

*ISSN 1825-6678*

**Quadrimestrale**

**Anno XIV**

**Fascicolo 2/2018**

# RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

2018



## **Rivista di Diritto ed Economia dello Sport**

www.rdes.it

*Pubblicata in* Nocera Inferiore (SA)

*Redazione:*

Sports Law and Policy Centre Srls

Via Giovanni Pascoli 54 – 84014 Nocera Inferiore, Salerno

CF/P.IVA 05283020658

www.sportslawandpolicycentre.com - info@sportslawandpolicycentre.com

*Proprietario:* Sports Law and Policy Centre Srls

*Editore:* Sports Law and Policy Centre Srls

*Provider:* Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

*url:* www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

*Direttore:* Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

### **RDES ABBONAMENTO 2018**

formato cartaceo 200,00 euro

formato eBook 100,00 euro

L'abbonamento (tre volumi) decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo E-mail: info@rdes.it.

© Copyright 2018

**SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS**

## **Redazione**

Direttore:	Michele Colucci
Vice Direttori:	Nicola Bosio Salvatore Civale
Capi redattori:	Marco Di Domizio ( <i>Economia</i> ), Salvatore Civale ( <i>Diritto</i> )
Assistente di redazione:	Antonella Frattini

### *Comitato Scientifico*

Prof. Leonardo Andreotti (*Istituto Brasiliano di Diritto Sportivo - Brasile*)  
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)  
Prof. Raul Caruso (*Università Cattolica di Milano – Italia*)  
Prof. Virgilio D'Antonio (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)  
Prof. Valerio Forti (*Università di Poitiers – Francia*)  
Prof. Frank Hendrickx (*University of Leuven – Belgium*)  
Prof. Fabio Iudica (*Università degli Studi di Milano – Italia*)  
Prof. Enrico Lubrano (*Studio Legale Lubrano & Associati – Italia*)  
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)  
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)  
Prof. Lina Musumarra (*Studio Legale Musumarra – Italia*)  
Prof. Piero Sandulli (*Università di Teramo – Italia*)  
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)  
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Laura Vasselli (*Università Luiss di Roma – Italia*)

### *Comitato di redazione*

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Mario Calenda; Giuseppe Candela; Salvatore Civale; Alessandro Coni; Federica Fucito; Marco Giacalone; Domenico Gullo; Marco Lai; Marco Longobardi; Anna Lisa Melillo; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Luca Pastore; Alessio Piscini; Michele Spadini; Matteo Sperduti; Ruggero Stincardini; Tullio Tiani; Flavia Tortorella; Mario Vigna; Julien Zylberstein.

*Referees for peer Review (referaggio)*

Responsabile: Durante Rapacciuolo, Sports Law and Policy Centre  
Prof. Paul Anderson, Marquette University Law School  
Prof. Leonardo Andreotti, Leonardo Andreotti Advogado  
Prof. Michele Colucci, College of Europe - Parma Tilburg University  
Prof. Borja Garcia, Loughborough University  
Prof. Steve Greenfield, University of Westminster  
Prof. Deborah Healey Senior Lecturer, University of New South Wales  
Prof. Mark James, Salford University  
Prof. Steven Jellinghaus, Tilburg University  
Prof. Karen Jones, Asser Institute - The Hague (The Netherlands)  
Felix Majani, Sports Law and Policy Centre  
Prof. Jean-Michel Marmayou, Université Paul-Cézanne, Marseille  
Prof. David McArdle, University of Stirling  
Prof. José Manuel Meirim, Universidade Nova de Lisboa  
Prof. Marjan Olfers, Amsterdam University  
Prof. Alberto Palomar Olmeda, Universidad Carlos III de Madrid  
Prof. Guy Osborn, University of Westminster  
Prof. Dimitrios Panagiotopoulos, University of Athens  
Prof. Carmen Pérez González, Universidad Carlos III de Madrid  
Prof. Jacopo Tognon, Padua University  
Takuya Yamazaki, Field-R Law Offices

## INDICE

Editoriale RDES 2/2018 NORMATIVA SPORTIVA E “DECRETO SICUREZZA” (Note a prima lettura) di <i>Piero Sandulli</i> .....	9
--	---

### MATCH-FIXING: PROTECTION OF INTEGRITY THROUGH CRIMINAL LAW, SPORTS LAW, DETECTION AND LAW ENFORCEMENT

by <i>Marcello Presilla</i> .....	21
1. Introduction .....	22
2. The loss of credibility .....	22
3. Match-fixing purposes and forms .....	24
4. Multiform crime .....	26
5. Legal remedies in the EU are far from being uniform .....	32
6. Italian criminal law .....	38
7. Desirable new economic sanctions .....	42
8. The CAS rulings and the increasing role of technology in tackling match-fixing .....	44
8.1 <i>Pobeda</i> case .....	44
8.2 The role of technology .....	47
8.3 The <i>Lamptey</i> case .....	49
9. Conclusion .....	51

### WORLD RANKING OF COUNTRIES IN ELITE SPORT

by <i>Nadim Nassif</i> .....	55
1. Introduction .....	56
2. What are the limits of the Olympic medal table? .....	57
3. The methodology of the World Ranking of Countries in Elite Sport .....	58
3.1 Why the popularity and universality coefficients for each sport? .....	62
3.2 How are these coefficients calculated? .....	63
3.3 What changes did the WRCES methodology bring? .....	69
4. Future prospects for research .....	70
5. Conclusion .....	73
References .....	74

*ALEXANDER LEGKOV V. IOC: CAS CAN'T GET NO (COMFORTABLE) SATISFACTION*

by <i>Mario Vigna and Rustam Sethna</i> .....	77
1. Introduction .....	78
2. Facts of the case .....	79
2.1 General facts .....	79
2.2 Facts specific to the <i>Legkov</i> Appeal .....	80
3. Legal analysis .....	81
3.1 The notion of comfortable satisfaction .....	81
3.2 Individual case management .....	84
3.3 Evidentiary standard .....	85
4. Conclusion .....	89

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SPORT PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018: UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER LO SPORT COME VALORE POSITIVO PER LA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

di <i>Enrico Lubrano</i> .....	91
Introduzione .....	92
I. Le disposizioni generali per lo sport .....	94
1. L'introduzione delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro ..	94
1.1 La disciplina sugli statuti delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative .....	95
1.2 Le agevolazioni fiscali .....	96
1.3 L'inquadramento dei rapporti di lavoro (contratti di collaborazione coordinata e continuativa) .....	97
1.4 La gestione degli impianti sportivi .....	98
2. Lo "sport bonus": nuove agevolazioni fiscali alle imprese per la ristrutturazione degli impianti sportivi .....	99
3. I nuovi Fondi per lo Sport .....	100
3.1 L'istituzionalizzazione del Fondo "Sport e periferie" .....	100
3.2 L'introduzione del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" .....	101
3.3 Gli incentivi allo Sport per la disabilità da lavoro .....	103
3.4 L'incremento delle risorse per l'Istituto per il Credito Sportivo .....	104
3.5 Lo sblocco dei fondi per gli Enti Locali, nell'ambito del Patto di solidarietà nazionale 'verticale' .....	104
4. L'adeguamento del contributo dell'Italia all'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) .....	105
5. Le nuove agevolazioni fiscali per gli sportivi dilettanti .....	105
6. La riforma del sistema pensionistico per gli sportivi professionisti .....	106
7. La regolarizzazione del servizio di "stewarding": il ripristino del contratto di collaborazione occasionale .....	106
8. Il nuovo Registro Nazionale degli Agenti Sportivi .....	107
II. Le disposizioni specifiche per il settore del calcio .....	109
1. I nuovi criteri di ripartizione dei diritti televisivi per la Serie A .....	109
2. Gli incentivi per ammodernare gli impianti sportivi per le società della Lega di Serie B, della Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti .....	112

3.	Le disposizioni per i settori giovanili delle società di Lega Pro .....	113
III.	Le disposizioni specifiche per singoli eventi sportivi .....	114
1.	Le misure organizzative per le Universiadi di Napoli del 2019 .....	114
2.	Le misure organizzative per le fasi finali di Coppa del Mondo e dei Mondiali di Sci Alpino di Cortina d'Ampezzo per le stagioni sportive 2020 e 2021 .....	118
	Conclusioni .....	118

## L'IMPORTANZA SOCIO/ECONOMICA DELLA SCOLARIZZAZIONE NEI SETTORI GIOVANILI. CONFRONTO TRA IL MODELLO ITALIANO E QUELLO TEDESCO

	di <i>Francesco Fenton</i> .....	121
	Introduzione .....	122
1.	Il ruolo della educazione scolastica nello sport: una breve letteratura sul tema .....	123
2.	La metodologia di ricerca .....	127
2.1	I partecipanti .....	128
2.2	La fase di raccolta dei dati .....	129
2.3	L'analisi dei dati .....	130
3.	Risultati .....	130
3.1	Aspetti dell'organizzazione scolastica tedesca e italiana nei rispettivi settori giovanili .....	132
3.2	Impatto della scolarizzazione sui processi di crescita del talento giovanile	
4.	Discussione dei risultati .....	133
4.1	Punti di forza e debolezza .....	137
5.	Linee di ricerca future .....	139
	Bibliografia .....	141

## LA STANZA DI COMPENSAZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO: SUA OPPONIBILITÀ ALLE PROCEDURE CONCORSUALI. LE DUE SENTENZE GEMELLE DEL TRIBUNALE DI PARMA

	di <i>Ruggero Stincardini</i> .....	143
1.	La <i>Stanza di compensazione</i> della Federazione Italiana Giuoco Calcio: fonte, natura, funzionamento e gestione .....	144
2.	Il <i>conto/Campionato</i> della Lega Nazionale Professionisti Serie A .....	146
3.	La sentenza dichiarativa del Fallimento Parma F.C. Spa .....	147
4.	La fase dell'esercizio provvisorio .....	147
5.	Gli atti di citazione notificati dal Fallimento Parma F.C. Spa alle società professionistiche .....	148
6.	L'intervento volontario della Lega Nazionale Professionisti Serie A nei giudizi in cui erano parte le sue associate .....	148
7.	Le tesi della Lega Nazionale Professionisti Serie A .....	149
8.	Le sentenze "gemelle" n. 888 e n. 889 del 13 giugno 2018 emesse dal Tribunale di Parma .....	151
9.	Le precedenti pronunce di merito in analoghe fattispecie .....	153
10.	Riflessioni conclusive .....	154

## **NOTA A SENTENZA**

### **INSIDIE SUL CAMPO DA CALCIO: NON SI DIA LA COLPA ALL'ARBITRO!**

*Corte di Cassazione, IV Sez., sent. 31 gennaio 2018 – 28 febbraio 2018, n. 4160*

di <i>Filippo Bisanti</i> .....	159
1. Note introduttive .....	160
2. La fattispecie e i motivi di ricorso per Cassazione .....	160
3. Il reato omissivo proprio e improprio .....	162
4. Il gestore di un impianto sportivo: profili civili e penali .....	165
5. La decisione della Cassazione: l'arbitro non è il garante di tutto! .....	167
6. Conclusioni .....	169
Bibliografia .....	171

## **GIURISPRUDENZA ORDINARIA**

Cassazione, IV Sez., sent. 31 gennaio 2018 – 28 febbraio 2018, n. 4160 ...	175
--	-----

## Editoriale RDES 2/2018

### NORMATIVA SPORTIVA E “DECRETO SICUREZZA” (Note a prima lettura)

di *Piero Sandulli\**

#### 1. *Premessa*

Nel decreto legge presentato il 24 settembre 2018,<sup>1</sup> predisposto dal Ministero degli interni, in tema di sicurezza, sono state inserite anche alcune norme relative alla giustizia sportiva, perpetrando, in tal modo, la cattiva abitudine di regolare la materia sportiva attraverso provvedimenti urgenti ed estemporanei, spesso mal coordinati con la preesistente normativa. Ancora una volta si è utilizzata la via della decretazione di urgenza, per tentare di risolvere fattispecie contingenti nate nel mondo del calcio e per nulla attinenti a quanto, per il resto, regolato dal decreto.

Nel caso di specie, con l'articolo 41 del decreto in esame, sono state dettate sia alcune disposizioni in materia di giustizia sportiva, che talune norme idonee a ripartire i proventi audiovisivi di alcune competizioni sportive.

#### 2. *I diritti audiovisivi*

La prima delle norme contenute nell'art. 41 del decreto legge, riguarda la possibilità di accedere alla ripartizione dei diritti audiovisivi soltanto per le società di lega A e di lega B “che abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili”. La stessa società di revisione non può svolgere tale compito per più di tre anni. La norma ha la finalità di far verificare la solidità economica delle società iscritte ai due massimi campionati di calcio, al fine di garantire la regolarità degli stessi e della loro diffusione visiva.

---

\* Professore ordinario e titolare della cattedra di diritto processuale civile e di giustizia sportiva nell'Università degli studi di Teramo, Presidente della Corte Sportiva di Appello della FIGC, nonché Presidente della Commissione di Garanzia della FIN. E-mail: studio.sandulli@tin.it.

<sup>1</sup> In corso di pubblicazione.

Ci si chiede, però, perché detta regolarità vada accertata ai soli fini della divisione degli utili derivanti dai proventi televisivi. È auspicabile che la Federcalcio recepisca l'indicazione dell'esecutivo e la utilizzi anche per le ipotesi di iscrizione al campionato, al fine di garantirne il corretto svolgimento, evitando che si verifichino casi che, nel recente passato, hanno visto l'abbandono del campionato da parte di società decotte. Tuttavia, non ci si può esimere dal ricordare che le leghe sono soggetti privati, come anche le società che acquistano i diritti audiovisivi e che tale nuova norma appare in contrasto con l'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.).

### 3. *Il rito abbreviato*

Per quanto concerne più specificamente le norme in materia di giustizia sportiva, il decreto legge sulla sicurezza (*volgo nomato*: Salvini), con il terzo comma dell'articolo 41, interviene sul codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2010) modificandone alcuni articoli.

In particolare, al primo comma dell'articolo 119, relativo al rito abbreviato per alcune determinate materie, è stata aggiunta nella lettera A, contenuta nel primo comma, anche la materia dei "provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche".

L'inserimento di tale ulteriore materia, tra quelle destinatarie del rito abbreviato, presuppone che per essa, a norma del secondo comma dell'art. 119 c.p.a., tutti i termini processuali ordinari siano dimezzati; nonché, in virtù del quarto comma dell'articolo in parola, vi sia su tale materia la possibilità di emanare specifiche e mirate misure cautelari.

Detta norma, come in precedenza rilevato, trova applicazione esclusivamente per le società professionistiche, anche se l'esecutivo ha voluto estenderla ad eventuali associazioni sportive professionistiche. Essa risponde a particolari esigenze di celerità della tutela, che nel mondo sportivo sono particolarmente pressanti, ma riapre l'antica questione del professionismo sportivo non certo risolta dalla legge n. 91 del 1981, questione che si auspica venga, al più presto, riesaminata e risolta sulla base di nuove norme che sappiano anche considerare la peculiarità delle società sportive.

### 4. *Una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva*

Inoltre, il decreto legge del 24 settembre ha inteso ulteriormente implementare la già ampia casistica della giurisdizione esclusiva (casistica non sempre in linea con i dettami della sentenza numero 104, del 2004, della Corte Costituzionale) aggiungendo la lettera Z septies integrante "le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche".

Alcune perplessità sorgono non solo riguardo alle associazioni sportive che in base alla legge n. 91 del 1981 (art. 4) non sono professionistiche, ma anche dalla circostanza che tale materia era già sussumibile, in base al coordinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge n. 280/2003, nella indicazione della lettera Z dell'art. 133 c.p.a.: “Le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia sportiva dell'ordinamento sportivo”.

Evidentemente l'emergenza, che da sempre guida il legislatore in tema di normativa sullo sport, ha indotto anche l'esecutivo ad una ripetizione sulla base dell'antico brocardo latino per cui “ciò che abbonda non vizia”; tuttavia ciò rischia di appesantire il sistema della giustizia sportiva limitandone la efficacia e non introducendo, come da alcuni si è sostenuto, un ulteriore controllo dei giudici amministrativi sui giudici sportivi, perché quel controllo è già in essere in base alla legge n. 280 del 2003 ed alle modifiche apportate, in sede di conversione, al precedente testo dall'art. 2, del decreto legge n. 220 del 2003.

#### 5. *La competenza funzionale in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni sportive*

Ulteriore modifica è stata apportata, dal decreto legge in esame, all'articolo 135 del codice di rito amministrativo. Con detta modifica, consequenziale alla precedente, la lettera A sexies, aggiunta al testo precedente, ha previsto che “le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o delle associazioni sportive” sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, ammesso che si tratti – come sopra ricordato – di una fattispecie diversa da quella già in precedenza normata alla lettera Z dell'art. 133 del decreto legislativo n. 104 del 2010.

Questa ulteriore modifica è correlata alla scelta, in precedenza effettuata, di inserire il tema tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva, con la necessaria estensione della competenza funzionale del TAR del Lazio. Tuttavia, poiché i provvedimenti di esclusione (come quelli di inclusione) dai campionati sono a tutti gli effetti atti amministrativi, è necessario chiedersi se ci si trova in presenza di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o si è, invece, in presenza di una giurisdizione amministrativa piena, su interessi legittimi.

#### 6. *Il decreto cautelare in appello*

Infine, il decreto legge in esame interviene sul processo cautelare innanzi ai giudici amministrativi dettando, ad integrazione dell'art. 62 c.p.a., specifiche norme per l'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato. Ammettendo, nei soli casi in cui “l'esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare” la possibilità, per il presidente del Consiglio di Stato (o di una sua sezione) di emettere un proprio

decreto “omessa ogni formalità”, solo se la richiesta di cautela è ammissibile e fondata; quindi solo se dalla esecuzione della pronuncia di prime cure derivi un gravissimo pregiudizio o un danno che non sarebbe più reversibile al momento della decisione cautelare in fase di gravame.

## 7. *Conclusioni*

Come da discutibile abitudine, ormai antica, le norme in materia di giustizia sportiva sono state modificate con la tecnica di una riforma parziale dettata da ragioni d’urgenza, sorte da contingenze intervenute in tema di interpretazione delle regole relative alla iscrizione ai campionati ed al loro format.

Queste vicende hanno determinato non poche incertezze ed hanno portato a numerosi giudizi che si sono svolti non solo innanzi ai giudici sportivi (sia endo che eso federali), ma anche davanti ai giudici statali, in particolare davanti ai giudici amministrativi.

Inoltre, la normativa novellata della giustizia sportiva, riproponendo la distinzione tra sport professionistici e non professionistici, pone in luce ancora una volta la necessità di ripensare la legge n. 91, del 1981, fondata su parametri non più attuali.

È auspicabile, per il futuro, che le riforme della giustizia sportiva non vengano più effettuate sulla spinta di contingenze emergenziali in essere; bensì, in modo organico e meditato, al fine di promuovere la necessaria armonia nel campo della organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, evitando, altresì, inutili ingerenze nel settore dell’autonomia dell’organizzazione sportiva, autonomia riconosciuta e favorita dal principio contenuto nell’articolo 1 della legge n. 280 del 2003.

Ancora una volta più ombre che luci in materia di giustizia sportiva.

### ***Addenda: Torniamo allo spirito della legge numero 280 del 2003***

Le modifiche apportate dal decreto legge sulla sicurezza, con l’articolo 41, alla materia della giustizia sportiva, hanno dato vita all’analisi che è stata ultimata il 26 settembre 2018 e trasmessa alla redazione di RDES.

Successivamente, il CONI e l’Organismo dell’esecutivo deputato alla sua vigilanza (Organismo che l’attuale esecutivo ha individuato nel sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega sullo sport, anche se è necessario ricordare che la legge n. 280, del 2003, ha indicato, per tale compito, il Ministero dei Beni Culturali) hanno ipotizzato di stralciare una parte dell’articolo 41, in particolare il terzo comma di detto articolo che prevedeva modifiche (più o meno innovative) al codice del processo amministrativo (D. lg. n. 104 del 2010), ipotizzando una nuova commissione speciale, sedente presso il CONI (i cui componenti saranno nominati in accordo con l’autorità vigilante (il sottosegretario alla Presidenza).

Detta commissione si occuperà di valutare l'ammissione o la esclusione delle società dalle competizioni professionistiche mediante una particolare "procedura accelerata e modalità di funzionamento approvate congiuntamente dal CONI e dall'esecutivo le cui decisioni saranno impugnate, in via immediata e diretta, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Roma. Dunque, un giudice del CONI il cui operato andrà sindacato in via diretta dal giudice statale, senza passare per gli organi di giustizia sportiva.

Il comunicato del CONI, del 29 settembre 2018, prosegue affermando che "sarà, inoltre, assicurata la rotazione dei giudici in ambito sportivo, come richiesto dal Governo. Le nomine del Procuratore Generale, del Presidente e dei componenti del Collegio di Garanzia e di quelli della Commissione di Garanzia, avverrà su proposta della giunta nazionale, sentita l'autorità vigilante. I Procuratori nazionali dello sport saranno, infine, nominati dal Presidente del CONI su proposta del procuratore generale dello sport, sempre sentita l'autorità vigilante" (si tratta, dunque, dei giudici sportivi del CONI non quelli delle singole Federazioni).

Il comunicato del CONI e l'accordo stilato con l'Organo di vigilanza dell'esecutivo sono il prodotto di un evidente "patteggiamento" finalizzato al ritiro del terzo comma dell'art. 41 del "decreto legge Salvini"; tuttavia, mentre il decreto legge sulla sicurezza, ad una analisi attenta, non faceva che riconfermare uno stato di cose già consolidato, stato – come detto nella prima parte dell'articolo – intervenuto a seguito della modifica dell'articolo 2 del decreto legge n. 220 del 2003, quando si ridussero da quattro a due le materie riservate alla sola giustizia sportiva; invece, la modifica ventilata dal comunicato del CONI sembra sottrarre alla Giustizia Sportiva una competenza da essa già esercitata, per assegnarla ad una commissione amministrativa, sedente presso il comitato olimpico, i cui atti saranno impugnati direttamente innanzi al giudice amministrativo statale. Invero, al momento della conversione del decreto legge n. 220/2003 nella legge n. 280 del 17 ottobre 2003 furono eliminati i punti 3 e 4 del secondo articolo della normativa che recitavano "è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: 3) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive di singoli tesserati. 4) L'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti", lasciando le sole questioni tecniche e disciplinari al sindacato esclusivo dei giudici sportivi (con le ulteriori "prescrizioni" della Corte Costituzionale contenute nella decisione n. 49 del 2011).

Già con la modifica apportata dal legislatore statale in sede di conversione del decreto legge n. 220/2003 la materia dell'ammissione ed esclusione degli atleti e delle società dalle competizioni e dai campionati è sindacabile dal giudice statale, esauriti i gradi interni della giustizia sportiva (art. 3 della legge n. 280/2003), vale a dire, terminati i due passaggi endofederali e quello esofederale presso il CONI (che aveva originariamente compiti di conciliazione ed arbitrato): ciò è facilmente desumibile anche dalla stessa decisione della prima sezione ter, del TAR del Lazio, che il 27 settembre 2018 (numero di ruolo dei procedimenti cautelari 5690) ha

rinvio la questione relativa al numero delle società partecipanti al campionato di calcio di serie B 2018 – 19 al Tribunale Federale della Federcalcio, ribadendo che il giudice statale interviene sul tema solo dopo che si siano esauriti i gradi interni della Giustizia Sportiva (sul punto vedi anche il decreto legislativo n. 15 del 2004).

Dunque, mentre nessun documento poteva derivare all'autonomia della giustizia sportiva e delle federazioni, di cui la prima è espressione, poiché si trattava di competenze che i giudici statali già esercitavano sin dal 2003, e non si era, in alcun modo, dato vita ad una ulteriore ipotesi di "giurisdizione esclusiva" in quanto quella giurisdizione era già in essere, invece le modifiche a cui fa pensare il comunicato del CONI del 29 settembre, appaiono, già dalla lettura del loro schema generalissimo, particolarmente preoccupanti e lesive dell'autonomia dell'organizzazione sportiva, promessa dall'articolo 1 della legge n. 280/2003 per saldare il debito contratto dai nostri costituenti, quando non inserirono lo sport nel testo della Costituzione, da cui è rimasto assente sino al 2001 (vi è entrato nell'art. 117 solo dopo la modifica del titolo quinto della Carta costituzionale).

Con quanto si sta facendo, quella dovuta autonomia, a lungo ambita dal mondo dello sport, rischia di venir meno con provvedimenti lesivi dello spirito della legge n. 280/2003, al quale è auspicabile un ritorno, in una corretta interpretazione di essa ed evitando invasioni di campo tra leghe, federazioni, CONI ed Esecutivo. Del resto anche la stessa legge n. 8, dell'11 gennaio 2018, non può non far pensare ad una indebita ingerenza del potere statale, limitativa dell'autonomia delle singole federazioni e del CONI, neppure in linea con i dettami del Comitato internazionale olimpico.

Roma, 1 ottobre 2018

*Piero Sandulli*

Nel presente numero della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport sono pubblicati i contributi:

### MATCH-FIXING: PROTECTION OF INTEGRITY THROUGH CRIMINAL LAW, SPORTS LAW, DETECTION AND LAW ENFORCEMENT

by *Marcello Presilla*

The article provides an overview of sports manipulation, a complex criminal phenomenon, affecting both professional and amateur competitions. The author effectively describes purposes, forms and methods of this sports illicit act. Afterwards, he reviews the regulatory and practical concrete measures to tackling match-fixing. Then he outlines the European statutory and ordinary law framework, which presents national, different regulatory approaches for identifying the offence and sanctioning the match manipulation. This chapter offers an in-depth analysis about Italian sports and criminal law. Finally, a section focused on the evolution of CAS jurisprudence concerning match manipulation over the last 10 years. Match-fixing requires a complex approach that includes the adoption of strong and specific measures both legislative and operative in view of updating the prevention and sanctioning actions.

Lastly, the author highlights the importance to draw up a valid and global strategy for tackling match manipulation, which would involve sports bodies and public authorities working together and which would address the problem from different points of view: cultural, operational, technological, juridical and law enforcement.

### WORLD RANKING OF COUNTRIES IN ELITE SPORT

by *Nadim Nassif*

Nadim Nassif, Assistant Professor in Notre Dame University in Lebanon, has created a new ranking entitled “World Ranking of Countries in Elite Sport” which ranks all the countries having National Olympic Committees (their number is 206 as of the year 2018) in all the sports recognized by the Global Assembly of International Sports Federation (GAISF) and others not yet recognized but having high media popularity and universality. To succeed in this endeavor that he started in the end of 2014, he adopted a different methodology than the one of the Olympic medal table considering that only 84 countries were able to collect medals in the combined results of the 2012 Summer and 2014 Winter Olympics.

The World Ranking of Countries in Elite Sport’s methodology is based on the following characteristics:

1. A computation model that gives each country its share of points in at least one sport and, consequently, its world ranking based on the total number of points that it has obtained in all the sports in which it participates.
2. The introduction of coefficients of universality and media popularity for each sport.

For the competitions chosen, Nassif used the official ranking made by the international federation of each sport. When there was no ranking available depending on the year, the results of the last Olympics and/or World Championships to date were used.

Apart from accurately assessing the performance of all the countries in all the recognized international sport competitions, this ranking is also an indicator of the universality and popularity of every sport (109 sports for the 2018 ranking).

And by evaluating the performance of all the countries, Nassif aims at having a more holistic comparative approach to identify a framework of analysis of the factors that determine a country's success in elite sport.

### *ALEXANDER LEGKOV V. IOC: CAS CAN'T GET NO (COMFORTABLE) SATISFACTION*

by *Mario Vigna* and *Rustam Sethna*

The decision of the Court of Arbitration for Sport in the case of *Alexander Legkov v International Olympic Committee* was significant not only in terms of outcome – the appeal of 28 Russian winter Olympians was upheld, allowing them to compete at PyeongChang 2018 – but also in terms of approach.

The reasoning of the panel is indicative of the strong stance adopted against the approach of the IOC Disciplinary Committee (“IOC DC”) in rendering the decision under appeal. The panel was neither phased nor swayed by the allegations of Russia's involvement in a State-sponsored doping scheme and decided the case on the merits of each individual athlete's case and in accordance with applicable anti-doping regulations.

Importantly, the panel's application of “comfortable satisfaction”, the prominent if not the principal standard of proof in sporting disputes, is noteworthy. It was stressed that given the seriousness of the allegations involved, the evidence required to reach that standard ought to have been more cogent.

Through the article, the authors aim to analyse how the panel applied the standard of “comfortable satisfaction”, having examined an array of evidence. Indeed, it viewed each athlete's alleged violation as a puzzle in itself, rather than a mere piece of a larger puzzle, thereby focusing on individual adjudication. It is argued that this approach ought to be applauded and reiterated to international and national federations alike, to “*never judge a book only by its cover*”.

### LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SPORT PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018: UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER LO SPORT COME VALORE POSITIVO PER LA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

di *Enrico Lubrano*

Il contributo di Enrico Lubrano contiene una disamina analitica, con alcuni spunti critici, delle nuove disposizioni per lo sport introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Tali disposizioni si articolano in tre diverse tipologie, aventi ad oggetto rispettivamente lo sport in generale, il settore del calcio in particolare e, infine, i prossimi eventi internazionali (Napoli 2019 e Cortina 2020 e 2021).

Lo scritto evidenzia come le disposizioni introdotte hanno carattere estremamente ampio ed eterogeneo, in quanto attengono non solo allo sport di vertice, ma anche, e soprattutto, allo sport di base; di particolare interesse risulta l'analisi delle norme relative alla nuova distribuzione dei diritti audiovisivi per la Serie A di calcio, all'introduzione delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, alla previsione di nuovi fondi (di vario genere) per lo sport, alla nuova figura dei c.d. "Agenti Sportivi", nonché ai poteri riconosciuti ai Commissari straordinari dei prossimi eventi internazionali sopra richiamati.

Il contributo evidenzia alcuni aspetti critici della riforma, tra i quali, in particolare, quello relativo all'introduzione delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, che suscita senz'altro perplessità per la contraddizione di fondo tra la filosofia volontaristica del movimento dilettantistico e la previsione della possibilità di perseguire uno scopo di lucro.

La valutazione complessiva dell'intervento legislativo in questione da parte dell'Autore risulta però senz'altro positiva, sia per il carattere costruttivo delle disposizioni introdotte, sia perché esso costituisce un importante riconoscimento per lo sport come valore positivo per la collettività nazionale.

## L'IMPORTANZA SOCIO/ECONOMICA DELLA SCOLARIZZAZIONE NEI SETTORI GIOVANILI. CONFRONTO TRA IL MODELLO ITALIANO E QUELLO TEDESCO

di *Francesco Fenton*

Il contributo di Fenton si propone di analizzare alcuni aspetti sociologici e psicologici del processo di formazione del talento nei settori giovanili delle squadre di calcio, evidenziando le principali differenze tra il modello tedesco e quello italiano. Negli ultimi anni il tema della *home grown*, ovvero della crescita del talento nei propri settori giovanili, piuttosto che la sua acquisizione dall'esterno, è diventato cruciale per le squadre di calcio, sotto l'aspetto finanziario, regolamentare e sociale. A partire dal 2008/2009 l'UEFA ha esplicitamente previsto che un certo numero di giocatori delle squadre professionistiche provengano dal proprio vivaio al fine di una sua valorizzazione. In questo articolo il *focus* di Fenton è sulla rilevanza attribuita al ruolo della scuola nei settori giovanili di calcio. Attraverso un confronto tra due potenziali diversi approcci tenuti in Italia e in Germania si è cercato di capire quale contributo marginale può dare la scuola nel processo di selezione e formazione del giovane talento, e quale rilevanza le stesse società riconoscono alla scuola come portatrice di valore aggiunto in grado di accelerare la crescita del talento dal punto di vista fisico, intellettuale e psicologico. Dall'analisi emergono diversi livelli di importanza attribuiti dalle società oggetto di indagine al rendimento scolastico dei talenti, mentre il riconoscimento della importanza della scuola nella costruzione sia

dell'atleta che dell'uomo non conosce confini, seppure le modalità con le quali questa idea si concretizza continuano ad essere diverse.

## LA STANZA DI COMPENSAZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO: SUA OPPONIBILITÀ ALLE PROCEDURE CONCURSUALI. LE DUE SENTENZE GEMELLE DEL TRIBUNALE DI PARMA

di *Ruggero Stincardini*

Il contributo di Stincardini, cogliendo l'occasione di due sentenze pronunciate dal Tribunale di Parma sull'annoso tema dell'opponibilità della *Stanza di compensazione* della Figc alle procedure concorsuali, fa un *excursus* approfondito sulle sue fonti, sulla sua natura e funzionamento e sulle modalità di gestione della *Stanza di compensazione* medesima nonché sui cosiddetti conto trasferimenti e conto campionato. Stincardini illustra, quindi, la sentenza dichiarativa di fallimento della società Parma FC che, sopravvenuta in corso di campionato, ha ammesso l'esercizio provvisorio nell'interesse della massa vincolandolo, per la prima volta, al sostegno finanziario (neutro per i creditori concorsuali) della Lega Serie A, intervenuta per consentire la conclusione della competizione e nell'interesse generale del suo regolare svolgimento. L'intervento prosegue con l'analisi del procedimento giudiziario con particolare riferimento al fatto che lo stesso è stato per la prima volta instaurato dalla Curatela non contro la Lega di competenza, ma unicamente avverso le singole società sportive, strategia alla quale è conseguito, anche in questo caso per la prima volta, l'intervento volontario in giudizio della Lega di Serie A che si è dichiarata unica legittimata passiva alle pretese del Fallimento in luogo delle sue associate. L'esposizione si conclude, infine, con l'analisi dei motivi difensivi della Lega e dei punti essenziali delle due sentenze, analisi arricchita anche di un breve *excursus* delle precedenti pronunce giurisprudenziali in analoghe fattispecie.

## INSIDIE SUL CAMPO DA CALCIO: NON SI DIA LA COLPA ALL'ARBITRO!

di *Filippo Marco Maria Bisanti*

Filippo Bisanti commenta una recente sentenza della Corte di Cassazione che esamina due questioni di rilievo del diritto penale applicato all'ambito sportivo.

Un primo quesito di diritto è afferente ai profili di responsabilità del gestore di un campo da calcio per un evento dannoso occorso in pregiudizio di un calciatore che, durante un incontro, aveva riportato delle lesioni eziologicamente connesse alla presenza di un avvallamento del terreno che, coperto dall'acqua piovana, non era di immediata percezione.

La S.C., passando in rassegna gli orientamenti formati in materia, confermava la responsabilità del gestore del terreno di gioco, alla luce della

sussistenza di una posizione di garanzia volta a salvaguardare l'incolumità dei fruitori e degli eventuali terzi interessati dal relativo utilizzo.

L'ulteriore *thema decidendum, ratio* della scelta del titolo della nota a sentenza, ossia "*Insidie sul campo da calcio: non sia dia la colpa all'arbitro!*" contempla l'esigenza di stabilire – in seno alle norme federali di categoria – se il direttore di gara di una partita di calcio sia altresì garante dell'integrità fisica dei giocatori per pericoli connessi alle avverse condizioni climatiche che, di riflesso, incidono sulla tenuta del campo da gioco.

Nonostante sia integralmente esclusa l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo in termini di attribuzione della facoltà di definire i risarcimenti per egli eventi lesivi afferenti al suo settore, l'ordinamento giuridico osserva e prende spunto dai suoi paradigmi normativi (nel caso in esame gli artt. 60 e 64 del NOIF, ovvero le *Norme organizzative interne federali*).

Nella sentenza annotata la Cassazione, analizzati i compiti devoluti all'arbitro dal NOIF, esclude una posizione di garanzia per accadimenti lesivi dei giocatori causati dalle cattive condizioni climatiche, non facendo ricorso alle massime di esperienza, bensì analizzando le regole dettate dall'ordinamento sportivo.

Questa forma di collaborazione non può che comportare giovamento per la giustizia (ordinaria) applicata in ambito sportivo.



**MATCH-FIXING:  
PROTECTION OF INTEGRITY THROUGH CRIMINAL LAW,  
SPORTS LAW, DETECTION AND LAW ENFORCEMENT**

by *Marcello Presilla\**

*ABSTRACT: This article provides an overview of sports manipulation, a complex criminal phenomenon, affecting both professional and amateur competitions. The author effectively describes purposes, forms and methods of this sports illicit act. Afterwards, he reviews the regulatory and practical concrete measures to tackling match-fixing. Then he outlines the European statutory and ordinary law framework, which presents national, different regulatory approaches for identifying the offence and sanctioning the match manipulation. This chapter offers an in-depth analysis about Italian sports and criminal law. Finally, a section focused on the evolution of CAS jurisprudence concerning match manipulation over the last 10 years. Match-fixing requires a complex approach that includes the adoption of strong and specific measures both legislative and operative in view of updating the prevention and sanctioning actions.*

*Keywords:* Football; Match-fixing; Corruption; Sport; Organized crime.

**SUMMARY:** 1. Introduction – 2. The loss of credibility – 3. Match-fixing purposes and forms – 4. Multiform crime – 5. Legal remedies in the EU are far from being uniform – 6. Italian criminal law – 7. Desirable new economic sanctions – 8. The CAS rulings and the increasing role of technology in tackling match-fixing – 8.1 Pobeda case – 8.2 The role of technology – 8.3 The Lampety case – 9. Conclusion

---

\* Marcello Presilla, lawyer, has worked for many years in the field of sports integrity and sports betting. He is the author of a number of books and articles on anti-money laundering, betting and gaming. He is currently Integrity Executive at Sportradar Ag. E-mail: marcellopresilla@hotmail.com

## 1. Introduction

Corruption is a complex and multifaceted criminal phenomenon which affects many areas and sectors of modern society,<sup>1</sup> and is facilitated by globalization of economies and markets as well as by diffusion of new technologies.

It is quite widespread in sport under many different forms. One of the oldest<sup>2</sup> and most treacherous of these is the manipulation of sports competitions,<sup>3</sup> known as match-fixing. It represents a serious menace to the integrity of matches and consequently their credibility, triggering devastating effects in economic terms as well.

## 2. The loss of credibility

The loss of credibility is the worst scenario imaginable for any sports competition.<sup>4</sup> Doubt about the integrity of matches produces “deep wounds” and heavy reputational damage. Supporters and fans lose their faith and their passion,<sup>5</sup> with negative consequences such<sup>6</sup> as a decreasing number of people attending matches

<sup>1</sup> “Corruption has emerged as a critical social, political, and, most importantly, economic issue.” Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption, Margaret E. Beare (ed.), University of Toronto Press Incorporated, 2003.

<sup>2</sup> “Corruption in sport is not a new phenomenon. The earliest recorded case, at the Olympic Games in 388BC, details how Eupolos of Thessalia bribed three of his competitors in a fighting tournament allowing him to win a gold medal”, 5, “The Prevalence of Corruption in International Sport – A Statistical Analysis Report” prepared for the Remote Gambling Association and their partners, the European Gaming and Betting Association and the European Sports Security Association, by Samantha Gorse & Professor Simon Chadwick, Centre for the International Business of Sport, Coventry University Business School.

<sup>3</sup> Corruption in sport, quite often denied until it is resoundingly and blatantly obvious, has become a reality as is fully demonstrated by the judgements of many criminal and sports Courts: for instance one of the most notorious match-fixer in the world, Wilson Raj Perumal from Singapore, was given a two years jail sentence by a Finnish court in 2011 for having bribed players and referees to fix matches. Raj Perumal admitted to having manipulated dozens of matches around the world.

<sup>4</sup> “Sport is also a source of important values such as team spirit, solidarity, tolerance and correctness, and thus contributes to the progress and human and social realization.” Corruption in Sport, G. Tartaglia Polcini, 17 May 2017, available at [www.dirittopenaleglobalizzazione.it/corruption-in-sport/](http://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/corruption-in-sport/).

<sup>5</sup> The passion of supporters has a great and tangible value, it is the “beating heart” of football. In December 2017 the Court of Appeal of Bari, Italy, condemned the former President of US Lecce to refund 100.000 euros to 400 supporters of FC Bari. The verdict refers to a famous fixed match Bari 1 – Lecce 2, played in May 2011 (Serie A). The match was fixed in favor of Lecce. A group of 400 supporters of FC Bari asked for economic compensation for damages! For the first time in Italian sporting history, the judge granted their request. The judge recognized an important juridical principle: “the right of supporters to be refunded because, for their sport passion, their faith in sport had been betrayed”. It was a very interesting and innovative verdict.

<sup>6</sup> Corruption provokes serious negative consequences directly for the clubs involved as well as indirectly for all people and juridical entities linked to them. When a club is removed from a domestic league or an international club competition, there are several knock-on effects for those who were innocent and were working with or for the club.

at the stadium,<sup>7</sup> clubs disbanding, a loss of broadcasting interest and a decrease in the value of media and TV rights and sponsorships<sup>8</sup> Such scandals are like a *tsunami* that destroys the reputation of competitions.<sup>9</sup> Without credibility, sport loses its appeal and its capacity to attract investment and develop new business opportunities.<sup>10</sup> In this context, integrity represents the cornerstone of the modern sports industry. It is essential to safeguard the ethical values of matches as well as the economic value of the competition and the growth and the development of the entire sports industry.<sup>11</sup>

Furthermore, “*sports manipulation undermines the societal role of sport. Its educational dimension needs to be underlined and sport also plays a cultural and recreational role and facilitates external relations between countries. At the same time, it contributes to social cohesion and more integrated societies. Many countries use the potential of sport for social inclusion, integration, and equal opportunities*”.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Serious loss in terms of ticketing and merchandising.

<sup>8</sup> In December 2012, a FIFA investigation in South Africa discovered that four friendly matches, held before the World Cup in South Africa, had been fixed. Major sports label Puma has pulled all associations with the South African Football Association (SAFA) ‘with immediate effect’ following reports of the national team’s *match-fixing* misconduct in pre-2010-World Cup matches. Whereas in October 2015, Pepsi Cola just pulled its sponsorship from the world’s biggest cricket league Pakistan after yet another match-fixing scandal. PepsiCo signed a five-year contract to sponsor the world’s biggest cricket league in 2012, but the company decided to end its sponsorship two years before the end of the contract. The deal was originally worth \$71 million (£46 million). The IPL has been badly hit by corruption scandals in the six years since it launched, including a huge scandal in 2013. Lots of players and officials, including one of India’s most famous stars, were arrested for fixing matches.

<sup>9</sup> “*The Panel notes, quite obviously, that honesty and uprightness are fundamental moral qualities that are required in every field of life and of business, and football is no exception. More specifically, however, the Panel is of the opinion that the notion of integrity as applied to football requires something more than mere honesty and uprightness, both from a sporting and business point of view. The Panel considers that integrity, in football, is crucially related to the authenticity of results, and has a critical core which is that, in the public’s perception, both single matches and entire championships must be a true test of the best athletic, technical, coaching and management skills of the opposing sides. Due to the high social significance of football in Europe, it is not enough that competing athletes, coaches or managers are in fact honest; the public must perceive that they try their best to win and, in particular, that clubs make management or coaching decisions based on the single objective of their club winning against any other club*” (CAS 98/2000).

<sup>10</sup> In this regard the introduction of specific and adequate contractual provisions related to various possible integrity violations is strongly recommended in any contracts binding sponsors, clubs, athletes and coaches.

<sup>11</sup> This concept is fully confirmed and supported by CAS jurisprudence: “*In view of the importance of the UCL, of the level of this competition, and of the sporting and financial interests at stake, the highest standards of behaviour must be demanded of all the people involved – players, managers, coaches, officials. It is vital that the integrity of the sport is maintained. In this context, any reason advanced in support of some form of mitigation is inadequate to displace the conclusions of UEFA disciplinary bodies as to the appropriate penalty for the misconduct*”. Arbitration CAS 2010/A/2266 N. & V. v. UEFA, award of 5 May 2011.

<sup>12</sup> S. STOYANOV, *Countering sports manipulation, The European Convention on the Manipulation of sports competitions and the way forward*, 27 August, 2017, 7, available at <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=144180>.

### 3. Match-fixing purposes and forms

Before debating different aspects relating to regulation of some state laws, it seems appropriate to describe some general features and traits which characterize this wrongdoing. There are many and various reasons why people commit this crime, for example:

- a) Motivated sporting purposes:<sup>13</sup>
  - a. avoiding a relegation or keeping the club in a competition,
  - b. winning a title or championship,
  - c. obtaining the right to participate in international tournaments.
  
- b) Betting purposes,<sup>14</sup> for making illicit profits from the betting markets:
  - a. 1x2,
  - b. totals (under/over),
  - c. AHC (Asian Handicap),
  
- c) A combination of different factors and purposes:
  - a. Sporting,
  - b. Economic,<sup>15</sup>
  - c. Political,<sup>16</sup>
  - d. Betting.

A combination of different factors and purposes can happen for instance,<sup>17</sup> when a match is fixed for sporting, economic or political reasons, and someone<sup>18</sup> who has the prior knowledge of the outcome of the match exploits it to multiply the profits by using sports betting as a financial lever. There are many different options and combinations of this type.

This *tertium genus* is becoming more and more common and widespread, because it allows people to reach multiple goals with a single fraudulent action.

<sup>13</sup> This is, for example, the case of the well-known “end-of-season-phenomenon” when deals are made to avoid relegation or to keep a club in a competition. This happens in football and in many other sports.

<sup>14</sup> The first proven case of betting-motivated match-fixing seems to be the ‘Black Sox Scandal’ in 1919 which involved the Chicago White Sox baseball team, considered one of the best in the United States at that time.

<sup>15</sup> The motivations for match-fixing can be to gain either direct or indirect economic benefits. Maintaining a position in a division or a qualification for a higher division has significant financial consequences, whether for public subsidies, television rights or sponsorship contracts. This can be linked to betting or non-betting cases.

<sup>16</sup> Match-fixing for political reasons has happened many times in low leagues as well as in international tournaments.

<sup>17</sup> The range of combinations of purposes is very broad.

<sup>18</sup> The same footballers involved or the club’s President could also try to exploit previous knowledge of the outcome of the match for betting purposes.

One of the first observations when studying match-fixing is that it is not simply black and white but is a multi-faceted phenomenon in which different motivations and purposes are intertwined. This makes detection and prosecution much more complicated.

Match-fixing can happen at every level of sports practice, indeed concrete experience has shown that manipulation can occur in both professional and amateur contexts, in both higher and lower leagues. According to UEFA, this wrongdoing causes serious problems because it “jeopardizes the integrity of the competitions, damages the social, educational and cultural values reflected by sports, and jeopardizes the economic role of sports” (UEFA, November 25, 2011).

Furthermore, match-fixing occurs in many different forms and methods, not only related to betting. For instance, in football:<sup>19</sup>

- *Losing a match (underperforming)*

This is the most common form of match-fixing. A team or a group of individuals within a team will lose the match by any score-line for the purpose of profit. Since it is just a loss being arranged and not an exact score-line, this method is often seen when the teams are reasonably evenly matched as the amounts that can be bet simply on a straight defeat are very large indeed. Those involved will not risk losing by a wide margin, as this may arouse suspicion. They simply intend to lose the match in a natural fashion.

- *Losing by a correct score-line*

This kind of manipulation involves both teams.

When a match is manipulated for a correct score-line, it can be stated with certainty that those arranging the fix are concerned with wholesale maximization of profit. Every goal, the order and even the timings of the goals are meticulously planned and perfectly executed. This is so that every market offering pre-match and live betting can be taken advantage of. Score-lines of 4:2, 5:3, 5:4 and even 6:4 have all taken place with every goal occurring as planned.<sup>20</sup>

- *Winning at half-time/Losing at full-time*

This is a highly coordinated, specific type of match-fixing that must involve both teams and can produce significant profits when taken advantage of in the international betting markets.

---

<sup>19</sup> For instance, tennis offers many different options for fixing a match.

<sup>20</sup> One of the most famous examples occurred in the 2011 AFC Qualification for the World Cup, when both legs of the Laos vs. Cambodia tie finished 4:2 and 4:2 in regular time. Both matches are alleged to have been manipulated with a prearranged scoreline for betting purposes.

- *Draw*

Towards the end of most league seasons, fixtures are played in which there are mutually beneficial results for both sides. With promotion, relegation, play-offs and European qualification positions at stake, there can be instances where only one point is needed by both sides to secure their respective targets. In these situations, a draw result becomes increasingly more likely than usual. The draw is one of the most common and concerning areas of manipulation, and specifically the 0:0 draw<sup>21</sup> is arranged for mutual benefit. Essentially, two teams who need a draw to survive relegation or attain promotion will arrange a draw.

- *Score Draw*

The score draw is another of the most concerning types of manipulation. Two teams will often need a draw to avoid relegation or to attain promotion. And yet, whilst a 0:0 draw or any draw would suffice, a score draw is specifically targeted for the purpose of betting profit, e.g. 2-2.

#### 4. *Multiform crime*

Match-fixing does not represent a minor offence or a “simple violation of fair play rules”,<sup>22</sup> as might appear<sup>23</sup> at first glance. Indeed, it is a serious crime with a strong criminogenic capacity and its negative effects are not restricted by the limits of the sports environment only.<sup>24</sup> It is a parasitic,<sup>25</sup> expansive and multiform crime able, like cancer, to infect the tissues of sports bodies, contaminating professional, amateur and youth fields<sup>26</sup> in many different sports.<sup>27</sup> Indeed, match-fixing:

---

<sup>21</sup> Since bettors are aware there will be no goals, they can support a low-scoring contest using betting markets like under and AHC. The 0:0 correct scoreline will be supported, with the odds decreasing to highly improbable levels.

<sup>22</sup> Some legal scholars have argued that it is best to leave the responsibility for the repression of match-fixing to the sports Institutions only, but it does not seem the right approach for tackling the phenomenon.

<sup>23</sup> In general terms, there is a limited knowledge and awareness about match-fixing crime.

<sup>24</sup> Match-fixing is able “to pollute” society like any form of corruption and it requires severe responses from the criminal justice system.

<sup>25</sup> It is a form of crime that feeds itself by drawing money and value from sport federations, leagues, clubs and athletes, impoverishing them.

<sup>26</sup> Indeed manipulation may occur in either professional or amateur contexts, in higher and lower leagues, and it does seem more common in competitions or disciplines which are less stringently scrutinised.

<sup>27</sup> There is a long list of different sports contaminated by match-fixing: football, tennis, cricket, basketball, volleyball, snooker, ice hockey, boxing, sumo, futsal, handball, e-sports etc.

- is an economic form of crime;
- very often involves organized crime<sup>28</sup> and is increasingly a cross border<sup>29</sup> criminal phenomenon;<sup>30</sup>
- is an old form of crime but perpetrated with greater frequency and more lucrative results than previously;
- is evolving in connection with new technologies<sup>31</sup> and the new opportunities offered by the sports industry and by the global betting market.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Police investigations have shown the interest of local, national or transnational criminal syndicates in many countries. “*The Public Prosecutor of Bochum, Germany, conducted widespread criminal investigations into possible fraud related to match fixing and illegal gambling. It brought to light the existence of regular meetings between gambling syndicates connected to organized crime groups. In that context, several suspects were put under surveillance and their telephone conversations were intercepted.*”, Arbitration CAS 2010/A/2172 O. v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 18 January 2011.

<sup>29</sup> According to Europol: “*Sports manipulation knows no borders, and that’s why a coordinated international response is required to tackle it. Experts at Europol work with law enforcement authorities across the EU to identify links between suspicious matches and suspects, and to uncover the organized crime groups orchestrating these multi-million euro frauds against sport. In addition, since 2011, Europol has been assisting EU law-enforcement authorities in analyzing data from investigations into sports corruption, primarily football matches. And it has now opened a Analysis Project Sports Corruption, in which 14 Member States, 2 non-EU countries, and INTERPOL participate..... Europol deployed these techniques in one of the most important sports-fraud investigations ever; Joint Investigation VETO, for which it teamed up with Eurojust. The Joint Investigation Team (JIT) was made up of Europol experts and teams from 13 European countries. Among the suspicious matches identified were World Cup and Euro 2016 qualification matches, two UEFA Champions League matches and several top-flight matches in European national leagues. And another 300 suspicious matches were identified outside Europe. The investigation resulted in the identification of almost 400 suspect matches and the arrest of more than 50 individuals. Europol also teamed up with UEFA in 2014, when the two organizations signed a memorandum of understanding (MOU) aimed at bolstering the fight against match-fixing in European football. At Euro 2016, Europol and UEFA formed a working group with the French police and the Ministry of Justice, France’s online gambling authority ARJEL, UEFA’s monitoring partner Sportradar and the French state lottery. The result was positive, with no concerns about integrity arising in relation to any matches. Still, match-fixing remains a lucrative growth area that will continue to require a significant commitment of both resources and ingenuity on the part of all those with a stake in seeing the beautiful game go on untainted.*” Available at [www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/corruption/sports-corruption](http://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/corruption/sports-corruption).

<sup>30</sup> Independently of any possible involvement by organized crime, fixers usually lay bets using international betting markets or bookmakers based in different countries from where the match is played. This happens often in tennis, for instance. The goal is to try to elude controls at the national level.

<sup>31</sup> The new technologies are used by fixers to lay bets around the globe, to contact athletes or referees easily to request and exchange inside information as well as to offer them bribes. Social media are extraordinary tools of communication for people based in any corner of the world 24 hours /day, 7 days/ week.

<sup>32</sup> Internet has made it much easier for manipulators to achieve their criminal goals. Furthermore, the number of bookmakers has increased, as has the range of different betting types. Bookmakers in Asia accept huge stakes and the internet further helps match-fixers place their bets.

Like other complex criminal phenomena of the contemporary global society it cannot be tackled with a “simple solution”.<sup>33</sup>

Match-fixing is very difficult to detect and prove in Court<sup>34</sup> for many different reasons relating to its specific nature, structure and purposes.<sup>35</sup> Therefore, along with the need to make the national and international regulatory framework<sup>36</sup> stronger and more truly homogeneous, it is necessary to improve the investigative phase. This is the starting point for collecting all the relevant evidence and elements connected to the offence.

First of all, it would be desirable:

- to foster the inception of special units within police corps and law enforcement agencies specifically dedicated to dealing with this crime, training and updating officers in methods, techniques and purposes that characterize fraud in sports and adopting and implementing adequate modern methods and techniques of investigation;
- to further enhance the concrete cooperation<sup>37</sup> and the exchange of information<sup>38</sup> amongst law enforcement agencies, sports federations and leagues, national betting authorities, monitoring agencies and intelligence and investigative agencies and bookmakers<sup>39</sup> on a national and global scale.

The start of the investigation is a very sensitive moment and often the elements gathered about suspicious matches are considered insufficient to warrant a criminal investigation.<sup>40</sup> Quite often the attention of police forces and magistrates end up focusing on more violent crimes or on offences that are characterized by a greater social alarm.<sup>41</sup> Match-fixing at a low level is not a priority unless organized crime is directly involved.

<sup>33</sup> It is a phenomenon that has multiple implications both from a merely factual point of view and from a juridical and legal perspective.

<sup>34</sup> In criminal courts as well as in sport courts.

<sup>35</sup> Match-fixing is a crime that does not leave many objective traces or evidence. It can easily be confused with normal sporting and human behaviour. It is not so easy to find the so-called “smoking gun”, nailing the perpetrators to their penal and disciplinary responsibilities.

<sup>36</sup> For sport law as well as for criminal law.

<sup>37</sup> In fact, “*The good coordination and cooperation between public and private bodies in the fight against sports manipulation is a starting point for eliminating this threat.*”, S. STOYANOV, *Countering sports manipulation, the European Convention on the Manipulation of Sports Competitions and the Way Forward*, 27 August, 2017, available at <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=144180>.

<sup>38</sup> The real and concrete exchange of data and information amongst public and private entities is essential for detecting suspicious betting patterns that could reveal match-fixing schemes. The capacity to detect match-fixing is strictly related to the quantity of betting data associated with a strong analytic ability and a high standard of professionalism and expertise.

<sup>39</sup> Bookmakers are interested in cooperating with monitoring agencies, sports institutions and law enforcement agencies to prevent and detect match-fixing. Legal bookmakers have developed internal integrity departments to protect their business against betting manipulation.

<sup>40</sup> Match-fixing is a widespread crime but at low levels it is unlikely to be prosecuted as it should, unless organized crime is involved.

<sup>41</sup> It can be understood in a logic of allocation of limited investigative resources, based on a scale of priority, but it certainly represents a problem that has to be faced and solved, if Authorities want to tackle match-fixing in an appropriate way.

The perception is that at the lower levels of sports, match-fixing is turning into a sort of cash machine<sup>42</sup> used by poorly paid athletes to earn more money. Quite often they are not fully aware of the seriousness and danger of this offence. They try to earn money from betting markets by fixing the final outcome or specific parts<sup>43</sup> of the match. The concrete and awful risk is that the level of corruption is lowering and we are witnessing a pulverization phase in which fixers are willing to earn less<sup>44</sup> on each single rigged sport event. But what effect does this have? The effect is that the number of manipulated events is bound to increase greatly.

In the 21<sup>st</sup> century, there are no “happy islands” or nations immune<sup>45</sup> to this phenomenon,<sup>46</sup> which is one of the worst breaches of the integrity of sport.

Therefore, the role of sports organizations and their proximity to the athletes, clubs and referees is extremely important. Although they have limited effective powers<sup>47</sup> for tackling corruption, it is essential that sports organizations take action of greater importance, effectiveness and coherence with the aim of facing and eradicating this wrongdoing.

---

<sup>42</sup> This is happening, for instance, in tennis, in volleyball and futsal more than in the past.

<sup>43</sup> There are many ways to fix a match. Spot fixing refers to specific prearranged parts of the match.

<sup>44</sup> This is related to the attempt to escape the betting monitoring controls.

<sup>45</sup> Match-fixing is widespread around the world. Cases have occurred in many different countries, such as, for instance, in Australia. “*Victorian Premier League (Southern Stars FC) The most prominent case of match-fixing in Australia to date was reported in September 2013 and involved players and staff engaged with the Southern Stars FC, a football club in the second-tier Victorian Premier League. Sportradar, the internet betting integrity monitoring agent, detected irregular betting patterns associated with at least five Southern Stars games, which were characterized by ‘unusually poor play’ by some of the players (Six charged over soccer match-fixing scandal. The Australian, 16 September. www.theaustralian.com.au/sport/football/six-charged-over-soccer-match-fixing-scandal/story-fn63e0vj-1226719864029; Crawford & Butler 2013). Victoria Police subsequently charged six people with match-fixing offences, including the coach, four players (all of whom were from the United Kingdom) and a Malaysian national. The latter acted as liaison between the coach and players and a betting syndicate based in Hungary and Malaysia. The syndicate is reported to have made an estimated \$2m on the five thrown games played between 21 July and 13 September 2013 (Crawford & Butler 2013)*”. S. BRICKNELL, *Corruption in Australian Sport, Trends & Issues*, in *Crime and Criminal Justice*, N. 490 – February 2015 Australian Government – Australian Institute of Criminology.

<sup>46</sup> Manchester University conducted a survey for FIFPro over 14.000 footballers of 87 championships of 54 countries in 2016: 1 footballer out of 14 admitted to having been approached during his career by match-fixers. Interesting percentages have shown that 4.8% of under 18s and 10.7% of footballers up to 33 years of age have been approached in their career from North and South America to Europe and Africa.

<sup>47</sup> R. H. McLAREN, “*Is Sport Losing its Integrity?*”, 21Marq. Sports L. Rev. 551(2011), 4: “*One reason these difficulties arise is that the regulatory agencies and participating sporting federations are nongovernmental organizations and are part of a private system that very jealously guards control over its affairs and activities. Such organizations lack the power to compel non-athletes to comply with the rules. They also have limited authority to collect information ... from athletes during in-competition and out-of-competition testing. Thus, to be effective, at times, the private system needs significant assistance from the public authorities to pursue corrupt individuals. The coming challenge is to knit the approach of both sets of authority together without taking away the control of sport by sport officials and their accompanying federations*”, available at <http://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol21/iss2/4>.

The entire sports system should react against match-fixing in a more uniform, severe and consistent way, reinforcing both the disciplinary and the operational regulatory framework:

- a) It would seem essential to introduce simple and common rules such as obligating all athletes, coaches and managers bound to any Sports Federation to report to the sporting authorities any form of illicit approach aimed at altering the regular course of a match.<sup>48</sup> Unfortunately, this simple provision is not mandatory in all sports regulations around the world;
- b) It would also seem essential to make betting rules and related sanctions more homogeneous across countries and sporting regulations. Currently, there continue to be too many substantial differences, even amongst the rules in force in the 5 major football Leagues in Europe, for instance:
  - I. According to art. 6 of the Italian FIGC code of justice: footballers, coaches, managers, shareholders and members of all professional clubs associated with FIGC are not allowed to bet on any official match promoted by FIFA, UEFA or FIGC around the world. In the case of violation, punishment is a ban of at least 2 years and a fine of at least 25.000 euros;
  - II. The English FA introduced similar rules from the start 2014/15 season, with a worldwide prohibition on betting on any other football-related matter. It has replaced the previous rules which only banned players from betting on competitions in which their club was involved;
  - III. Different rules and limits are in force in the French football league for footballers, coaches, managers: according to art. 124 “*Règlements généraux de la F.F.F.*”,<sup>49</sup> they cannot bet:
    - a. by means of bookmakers licensed by the French national Authority- Arjel;
    - b. on any football match in which they are directly or indirectly interested;
  - IV. Different rules are applicable under German FA regulations. In fact, players must not bet on any matches involving their own team, or on matches of competitions that their team or other teams of their club are playing in. Consequently, for example, a 1<sup>st</sup> Bundesliga player can bet on a 2<sup>nd</sup> Bundesliga match. He could even bet on Champions League or European League matches as long as his team is not playing in those competitions;
  - V. According to art. 75 bis (Royal Spanish Federation Disciplinary Code) athletes, coaches, board members, managers, referees and, broadly speaking, any person

<sup>48</sup> “*The principles of ‘loyalty, integrity and sportsmanship’ imply the duty of the players to fully cooperate with the sporting authorities in their effort to prevent manipulation of matches. The failure to do so breaches those principles also because it amounts to a conduct which brings the sport of football into disrepute, and ends up in the (at least passive) involvement in a bribery attempt, both of which are also sanctioned by the UEFA Disciplinary Regulations.*

*The fear of possible reactions by a criminal gang is no excuse under the UEFA Disciplinary Regulations for a player’s failure to report an illicit approach*”, (CAS 2010/A/2266, paras 4, 5).

<sup>49</sup> Available at [www.fff.fr/static/uploads/media/cms\\_pdf/0003/55/280d6c0a369fd90904b75955e19b5e3ddbca069.pdf](http://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/55/280d6c0a369fd90904b75955e19b5e3ddbca069.pdf).

involved in the Spanish Royal Federation is not allowed to bet directly or indirectly on a game they are involved in.<sup>50</sup>

This asymmetry in the regulations is not sustainable in a historical period characterized by a high level of mobility of athletes, coaches and managers in sport, exposing them to the risk of legal violations, even unaware, with serious consequences for their careers.

c) Alongside the need to standardize<sup>51</sup> the rules and sanctions at the level of the various national sports federations, it would be important and helpful to implement some simple operational elements such as creating the role of an Integrity Officer,<sup>52</sup> already adopted by numerous football federations in Europe and around the world. It would be worth expanding this model, making it mandatory for all sports leagues and clubs as well. The Integrity Officer should be the first sentinel<sup>53</sup> on the ground with the precise aim of: a) always maintaining a high level of attention and awareness amongst club<sup>54</sup> members (footballers, managers, and staff); b) working closely with other integrity officers to create a virtuous network; c) facilitating exchange of information, and supporting sports and criminal investigators when needed.

Information from the ground<sup>55</sup> is essential for increasing the level and the quality of prevention and detection. It would be desirable for sports systems to

---

<sup>50</sup> Such an infringement will be considered as a serious offense that carries a fine from 3,006 up to 30,051. Furthermore, one or more of the following set of sanctions will also be imposed upon the offender:

- Match forfeiture.
- A 3-points reduction.
- Relegation to a lower division.
- Forcing the involved team to play on neutral ground.
- Closing the involved team's home ground from 4 matches up to an entire league season.
- Declaring the offender as unwilling to serve in any federative position. A two up to five years license suspension or disqualification may also be pronounced.
- A definitive license disqualification may be imposed for repeated and serious offenders.

In the event the offender holds the position of manager at the Federation, a serious sanction will be imposed upon him or her. This sanction carries the aforementioned fine as well as one of the following penalties;

- Public Reprimand.
- A 2 up to 5 years disqualification.

<sup>51</sup> There are too many differences amongst the sports laws of each single national sports federation.

<sup>52</sup> Already introduced and positively experimented by UEFA since 2011. Each UEFA national football federation has appointed an Integrity Officer. Available at [www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/integrity/officers/index.html](http://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/integrity/officers/index.html).

<sup>53</sup> Integrity officers, well prepared and regularly trained, can play an important role in tackling match-fixing.

<sup>54</sup> In this respect, the positive experiences of the educational programs adopted by Italian Lega Serie A, Serie B and Lega Pro as well as by Italian Tennis Federation, Italian Rugby Federation and Volleyball League must be noted.

<sup>55</sup> One of the major problems that sport authorities and sport prosecutors are facing is the limited investigative power that they have in comparison with law enforcement agencies. However, it is not conceivable, for obvious organizational reasons, that police forces are able to tackle each single

adopt more stringent procedures and good practices, thus acting as deterrents. The adoption of these practical measures should be accompanied by a growth in the general level of awareness both inside and outside the sports environment; tackling match-fixing requires a good knowledge of this phenomenon, its related purposes and the techniques and methods used by fixers.

This step towards awareness, as happened for doping many years ago,<sup>56</sup> is needed to fight match-fixing with due strength, perseverance and coherence.

##### 5. *Legal remedies in the EU are far from being uniform*

Having briefly described match-fixing purposes, forms and methods, we shall now consider some of the regulatory solutions adopted at an ordinary and sporting level. The European landscape is characterized by different regulatory approaches for punishing match manipulation, “*which range from general offences referred to in common law or criminal codes, to specific and very detailed provisions dealing with sport offences*”.<sup>57</sup> General offences include corruption<sup>58</sup> and fraud. Otherwise, fraud in sport is characterized by some typical behavioral traits that are quite different from other kinds of fraud or corruption.

As previously stated, this fragmented situation does not represent the ideal scenario for dealing with manipulation in sports, especially for tackling transnational crime.

Furthermore, it is worth noting that often match-fixing is committed by criminal groups based in different geographical areas from the place where the illicit act happens. It is quite common to witness complex cross-border match-fixing schemes,<sup>59</sup> involving dozens of manipulated matches and people located in different jurisdictions (e.g. the Bochum case<sup>60</sup>).

---

alleged violation of the integrity and betting rules. In this regard, sport authorities and prosecutors should take more responsibility and concrete action, improving control and web analysis by using the sophisticated modern tools and investigative techniques available: e.g. online investigations; OSINT investigations; social network analysis etc.

<sup>56</sup> It is undeniable that the battle against doping started earlier and that under a cultural profile doping is characterized by a greater dishonor in comparison with match-fixing, which in many cases is largely and culturally accepted by the same athletes. This represents a serious obstacle for everybody who works to protect sport against corruption.

<sup>57</sup> KEA Report 2012, *Match-fixing in Sport – A Mapping of Criminal Law Provisions in EU* 27, 23.

<sup>58</sup> KEA Report 2012 2012, *Match-fixing in Sport – A Mapping of Criminal Law Provisions in EU* 27, 24 “*Countries in which corruption has been identified as the main offence in ongoing investigations or judicial proceedings on match-fixing include Belgium, Czech Republic, Finland and France. Other countries such as Luxembourg, Romania, Slovakia and Sweden are, according to the information provided by our respondents, likely to use corruption provisions to deal with cases of the manipulation of sport results*”.

<sup>59</sup> The famous match-fixing scandal of Cremona, Italy, investigated by Prosecutor Roberto Di Martino (2011), involving criminals of different nationalities.

<sup>60</sup> The Bochum case (Germany 2009): The police investigation team detected 323 suspicious matches (75 in Turkey, 69 in Germany and 40 in Switzerland). The persons involved in the match-fixing were spread all over Europe: among the 347 suspects, almost half of them were living

Consequently, the absence of a common legal framework offers huge advantages to the criminals, who are able to exploit legislative loopholes or the simple lack of coordination amongst different juridical systems, causing substantial problems<sup>61</sup> on the ground for police and judicial cooperation.

A process of convergence of the laws and cooperation amongst authorities of different States is certainly desirable. This seems to be one of the purposes of the Macolin Convention, promoted by the Council of Europe,<sup>62</sup> and signed in Switzerland in 2014.

In fact, “.. while certain important aspects of corruption in sport are already covered by existing international conventions on corruption and organised crime, namely the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) and the United Nations Convention against Corruption (2003), these international legal instruments do not specifically deal with cases involving manipulation of sports competitions, which may occur outside any transnational crime network and without any acts falling within the definition of corruption having been committed”.<sup>63</sup>

The Macolin Convention<sup>64</sup> is a ground-breaking legal instrument, which aims to introduce international co-operation mechanisms such as the so-called “National Platforms”.<sup>65</sup>

---

in Germany (150), in Turkey (66), in Switzerland (29), and others were in Croatia, Hungary, Austria, Belgium and the Netherlands. Around 12 million euros were paid to referees, players, coaches and officials of sports federations in order to influence the results of matches (Council of Europe 2012) including “bonuses” of up to 1,75 million euros according to the German police. During the investigation, some accounts and account movements were detected in Germany, Malaysia, China, Isle of Man, Singapore, Russia, Austria, Turkey, Malta, the Netherlands and Slovenia (Lücke 2011)”. KEA Report 2012, *Match-fixing in Sport, A Mapping of Criminal Law Provisions in EU 27*.

<sup>61</sup> Undoubtedly, it could be more complicated to ascertain the existence of a causal link between the deceptions and scams accomplished by referees or athletes and the harmful event constituted by the actual alteration of the unpredictability of the sports results. This fact poses serious problems regarding how to identify the criminal behavior and criminal conduct involved in sports manipulation.

<sup>62</sup> Since its adoption in 2014, Norway, Portugal and Ukraine have ratified the convention and 30 other countries have shown their commitment to accede by signing it. A minimum of five ratifications are required for the convention to enter into force.

<sup>63</sup> Council of Europe Treaty Series – No 215, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions*, 3, available at <https://rm.coe.int/16800d383f>.

<sup>64</sup> The Macolin Convention follows the following roadmap available at [www.coe.int/en/web/sport/macolin-roadmap](http://www.coe.int/en/web/sport/macolin-roadmap):

- The entry into force of the Macolin Convention through an increased number of ratifications, so as to allow it to become a legally binding reference in Europe and beyond;
- The development of “National Platforms” as a support for States to bring their legislative framework and policies into line with the Macolin Convention and to ensure the exchange of experiences and good practices;
- The consolidation of expertise and resources by facilitating better co-operative relations between actors and connecting platforms internationally;
- The delivery of a well-funded structured programme of activity.

<sup>65</sup> Macolin Convention “Article 13 – National platform

The Convention<sup>66</sup> offers a definition of the manipulation of sports competitions which, since 2014, has become the most widely used at the international level: “*Manipulation of sport competitions means an intentional<sup>67</sup> arrangement, act or omission aimed<sup>68</sup> at an improper<sup>69</sup> alteration of the result or the course of a sport competition in order to<sup>70</sup> remove all or part of the unpredictable nature of the aforementioned sport competition with a view to obtaining an undue advantage for oneself or for others<sup>71</sup>”.*

1. Each Party shall identify a national platform addressing manipulation of sports competitions.

The national platform shall, in accordance with domestic law, inter alia:

- a) serve as an information hub, collecting and disseminating information that is relevant to the fight against manipulation of sports competitions to the relevant organisations and authorities;
- b) co-ordinate the fight against the manipulation of sports competitions;
- c) receive, centralise and analyse information on irregular and suspicious bets placed on sports competitions taking place on the territory of the Party and, where appropriate, issue alerts;
- d) transmit information on possible infringements of laws or sports regulations referred to in this Convention to public authorities or to sports organisations and/or sports betting operators;
- e) co-operate with all organizations and relevant authorities at national and international levels, including national platforms of other States.

2. Each Party shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the name and addresses of the national platform”.

<sup>66</sup> The full text of the convention is available at <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016801cdd7e>.

<sup>67</sup> Para. 54: “The term ‘intentional’ means that the arrangement, act or omission is deliberately aimed at improperly influencing the natural and fair course (notably through a foul, penalty or action on the field altering the intermediate result or phase of the game) or the result of a sports competition (through the score, marks, time or ranking, for example).”, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions.

<sup>68</sup> Para. 51: “The words ‘aimed at’ indicate that the definition includes not only arrangements, acts or omissions which improperly alter the result or course of a competition, but also the acts committed with the intention of improperly altering the result or course of a competition, even if the arrangement, act or omission is unsuccessful (e.g. if a player on whom pressure has been brought to bear is not actually selected for the competition).”, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions.

<sup>69</sup> Para. 53 : “The term ‘improper’ refers to an arrangement, act or omission which infringes the existing legislation or the regulations of the sports competition or organization concerned. It may be aimed at alterations of the course or result of a competition that would be sanctioned by sports regulations only.”, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions.

<sup>70</sup> “The term “in order to” indicates an intention to obtain an undue advantage for oneself or others, even if this intentional arrangement, act or omission, aiming at improperly modifying the results or course of a sports competition, fails to obtain the advantage sought (e.g. if the competition in question is the subject of an alert issued by the regulator and the sports betting operators refuse to take bets on the competition, thereby preventing the undue advantage from being obtained).”, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions.

<sup>71</sup> The above definition of “match-fixing” covers a wide range of situations:

- The deliberate loss of a match or a phase of a match;
- The deliberate underperformance by a competitor or improper withdrawal before the conclusion of a match (tanking);
- The fixing of specific elements of a sporting event (spot-fixing);

Waiting for the fruits of the Macolin Conference,<sup>72</sup> the normative situation remains fragmented. In countries such as Belgium, Czech Republic and Finland,<sup>73</sup> match-fixers are prosecuted under private corruption provisions whereas fraud is the general offence typically applied to the manipulation of sports results in countries such as Austria,<sup>74</sup> Denmark, Estonia, Hungary, Ireland, Luxembourg, Netherlands,<sup>75</sup> Slovakia and Slovenia.

Italy in 1989, France in 2012,<sup>76</sup> Germany<sup>77</sup> in 2017,<sup>78</sup> Lithuania, Portugal, Spain, Malta, Greece, Cyprus and Poland have introduced specific sets of rules

- The deliberate misapplication of the rules of a sport by the referee and/or other match officials;
  - Interference with the play, playing surfaces or equipment.
- available at [www.coe.int/en/web/sport/match-fixing](http://www.coe.int/en/web/sport/match-fixing).

<sup>72</sup> The Convention will enter into force after being ratified by five states, three of which must be Council of Europe states.

<sup>73</sup> The Finnish Criminal Code punishes active and passive private corruption with a fine or imprisonment of up to 2 years. As an alternative, fraud is punished with a fine or imprisonment of 2 years, 4 in cases of aggravated circumstances (chap. 36 section 1-2 Criminal Code).

<sup>74</sup> KEA Report 2012, Match-fixing in Sport – A Mapping of Criminal Law Provisions in EU 27, 65, Relevant Provisions Austrian Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB) Gazette No. 60/1974 as amended by Federal Law Gazette I No.130/2011 .

Paragraph 146 Fraud “Anyone who, with the intent of unlawfully enriching himself or a third person through the behaviour of the deluded, misleads by misrepresentation of facts to an action of toleration or omission which causes property damage to this person or another person shall be punished with imprisonment of up to six months or a fine of up to 360 daily rates.”

Paragraph 147 Serious fraud “(1) Whoever commits fraud, by using a false or falsified document, a false, distorted or alienated non-cash means of payment, improper or corrupted data, or other such evidence, a false measuring instrument, (...) or pretends to be an official shall be punished with imprisonment for up to three years.

(1a) Same punishment shall apply to a person who commits fraud with more than minimal harm through the use of a prohibited substance or prohibited by the Anti-Doping Convention, Federal Law Gazette No. 451/1991, for purposes of doping in sport.

(2) Same punishment shall apply to whoever commits a fraud with more than EUR3000 damage.

(3) Who causes damage of more than 50 000 euros shall be punished with imprisonment of one to ten years.

## 2. Penalties

Art. 146 – imprisonment up to six months or a fine of up to 360 daily rates

Art. 147 (1) – imprisonment up to three years

Art. 147 (2) – EUR3000 damage

Art. 147 (3) – If damage is up to EUR50 000 - imprisonment from one to ten years.

<sup>75</sup> The manipulation of sport results can be covered by the fraud provision and be punished with imprisonment up to 4 years or a fine.

<sup>76</sup> Loi n° 2012-158, 1er Février 2012.

<sup>77</sup> German sports have been hit by serious scandals in the last decade. Football in particular was shaken by match-fixing cases in 2005 (Hoyzer case) and in 2009 (Bochum case). These episodes showed how difficult it was to apply general fraud provisions under the German Criminal Code (GCC) especially against persons initiating the betting fraud on the field of play – such as referees or athletes.

<sup>78</sup> On 7 March 2017, the governmental draft of the amendments to the GCC was passed by the German Parliament, and, on 19 April 2017, the bill came into force. C. KEIDEL noted that “*The bill introduces, among other things, two new Sections to the GCC: Section 265c (“betting fraud in sports”) and Section 265d (“manipulation of professional sports competitions”). The new Sections*

into their own juridical systems<sup>79</sup> against corruption in sport. All these States have deemed that a specific criminal provision is more suited to tackling match-fixing than using the more generic corruption or fraud.

Lithuanian lawmakers, for instance, approved a specific provision of “*Manipulation of Sports Competitions*”, supplementing the Criminal Code in 2017:<sup>80</sup> the new rule of law “*imposes criminal liability for manipulation (influence on course or results) of professional sports competitions, and also provides the sanctions; the most severe, imprisonment up to four-years*”.<sup>81</sup>

Germany has recently introduced a double specific legal provision in the German Criminal Code:

- Under Section 265c “*Betting fraud in sports*”,<sup>82</sup> criminal punishment (imprisonment not exceeding three years or a fine) is imposed in the event that parties agree to manipulate competitions of organized sport for

---

*aim to protect the credibility and authenticity in sporting competitions[3] and the financial/economic interests of clubs, athletes (Section 265d) as well as fair bettors and betting providers (Section 265c).[4] The ideal goal of this legislation is to close the gap in criminal liability left open by Section 263 and completely eliminate any interference with integrity of sports competition through betting fraud and match-fixing.”*, C. KEIDEL, “*A Guide to Germany’s New Criminal Law Against Betting Fraud and Match-fixing in Sports*”, *LawInSport Journal*, 14 September 2017.

<sup>79</sup> To be thorough, according to the KEA Report 2012, *Match-fixing in sport – A Mapping of Criminal Law Provisions in EU 27*, 33 “*Models for a specific sport offence vary greatly; some countries such as Bulgaria and Spain have introduced a specific offence on the manipulation of sport results in their Criminal Codes, whilst others have inserted a specific offence into their sports laws, including Cyprus, Poland and Greece. A third group of countries have introduced a specific law to criminalize sports fraud these include Italy, Malta and Portugal*”.

<sup>80</sup> Article 182 came into force on 1 January 2017.

<sup>81</sup> R. BISTRICKAITE, EPFL Legal Newsletter, Edition 2, October 2016: “*In addition to the foregoing, the amendment of the third Law on Criminal Intelligence contains the new legal preconditions for performing the criminal intelligence investigations (including the application of relevant means) with regard to match-fixing activities*”.

<sup>82</sup> Section 265c “(1) *An athlete or a coach who demands, allows himself to be promised or accepts a benefit for himself or for a third person in return for the fact that he influences the process or the result of a sports competition in favour of the opponent in the competition and as a result of that an unlawful material benefit will be obtained through a public sports bet placed on this competition shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.*

(2) *Whosoever offers, promises or grants to a athlete or a coach a benefit for himself or for a third person in return for the fact that he influences the process or the result of a sports competition in favour of the opponent of the competition and as a result of that an unlawful material benefit will be obtained through a public sports bet placed on this competition shall incur the same penalty.*

(3) *A referee or a judge who demands, allows himself to be promised or accepts a benefit for himself or for a third person in return for the fact that he irregularly influences the process or the result of a sports competition in favour of the opponent in the competition and as a result of that an unlawful material benefit will be obtained through a public sports bet placed on this competition shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.*

(4) *Whosoever offers, promises or grants to a referee or a judge a benefit for himself or for a third person in return for the fact that he irregularly influences the process or the result of a sports competition in favour of the opponent in the competition and as a result of that an unlawful material benefit will be obtained through a public sports bet placed on this competition shall incur the same penalty. (...)*”.

betting purposes. The law deems as “irrelevant whether the manipulation actually takes place and whether it is successful or not. These facts are obviously very difficult to establish for a criminal court especially considering that it has to apply the strict standard of proof beyond reasonable doubt. Therefore, the legislator decided to criminalize the mere agreement to manipulate a match”.<sup>83</sup>

- Under Section 265d<sup>84</sup> “Manipulation of professional sports competitions”.<sup>85</sup> This provision covers any other manipulation of sports competitions not related to betting (*imprisonment not exceeding three years or a fine*).
- Lastly, it is worth noting that according to the provision included in Section 265e, the judge can punish the fixers with imprisonment of up to five years in the case of particularly serious offences under Sections 265c and 265d.

---

<sup>83</sup> C. KEIDEL noted that “Section 265c (1) and (3) penalize athletes, coaches or referees for demanding, being promised or accepting a benefit in order to attempt to influence the outcome of a competition for betting purposes. Hence, this new provision creates a clear basis to sanction above-mentioned participants in sports competitions even though they are not directly involved in the betting fraud committed by another party. Sections 265c (2) and (4) penalize parties who offer, promise or grant the benefit to the sportsmen, coaches and referees in exchange for any kind of manipulation.” C. KEIDEL, “A Guide to Germany’s New Criminal Law Against Betting Fraud and Match-fixing in Sports”, *LawInSport Journal*, 14 September 2017.

<sup>84</sup> Christian Keidel stated “...Section 265d covers agreements to manipulate professional sport competitions. Although many objective elements of Section 265d, like the potential offenders and the punishable conduct, correspond to Section 265c, there are some significant distinctions between the two provisions. Contrary to Section 265c, Section 265d does not require a connection to a sports bet... Furthermore, Section 265d only applies to professional sports competitions...The German government decided that only the impact on sports integrity and credibility caused by a manipulation of professional sports, which have a greater public interest, justify criminal sanctions. Moreover, a specific protection for professional competitions was required because of the high financial implications for the involved parties. Section 265d intends to protect the integrity of the sport and the asset interests involved in professional sports competitions”, C. KEIDEL, “A Guide to Germany’s New Criminal Law Against Betting Fraud and Match-fixing in Sports”, *LawInSport Journal*, 14 September 2017.

<sup>85</sup> “(1) An athlete or a coach who demands, allows himself to be promised or accepts a benefit for himself or for a third person in return for the fact that he irregularly influences the process or the result of a professional sports competition in favour of the competition’s opponent shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.

(2) Whosoever offers, promises or grants to a athlete or a coach a benefit for himself or for a third person in return for the fact that he irregularly influences the process or the result of a professional sports competition in favour of the competition’s opponent shall incur the same penalty.

(3) A referee or a judge who demands, allows himself to be promised or accepts a benefit for himself or for a third person in return for the fact that he irregularly influences the process or the result of a professional sports competition in favour of the competition’s opponent shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.

(4) Whosoever offers, promises or grants to a referee or a judge a benefit for himself or for a third person in return for the fact that he irregularly influences the process or the result of a professional sports competition in favour of the competition’s opponent shall incur the same penalty. (...).”

Germany has been affected by various match-fixing scandals in sports history.<sup>86</sup> The Bundesliga scandal was the first major case in Germany where the offence of fraud was considered in relation to the manipulation of sport results. This occurred in the 1970-71 season during a series of matches which were fixed to avoid relegation. The German Football Association (DFB) fined 52 players, two coaches, six managers and the Bielefeld and Offenbach clubs. The case went to the Federal Court but all the accused were acquitted because it was considered that there was no financial loss to the detriment of the federation and financial loss was a necessary element for implementing charges of fraud. One commentator argued that the only offence for which they could have been prosecuted was perjury (sect. 154 StGB), for denying their involvement in the manipulation.<sup>87</sup>

The new provisions introduced in 2017 seem better suited to prosecuting criminal conduct aimed at altering the regular course of a sports competition.

In general terms, independently of the legal solution adopted<sup>88</sup> by each single State, it is important to point out that match-fixing is a very difficult crime to identify, investigate and prosecute. There are many operational problems that cause serious obstacles to the investigation: criminal court convictions, indeed, are very rare in comparison with the annual number of fixed matches in the world.<sup>89</sup>

## 6. *Italian criminal law*

In this diversified international regulatory landscape, the Italian law against fraud in sport is one of the most significant and structured.

The manipulation of the regular course of a sports competition is criminal behavior punished by article 1, Law n. 401 of 13 December 1989.

The Italian choice at the end of the eighties was clear and decisive. The Legislator wanted to define and circumscribe the distinctive elements and traits of this wrongdoing which, for method, purpose and object, was not suitable for inclusion within a broader and more generic criminal offence.<sup>90</sup> The law aims to protect the transparency and correctness of sports competitions and the authenticity of their outcomes.

According to Italian law, fraud in sport is a “common” crime.<sup>91</sup> The criminal conduct occurs when someone offers or promises money or other benefit,

---

<sup>86</sup> Amongst others Hoyzer scandal in 2005 and Bochum scandal in 2009 in football; handball match-fixing scandal in 2009.

<sup>87</sup> This case proves the concrete difficulties in prosecuting match-fixing using a general fraud offence.

<sup>88</sup> It is the opinion of the author of this article that a specific criminal case is the best way to tackle match-fixing in comparison with a generic criminal law provision against fraud and corruption.

<sup>89</sup> The phenomenon seems to have been quite widespread in recent years, especially in connection with sport betting.

<sup>90</sup> These measures were adopted in response to the difficulties in prosecuting match-fixing cases under the fraud offence contained in Art. 640 of the Italian Criminal Code.

<sup>91</sup> On the contrary, under sport law in the disciplinary proceedings it is an offence limited to the members of sport federations. These people are the only ones punishable by sport judges.

goods or advantage to another party in a match, with the clear aim of manipulating its regular course. The offence is conceived as a “formal crime”,<sup>92</sup> in other words an offence in itself, not requiring the final outcome desired by the fixers effectively concretized. According to this regulation, it is irrelevant whether the manipulation actually takes place and whether it is successful or not.<sup>93</sup> Therefore, it is a crime of “pure conduct”, where the wrongdoing is totally independent of the actual occurrence of the harmful and desired event which is the object of the economic or financial offer.

What is relevant in this type of offence is that the corruptor is able to put into place appropriate acts to alter the regular course of a match, such as offering bribes<sup>94</sup> to manipulate the competition. This is the essential moment<sup>95</sup> that the law considers as critical for identifying that the crime has occurred.

The law punishes the dangerousness of acts that are able to alter and modify the “normal physiology” of the match by provoking an outcome partially or totally different from that consequent to the regular course of the competition. On the other hand, the acceptance of the proposal is the necessary and sufficient condition to sanction the athletes or referees involved in the match, always independently from the occurrence of the desired outcome.

Since then, the law has been applied often relating to individual cases of *combine* as well as to more extensive corruption schemes, which have revealed the participation of criminal groups of various composition,<sup>96</sup> origin and nationality. Therefore, application of the law has highlighted over time the need for its improvement,<sup>97</sup> especially as regards sanctions, which would make it more suitable for dealing with this criminal behavior, in a sporting, social and economic context which has changed dramatically since it was first introduced. The law was modified in August 2014.<sup>98</sup> The sanctions were increased and the crime is now punishable

---

<sup>92</sup> The result does not need to be substantiated, nor is it necessary to alter the results, or for the participant to accept the offer.

<sup>93</sup> For instance, the number of goals scored in the match could be different from the number of goals desired by the fixers, or one of the two teams could win the match whilst the bribe was offered or paid for a draw. It is irrelevant whether the manipulation is successful or not.

<sup>94</sup> The law does not require that the bribe or the economic offer be accepted by the athletes or referees. It is not a relevant element for the purposes of establishing that the crime was committed.

<sup>95</sup> What is really important is the attempt to undermine the integrity of the competition.

<sup>96</sup> This is what has emerged from different criminal investigations and trials: match-fixing is a crime which is very attractive to large powerful criminal groups such as mafia gangs working on national or international levels, just as for small criminal gangs more loosely structured and created specifically for this purpose.

<sup>97</sup> The low sanction did not allow the use of police wiretapping in the match-fixing investigation. Indeed, according to Italian procedural criminal law (art. 266 c.p.p.), wiretapping can be used for crimes punishable with at least five years of imprisonment.

<sup>98</sup> Law Decree 22<sup>nd</sup> August 2014, n.119.

Art. 1. Fraud in sports competitions.

1. Any person who offers or promises money or other benefits or inducements to any participant in a sports competition organized by any association recognized by the Italian National Olympic Committee (CONI), the Italian National Horse Breeding Union (UNIRE) or any other

by imprisonment from two to six years<sup>99</sup> and a fine from EUR 1,000 to EUR 4,000.

Furthermore, if a match is the subject of legal betting,<sup>100</sup> the sanctions are further increased to a maximum of 9 years' imprisonment and a fine from 10.000 to 100.000 euros.

One of the effects of making the sanctions more consistent with the seriousness of the crime is that wiretapping is now allowed as an important tool in investigating match-fixing. According to the Italian Procedural Criminal Code, wiretapping is allowed only for malicious crimes punishable with imprisonment of no less than 5 years. The previous law did not allow for wiretapping in match-fixing investigations.<sup>101</sup>

---

State-recognized sports body and its member associations, in order to achieve a result that is different from one resulting from fair and proper competition, that is to say, commits fraudulent acts for such purpose, shall be punished by imprisonment for between two years and six years and shall receive a fine ranging from EUR 1,000 to EUR 4,000. Minor cases shall be liable to a fine only.

2. The same punishment shall be applied to participants in competitions who accept money, other benefits or advantages, or who willingly accept any promises of the same.

3. If the result of a competition is influenced to suit the purposes of organized betting or gambling, the activities outlined in paragraphs 1 and 2 the punishment will increase up to 9 years and the fine from EUR 10,000 to EUR 100,000 applies.

<sup>99</sup> The previous sanction was "prison from 1 month to 1 year".

<sup>100</sup> A large number of matches in all sports are offered on national and international betting markets.

<sup>101</sup> In this regard, the statements pronounced by the Prosecutor of Cremona, Roberto Di Martino, in occasion of the conference "Match-fixing: attacco alla credibilità dello sport", Rome, 23 April 2013, promoted by "Lexandgaming.com" - Law Journal, an important and lasting impact on the legislation. Di Martino was the chief investigator of "Last Bet", one of the biggest and most important match-fixing investigations ever conducted in Europe. The football scandal erupted at the beginning of summer 2011 and involved fixed matches for betting purposes in Serie A, Serie B and Lega pro. Footballers and fixers of different nationalities were put under arrest. But as Di Martino clarified the investigation started only when the managers of Cremonese (Serie B club) reported that the entire team had been poisoned for unknown reasons by unknown persons. He immediately opened an investigation and according to Italian law, he ordered the wiretapping of all people connected with the team. The alleged crime was "adulteration and counterfeiting food substances" and not match-fixing. Wiretapping was fundamental for detecting many fixed matches and the criminal schemes built by the different criminal groups involved. After having recorded the first phone conversations, it became clear immediately that the team had been poisoned by the goalkeeper of Cremonese Marco Paoloni, for match-fixing purposes. He had decided to poison his teammates by adding the anxiolytic Lormetazepam to their tea before the match in order to try and lose the match. The Prosecutor of Cremona remarked emphatically that without the report for poisoning of the above-mentioned footballers the fundamental use of wiretapping would never have taken place according to the law applicable at that time and probably this sport corruption would not have been detected. Di Martino admitted that this serious loophole of the Italian legislation had been a serious limitation for investigators, and he asked Parliament to modify the law to allow for wiretapping in match-fixing cases. One year later, Parliament passed the Law Decree n. 119, of 22<sup>nd</sup> August 2014, which has substantially filled the juridical loophole. Available at [www.lexandgaming.eu/it/?doctrine=intervento-al-convegno-match-fixing-attacco-alla-credibilita-dello-sport](http://www.lexandgaming.eu/it/?doctrine=intervento-al-convegno-match-fixing-attacco-alla-credibilita-dello-sport).

Lastly, it is worth noting that corruption in sport is a crime that usually involves many people, especially in football,<sup>102</sup> where the organization of a fixed match requires the active role of a group of people. According to Italian law<sup>103</sup> “*in the case of three or more people sharing the same criminal plan with the aim of committing several crimes, the prison term is from three to seven years*”.

In the investigation conducted by the Public Prosecutor’s office<sup>104</sup> of Catanzaro (southern Italy) in 2015, the allegations against the 50 suspects of various nationalities concerned criminal association referred to in article 416 of the Italian Criminal Code and the violation of art. 1 of law 401/89.

---

<sup>102</sup> And in many other sports, such as basketball, cricket, volleyball, handball, hockey, etc., whereas in tennis, match-fixing can be organized by one person only.

<sup>103</sup> Art. 416 of the Italian Criminal Code.

<sup>104</sup> In the over 1400 pages of the arrest order, the magistrates accused the defendants of having established a criminal association with the aim of committing crimes of sports fraud: “...*they joined forces in order to commit crimes of fraud in sports competitions ... as well as aggravated extortion and kidnapping for the purposes of extortion. Mr. XXXX, Mr. XXXXX, Mr. XXXXX, Mr. XXXXX, in the role of promoters, founders and organizers, set up a criminal association, which operated worldwide and was aimed at influencing and altering the natural outcome of matches in Serie B Football League, Lega Pro, Serie D and other international football and basketball matches. All this was done in order to achieve winnings in bets for millions of euros, which were made mainly through foreign online bookmakers in the Asian and Turkish betting markets*”.

In the afore-mentioned criminal context, a wide variety of people were involved, such as sporting directors of football clubs, lawyers and player agents, coaches, owners and presidents of clubs and their family members, footballers and former footballers, warehouse workers, fixers and members of criminal groups of different nationalities operating in various States, each of them with precise and well-defined roles. A huge number of matches were fixed for betting and sporting purposes.

What comes to light in reading the dossier written by the Catanzaro prosecutor is that the *combine* did not always end with the result desired by the fixers. In fact, in many cases, the matches investigated ended with a different result from that desired as a consequence of the “betrayal” of some footballers or for reasons beyond the control of the same people involved. From the investigation there emerged a picture of complicity, including serious death threats and violent physical aggression in the case of failure to comply with the agreements made between the various parties. Alongside a primary match-fixing market, the investigations have verified the existence of a traffic of inside information, which was always sold for lavish payments. Wiretapping showed a picture of extreme degradation in the football environment, with situations such as those relating to the transfers of some footballers from one team to another that were functional to their corruptive strategies, the players being sold for a convenient and fixed price. Another case occurred where the agreed price (e.g. EUR 30.000) to lose an amateur match was paid by the group of fixers but the recipient did not receive all the money because one of the intermediaries had taken part of the payment for himself, thus “defrauding” the defrauder.

The investigation also revealed the role of different criminal groups operating independently from each other and sometimes in connection with each other. It is important to note that some of these criminals were directly related to powerful families of the Calabrian n’drangheta (mafia).

The matches were fixed by planning the number of goals and the final result in order to get the maximum profit on the national and international betting markets (the Asian market in particular). The fixers consulted and agreed on the most convenient result depending on the odds offered, opting for a given result or score and often using the 1X2, but mainly the over and the handicap. The careful planning of the results also paid particular attention to the distribution of bets in order not to reduce the odds in an evident and significant way such as to arouse suspicion.

In conclusion, match-fixers can be prosecuted and punished for *fraud in sport*<sup>105</sup> as well as for *criminal association*.

In this regard, it is worth noting that the association of people for purposes of committing an offence is also punishable under the FIGC football code of justice. In particular, FIGC has introduced the same violation at art. 9 punishing the case in which three or more people bound by Italian Federation Football Law share the same purpose of committing illicit activities. Art. 9 is considered an aggravating factor in the offence of match-fixing disciplined under art. 7<sup>106</sup> of FIGC code.<sup>107</sup>

## 7. *Desirable new economic sanctions*

As previously stated, manipulation in sport has an economic purpose in a large number of cases. Match-fixers can draw considerable economic and financial benefits from the manipulation of single or multiple matches<sup>108</sup> in terms of betting, media rights and sponsorships. Consequently, the importance of these factors cannot be ignored or underestimated. A more effective approach to tackling this form of crime requires the adoption of consistent counter measures to be able to intervene on the economic and financial levels as well.

This is the purpose of the bill<sup>109</sup> proposed by the Italian Government on 5<sup>th</sup> October 2015, but it has not yet been passed. The bill introduces new sanctions aimed at the “sterilization”<sup>110</sup> of the economic advantages deriving from match-fixing.

Article 1 of the draft law provides for confiscation, in addition to the existing sanctions:

- *“In the case of a conviction, the penalty always includes confiscation of the goods that are the product, the profit or the price of the crime, unless the goods belong to people not involved in the criminal activity”.*

<sup>105</sup> According to art. 18 of Italian FIGC code of justice, disciplinary sanctions applicable to clubs are: deduction of points, exclusion from a competition and relegation to the lower divisions, no assignment or revocation of the sporting title.

<sup>106</sup> Art.7 of FIGC code of justice, establishes that “*the fulfillment by any means of acts aimed at altering the performance or result of a match or a competition or to ensure to anyone an advantage in the classification constitutes a sporting offense*”. Players, officials, coaches, managers and staff and all other persons registered with FIGC may be sanctioned for their misconduct and banned from a minimum of 4 years plus a fine of minimum 50.000 euros. The punishment is aggravated in the case of multiple wrongdoings or in the case of a sporting advantage concretely obtained. Furthermore, art. 7 requires all people bound to the FIGC rules to report what they know about any attempts of match-fixing. In the case of failure to report, sanctions of a 1 year ban minimum and a fine of minimum 30.000 euros are applicable.

<sup>107</sup> Lastly, the FIGC code of justice, under art. 24, dictates that the sanction may be reduced as a consequence of collaboration of the party.

<sup>108</sup> Winning a League competition or a tournament or avoiding relegation can guarantee rich contracts for the clubs. Many cases of match-fixing are directly related to this purpose.

<sup>109</sup> The bill is “Disegno di Legge AS 2073” of 5 October 2015.

<sup>110</sup> The legal system has to react against this form of economic crime not only by imposing imprisonment but also by attacking the wealth gained by the authors of the crime.

The purpose of the bill<sup>111</sup> is to fight criminal behaviour by neutralizing the economic benefit of the illicit act. When a criminal act is committed for economic purposes the reaction of the legal system cannot be limited solely to the restriction of the personal freedom of the author of the crime, but has to be extended to the patrimony of the perpetrator of the illicit behaviour. The punishment must necessarily extend to the accumulation of wealth earned unlawfully.

All the economic resources<sup>112</sup> linked to the crime that represent:

- a) the product (result of the criminal activity);
- b) the profit (economic advantage obtained from the crime);
- c) the price (money or other goods offered to induce, incite or determine somebody to commit the crime);

have to be seized and removed both physically and legally from the criminals.

The aim of the bill seems to be consistent with a more effective approach to tackling match-fixing by eliminating, totally or partially, the purpose of the illicit conduct.

The Italian Supreme Court of Cassation deems it fundamental to make criminal activity unproductive in economic terms. In verdict n. 10280/2008, the Supreme Court affirmed that “...*any transformation that the money illicitly obtained undergoes as a result of some investment must be considered as profit of the crime if it is linked causally to the crime itself or to the immediate profit... and is subjectively attributable to the offender...*”.

The bill proposed by the Italian Government allows for illicit wealth to be seized even in the case that the author of the crime puts the money or the goods in the name of a third party, which may be a juridical entity or a physical person. The purpose of the law is to overcome the classical obstacles specifically set up by criminals in the attempt to conceal their illicit assets.<sup>113</sup> This quite often involves family members, friends or other trusted people. The wealth that is the result of undue enrichment deriving from criminal conduct aimed at altering the regular course of a match may, therefore, be nullified by the adoption of such patrimonial measures or sanctions. Conversely, there are clear and strict limits in place against confiscation of assets of a person not involved in the offence,<sup>114</sup> directly or indirectly.

---

<sup>111</sup> The bill AS 2073 of 5 October 2015 contains additional measures for increasing the level of punishment.

<sup>112</sup> Money, properties, etc.

<sup>113</sup> Obviously, the judge has to prove the fictitious ownership through a third person, but it is undeniable that these rules, if approved by Parliament, can enlarge the range of juridical remedies and in so doing strengthen the capacity of the legal system to tackle match-fixing.

<sup>114</sup> To complete this analysis it is worth noting that the Italian Supreme Court of Cassation, in the verdict of 30 January 2008, n. 7936, remarked that the mere fictitious ownership in favor of a third person is not sufficient to avoid the sanction of confiscation. This happens when there is evidence that the money or the patrimonial assets, fictitiously registered through a third physical or juridical person, are actually linked to the author of the crime.

Furthermore, Article 1, para. 2, of the afore-mentioned bill extends the possibility of confiscation “to the *assets of equivalent value to those that represent the product, profit or price of the crime...*”. This norm represents another important measure towards making law enforcement more effective by fighting economic crime on its own ground.

Confiscation of equivalent value allows for seizure of the assets (including money) that are in the legal and material possession of the author of the crime, even if not directly linked to the offence and even if the assets were legally acquired. This specific juridical provision seems to offer greater advantages to law enforcement agencies, allowing them to overcome all the typical practical problems relating to material identification of the assets that represent the product, profit or price of the crime.<sup>115</sup> It should be remembered, however, that the assumption and the *raison d'être* of the confiscation of equivalence lies essentially in the fact that the price or profit of the offence has not been found. Confiscation of equivalent value is, therefore, a repressive instrument of considerable force and effectiveness in the fight against crimes motivated for economic purposes, because it aims to nullify its effects, making the criminal offence unproductive.<sup>116</sup>

Lastly, under article 2 of the bill, there are other relevant provisions aimed at striking the legal responsibility of clubs, as juridical entities, for their involvement in match-fixing cases. This would be a novelty of no small importance, which would greatly extend the scope of punishment linked to sports fraud, enlarging the range of legal remedies against match-fixing.

## 8. *The CAS rulings and the increasing role of technology in tackling match-fixing*

The evolution of CAS jurisprudence concerning match manipulation over the last 10 years has offered the opportunity to observe both the improvement in UEFA regulations as well as the variety of legal principles included in the awards handed down by the Arbitrators. Let us rapidly skim the pertinent rulings from the Pobeda/UEFA case (2009) and the Lamptey/FIFA case (2017).

### 8.1 *Pobeda case*<sup>117</sup>

The Pobeda case concerned manipulation for betting purposes, which occurred in a qualification match<sup>118</sup> for the UEFA Champions League 2004/2005. At the time, there was no provision in the UEFA Statutes and Disciplinary Regulations

<sup>115</sup> This legal measure is extremely useful in all of cases in which the illegal revenues have been reinvested in the economic system.

<sup>116</sup> Undoubtedly, it is an elastic measure to fight against illicit enrichment, by dealing with the economic crime on its own ground.

<sup>117</sup> Arbitration CAS 2009/A/1920 FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v. UEFA, award of 15 April 2010.

<sup>118</sup> The match FK Pobeda (Macedonia) vs. FC Pyunik (Armenia), played on 13 July 2004.

referring specifically to match fixing, even if “*match fixing touches at the very essence of the principle of loyalty, integrity and sportsmanship it has an unsporting impact on the result of the game by inducing players not to perform according to their real sporting capacities and ... they get rewarded for their misconduct.*” (CAS 2009/A/1920, para 2).

Despite this lack of a specific provision, the Panel deemed it essential to punish this wrongdoing because “*match fixing is cheating and constitutes a clear violation of the basic principles under which sporting competitions shall be carried out, even if not explicitly and specifically listed in the Disciplinary Regulations.*” (CAS 2009/A/1920, para 2). Indeed, the award affirmed that:

“*Although match fixing and betting activities were specifically implemented as examples of a breach of the principles established under article 5 DR only in the 2008 edition of the Disciplinary Regulations,<sup>119</sup> the Panel has no doubt that already before, match fixing activities always constituted a breach of the principles of loyalty, integrity and sportsmanship and thus, violated also the 2004 version of article 5 DR. This qualification was actually not disputed by the Appellants.*” (CAS 2009/A/1920, para. 20).

The loophole existing in the Disciplinary Regulations at the time of the wrongdoing was overcome by the Panel,<sup>120</sup> by invoking general principles of integrity as well as the consistent jurisprudence on disciplinary doping cases. Indeed: “*Taking into account the nature of the conduct in question and the paramount importance of fighting corruption of any kind in sport and also considering the nature and restricted powers of the investigation authorities of the governing bodies of sport as compared to national formal interrogation authorities, the Panel is of the opinion that cases of match fixing should be dealt in line with the CAS constant jurisprudence on disciplinary doping cases. Therefore, the UEFA must establish the relevant facts to the comfortable satisfaction of the Court having in mind the seriousness of allegation which is made*”.<sup>121</sup> (CAS 2009/A/1920, para. 26).

The Panel’s decision on this case was taken by analogy with doping<sup>122</sup> although this offence is totally different from match-fixing in terms of structure, purposes and conduct.

<sup>119</sup> Available at [www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/72/95/88/729588\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefa/Others/72/95/88/729588_DOWNLOAD.pdf).

<sup>120</sup> “*Although match fixing and betting activities were specifically implemented as examples of a breach of the principles established under article 5 DR only in the 2008 edition of the Disciplinary Regulations, the Panel has no doubt that already before, match fixing activities always constituted a breach of the principles of loyalty, integrity and sportsmanship and thus, violated also the 2004 version of article 5 DR. This qualification was actually not disputed by the Appellants*”, para. 20, Arbitration CAS 2009/A/1920.

<sup>121</sup> CAS 2005/A/908 nr 6.2.

<sup>122</sup> “*According to CAS jurisprudence, the degree of proof requested in a case of match fixing is in line with the degree of proof requested for disciplinary doping cases. Therefore, the relevant facts must*

The award was issued by a Court of Arbitration and not by an ordinary Court or a National Sport Court. Indeed, there are substantial differences in procedural terms between them. It is unlikely that such a decision would have been made by a judge in an ordinary Court or a National Sport Court, because the rules concerning admission of evidence and definition of the offence are more rigid.

Numerous sports federations around the world have not yet introduced into their disciplinary regulations specific provisions against manipulation in sports. Therefore, loopholes and serious deficiencies in regulations still exist at national levels.<sup>123</sup> This fact produces evident uncertainties and a lack of consistency in punishing match-fixing. Many codes of sport justice have adopted only generic rules to sanction illegal behavior relating to manipulation of matches and other betting infringements. By contrast, the introduction of *ad hoc* rules aimed at fully disciplining sport fraud and betting violations would be desirable. The real disvalue of the conduct of manipulation has to be safely defined.

Getting to the heart of the matter, Pobeda was one of the first proven cases of match-fixing for betting purposes.<sup>124</sup> The award was based on testimonies of witnesses and on the analysis conducted by a single professional betting expert, who affirmed that “.. *the betting patterns of the first game between Pobeda and Pyunik were extraordinary and abnormal and did not correspond at all to the expected strength of the two clubs. There was no other conclusion but that this game must have been manipulated*”.<sup>125</sup>

UEFA mandated a betting expert to analyze the betting patterns relating to the match. The report highlighted suspicious and unusual betting movements and the expert explained in a general way the mechanism of betting in international football and the way bookkeepers handled the betting of football matches. The analysis was conducted sometime after the match and lacked the sophisticated technological tools available today to track and record suspicious movements.

---

*be established to the comfortable satisfaction of the Panel having in mind the seriousness of the allegations. Evidence of repeated contacts between the referee and the members of a criminal group involved in match-fixing and betting fraud, in particular the establishment of the fact that the referee had been contacted by persons who offered him money to manipulate the results of a match, constitutes not only a proof to the comfortable satisfaction of the Panel but indeed a proof beyond reasonable doubt”.* (CAS 2010/A/2172, para 2).

<sup>123</sup> For instance, the Sport Justice Code issued by FIPAV (Italian Volleyball Federation) does not include a specific legal provision that disciplines the illicit behavior of match manipulation nor a specific disciplinary sanction. Therefore, for the solution of a concrete case, the sport judge has to apply general rules about “duties and obligations” for athletes and Federation members.

<sup>124</sup> “The Panel therefore considers the exclusion of Pobeda from the UEFA competitions for a period of 8 years to be an appropriate sanction”, para. 71, Arbitration CAS 2009/A/1920.

<sup>125</sup> The Panel noted also that “*the second leg Pyunik-Pobeda, played in Yerevan on 21 July 2004 was not offered by the big betting companies... However, the fact that numerous bookkeepers decided not to offer the second leg in Yerevan for betting is another indication that the first match was manipulated.*” (CAS 2009/A/1920).

Indeed, at the time, the Union of European Football Associations had not yet adopted a structured monitoring system based on sophisticated algorithms and with specific alerts. Since 2009, all matches have been monitored by the Betting Fraud Detection System (BFDS), which was established in response to the growing threat of match manipulation in both UEFA and domestic competitions.<sup>126</sup>

## 8.2 *The role of technology*

Year after year technology has taken a leading role in tackling match-fixing. Technology is commonly used by skilled and smart criminals to make sophisticated plots, contacting and exchanging “inside information” with athletes and referees around the world, laying bets on the global betting markets as well as transferring money and paying bribes in different countries.

On the other side of the barricade, law enforcement agencies and monitoring agencies reply by also using advanced technology to intercept and wiretap conversations to gather information and to monitor significant betting flows in order to detect complex match-fixing schemes.

Therefore, an increasingly important part of investigative activity has moved from traditional tools to new systems able to analyze billions of data on a daily basis, tracking them and unveiling unexpected connections, which can lead to the solution of intricate cases of corruption.

This is what has happened in many recent cases, including the well-known Skenderbeu UEFA case<sup>127</sup> and the Lamptey FIFA case.<sup>128</sup>

For instance, in the Skenderbeu case, technology<sup>129</sup> played an essential and unique role in detecting match manipulation<sup>130</sup> related to betting, without any support from traditional criminal investigation<sup>131</sup> or testimonies of witnesses.

---

<sup>126</sup> Available at <https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/integrity/index.html>.

<sup>127</sup> Arbitration CAS 2016/A/4650 Klubi Sportiv Skenderbeu v. Union Européenne de Football Association (UEFA), award of 21 November 2016.

<sup>128</sup> Arbitration CAS 2017/A/5173 Joseph Odartei Lamptey v. FIFA.

<sup>129</sup> The use of technology is necessarily associated with a high level of expertise.

<sup>130</sup> “Furthermore, UEFA argues that the betting analyses for these matches confirm that enormous sums of money have been wagered on the outcomes of these games and this had the effect to alter the relevant odds in an illogical and obviously suspicious manner. Illicit profits in substantial amounts must have been generated from these matches. Indeed, UEFA submits that the most important betting operators in the world decided to remove the above-mentioned matches from the betting market”. (CAS 2016/A/4650).

<sup>131</sup> For instance, in this case there was no criminal investigation. But CAS affirmed that “the fact that the Club, its officials or its players have not been criminally tried does not prove at all that the Club has not been involved in match-fixing. This is also by no means a precondition for UEFA to declare the Club ineligible to participate in its European competitions. Indeed, as happened in other situations, the information deriving from the BFDS may well be the basis for a future criminal investigation in respect of the activities of the Club, its officials or its players”. (CAS 2016/A/4650).

According to the CAS award “UEFA<sup>132</sup> submits that the BFDS<sup>133</sup> is a reliable and accurate system which detects irregular betting movements, both pre-match and in-game (live), in the core betting markets by monitoring all major European and Asian bookmakers. The monitoring uses sophisticated algorithms and mathematical models to compare calculated odds with actual bookmakers’ odds to determine whether the odds in a specific minute or time period are irregular. According to UEFA, the reliability of the BFDS is therefore beyond doubt” (CAS 2016/A/4650).

On this basis, CAS drew an interesting and accurate parallel between the BFDS and the athlete blood passport in anti-doping: “The Panel notes the similarities between the procedures followed in respect of the BFDS and the athlete blood passport (the “ABP”) in doping matters. Both rely initially on analytical data which is subsequently interpreted by experts/analysts before conclusions are drawn as to whether a violation is presumed to be committed or not”.

Therefore, the Panel found that “UEFA legitimately proceeded to declare the Club ineligible<sup>134</sup> [to participate in future UEFA competitions], in

<sup>132</sup> E. GARCIA, “UEFA’s betting fraud detection system (BFDS) was established in 2009 in response to the growing threat of match manipulation in both UEFA and domestic competitions.”, available at [www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/uefa-s-betting-fraud-detection-system-how-does-the-cas-regard-this-monitoring-tool-by-emilio-garcia](http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/uefa-s-betting-fraud-detection-system-how-does-the-cas-regard-this-monitoring-tool-by-emilio-garcia).

<sup>133</sup> What is the function of the Betting Fraud Detection System (BFDS)? According to UEFA “The role of the BFDS is to highlight irregular betting movements, both pre-match and in-game (live), in the core betting markets by monitoring major European and Asian bookmakers. The core betting markets are: the Asian handicap (AHC); Totals (number of goals in a match) and 1X2 (home win, draw, away win). The monitoring of the betting markets cover all UEFA competition matches (approximately 2’000 per season) and matches of the top two divisions and cup competition of UEFA’s member associations (approximately 30’000 matches per season). The monitoring uses sophisticated algorithms and mathematical models to compare calculated odds with actual bookmakers’ odds to determine whether the odds in a specific minute or time period are irregular. Calculated odds are a mathematical representation of the true probability of an occurrence without the external effect of money and opinion. In effect they show what should be happening to the odds instead of what is actually happening. If a match displays irregular betting patterns the match is ‘escalated’ and a report generated. These reports include detailed information from the monitored betting operators together with match specific information, for example, the current form of the teams involved, on-field action, player data, and information regarding the match officials as well as motivational factors (promotion/relegation needs or potential qualification for a UEFA competition the following season). The reports contain a textual analysis and conclusion of the observations made by the specialists as well as graphical representations of movements of the betting market”.

<sup>134</sup> “If, on the basis of all the factual circumstances and information available to UEFA, UEFA concludes to its comfortable satisfaction that a club has been directly and/or indirectly involved, since the entry into force of Article 50(3) of the UEFA Statutes, i.e. 27 April 2007, in any activity aimed at arranging or influencing the outcome of a match at national or international level, UEFA will declare such club ineligible to participate in the competition. Such ineligibility is effective only for one football season. When taking its decision, UEFA can rely on, but is not bound by, a decision of a national or international sporting body, arbitral tribunal or state court. UEFA can refrain from declaring a club ineligible to participate in the competition if UEFA is comfortably satisfied that the impact of a decision taken in connection with the same factual circumstances by a national or

order to protect the reputation of its competitions” on the basis of the evidence gathered by the BFDS in the investigative phase, without any further need for other evidence. But it is important to highlight that according to UEFA regulations “no direct culpability of the Club is required in order for it to be declared ineligible to participate”. The objective liability of the club is a pivotal principle in sport law.

### 8.3 The Lamptey case

Finally, technology and a high degree of competence, expertise and knowledge were extremely important in detecting one of the most significant match-fixing cases that has ever happened. It was the well-known Lamptey vs FIFA case.

Mr. Lamptey was appointed to preside over the match between the representative teams of South Africa and Senegal of the Preliminary Competition of the 2018 FIFA World Cup Russia 2018 scheduled to be played on 12 November 2016.

On November 12, 2016, the match was played and won 2-1 by South Africa. In particular, the representative team of South Africa opened the score by converting a penalty into a goal at min. 43 of the match; the second goal was scored by the South African team at min. 45 of the match; for its part, the representative team of Senegal scored the final goal of the match at min.75. Two days later, FIFA received an “Escalation Report”,<sup>135</sup> which communicated that: “There is clear and overwhelming betting evidence that the course or result of this match was unduly influenced. The betting evidence ultimately indicated that bettors held prior knowledge of at least three goals being scored in total”.

FIFA received an alert from its own internal service<sup>136</sup> as well: “... considers the live odds movements on at least 2 and 3 goals to be scored in the match in the market for a specific number of goals in a match as irregular...”. On this basis,<sup>137</sup> FIFA opened an inquiry into the match. The investigative report sent by the FIFA Ethics Department to the Secretariat of the Disciplinary Committee, contained the following conclusions: “The preliminary

---

*international sporting body, arbitral tribunal or state court has already had the effect to prevent that club from participating in a UEFA club competition”.* Regulations of the UEFA Champions League, 2017/18 Season, Article 4 “Admission criteria and procedure”.

Available at [www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/46/71/38/2467138\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/46/71/38/2467138_DOWNLOAD.pdf).

<sup>135</sup> The “Escalation Report” was sent by Sportradar AG, the world’s leading betting monitoring company, which provides integrity services to partners in sport and law enforcement.

<sup>136</sup> EWS is a company created by FIFA for the early identification of irregularities in the international sports betting markets.

<sup>137</sup> It is worth noting that on 15 November 2016, the Secretariat to the FIFA Disciplinary Committee, received a letter from the Senegalese Football Association concerning some refereeing decisions made by the Referee at the match.

*investigations revealed a substantial amount of evidence and corresponding information that contributes to the conclusion that Match 1 was manipulated contrary to sporting ethics, and specifically with betting implications - and that Mr. Lamptey and Mr Laryea<sup>138</sup> played a preponderant role... the modus operandi of referees giving penalties was defined as a strategy used by referees to influence the result of the match for purposes of reaching a certain number of goals in the match for betting purposes”.*

The inquiry opened by FIFA revealed interesting and detailed background information on referee Lamptey. A second part of the investigative report of the Ethics Department of FIFA, contained important statements: “... *Mr Lamptey has a history of being suspended for poor performances whereby he had numerous publically documented scandals which he stated might have been the right decisions but that people called controversial. Moreover, statistical evidence shows that Mr. Lamptey gives a significantly high number of penalties per match than a similar group of his Referee counterparts in Africa... Mr. Lamptey displayed specific conduct and actions on the pitch that were anticipated on the international betting markets by bettors which seemed to hold prior knowledge of goals given by Mr. Lamptey. It could appear that these unknown third parties aimed to gain illicit profits from betting on these matches. Furthermore, it seems that Mr. Lamptey contributed to the desired betting outcome of these matches”.*

This investigation finally shed light on many suspicious episodes involving the same referee over the years. The evidence, provided by technologically advanced systems used to monitor the global betting markets, was essential to unveil the real nature of decisions and behaviour simply deemed and tagged as controversial in the past.

It is interesting to note the decision<sup>1</sup> issued by the Appeals Committee of FIFA:

- «- *it is established that the Field Decisions were “incorrect refereeing decisions”, intentionally taken by the Referee on his own, which influenced the result of the Match in a manner contrary to the sport ethics;*
- *the reports provided by the different betting monitoring companies were reliable means of evidence to prove the existence of suspicious and irregular activities within the betting markets and offered a “strong strand of circumstantial evidence showing that the result of the match was unlawfully manipulated”;*
- *there were clear links between the conduct of the Referee and the suspicious betting activities related to the Match».* (CAS 2017/A/5173, para. 26).

<sup>138</sup> Assistant referee 1 of the Match.

<sup>139</sup> That substantially confirmed the previous decision taken by the FIFA Disciplinary Committee.

The decision taken by FIFA over this case was extremely important and innovative. Indeed, along with the life ban<sup>140</sup> for the referee (confirmed by CAS 2017/A/5173), FIFA Competition Organising Committee affirmed that South Africa-Senegal had to be replayed in November 2017.

It was a historical decision based on a “zero tolerance” approach inaugurated by FIFA for the good of football. The economic, financial, juridical and sporting effects produced by a manipulated match were removed.

### *Conclusion*

It is always a difficult task to analyze satisfactorily a complex human phenomenon like match-fixing, which has many interesting and different implications. The purpose of this paper has been to provide a general overview of the matter based on a multiform professional, operational experience in this highly sensitive field.

In conclusion, it would be essential to draw up a valid and global strategy for tackling match manipulation, which would involve sports bodies and public authorities working together and which would address the problem from these points of view:

- A) CULTURAL: through massive and lasting educational and information programs with the aim of increasing the general level of awareness about the dangerousness of match-fixing for all people governed by sports law;
- B) OPERATIONAL: improving the investigative phase, in both sport and criminal spheres, by encouraging real cooperation and exchange of information amongst all public and private entities involved in tackling match manipulation;
- C) TECHNOLOGICAL: increasing the use of the most advanced technological tools and techniques to detect match-fixing (e.g. betting monitoring systems and investigation services on social media);
- D) JURIDICAL: improving the regulatory framework with more consistent and clear rules in both sport and criminal law;
- E) LAW ENFORCEMENT: punishing more seriously any violation of sport integrity.

It would be necessary to intervene in all those areas in order to upgrade the effectiveness of the action of prevention and contrast to match-fixing. Amongst the measures recommended for making the regulatory framework more stringent

---

<sup>140</sup> Art. 69 of FIFA Disciplinary Code - 2017

1. Anyone who conspires to influence the result of a match in a manner contrary to sporting ethics shall be sanctioned with a match suspension or a ban on taking part in any football-related activity as well as a fine of at least CHF 15,000. In serious cases, a lifetime ban on taking part in any football-related activity shall be imposed.

2. In the case of a player or official unlawfully influencing the result of a match in accordance with para. 1, the club or association to which the player or official belongs may be fined. Serious offences may be sanctioned with expulsion from a competition, relegation to a lower division, a points deduction and the return of awards.

Available at [http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/75/fifadisciplinarycode2017en\\_neutral.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/75/fifadisciplinarycode2017en_neutral.pdf).

and effective, we underline the economic and patrimonial sanctions to eliminate the illicit enrichment from corruption in sports. Furthermore, the confiscation of patrimonial assets unlawfully gained as a result of match manipulation is deemed as an essential element in this global strategy.

Lastly, the zero tolerance policy adopted by the most important football confederations in the world, such as FIFA and UEFA, gives concrete hope for effectively tackling match-fixing. The same approach should be followed without any uncertainties by national sports federations and national sport tribunals. Severity of judgment in dealing with cases of sporting fraud is necessary to cope with the spread of this scourge.

Certainly, sport tribunals are bound to stricter standards and procedural rules when taking evidence in comparison to CAS proceedings. However, without affecting the rights of the defense of the parties, serious and careful reflection on the excessive complexity of these procedural rules would seem essential. As stated earlier, match-fixing is a crime which is seriously difficult to investigate and prove in court, because the fixer's purposes, techniques and manners are extremely elusive and ambiguous. The difficult part is to prove the existence of a link between the committed offence and the physical person (athlete or referee) who is accused of having manipulated the match. Judicial sports bodies at the national level have to assume full responsibility and sanction severely the illicit behavior of the authors of match manipulation. The tendency of many national sports courts to indulge in excessive clemency<sup>141</sup> towards those responsible for such conduct should be stopped

<sup>141</sup> According to art. 4 of the Italian FIGC Code of Sport Justice, *"..Clubs are strictly liable for disciplinary purposes for the actions of their managers, members and the individuals set forth in art. 1, par. 5*

*..... Clubs are presumptively liable for the wrongdoing committed for their benefit by any person. Liability is excluded when it is clearly or reasonably doubtful that the club participated in the wrongdoing or ignored it".* Thus, clubs are liable for match-fixing even if they are not intimately aware of or complicit in the match-fixing efforts that benefit the club; liability is found once someone associated with the club - a player, an agent, etc. - engages via their acts or omissions in match-fixing activity. Match-fixing is explicitly prohibited in Article 7 of the CSJ, which also provides that strict liability applies for match-fixing and is punishable subject to the degree of fault borne by the club.

In two separate match-fixing cases involving Novara FC (2012) and Aurora Pro Patria FC (2015), the Justice Federal Court of FIGC, reduced the sanctions on account of the club's implementation of self-protection tools in accordance with the organizational model set forth in the Legislative Decree no. 231/2001. The problem with this decision, however, is that the efforts in question were *taken after the incident*. The Court treated this post-incident measures as mitigating circumstances, even though these measures were not operative when the fixer attempted to fix matches.

Such allowance of post-incident mitigating factors is totally inappropriate and undercuts the effort to prevent match-fixing. Indeed, only the prior adoption of an adequate organizational model against match-fixing by a club should (potentially) mitigate against strict liability. Two requirements should be satisfied: (1) prior adoption, and (2) adequate measures. Legislative decree no. 231/2001 and Italian jurisprudence both distinguish between superficial adoption of an organizational model - which is insufficient by itself - and the adoption of an organizational model with demonstrated sufficient, concrete measures to prevent wrong-doing.

for the good of football and sport in general. Unfortunately, over the years we have seen a long list of verdicts that have “pardoned” the authors of serious integrity violations, jeopardizing the tackling of corruption in sports. Without strong law enforcement, the risk of taking part in a battle against windmills will be more and more realistic and concrete.

---

Only the latter satisfactorily deters potential wrong-doing, and only the latter should (potentially) shield against strict liability so long as a club can prove its preventative efforts were adequately effected. With Novara Calcio, as well as Aurora Pro Patria, the problem was that the adoption of an organization model was merely superficial, in addition to being after-the-fact, and that the club did not have to prove that the adopted measures were or would be effective in combatting match-fixing. Although the appeal court affirmed strict liability, it undercut its potency by accepting as mitigating circumstances factors that were not in place when the unlawful conduct occurred. The appeal court was in some ways excusing a violation, at least partially, for efforts the responsible party undertook to not commit the same violation again in the future. The efforts had no impact on the violation that already took place. Punishments for strict liability in match-fixing, if reduced to minimal amounts, do little to nothing to promote clubs to actively prevent match-fixing. The Court of Arbitration for Sport (CAS) re-affirms this point:

*With regard to the alleged disproportionality of the Decision, the Panel first of all wishes to stress that the fight against match-fixing is considered to be extremely important for the purpose of preserving confidence in and the integrity of sport* CAS 2013/A/3297 Public Joint-Stock Company “Football Club Metalist” v. UEFA & PAOK FC, award of 29 November 2013. For an in-depth analysis, M. VIGNA, “*Mitigating Circumstances and Strict Liability of Clubs in Match-fixing: Are We Going in the Wrong Direction? An Analysis of the Novara and Pro Patria Cases*”.

Available at [www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/mitigating-circumstances-and-strict-liability-of-clubs-in-match-fixing-are-we-going-in-the-wrong-direction-an-analysis-of-the-novara-and-pro-patria-cases-by-mario-vigna#\\_ftn9](http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/mitigating-circumstances-and-strict-liability-of-clubs-in-match-fixing-are-we-going-in-the-wrong-direction-an-analysis-of-the-novara-and-pro-patria-cases-by-mario-vigna#_ftn9).



## WORLD RANKING OF COUNTRIES IN ELITE SPORT

by *Nadim Nassif*\*

*ABSTRACT: Researchers, media, and sports leaders use the Olympic medal table at the end of each edition of the Winter or Summer Games as a benchmark for measuring the success of countries in elite sport. This ranking, however, has several limitations, such as: i) the absolute superiority of a gold medal over any number of silver and bronze creates the false inference that a country with one outstanding athlete capable of winning a gold medal is superior to another in events where several athletes finish second and third; ii) by not considering the number of countries participating in each event, the medal table does not consider the competition level of each sport; iii) only 87 of the 206 National Olympic Committees won medals when the 2016 Summer and 2018 Winter Olympic medal tables are combined. This statistical feature prevents an adequate comparative analysis of the success of countries in elite sport, considering that 58% of participants are absent. To overcome this lack, Nassif (2017) proposed a methodology with the following characteristics: a) a computation model that gives each country its share of points in at least one sport and, consequently, its world ranking based on the total number of points that particular country has obtained in all the sports in which it participates; b) the introduction of coefficients of universality and media popularity for each sport.*

*Apart from accurately assessing the performance of all countries in international competitions, this study in the future aims to undertake in-depth studies of the factors that determine the success or failure of nations in elite sport.*

JEL CODE: L83; C18.

*Keywords:* Measuring Performance; Methodology; Countries; Sport.

**SUMMARY:** 1. Introduction – 2. What are the limits of the Olympic medal table? – 3. The methodology of the World Ranking of Countries in Elite Sport – 3.1 Why the popularity and universality coefficients for each sport? – 3.2 How are these coefficients calculated? – 3.3 What changes did the WRCES methodology bring? – 4. Future prospects for research – 5. Conclusion – References

---

\* Ph. D. Assistant Professor, Faculty of Humanities – Department of Psychology, Education and Physical Education, Notre Dame University – Louaize, Lebanon; E-mail: [nnassif@ndu.edu.lb](mailto:nnassif@ndu.edu.lb).

## 1. Introduction

Although, according to the Olympic Charter, the International Olympic Committee (IOC) and the local organizing committees of the Olympic Games shall not draw up any global ranking per country,<sup>1</sup> scholars mainly refer to the Olympic medal table when they want to measure the performance of a country in sport. Indeed, economists use it when they aim to identify the impact of macro-level factors (such as wealth and population) on countries performances in elite sport.<sup>2</sup> It also serves as a performance measurement by researchers in Political Sciences, which analyze national elite sport policies implemented by governments from different countries.<sup>3</sup> Experts in Sports Management refer to it to identify the meso-level factors of an elite sport policy leading to success in international competitions such as financial support, governance, participation, talent identification, athletic career support, training facilities, coaching development and scientific research.<sup>4</sup> In this paper, we start by discussing the non-correctness of the Olympic medal table and then propose a new model that comprises the following features:

- a) A weighted points system that replaces in any event, discipline, or sport the three-medal Olympic system.
- b) The introduction of universality and popularity coefficients for each sport.
- c) A computation model that attributes to each country its share of points in at least one sport and consequently its ranking based on the total number of points that this country would have acquired in all sports.

<sup>1</sup> See Olympic Charter, article 57.

<sup>2</sup> See among others W. ANDREFF, *Economic development as major determinant of Olympic medal wins: predicting performances of Russian and Chinese teams at Sochi Games*, in *Int. J. of Ec. Pol. in Em. Ec.*, vol.6, n.4, 2013, 314-340; A.B. BERNARD, M.R. BUSSE, *Who wins the Olympic Games: Economic resources and medal totals*, in *Rev. of Ec. and Stat.*, vol.86, n.1, 2004, 413-417; F.A. DEN BUTTER, C.M. VAN DER TAK, *Olympic medals as an indicator of social welfare*, in *Soc. Ind. Res.*, vol.35, n.1, 1995, 27-37; H.K. LUI, W. SUEN, *Men, money, and medals: An econometric analysis of the Olympic Games*, in *Pac. Ec. Rev.*, vol.13, n.1, 2008, 1-16; P. KIVIAHO, P. MÄKELÄ, *Olympic success: a sum of non-material and material factors*, in *Int. Rev. of Sp. Soc.*, vol.13, n.2, 1978, 5-22; I.A. MOOSA, L. SMITH., *Economic development indicators as determinants of medal winning at the Sydney Olympics: an extreme bounds analysis*, in *Aus. Ec. Pap.*, vol.43, n.3, 2004, 288-301; A.D. NOVIKOV, A.M. MAXIMENKO, *The Influence of Selected Socio-economic Factors on the Level of Sports Achievements in the Various Countries (Using as an Example the 18<sup>th</sup> Olympic Games in Tokyo)*, in *Int. Rev. for the Soc. of Sp.*, vol.7, n.1, 1972, 27-44; A. RATHKE, U. WOITEK., *Economics and the summer Olympics: an efficiency analysis*, in *J. of Sp. Ec.*, vol.9, n.5, 2008, 520-537; M. TCHA, V. PERSHIN, *Reconsidering performance at the Summer Olympics and revealed comparative advantage*, in *J. of Sp. Ec.*, vol.4, n.3, 2003, 216-239; C. VAN TUYCKOM, *Going for gold! welfare characteristics and Olympic success: a Lisrel-model*, 2010, Köln, Lambert Academic Publishing.

<sup>3</sup> D. REICHE, *Success and Failure of Countries at the Olympic Games*, London and New York, 2016, Routledge; B. HOULIHAN, J. ZHENG, *Small states: sport and politics at the margin*, in *Int. J. of Sp. Pol. and Pol.*, vol.7, n.3, 2015, 329-344.

<sup>4</sup> V. DE BOSSCHER, S. SHIBLI, H. WESTERBEEK, M. VAN BOTTENBURG, *Successful elite sport policies: An international comparison of the Sportpolicy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS 2.0) in 15 nations*, Aachen, 2015, Meyer & Meyer Verlag.

By proposing an accurate measurement of the performance of all the countries in elite sport, we will be able to better identify the factors that explain their success or failure.

## 2. *What are the limits of the Olympic medal table?*

The Olympic medal table is a ranking model that computes the gold, silver, and bronze medals obtained by the different countries in the different sport events, in every edition of the Summer and Winter Olympic Games. A gold medal has superior value over any number of silver medals, and a silver medal has superior value over any number of bronze medals. In the event where two countries obtain the same number of gold, the country with more silver medals is better ranked. Likewise, in the case where two countries obtain the same number of gold and silver medals, the country with more bronze medals will be better ranked. Despite its popularity, the Olympic medal ranking has some limitations, which prevent it from being a precise measurement tool for countries performances in international sport:<sup>5</sup>

- i) The superiority of a gold medal over any number of silver and of a silver over any number of bronze will create situations where a country with only one exceptional athlete capable of winning a gold medal is placed in front of another one endowed with several athletes who were placed second and third.
- ii) The number of medals awarded per event does not take into account neither the level of competition of the sport to which it belongs nor the number of countries and athletes that it involves. For example, a sport, such as sailing that has 10 events and played in 115 countries, awards 10 gold medals, whereas a sport, such as basketball, that has only two events played in 215 countries, awards only two gold medals.
- iii) An individual sport, such as sailing, can award medals to several athletes of the same country, whereas as a team sport, basketball awards one medal per country.
- iv) Although the largest multidisciplinary competition in the world, the Olympics are not the pinnacle competition of several mainstream sports. In men's boxing for example, the professionals were allowed to compete in the 2016 Rio de Janeiro Games after 112 years of amateur competitions. The lack of financial rewards in Olympic boxing did not encourage the best professionals, considering that only three of them participated (1.2% of the total number of male boxers were professionals).<sup>6</sup> In men's football, teams are restricted to under-23 players with a maximum of three overage players allowed.<sup>7</sup> In tennis, men and women

---

<sup>5</sup> N. NASSIF, *Elite Sport Ranking of the "International Society of Sports Sciences in the Arab World": An accurate Evaluation of all Nations' Performances International Sports Competitions*, in *Ath. J. of Sp.*, vol.4, n.1, 2017, 53-64.

<sup>6</sup> [www.sbnation.com/2016/8/10/12424182/2016-olympics-rio-boxing-pro-amateur](http://www.sbnation.com/2016/8/10/12424182/2016-olympics-rio-boxing-pro-amateur).

<sup>7</sup> [http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/54/40/46/ofstregulationsrio2016-e\\_neutral.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/54/40/46/ofstregulationsrio2016-e_neutral.pdf).

players do not get points for the Professional Tennis Association (ATP) and Women Tennis Association (WTA) rankings.<sup>8</sup> In men's road cycling, the Olympic Games give fewer points in the UCI ranking than the Tour de France, Giro d'Italia, and La Vuelta.<sup>9</sup> In the 2016 professional golf season, more than 20 competitions gave more points than the Olympic golf tournament.<sup>10</sup>

- v) Only 87 countries won medals when the 2016 and 2018 Olympic medal tables are combined.<sup>11</sup> That means 119 countries with national Olympic committees were, therefore, not ranked. This fact will prevent a proper comparative analysis of the success of countries in elite sport considering that almost 58% of the participants are absent.

Those factors make the Olympic medal table misleading in the case where a proper comparison of national elite sport policies needs to be drawn. To better address this issue, Nassif (2017) proposed a new ranking methodology,<sup>12</sup> which aims to measure annually the performance of the 206 countries that have National Olympic Committees in all the sports recognized by the Global Association of International Sports Federations (GAISF) plus other sports not yet recognized but enjoying a high degree of popularity (such as Mixed Martial Arts and esports). The GAISF is the international organization sanctioned by the International Olympic Committee (IOC) to "serve and represent the common interests of all International Federations and coordinate the efforts of all those that aspire to become IOC recognized and eventually, wish to enter the Olympic Program".<sup>13</sup> The GAISF international sport federations members are therefore:<sup>14</sup>

- Those that are part of the Winter and Summer Olympic programs;
- Those that are not yet part of the Olympic programs but are recognized by the IOC;
- Those that are not yet recognized by the IOC but are applying to be.

### 3. *The methodology of the World Ranking of Countries in Elite Sport*

Nassif (2017) presented this methodology in the first International Society for Sports Sciences in the Arab World (I3SAW) congress organized in Oran, Algeria. The I3SAW adopted this methodology and for the first three editions of this ranking (2014, 2015, and 2016), this ranking was called the I3SAW Ranking for Countries

<sup>8</sup> [www.nytimes.com/2016/05/30/sports/tennis/points-and-prize-money-mean-more-to-olympic-tennis-holdouts.html](http://www.nytimes.com/2016/05/30/sports/tennis/points-and-prize-money-mean-more-to-olympic-tennis-holdouts.html) .

<sup>9</sup> [www.cyclingnews.com/news/uci-to-launch-new-rolling-world-ranking-system-in-2016/](http://www.cyclingnews.com/news/uci-to-launch-new-rolling-world-ranking-system-in-2016/).

<sup>10</sup> [www.owgr.com/about](http://www.owgr.com/about).

<sup>11</sup> [www.Olympics.org](http://www.Olympics.org): Medal tables 2016-2018.

<sup>12</sup> N. NASSIF, *Elite Sport Ranking of the "International Society of Sports Sciences in the Arab World": An accurate Evaluation of all Nations' Performances International Sports Competitions*, cit., 53-64.

<sup>13</sup> <https://gaisf.org/mission-and-vision/>.

<sup>14</sup> <https://gaisf.org/mission-and-vision/>.

in Elite Sport.<sup>15</sup> In 2017, this ranking was named the World Ranking of Countries in Elite Sport (WRCES), a title that was trademarked and copyrighted<sup>16</sup> in 173 countries. The starting point of this methodology is a pointing system in any event, discipline, or sport (see glossary in Table 1).

**Table 1.** *Glossary*

<b>Term</b>	<b>Definition</b>	<b>Examples</b>
Sport	A group of disciplines or events that belong to the same international federation	Aquatics (FINA)
Discipline	A branch in a sport comprising one or more events	Swimming, water polo, diving and synchronized swimming are disciplines in the sport of Aquatics
Event	A competition in a sport or discipline that gives rise to a ranking	Men 50 M freestyle is an event of the discipline of swimming that belongs to the sport of aquatics

Since the number of National Olympic Committees that participated in the 2016 Olympics (last Summer Olympics to date) is 206, any winning team or athlete participating in an event whether it is in a team sport (basketball, football, handball ...) or individual sport (i.e. athletics, swimming, wrestling ...) gets a basic score of 206, the second getting 205, the third 204, and so on. To reward the top eight participants in every event, we introduced a weighting coefficient inspired by the formula 1 scores between 2003 and 2009.<sup>17</sup> So, the winner of the event will have his basic points multiplied by 10, the second by 8, the third by 6, the fourth by 5, the fifth by 4, the sixth by 3, the seventh by 2, and the eighth by 1, as summarized in Table 2.

<sup>15</sup> [www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=17052](http://www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=17052); [www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=18503](http://www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=18503); [www.aipsmedia.com/2017/01/18/20160/best-of-2016-world-sport-i3saw-rankings-usa-france](http://www.aipsmedia.com/2017/01/18/20160/best-of-2016-world-sport-i3saw-rankings-usa-france).

<sup>16</sup> See registration certificate number 2553 signed on August 17<sup>th</sup> 2017 by the Lebanese Ministry of Economy and Commerce.

<sup>17</sup> Formula 1 2003 results archives website.

<b>Rank in an event</b>	<b>Basic Number Points granted on basis of number of Olympic committees</b>	<b>Weight (Formula 1 2003-2009 scale)</b>	<b>Weighted basic number of points:</b>
1	206	10	2060
2	205	8	1640
3	204	6	1224
4	203	5	1015
5	202	4	808
6	201	3	603
7	200	2	400
8	199	1	199
9	198	1	198
10	197	1	197
11	196	1	196
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
206	1	1	1

As Table 3 shows, in the case where an individual sport with more than one competitor from each country, a total number of points per event for each country is obtained by summing up the points received by its athletes in that event.

<b>Ranking of athletes in event A*</b>	<b>Points</b>	<b>Corresponding Ranking of countries in event A</b>	<b>Points</b>
1. USA	2060	1. Brazil 2864 (1640+1224)	2060
2. Brazil	1640	2. USA 2060	1640
3. Brazil	1224	3. France 1209 (1010+199)	1224
4. France	1010	4. Italy 1003 (603+400)	1010
5. Spain	808	5. Spain 808	808
6. Italy	603		
7. Italy	400		
8. France	199		

\* Note that the athletes are named here by their countries of origins


If a sport has several disciplines (such as aquatics, which includes the disciplines of swimming, water polo, synchronized swimming, and diving), the points won in every event are computed by discipline (see Table 4) and the points won in every discipline are computed by sport (see Table 5), following the same pointing system: 2060 for the first, 1640 for the second, 1224 for the third, 1010 for the fourth, 808 for the fifth, 603 for the sixth, 400 for the seventh and 199 for the eighth. Those who are ranked below will have points that decrease from 198 to 1. So, if we take as an example the sport of Aquatics, the points won by a country in every event (examples: Men 50 M freestyle, 100 M women backstroke, 200 M men Medley) are computed by discipline (swimming, water polo, synchronized swimming, and diving). The points by countries in each discipline are then computed to give the final ranking of the sport of Aquatics (see figure 1). If a sport does not have any discipline (such as athletics), the points won in every event will be computed by sport (see Table 6). This method was applied to avoid having a sport that has a multitude of events (athletics, aquatics, boxing) award more points than a team sport that has just two events (example of basketball: men/women).

**Table 4.** *Sample of disciplines in which the “summing-up rule” of events is being applied*

<b>DISCIPLINES EXAMPLES</b>	<b>POINTS</b>
Swimming	Sum of the points gained in the different men’s and women’s swimming events (100 M Freestyle men, 100 M Freestyle women, 200 M Butterfly men, 400 M Freestyle relay ...) country rankings
Water Polo	Sum of the points gained in the men’s and women’s water polo events country rankings
Diving	Sum of the points gained in the different men’s and women’s diving events (Individual 3 M springboard men, Individual 10 M platform women, Synchronized 10 M platform, 400 M Freestyle relay ...) country rankings

**Table 5.** *Sample of sports in which the “summing-up rule” of disciplines is being applied*

<b>SPORTS EXAMPLES</b>	<b>POINTS</b>
Aquatics	Sum of the points gained in the different aquatics disciplines: Diving, Swimming, Synchronized Swimming and Water Polo country rankings
Cycling	Sum of the points gained in the different cycling disciplines: BMX, Mountain Biking, Road and Track Cycling country rankings
Equestrian	Sum of the points gained in the different equestrian disciplines: Dressage, Eventing and Jumping country rankings

**Figure 1.** Points computation by event, discipline, and event**Table 6.** Sample of sports in which the “summing-up rule” of events in sports not having different disciplines is being applied

SPORTS EXAMPLES	POINTS
Athletics	Sum of the points gained in the different men’s and women’s athletics events (pole vault, long jump, high jump, triple jump, 100M, Marathon ...)
Boxing	Sum of the points gained in the men’s and women’s weight categories events country rankings
Rowing	Sum of the points gained in the different men’s and women’s rowing events (Single sculls men, Pair women, eight men..) country rankings

The points won in the ranking of aquatics are then multiplied by coefficients of universality and popularity. This same methodology will be used to calculate the points won by the countries in every sport.

### 3.1 Why the popularity and universality coefficients for each sport?

Universality takes into account the number of all countries participating in a given sport. For Nassif (2017), the more there are countries participating, the more difficult it is for them to win.<sup>18</sup> By taking into account the universality and popularity

<sup>18</sup> N. NASSIF, *Elite Sport Ranking of the “International Society of Sports Sciences in the Arab World”*: An accurate Evaluation of all Nations’ Performances International Sports Competitions, cit. 53-64.

of each sport, the main goal is to give a differential weight for minor sports, such as curling or luge, and major sports, such as football and basketball. Popularity indicates the international media ratings for each sport. For Nassif (2017), popularity shows to which extent a sport is covered and therefore attracts private and public funding and raises competition's level by engaging the most talented athletes.

### 3.2 *How are these coefficients calculated?*

The universality coefficient is calculated based on the sport's number of national federations, its presence in the programs of the Olympics, the International School Sport federation, International University Sport Federation, International Sport Military Council, Paralympics, International Master Games Association, World Transplant Games Federation, Special Olympics, Deaflympics, Workers and Amateurs' International Federation, and the International Children's Games Association, all multisport organizations recognized by the IOC, as shown in Table 7.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Remarks:

- a. The coefficients were rescaled by 100 to achieve a total universality coefficient between 0 and 100. If the points won by the countries were multiplied by a coefficient number that was not rescaled by 100, the total number of points won by each country would be too high and would therefore not be easily readable and used by researchers, media, or sport organizations.
- b. When a sport is part of the Olympic program, the total number of federation ratings would be multiplied by 2. I adopted this rule for two reasons. The first is because there are two calendars used for international competitions in an Olympic sport: one of world championships and the other for Olympic Games. These will, consequently, double the efforts of the national federations. The second reason is that an Olympic sport involves a competition between all the National Olympic Committees.
- c. If a sport recognized by the ISF has less than 91 affiliated countries, the points of this sport would be the number of these countries divided by 100.
- d. If a sport that is part of the FISU Compulsory Program has less than 173 affiliated countries, the points of this sport would be the number of these countries divided by 100. If it is an optional sport, two would divide this number.
- e. If a sport recognized by the CISM has less than 136 affiliated countries, the points of this sport would be the number of these countries divided by 100.
- f. If a sport recognized by the IMGA has less than 100 affiliated countries, the points of this sport would be the number of these countries divided by 100.
- g. If a sport recognized by the WTGF has less than 52 countries, the points of this sport would be the number of these countries divided by 100.
- h. If a sport recognized by the Special Olympics has less than 165 affiliated countries, the points of this sport would be the number of these countries divided by 100.
- i. If a sport recognized by the Deaflympics has less than 125 affiliated countries, the points of this sport would be the number of these countries divided by 100.
- j. If a sport recognized by the IPC has less than 182 affiliated countries, the points of this sport would be the number of these countries divided by 100.
- k. If a sport recognized by the CICG has less than 29 affiliated countries, the points of this sport would be the number of these countries divided by 100.
- l. If a sport recognized by the CSIT has less than 30 affiliated countries, the points of this sport would be the number of these countries divided by 100.

<b>Table 7. Example of the attribution of Universality coefficients in the 2018 WRCES</b>	
	Athletics
Number of federations / 100	2.06
Olympics program coeff. = $2 * (\text{Number of federations} / 100)$	4.12
ISF program coeff. = $\min(91, \text{Number of national sport school federations}) / 100$ (91 being the max number of National schools sports federations)	0.91
FISU program coeff. compulsory = $\min(173, \text{Number of national University sport federations}) / 100$ . (173 being the max number of National University sports federations)	1.73
CISM program coeff = $\min(136, \text{Number of national Military sport federations}) / 100$ . (136 being the max number of National Military sports federations)	1.36
IMGA program coeff = $\min(100, \text{Number of national master sport federations}) / 100$ (100 being the max number of National Master sports federations)	0
Transplant games program coeff = $\min(52, \text{Number of national transplant games sport federations}) / 100$ (52 being the max number of National Transplant games sports federations)	0.52
Special Olympics program coeff = $\min(165, \text{Number of national Special Olympics federations}) / 100$ (165 being the max number of National Special Olympics sports federations)	1.65
Deaflympics program coeff = $\min(125, \text{Number of national Deaflympics sports federations}) / 100$ (125 being the max number of National Deaflympics sports federations)	1.25
Paralympics program coeff = $\min(182, \text{Number of national Paralympics sport federations}) / 100$ (182 being the max number of National Paralympics sports federations)	1.82
Children games coeff = $\min(29, \text{Number of national Children games sport federations}) / 100$ (29 being the max number of National Children games sports federations)	0.29
Workers and Amateurs coeff = $\min(30, \text{Number of national workers and amateurs sport federations}) / 100$ (30 being the max number national workers and amateurs sport federations)	0.3
<b>Total Universality</b>	<b>16.3</b>

If within a sport (such as cycling, for example), there is a difference in terms of universality between the different disciplines (road cycling, track cycling, mountain biking ...) there would be a difference in the universality coefficient between them. Nevertheless, because the same international federation (International Cycling Union) runs them, the universality coefficient of cycling would be equal to the cycling discipline that has the highest universality coefficient (see Table 8).

<b>Table 8. Universality coefficients of the different disciplines within the sport of cycling</b>	
	<b>Universality coefficient</b>
<b>Cycling</b>	<b>14.4</b>
Road Cycling	14.4
Track cycling	8.44
Mountain biking	10.38
Cyclo-cross	3.72
BMX	5.58
Trials	1.86
Indoor	1.86

For the popularity coefficient, we will first measure in a one-year span, the frequent presence of the different sports in each country's major sport website.<sup>20</sup> Since there are many differences in popularity between events within a discipline (between men's football and women's football, for example) or between disciplines within a sport (between football and futsal, as examples), we will look to the most popular sport event. In every country, the most popular sport event would get a score of 100. If a country has more than 100 sports events, the most popular sport event in this country would still get a score of 100 and the other sport events that are ranked below would get points according to the rule of three.

As an example, if men's football is the most popular sport event in France, it would get 100. If there are 200 sports events in France, the second most popular event would get:

$$(\text{Points for the 2}^{\text{nd}} \text{ most popular event} * 100) / 200 = (199 * 100) / 200 = 99.5.$$

These points will then be multiplied by a coefficient based on the Gross National Income (GNI) of each country. Every trillion of dollars gives one point for the GNI coefficient. Given that France's GNI is 2.59 trillion, France's GNI's coefficient will be of 2.59. Therefore, the most popular sport event in France would have 259 points (see Table 9). The multiplication of the points by a country's GNI coefficient was done because we consider that a sport that is popular in wealthy countries attracts more funding than a sport popular in developing countries and consequently, a "wealthy sport" will attract athletes that are more talented and thus have a higher level of competition.

**Table 9.** Total popularity points for sports in France in the 2018 WRCES

Sports events	Popularity rank	Basic number of points	Total number of popularity points in France (Basic number of points * French GNI coefficient <sup>21</sup> )
Football (men)	1	100	259 = (100*2.59)
Tennis (no difference between men and women)	2	99	256.4 = (99*2.59)
Rugby Union (men )	3	98	253.8 = (98*2.59)
Basketball (men )	4	97	251.2 = (97*2.59)
Handball (men)	5	96	248.5 = (96*2.59)
....	...	...	...

<sup>20</sup> The identification of the most popular sport websites in each country was done through the website "alexa", which provides commercial web traffic data and analytics (<https://www.alexa.com>).

<sup>21</sup> GNI coefficient = GNI / 1 billion.

The popularity points won by a sport event in each country are then added to have their total number of points in the world (see Table 10).

<b>Table 10. Total number of popularity points for men football in the 2018 WRCES</b>	
<b>Countries</b>	<b>Popularity points for men football</b>
France	259
Germany	360
Greece	20.5
Hungary	12.3
...	...
<b>World</b>	<b>7370</b>

The total number of points won by a sport event will be added to the total number of points won by the other sport events of the same discipline. In the case of the discipline of football, for example, we will add the points won by men's football and women's football (see Table 11).

<b>Table 11. Total number of popularity points for the discipline of football in the 2018 WRCES</b>	
Men's football event popularity points	7370
Women's football event popularity points	999
<b>Football popularity points</b>	<b>8369</b>
Men's football event popularity pts + Women's football event popularity pts	7370+999

The same calculus will be done with all the other disciplines. To align with the calculus of the universality coefficient and avoid having a popularity coefficient disproportionately higher than the universality coefficient, the popularity coefficient of a sport will be equal to the coefficient of its more popular discipline. Indeed, if we add the popularity coefficients of the different disciplines to have a total popularity coefficient of a sport, the popularity coefficient will be much higher than its universality coefficient. So, since there are 109 sports included in the 2018 WRCES, the most popular sport in the world will get a popularity coefficient of 109. This was done because we consider that the most popular sport will be the first among the 109 choices that present themselves to youth interested to make a career in professional sport. But because the popularity coefficient of a sport is equal to the popularity coefficient of its most popular discipline, the most popular discipline will get a popularity coefficient of 109. The other disciplines will get a popularity coefficient that will be calculated following the rule of three:

$$\frac{\text{Discipline A popularity coefficient}}{(\text{Discipline A total popularity points} * 109) / \text{Most popular discipline total popularity points}}$$

For example, in 2018, being the most popular discipline in the world, football, will obtain a popularity coefficient of 109 points. To have the popularity coefficient of volleyball, we will multiply the popularity points of volleyball (2817) by 109 and then divide this product by the popularity points of football:

$$\begin{aligned} & \text{Volleyball popularity coefficient} \\ & (\text{Volleyball total popularity points} * 109) / \text{Football total popularity points} \\ & (2817 * 109) / 8369 = 36.7 \end{aligned}$$

The rule of three was implemented to create a more realistic gap between the popularity of each sport. Indeed, for the year 2018, football obtained almost three times more points than volleyball (2817 points), which is the 13<sup>th</sup> most popular sport. If we did not use the rule of three, volleyball popularity coefficient would have been 97, in other words, very close to football's, which does not reflect the real gap in terms of popularity between these two disciplines. As stated above, the popularity coefficient of a sport would be equal to the popularity coefficient of its most popular discipline. Table 12 will show the example of the popularity coefficient of the sport of football (the sport of football include the disciplines of football, futsal, beach soccer, and interactive football).

	<b>Popularity coefficient</b>
<b>Football (the sport)</b>	<b>109</b>
Football (the discipline)	109 (96 Men, 13 Women)
Futsal	9.7
Beach soccer	2.9
Interactive football	1.9

Since there is no indication that the universality and popularity of a discipline are correlated, the total coefficients of each discipline in the WRCES methodology will be the sum of its universality and popularity coefficients. The total coefficient of a sport will be also equal to the total coefficient of its most popular and universal discipline. Table 13 will show the example of the sport of handball. The sport of handball includes the disciplines of handball and beach handball.

	<b>Popularity Coefficient (PC)</b>	<b>Universality Coefficient (UC)</b>	<b>Total coefficient (PC + UC)</b>
<b>Handball (the sport)</b>	21.4	10.41	<b>31.81</b>
<b>Handball (the discipline)</b>	21.4	10.41	<b>31.81</b>
<b>Beach handball</b>	0	1.97	<b>1.97</b>

This methodology has been used to calculate the total coefficient of 109 sports in 2018. As such, the points won in every event after the coefficient multiplications would be computed by discipline and the points won in every discipline after the coefficient multiplications would be computed by sport. For example, in the year 2018, in the sport of aquatics, the USA won first position in swimming, third position in diving, ninth position in synchronized swimming, and first position in water polo. Table 14 shows the number of points the USA won in the different disciplines of aquatics.

**Table 14.** *Points won by the USA in the different disciplines of Aquatics*

Disciplines	USA rank in each of the discipline	Points won by the USA considering its rank (PW)	Coefficient of each discipline (CD)	Points won by the USA after the coefficient multiplication $PW*CD$
<b>Swimming</b>	1 <sup>st</sup>	2060	45.6	$2060*45.6 = 94636$
<b>Diving</b>	3 <sup>rd</sup>	1224	10.2	$1224*10.2= 12497$
<b>Synchronized swimming</b>	9 <sup>th</sup>	198	7.2	$198*7.2 = 1421$
<b>Water Polo</b>	1 <sup>st</sup>	2060	3.4	$2060*3.4 = 28222$

To calculate the points won by the USA in aquatics, we will first do the sum of the points it won in each of the aquatics disciplines, as it is shown in Table 15.

**Table 15.** *Points won by the USA in Aquatics after summing up the points it won in the different aquatics disciplines*

	Points won by USA
Swimming	94636
Diving	12497
Synchronized swimming	1421
Water Polo	28222
<b>Aquatics</b>	<b>136776</b>

Given that the USA got the highest amount of points in aquatics, it will be ranked number one in this sport. So, the total points that the USA will get from aquatics would be the points won from being ranked number one (2060) times aquatics total coefficient (45.6) for a total of 94636.

The points won by each country in each of the sports after the coefficients multiplications were added to obtain their total amount of points (see Table 16<sup>22</sup> with the top three countries). The final ranking was done according to the “summed” total amount of each country.

	<b>USA</b>	<b>Germany</b>	<b>France</b>
<b>Sum of the 103 sports*</b>	<b>983220</b>	<b>524689</b>	<b>523440</b>
*103 sports were taken in consideration in 2017			

For the competitions chosen, the WRCES uses the official ranking prepared by the international federation of each sport. When a sport that does not have an official world ranking, the results of the last world championships and/or the Olympics<sup>1</sup> to date are used. This is why the aquatics ranking was already completed in 2018. Because there is not an official world ranking made by FINA (the International Aquatics Federation), the results of the last competitions (2017 World Championships and 2016 Olympics) were taken in consideration. Here again, coefficients were given to these two competitions based on their media popularity. To calculate the popularity of these competitions, we have proceeded in the same way we did when we calculated the popularity of the different disciplines. In the case of aquatics, we found that the Aquatics Olympics tournament is two times more popular than the Aquatics World Championship. So, the points won by the countries in the Aquatics Olympic tournament were multiplied by two. After this calculus, we did the sum of the points won by the countries in both competitions. The country that would have the highest amount of points would be ranked number one in the 2018 ranking. This country would get again 2060 points that would be multiplied by the aquatics total coefficient. So, a country that was ranked second in the Olympics Aquatic tournament and third in the Aquatics World Championship would be ahead of a country that was ranked third in the Olympics Aquatic tournament and second in the Aquatics World Championship.

### 3.3 *What changes did the WRCES methodology bring?*

In the 2017 WRCES edition (last edition completed to date), 206 countries were ranked instead of the 87 that were only ranked by the combined 2016-2018 Olympic medal table. The WRCES also proposes an annual evaluation of countries performances in more than 100 sports (103 in 2017 and 109 in 2018) instead of one done once every 4 years in only 35 by the combined Winter and Summer Olympic medal table. It also accounts countries performances in all the major

<sup>22</sup> The 2017 final WRCES was taken here because the 2018 WRCES is not completed yet.

<sup>23</sup> If it is an Olympic sport.

international competitions, such as the FIFA World Cup, Tennis Grand Slams, and the Rugby Union World Cup where the Olympic medal table does not record success. The WRCES also gives a more accurate measurement of countries performance in sport. According to Mostapha Khalil,<sup>24</sup> consultant to the Egyptian NOC, “*Ethiopia is not better than us in sports. We beat them in every sport except in long distance running.*” The WRCES gave reason to Khalil’s statement, as shown in Table 17. It, therefore, rewards countries that succeed in highly popular and universal sports that do not offer a lot of medals (Argentina in basketball and football), and scale appropriately those that win several medals in minor sports that have a multitude of events (Norway in winter sports and Hungary in canoe-kayak), as shown in Table 18.

**Table 17.** Comparison between Egypt and Ethiopia’s results in the WRCES and the Olympic medal table

Countries	2014-2016 Combined Olympic Medal Table	2016 WRCES <sup>25</sup>
Ethiopia	48 <sup>th</sup>	144 <sup>th</sup>
Egypt	77 <sup>th</sup>	39 <sup>th</sup>

**Table 18.** Comparison between Argentina, Norway, and Hungary’s results in the WRCES and the Olympic medal table

Countries	2014-2016 Combined Olympic Medal Table	2016 WRCES <sup>26</sup>
Argentina	36 <sup>th</sup>	11 <sup>th</sup>
Norway	11 <sup>th</sup>	22 <sup>nd</sup>
Hungary	15 <sup>th</sup>	28 <sup>th</sup>

#### 4. Future prospects for research

After going through the advantages that the WRCES offers in terms of sport performance measurements of countries, our future research will be related to the identification of the factors that can lead them to succeed. As it explained in the introduction, literature on this subject has shown that winning in sport is based on several factors:

<sup>24</sup> Mostapha Khalil, Consultant in the Egyptian Olympic Committee, in discussion with the author, June 2016.

<sup>25</sup> I did not take in consideration the 2017 WRCES, because it cannot be compared neither with the 2014-2016 combined medal table (where the year 2017 is missing) nor with the 2016-2018 combined Olympic medal, because the latter also concerns the results of 2018.

<sup>26</sup> Ibid.

- At a Macro-level, political (when succeeding in sport is in the national agenda of the government),<sup>27</sup> economic (size of the Gross Domestic Product),<sup>28</sup> demographic (size of the population),<sup>29</sup> and cultural (interest of the population to participate in sport competition and attend sport events),<sup>30</sup>
- At a Meso-level, related to all the strategies undertaken by the national sport governing bodies: Ministry of Youth and Sports, National Olympic Committees, National Federations;<sup>31</sup>
- At a Micro-level, related to all the strategies leading to performance put in place by the stakeholders that are “on the field”: coaching staff, medical staff and athletes.<sup>32</sup>

<sup>27</sup> See for example J. GRIX, F. CARMICHAEL, *Why do governments invest in elite sport? A polemic*, in *Int. J. of Sp. Pol. and Polit.*, vol.4, n.1, 2012, 73-90; J. RIORDAN, *Rewriting Soviet Sports History*, in *J. of Sp. Hist.*, vol.20, n. 3, 1993, 247-258; I.P. HENRY, M. AMARA, M. AL-TAUQUI, *Sport, Arab Nationalism and the Pan-Arab Games*, in *Int. Rev. for the Soc. of Sp.*, vol.38, n.3, 2003, 295-310; H.E. CHEHABI, *Sport and Politics in Iran: The Legend of Gholamreza Takhti*, in *The Int. J. of the Hist. of Sp.*, vol.12, n.3, 1995, 48-60.

<sup>28</sup> See among others A.D. NOVIKOV, A.M. MAXIMENKO, *The Influence of Selected Socio-economic Factors on the Level of Sports Achievements in the Various Countries (Using as an Example the 18<sup>th</sup> Olympic Games in Tokyo)*, cit., 27-44; P. KIVIAHO, P. MÄKELÄ, *Olympic success: a sum of non-material and material factors*, cit., 5-22; A. RATHKE, U. WOITEK., *Economics and the summer Olympics: an efficiency analysis*, cit, 520-537; C.M. VAN DER TAK, *Olympic medals as an indicator of social welfare*, cit., 27-37; D.K.N. JOHNSON, A. ALI, *Coming to Play or Coming to Win*, Wellesley College Department of Economics working paper, n.8, 2000; H.K. LUI, W. SUEN, *Men, Money and Medals: An Econometric Analysis of the Olympic Games*, cit., 1-16; C. C. VAN TUYCKOM, *Going for gold! welfare characteristics and Olympic success: a Lisrel-model*, 2010, Köln, Lambert Academic Publishing.; W. ANDREFF, *Economic Development as Major Determinant of Olympic Medal Wins: Predicting Performances of Russian and Chinese Teams at Sochi Games*, cit., 314-340; G. KUPER, E. STERKEN, *Olympic Participation and Performance since 1896*, in University of Groningen, Research Institute Systems, Organizations and Management working paper, 2001. I.A. MOOSA, L. SMITH, *Economic Development Indicators as Determinants of Medal Winning at the Sydney Olympics: An Extreme Bounds Analysis*, cit., 288-301; M. TCHA, V. PERSHIN. *Reconsidering performance at the Summer Olympics and revealed comparative advantage*, cit., 216-239.

<sup>29</sup> B. HOULIHAN, J. ZHENG, *Small States: Sport and Politics at the Margin*, cit., 329-344.

<sup>30</sup> S.J. OVERMAN, *The Protestant Ethic and the Spirit of Sport: How Calvinism and Capitalism Shaped America's Games*, Mercer University Press, 2011; N. NASSIF, *Sport Policy in Lebanon, 1975 to 2004: Lebanese Geopolitical Background, Lebanese Sport Characteristics and Difficulties Plan for Development*, Saarbrücken, Germany, 2010, Lambert Academic Publishing GMBH & Co. KG.

<sup>31</sup> M. GREEN, *Changing Policy Priorities for Sport in England: The Emergence of Elite Sport Development as a Key Policy Concern*, in *Leis. St.*, vol.23, n.4, 2004, 365-385; B. HOULIHAN, *Public Sector Sport Policy: Developing a Framework for Analysis*, in *Int. Rev. for the Soc. of Sp.*, vol.40, n.2, 2005: 163-185; V. DE BOSSCHER, S. SHIBLI, H. WESTERBEEK, M. VAN BOTTENBURG, *Successful elite sport policies: An international comparison of the Sportspolicy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS 2.0) in 15 nations*, cit.; D. REICHE, *Success and Failure of Countries at the Olympic Games*, cit.

<sup>32</sup> These references are numerous and concern several sub-disciplines of sports sciences: sport physiology, biomechanics, sport psychology and coaching.

All the above research has analyzed the factors behind countries success in elite sport based on the medals won in the Olympics. Moreover, they are all separated at the different levels. Economists and political scientists focus on the macro-level factors. Scholars in sports management look at the meso-level, and experts in sport physiology, biomechanics, sport psychology and coaching.

Our assumption is that these factors cannot be separated and a vertical chain that includes the different macro/meso/micro-factors achieves the success of countries in elite sport. By following the WRCES, our goal is to be able to measure accurately the performance of all countries participating in international competitions to give a more detailed comparative approach in order to identify a holistic framework which will include all the macro/meso/micro-factors determining countries results in sport. We have already started this research. We first did a correlation calculus of the 2014, 2015, and 2016 versions of this ranking<sup>33</sup> with the population, Gross Domestic Product (GDP), and scientific research output rankings of the same years were measured. This comparative study is undertaken for the following reasons:

- Population and GDP rankings will show the impact of demography and wealth, which were two of the macro-level factors identified by researchers in the field. Those two rankings have been taken from the *CIA World Factbook* ;<sup>34</sup>
- Research output ranking will be examined, because the establishment and optimization of meso and micro-factors cannot be achieved without an extensive knowledge in sports management, sports marketing, sports communication, sports law, sports physiology, sports psychology, and sports coaching. The research output ranking was taken from the website *Scimago Journal & Country Rank*<sup>35</sup> which is a publicly available portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the website *Scopus*, a database gathering all the papers that have been accepted for publication.

There will be no comparative study between sport performance and political power, because this factors is related to a will or decision taken to succeed in sport - not a tool, such as wealth and population, that have a direct impact on the countries performances. Table 19 shows the results of the correlations calculus between the WRCES and the ones of the population, GDP, and research output for the years 2014, 2015, and 2016:

<sup>33</sup> *USA, Russia and Germany Ranked Top Three Countries in Elite Sport Ranking*, in *Association Internationale de la Presse Sportive*, July 21, 2015 ([www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=17052](http://www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=17052)); *International Society of Sport Sciences in the Arab World Releases Elite Sport List*, in *Association Internationale de la Presse Sportive*, April 14, 2016, ([www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=18503](http://www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=18503)); *USA and France Top I3SAW Ranking of Countries in Elite Sport*, in *Association Internationale de la Presse Sportive*, January 18, 2017, ([www.aipsmedia.com/2017/01/18/20160/best-of-2016-world-sport-i3saw-rankings-usa-France](http://www.aipsmedia.com/2017/01/18/20160/best-of-2016-world-sport-i3saw-rankings-usa-France)).

<sup>34</sup> *The World Factbook*, in Central Intelligence Agency ([www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook](http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook)).

<sup>35</sup> "Homepage," Scimago Journal & Country Rank, [www.scimagojr.com](http://www.scimagojr.com).

**Table 19.** Results of the correlations between the WRCES, population, GDP and research rankings for the years 2014, 2015 and 2016

Correlation WRCES 2014 /population ranking 2014	0.39
Correlation WRCES 2015 /population ranking 2015	0.35
Correlation WRCES 2016 /population ranking 2016	0.34
Correlation WRCES 2014 /GDP ranking 2014	0.78
Correlation WRCES 2015 /GDP ranking 2015	0.76
Correlation WRCES 2016 /GDP ranking 2016	0.76
Correlation WRCES 2014 /research output ranking 2014	0.82
Correlation WRCES 2015 /research output ranking 2015	0.81
Correlation WRCES 2016 /research output ranking 2016	0.81

By looking at the correlations calculus between the WRCES and the ones of the population, GDP, and research output for the years 2014, 2015, and 2016, we find that the correlation between a large population and good sports results is weak, the correlation between a high GDP and good sport results is strong, and the one between a high research output and good sport results is very strong. Following these calculations, we can conclude that having a large population is, therefore, not an asset.

Our future research is now to try to understand why population is not important. By finding out the reasons of the weak impact of population, we will open the door for the identification of the other factors determining countries success in sport.

## 5. Conclusion

The WRCES was created for two main objectives:

- a) Rank annually and accurately the performance of all the countries in all the sports recognized and/or applying for GAISF membership.
- b) Become an international reference to undertake research in the field of elite sport performance.

This ranking methodology will undergo annual amendments in the popularity and universality coefficients of the different sports, but its concept will remain the same. However, the vast domain to be explored is the one related to the study of the factors determining success of countries in elite sport. To be sustainable and coherent, this research project has to include the input of scholars from different fields, politicians, sport administrators, journalists, coaches, athletes, and other potential stakeholders of the sport movement.

## References

### Journal articles

- W. ANDREFF, *Economic development as major determinant of Olympic medal wins: predicting performances of Russian and Chinese teams at Sochi Games*, in *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, vol. 6, n. 4, 2003, 314-340.
- A.B. BERNARD, M.R. BUSSE, *Who wins the Olympic Games: Economic resources and medal totals*, in *Review of economics and statistics*, vol.86, n. 1, 2004, 413-417.
- H.E. CHEHABI, *Sport and Politics in Iran: The Legend of Gholamreza Takhti*, in *The International Journal of the History of Sport*, vol. 12, n. 3, 1995, 48-60.
- F.A. DEN BUTTER, C.M. VAN DER TAK, *Olympic medals as an indicator of social welfare*, in *Social Indicators Research*, vol. 35, n. 1, 1995, 27-37.
- H.K. LUI, W. SUEN, *Men, money, and medals: An econometric analysis of the Olympic Games*, in *Pacific Economic Review*, vol. 13, n. 1, 2008, 1-16.
- M. GREEN, *Changing Policy Priorities for Sport in England: The Emergence of Elite Sport Development as a Key Policy Concern*, in *Leisure Studies*, vol. 23, n. 4, 2004, 365-385.
- J. GRIX, F. CARMICHAEL, *Why do governments invest in elite sport? A polemic*, in *International Journal of Sport Policy and Politics*, vol. 4, n. 1, 2012, 73-90.
- I.P. HENRY, M. AMARA, M. AL-TAUQUI, *Sport, Arab Nationalism and the Pan-Arab Games*, in *International Review for the Sociology of Sport*, vol. 38, n. 3, 2003, 295-310;
- B. HOULIHAN, *Public Sector Sport Policy: Developing a Framework for Analysis*, in *International Review for the Sociology of Sport*, vol. 40, n. 2, 2005, 163-185
- B. HOULIHAN, J. ZHENG, *Small states: sport and politics at the margin*, in *International Journal of Sport Policy and Politics*, vol. 7, n. 3, 2015, 329-344.
- P. KIVIAHO, P. MÄKELÄ, *Olympic success: a sum of non-material and material factors*, in *International Review of Sport Sociology*, vol. 13, n. 2, 1978, 5-22
- I.A. MOOSA, L. SMITH., *Economic development indicators as determinants of medal winning at the Sydney Olympics: an extreme bounds analysis*, in *Australian economic papers*, vol. 43, n. 3, 2004, 288-301.
- N. NASSIF, *Elite Sport Ranking of the "International Society of Sports Sciences in the Arab World": An accurate Evaluation of all Nations' Performances International Sports Competitions*, in *Athens Journal of Sport*, vol. 4, n. 1, 2017, 53-64.
- A.D. NOVIKOV, A.M. MAXIMENKO, *The Influence of Selected Socio-economic Factors on the Level of Sports Achievements in the Various Countries (Using as an Example the 18<sup>th</sup> Olympic Games in Tokyo)*, in *International Review for the Sociology of Sport*, vol. 7, n. 1, 1972, 27-44.
- S.J. OVERMAN, *The Protestant Ethic and the Spirit of Sport: How Calvinism and Capitalism Shaped America's Games*, Mercer University Press, 2011.
- A. RATHKE, U. WOITKE., *Economics and the summer Olympics: an efficiency analysis*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 9, n. 5, 2008, 520-537.
- J. RIORDAN, *Rewriting Soviet Sports History*, in *Journal of Sport History*, vol. 20, n. 3, 1993, 247-258.
- M. TCHA, V. PERSHIN. *Reconsidering performance at the Summer Olympics and revealed comparative advantage*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 4, n. 3, 2003, 216-239.
- C. VAN TUYCKOM, K.G. JÖRESKOG, *Going for Gold! Welfare Characteristics and Olympic Success*, in *The Park Place Economy*, vol. 13, 2012, 67.

### Books

- V. DE BOSSCHER, S. SHIBLI, H. WESTERBEEK, M. VAN BOTTENBURG, *Successful elite sport policies: An international comparison of the Sportpolicy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS 2.0) in 15 nations*, Aachen, 2015, Meyer & Meyer Verlag.
- D. REICHE, *Success and Failure of Countries at the Olympic Games*, London and New York, 2016, Routledge.
- N. NASSIF, *Sport Policy in Lebanon, 1975 to 2004: Lebanese Geopolitical Background, Lebanese Sport Characteristics and Difficulties Plan for Development*, Saarbrücken, Germany, 2010, Lambert Academic Publishing GMBH & Co. KG.

### Interviews

Interview with Mostapha Khalil, Consultant in the Egyptian Olympic Committee, in discussion with the author, June 2016.

### Official documents

Olympic Charter. art. 57.

Registration certificate number 2553 signed on August 17<sup>th</sup> 2017 by the Lebanese Ministry of Economy and Commerce.

### Websites links

- [www.vub.ac.be/SBMA/sites/default/files/Conference%20Proceedings%20SPLISS.pdf](http://www.vub.ac.be/SBMA/sites/default/files/Conference%20Proceedings%20SPLISS.pdf). Veerle De Bosscher, ed., "SPLISS Conference on Elite Sport Success: Society Boost or Not?" November 13–14, 2013, Antwerp, Conference Proceedings (Vrije Universiteit Brussel, Belgium).  
[https://web.archive.org/web/20150216032038, http://www.formula1.com:80/races/in\\_detail/Formula 1 2003 results archives website](https://web.archive.org/web/20150216032038/http://www.formula1.com:80/races/in_detail/Formula12003resultsarchiveswebsite).
- [www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=17052](http://www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=17052): "USA, Russia and Germany Ranked Top Three Countries in Elite Sport Ranking," *Association Internationale de la Presse Sportive*, July 21, 2015.
- [www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=18503](http://www.aipsmedia.com/index.php?page=news&cod=18503): "International Society of Sport Sciences in the Arab World Releases Elite Sport List," *Association Internationale de la Presse Sportive*.
- [www.aipsmedia.com/2017/01/18/20160/best-of-2016-world-sport-i3saw-rankings-usa-france](http://www.aipsmedia.com/2017/01/18/20160/best-of-2016-world-sport-i3saw-rankings-usa-france): "USA and France Top I3SAW Ranking of Countries in Elite Sport," *Association Internationale de la Presse Sportive*, January 18, 2017.
- <https://gaisf.org/mission-and-vision/>.
- [www.sbnation.com/2016/8/10/12424182/2016-olympics-rio-boxing-pro-amateur](http://www.sbnation.com/2016/8/10/12424182/2016-olympics-rio-boxing-pro-amateur).
- [http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/54/40/46/oftsregulationsrio2016-e\\_neutral.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/54/40/46/oftsregulationsrio2016-e_neutral.pdf).
- [www.nytimes.com/2016/05/30/sports/tennis/points-and-prize-money-mean-more-to-olympic-tennis-holdouts.html](http://www.nytimes.com/2016/05/30/sports/tennis/points-and-prize-money-mean-more-to-olympic-tennis-holdouts.html).
- [www.cyclingnews.com/news/uci-to-launch-new-rolling-world-ranking-system-in-2016/](http://www.cyclingnews.com/news/uci-to-launch-new-rolling-world-ranking-system-in-2016/).
- [www.owgr.com/about](http://www.owgr.com/about).
- [www.Olympics.org](http://www.Olympics.org): Medal tables 2016-2018.
- [www.alexa.com](http://www.alexa.com).



**ALEXANDER LEGKOV V. IOC:  
CAS CAN'T GET NO (COMFORTABLE) SATISFACTION**

by *Mario Vigna\** and *Rustam Sethna\*\**

*ABSTRACT: The Court of Arbitration for Sport's decision in the case of Alexander Legkov v. International Olympic Committee is among the most significant CAS rulings in recent times. In upholding the appeal of the Russian (a skier, along with 27 other Russian athletes), the CAS Panel has delivered an award that is both logical and fair. Among the legal issues, the Panel's assessment of the standard of proof—i.e. comfortable satisfaction—reveals the Panel's focus on each individual athlete, without being unduly influenced by the debate surrounding the existence of Russia's State-sponsored doping program.*

*Keywords:* Sport – Olympics – skiing – sports law – anti-doping – CAS – standard of proof – comfortable satisfaction – Russia – doping scandal – conspiracy – evidence – due process.

**SUMMARY:** 1. Introduction – 2. Facts of the Case – 2.1 General Facts – 2.2 Facts Specific to the Legkov Appeal – 3. Legal Analysis – 3.1 The Notion of Comfortable Satisfaction – 3.2 Individual Case Management – 3.3 Evidentiary Standard – 4. Conclusions

---

\* Mario Vigna is Senior Associate of Coccia De Angelis Vecchio & Associati Law Firm and Deputy Chief Prosecutor of NADO Italia. E-mail: m.vigna@cdaa.it.

\*\* Rustam Sethna is an Indian qualified lawyer and sports law intern at Coccia De Angelis Vecchio & Associati Law Firm. He is also a candidate for the 2018 edition of the Master in International Sports Law at Instituto Superior Derecho y Economía (ISDE), Madrid. E-mail: r.sethna@cdaa.eu.

## 1. Introduction

As the ancient proverb goes, “*a rolling stone gathers no moss*”. The case of *Alexander Legkov v. International Olympic Committee* (“IOC”)<sup>1</sup> (hereinafter, “Legkov”) was a stone that rolled for 4 years – first down the frigid Sochi ski slopes in 2014 and then into the IOC Disciplinary Commission (“IOC DC”) in 2016, culminating in a successful appeal before the Court of Arbitration for Sport (“CAS”) in 2018.

*Legkov* was one of two CAS awards rendered on behalf of 39 Russian athletes (hereinafter the “Sochi Appellants”) who were found by the Oswald Commission (a three member disciplinary commission appointed by the IOC, also known as the IOC DC)<sup>2</sup> to have committed “anti-doping rule violations” (“ADRV”) at the 2014 Winter Olympics held in Sochi, Russia.

The fate of the Sochi Appellants differed. The CAS Panel (“Panel”) dismissed the appeal of 11 Sochi Appellants (*see: Aleksandr Zubkov v. International Olympic Committee*<sup>3</sup>, hereinafter, “Zubkov”), finding them ineligible to compete at the 2018 PyeongChang Winter Olympics. However, the Panel upheld Legkov’s appeal, who, along with 27 other Russian athletes, was given the green-light to compete at PyeongChang 2018.

Both appeals relate to the alleged State-sponsored doping conspiracy prevalent among the Russian contingent at Sochi 2014. Thus, it is interesting – if not heartening – to see the decisional dichotomy adopted by the Panel, indicative of the “individual case management” over the “one size fits all” approach adopted in weighing the available evidentiary material, applying the standard of proof and rendering what has been hailed to be “*among the most significant CAS rulings in recent times*”.<sup>4</sup>

This paper seeks to analyse three salient themes emerging from *Legkov*, namely:

- i. The Panel’s analysis of the “comfortable satisfaction” standard of proof;
- ii. The primacy of individuality in the context of the broader political environment; and
- iii. The probative value afforded to circumstantial and indirect evidence.

<sup>1</sup> CAS 2017/A/5379, available at [www.tas-cas.org/fileadmin/user\\_upload/Award\\_5379\\_internet.pdf](http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_5379_internet.pdf) (accessed on 15 September 2018).

<sup>2</sup> The Oswald Commission was tasked with investigating the alleged doping violations committed by Russian athletes at the Sochi Games in 2014. The decision in the Legkov case was their first full decision and it was published on November 27. The decision of the Oswald Commission can be accessed through the following link: <https://goo.gl/1ZUeM2>.

<sup>3</sup> CAS 2017/A/5422.

<sup>4</sup> D. OWEN, “*CAS credibility raises after publication of Legkov and Zubkov decisions*”, InsideTheGames. 24 April 2018, available at <https://goo.gl/APsjZz> (accessed 31 August 2018).

## 2. Facts of the Case

As the *Legkov* appeal was heard in the context of a more complex, broader picture of the headline-grabbing Russian doping scandal, it would first be useful to recount the alleged “uncovering” of the scandal by the World Anti-Doping Agency (“WADA”) and the IOC (see para. 2.1 below) before delving into the specifics concerning *Legkov* and the other athletes with whom the appeal before CAS was consolidated (see para. 2.2 below).

### 2.1 Factual background

On 3 December 2014, a German television channel broadcast a documentary alleging the existence of an extensive, systematic doping programme within the All-Russia Athletics Federation.<sup>5</sup>

In response to the documentary, on 16 December 2014, WADA announced that it would investigate these allegations by appointing an independent commission (“WADA IC”). The WADA IC report, which was published almost a year later on 9 November 2015 reported *inter alia* the existence of a “*deeply rooted culture of cheating*”<sup>6</sup> which coerced Russian athletes into the “*consistent and systematic use of performance enhancing drugs*”,<sup>7</sup> while also confirming the involvement of doctors, coaches and laboratory personnel acting as “*enablers for systematic cheating along with athletics coaches*”.<sup>8</sup>

Subsequently, on 19 May 2016, WADA commissioned the appointment of Prof. Richard McLaren (also part of the WADA IC) to conduct an independent investigation into the affairs of laboratories based in Moscow and Sochi (respectively, the “Moscow Lab” and the “Sochi Lab”) and the allegations made by Dr. Grigory Rodchenkov regarding “*the existence of a sophisticated doping scheme before, during and after the Sochi Games*”.<sup>9</sup>

Prof. McLaren’s findings culminated in the publication of two reports, on 16 July 2016 and 9 December 2016, respectively (collectively referred to as the “McLaren Reports”) which provided further insight into the *modus operandi* of the alleged scheme. This, it was submitted, broadly involved the following process:

*Step 1:* The Russian Ministry of Sport developed a list of favoured athletes to whom a “*cocktail*” of performance-enhancing substances, known as the “*Duchess Cocktail*” would be administered. This list famously came to be known as the “*Duchess List*”.

<sup>5</sup> H. SEPPELT, “*The secrets of doping: How Russia makes winners*”, ARD, YouTube, 27 April 2015. <https://goo.gl/JiVR57>. Accessed 3 September 2018.

<sup>6</sup> WADA Independent Commission Report #1, 9 November 2015. <https://goo.gl/SEdaFn>. Accessed 3 September 2018, 10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Op. cit.* n1, para. 14.

*Step 2:* Prior to the Sochi Games, these athletes provided clean samples of their own urine which was then catalogued under their respective names in preparation for future delivery to the Federal Security Services (“FSB”). The “clean urine bank” was set up adjacent to the Sochi Lab, which is where all samples were tested during the Sochi Games.

*Step 3:* Each time athletes were drug-tested during the Sochi Games, they were required to fill out a “Doping Control Form” (“DCF”), which contained basic information and a unique sample identification number. Once tested, athletes would discretely send images of their DCF to certain individuals at the Sochi Lab. Images received from athletes would enable these individuals to identify which of the anonymised sample bottles belonged to the relevant athlete.

*Step 4:* Having identified this, the samples would be swapped with the clean urine previously provided by the athlete in accordance with *Step 2* above. Consequently, each tested athlete would deliver a negative result, despite having allegedly consumed the Duchess Cocktail.

Meanwhile, between the publication of the two McLaren Reports, the IOC appointed a commission on 19 July 2016, who produced a report on 2 December 2017 (“Schmid Report”), which albeit establishing the existence of a scheme as identified in the previous IC and RM reports, did not “*establish with certitude*” whether such scheme was state-sponsored and more importantly “*who initiated or headed this scheme*”.

In late 2016, running into 2017, the IOC DC initiated formal disciplinary proceedings against several Russian athletes on the basis that they knowingly and actively engaged in an elaborate State-sponsored doping and cover-up scheme at the Sochi Games.

At the end of 2017, the IOC DC delivered its final decisions, disqualifying each of these athletes from their respective events at the Sochi Games while further declaring them ineligible to participate in any future games of the Olympic movement.

## 2.2 *Facts specific to the Legkov appeal*

Alexander Legkov, a cross-country skier (the “Athlete”), was one of the athletes adversely affected by the IOC DC’s decision.

The Athlete had participated in three events at the Sochi games, winning one gold and one silver medal. He was drug-tested after competing in each event for a total of three tests. He returned a negative result each time and his urine samples did not show any atypical findings.

In the wake of the investigations being conducted by WADA and the IOC, on 22 December 2016 the IOC notified the Athlete of disciplinary proceedings initiated against him for having committed an ADRV. This caused the International Ski Federation to provisionally suspend him with immediate effect.

The Athlete chose to appeal his provisional suspension to CAS, which in May 2017 dismissed his appeal, confirming the provisional suspension through 31 October 2017.

Meanwhile, parallel proceedings before the IOC DC were in progress, and after a hearing on 30 October 2017, the IOC DC concluded that the Athlete had committed an ADRV under relevant IOC regulations. The effect of this was as follows:

- i. the Athlete was retrospectively disqualified from all events at the Sochi Games, including the relay team of which he was a member. Both his medals were therefore withdrawn; and
- ii. the Athlete was declared ineligible for any future editions of the Games of the Olympiad and the Olympic Winter Games.

With barely three months left before PyeongChang 2018, the Athlete decided to appeal the IOC DC decision to CAS. His appeal was consolidated along with similarly aggrieved athletes who were also contesting their suspension from the PyeongChang Games.

In an expedited procedure, the CAS heard the appeals of the Sochi Appellants in January 2018 and found with respect to the Athlete along with 25 other appellants, that it was not comfortably satisfied, given the array of evidence presented to it, that the Athlete had committed an ADRV.

His Sochi results were therefore reinstated, and he was allowed to compete at PyeongChang 2018.

### 3. *Legal Analysis*

#### 3.1 *The notion of comfortable satisfaction*

Most notable in the Panel's reasoned decision of *Legkov* was its application of the notion of "*comfortable satisfaction*" – the "*normal CAS standard in many anti-doping cases even prior to the WADA Code*".<sup>10</sup>

Indeed, the comfortable satisfaction standard of proof has been applied as the "default standard"<sup>11</sup> not only in anti-doping cases, but also in other sporting disciplinary proceedings, even where the regulations remain silent or are unclear in that regard.<sup>12</sup>

For example, in *Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v. UEFA*, the CAS panel held that:

<sup>10</sup> CAS 2009/A/1912 & 1913, para. 54.

<sup>11</sup> M. A. R. BERNASCONI (2014), "*CAS Jurisprudence on Football Matters: Part II*", in M. Bernasconi (Ed.), 'Arbitrating Disputes in a Modern Sports World', 5<sup>th</sup> Conference CAS & SAV/FSA Lausanne, 2014, 241.

<sup>12</sup> A. RIGOZZI AND B. QUINN, "Evidentiary Issues Before CAS", in M. Bernasconi (Ed.), '*International Sports Law and Jurisprudence of the CAS*', 2014, 29.

*“taking into account the nature of the conduct in question and the paramount importance of fighting corruption of any kind in sport and also considering the nature and restricted powers of the investigation authorities of the governing bodies of sport as compared to national formal interrogation authorities, the Panel is of the opinion that cases of match fixing should be dealt in line with the CAS constant jurisprudence on disciplinary doping cases.”*<sup>13</sup>

This view was also endorsed by the panel in *Mr. Oriekhov v UEFA*.<sup>14</sup>

In fact, the FIFA Disciplinary Code (as amended from time to time) provides that its adjudicatory bodies may decide on matters *“on the basis of their personal convictions”*.<sup>15</sup> It follows that in the case of *Mohamed Bin Hamam v. FIFA*,<sup>16</sup> the panel, when applying the dictum of a previous CAS panel, observed that *“...in practical terms, this standard of proof of personal conviction coincides with the ‘comfortable satisfaction’ standard widely applied by CAS panels in disciplinary proceedings.”*<sup>17</sup>

In the Legkov appeal, the athlete(s) was alleged to have committed an ADRV under the provisions of the IOC Anti-Doping Rules, which incorporated the provisions of the WADA Code by reference.

Under Article 3.1 of the WADA Code, the IOC, as the *“Anti-Doping Organisation”* had the burden of establishing the occurrence of an ADRV to the Panel’s comfortable satisfaction. Therefore, this was the standard the Panel was bound to follow.

It is a well settled principle that the concept of comfortable satisfaction is expressly stated to be *“greater than a mere balance of probability but less than proof beyond reasonable doubt”*,<sup>18</sup> having regard to the *“seriousness of the allegation which is made”*.

And while the concept is neither novel nor exclusive to the realm of sports arbitration, the leading Australian case of *Brigshaw v. Brigshaw*,<sup>19</sup> from 1938 sheds light on how the standard ought to be applied in practice:

*“...reasonable satisfaction is not a state of mind that is attained or established independently of the nature and consequence of the fact or facts to be proved. The seriousness of the allegation made, the inherent unlikelihood of an occurrence of a given description, or the gravity of the consequences flowing from a particular finding are considerations which must affect the answer to the question whether the issue has been proven to the reasonable satisfaction of the tribunal. In such*

<sup>13</sup> CAS 2009/A/1920, para. 26.

<sup>14</sup> CAS 2010/A/2172, para. 20.

<sup>15</sup> Article 97(3), FIFA Disciplinary Code (2017 edition).

<sup>16</sup> CAS 2011/A/2625, para. 36.

<sup>17</sup> CAS 2011/A/2426, para. 87.

<sup>18</sup> Article 3.1, WADA Code (2015 edition).

<sup>19</sup> (1938) 60 CLR 336.

*matters 'reasonable satisfaction' should not be produced by inexact proofs, indefinite testimony, or indirect inferences.*"<sup>20</sup>

Brigshaw goes on to state, with respect to the "satisfaction of a just and prudent mind", that the standard of proof cannot be obtained:

*"...by slender and exiguous proofs or circumstances pointing with a wavering figure to an affirmative conclusion. The nature of the allegation requires as a matter of common sense and worldly wisdom the careful weighing of testimony, the close examination of facts proved as a basis of inference and a comfortable satisfaction that the tribunal has reached both a correct and just conclusion."*<sup>21</sup>

It is therefore submitted that the Panel in *Legkov* did precisely this. In para. 706 of the reasoned decision, the Panel makes clear that comfortable satisfaction is not a variable standard. What is variable, however, is the means by which it may be reached. For example, the more serious the allegation, the more compelling the evidence must be to reach the requisite standard. Indeed, eighty years on, the Panel echoes the sentiment laid down in *Brigshaw* by stating that:

*"The standard remains constant, but inherent within that immutable standard is a requirement that the more serious the allegation, the more cogent the supporting evidence must be in order for the allegation to be found proven."*<sup>22</sup>

The Panel's reasoning centred around the fact that despite Dr. Grigory Rodchenkov's testimony and the expert evidence on offer, it was unable to reach the threshold of proof as it was:

*"...insufficient merely to establish the existence of a general sample swapping scheme; rather the Panel must be comfortably satisfied that the Athlete was personally and knowingly implicated in particular acts that formed part of, and facilitated the commission of, the substitution of his urine within that scheme."*<sup>23</sup>

Thus, the Panel was clear about *what* the standard of proof applied to: the Athlete's acts and state of mind. Given the severity of allegations levied against the Athlete and as a consequence, the gravity of the alleged wrongdoing, the Panel emphasised that it was *not* comfortably satisfied that the Athlete had participated in any alleged State-sponsored doping scheme. Instead, the Panel implored the IOC to prove that the Athlete, and each individual Sochi Appellant "knowingly engaged in particular conduct that involved the commission of a specific and identifiable ADRV. In other words, the Panel must be comfortably satisfied that the Athlete personally committed a specific violation of a specific provision of the WADAC."

---

<sup>20</sup> Ibid 362 (emphasis supplied).

<sup>21</sup> Ibid 350.

<sup>22</sup> Op cit. note 1, para. 706.

<sup>23</sup> Op cit. note 1, para. 827.

As discussed extensively in section 3.2 below, it is this anti-pluralistic narrative adopted by the Panel that is noteworthy.

### 3.2 Individual case management

Not only did the Panel in *Legkov* confirm the principle of analysing a given athlete's state of mind with respect to their alleged offenses in determining whether the standard of proof has been met, but equally important is the Panel's emphasis on the precedence of each individual piece of the puzzle over the big picture.

The stark contrast between the approach adopted by the IOC DC and the Panel in *Legkov* could not be more evident.

The IOC DC chose to "*assess... the existence of a cover-up scheme and, further, the Athlete's implication therein*". It went on to state that the assessment of evidence required a "*global evaluation of all the elements at its disposal to weigh their significance and to determine whether and how each element fits with and corroborates, the other elements, as in a puzzle*".<sup>24</sup> Therefore, the IOC's approach was top-down – it painted a picture of the athlete that corresponded with their findings of the on goings in Russia on a wider scale.

The Panel, on the other hand, was disinclined towards reaching the same conclusion, namely that the athlete's guilt was but a natural corollary of an existing State-sponsored doping scheme;<sup>25</sup> instead, it adopted an individual-centric, micro-level approach, without the need:

*"to make any determinations regarding the general existence, scope, nature or extent of a doping or cover-up scheme operating at the Sochi Games as such. The Panel is only required to consider the existence, nature and scope of such a scheme to the extent that it is necessary to do so in order to determine the specific issues that arise for determination in the Athlete's appeal."*<sup>26</sup>

Additionally, the Panel's approach in *Legkov* can be further contrasted with that of the CAS *ad hoc* division at the 2016 Rio Summer Olympics (hereinafter referred to as *Balandin*). In deciding upon the eligibility of another Russian athlete, allegedly part of the same scheme, the panel in that instance noted that:

*"All Russian athletes...were to be analysed individually to see if they could rebut the presumption that they had benefited from this government scheme. Put simply, only if the Athlete could show he had not benefited, then he would be eligible for the Rio Games."*<sup>27</sup>

Therefore, while taking into consideration the individual in *Balandin*, the *ad hoc* division proceeded on the rebuttable presumption of guilt; whereas the

<sup>24</sup> Op cit. note 1, paras. 54 and 55.

<sup>25</sup> Op cit. note 1, para. 727.

<sup>26</sup> Op cit. note 1, para. 725.

<sup>27</sup> CAS OG 16/12 *Ivan Balandin v. World Rowing Federation, the IOC, the Russian Rowing Federation, the Russian Olympic Committee and WADA*, para. 7.14.

Legkov Panel's starting point was the presumption of innocence, thus allowing for a truly individual approach to its case management.

### 3.3 Evidentiary standard

The importance of evidentiary issues in international arbitration cannot be overlooked. It has been suggested that 60%-70% of cases in international arbitration turn on facts as opposed to the application of law.<sup>28</sup> In fact, eminent sports lawyers submit that this figure might be even higher in sports disputes,<sup>29</sup> and Legkov is a good example of why this is the case.

In 2015, a CAS Panel in the case *WADA v. Thomas Bellchambers et al, AFL & ASADA*<sup>30</sup> (hereinafter, "*Essendon*") noted the reasoning of Lord Hoffman who observed (albeit in the context of a criminal case) that:

*"It is in the nature of circumstantial evidence that single items of evidence may each be capable of an innocent explanation but, taken together, establish guilt beyond reasonable doubt."*<sup>31</sup>

The *Essendon* panel applied this reasoning to the context of a team-wide doping program in Australia, finding that the evidence presented to it enabled the drawing of inferences to sufficiently reach the standard of comfortable satisfaction. This "*strands in the cable*" approach invites an overall weighing of evidence in drawing inferences, rather than adopting a stricter "*links in the chain*" approach, necessitating proof of each material fact in order to be successful.

Notwithstanding the Legkov Panel having adopted the "*strands in the cable*" approach,<sup>32</sup> it was still unable to reach the desired threshold of comfortable satisfaction for lack of concrete evidence. Notably, in its reasoned decision, the Panel accepted that "*the nature of the alleged scheme is such that the more successful the participants in the scheme were in carrying out and concealing the sample swapping scheme, the less direct evidence of those individuals' participation in the scheme is likely to be available. Accordingly, the absence of direct evidence does not necessarily entail the absence of wrongdoing.*"<sup>33</sup>

<sup>28</sup> BLACKBAY ET AL., "*Redfern and Hunter on International Arbitration*", Fifth Edition, 384.

<sup>29</sup> A. RIGOZZI - B. QUINN, op. cit. note 14,1.

<sup>30</sup> CAS 2015/A/4059.

<sup>31</sup> Ibid, para. 107.

<sup>32</sup> See for instance, para. 715 of the Legkov award, where it was held that in the context of the conspiracy as is alleged to exist, the absence of direct evidence ought not to be indicative of innocence but rather of wrongdoing effectively concealed. Additionally, in para. 716, the Panel notes that it was willing to accept evidence from the IOC bearing in mind the limitations of its investigatory powers. Similarly, in para. 717, the Panel accepts that it may draw inferences from facts that seek to fill in gaps in the direct evidence, where such facts reasonably support the drawing of inferences.

<sup>33</sup> Op cit. note 1, para. 825.

However, contrary to *Essendon*, the *Legkov* Panel found it essential to “faithfully apply the standard of proof enshrined in the WADC”<sup>34</sup> and not treat each athlete as just a mere piece in the puzzle. Indeed, the case of each athlete was a puzzle in itself; and so, the IOC DC, in piecing together the other “elements” of the puzzle in the context of its “global evaluation”, missed the true big picture, the fact that each smaller piece has its own story that warrants individual adjudication.

And as *Legkov’s* story unfurled in his favour, *Zubkov*, at the same time, met with a less fortunate outcome. Both cases were heard by the same panel, with similar facts. Despite having adopted the same approach with respect to assessing evidence, the varied outcome in each case is telling of the importance of applying the available evidence to the individual set of facts. The athletes in both *Legkov* and *Zubkov* were accused of having committed three ADRVs in accordance with the WADA Code, namely (i) use of a prohibited substance or method;<sup>35</sup> (ii) tampering with doping control;<sup>36</sup> and (iii) commission of cover-up/complicity.<sup>37</sup>

For each of these ADRVs, the Panel articulated the level of proof that the IOC would require to produce in order to substantiate their claims.

*i. Prohibited substance:* to conclude this, the Panel considered it necessary to have evidence (a) of actual use of the prohibited substance before or during the Sochi Games; (b) of the athletes having provided clean urine for storage and subsequent swapping before the Sochi Games; (c) of the athletes having communicated the contents of their DCF from the Sochi Games to another person; (d) from the scientific analysis of the athlete’s sample, that the athlete used a prohibited substance.<sup>38</sup>

In *Legkov*, the IOC was unable to satisfy any of the above tests. In addition, the evidence of scratch marks on the Athlete’s sample bottles was not in itself conclusive evidence of the bottles having been opened by a third party. Similarly, Dr. Rodchenkov’s testimony to support the IOC’s allegation that the Athlete used the Duchess Cocktail was found to have limited probative value as “*the Duchess List is not suggested to be a fully comprehensive contemporaneous reflection of athletes’ alleged involvement in doping practices.*”<sup>39</sup>

In *Zubkov*, the Panel’s analysis was directed towards the use of a prohibited method (*see below*) which would as a natural corollary prove the use of a prohibited substance.

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Article 2.2 of the 2009 WADA Code.

<sup>36</sup> Article 2.5 of the 2009 WADA Code.

<sup>37</sup> Article 2.8 of the 2009 WADA Code.

<sup>38</sup> Op cit. note 1, para. 783.

<sup>39</sup> Op cit. note 1, para. 751.

ii. *Prohibitive method*: proof of use of a prohibited method, in this case, urine substitution, was best established by the athletes (a) providing bottles of clean urine to third parties outside of the Sochi Games' doping control process; (b) deliberately not closing the sample bottles to the maximum number of "clicks" during the Sochi Games' doping control process; and (c) sending images of DCFs to third parties during the Sochi Games' doping control process.

In *Legkov's* case (and as stated in para. 3.1 above), the IOC ought to have proved the athlete's personal knowledge of and involvement in the sample swapping scheme rather than merely establishing the existence of a scheme in general. Therefore, there was not enough to establish the Athlete's use of a prohibited method.

In *Zubkov*, the Panel was unable to establish from the indirect evidence (i.e. Dr. Rodchenkov's testimony) that the athlete had provided clean urine in advance of the Sochi Games.

However, the elevated salt content<sup>40</sup> in the *Zubkov's* urine was considered to be key evidence in supporting the IOC's assertion that the samples had been tampered with. Therefore, while the Panel was not comfortably satisfied that *Legkov's* urine samples contained abnormally high salt levels, the opposite was true in the case of *Zubkov*, noting that the evidence was "reliable" and "objective".<sup>41</sup>

In *Zubkov's* case, the athlete had a sodium concentration of 847 mmol/L, a considerable deviation from the mean sodium concentration in samples at the Sochi Games. The IOC's salt expert, Prof. Burnier, used the mean sodium range from the 2010 Vancouver Winter Olympics to determine the mean, standard deviation and maximum sodium levels (95.4 mmol/L, 49.37 mmol/L and 250 mmol/L, respectively). Any sample with a sodium concentration above 244 mmol/L (three standard deviations above the mean in the sample set) was considered an "outlier". Similarly, with the Sochi samples, Prof. Burnier found a mean sodium concentration of 135 mmol/L with a standard deviation of 111.48 mmol/L. Additionally, it was found that sodium concentrations of more than 450 mmol/L were unlikely to be produced naturally, while those above 660 mmol/L were physiologically impossible. Therefore, applying *Zubkov's* reading of 847 mmol/L to these reference points, the *Zubkov* Panel had "no hesitation" in finding that there was no natural explanation for the level of urine found in the athlete's sample and therefore concluding that (a) the contents of the athlete's urine sample were deliberately swapped for the athlete's previously stored

<sup>40</sup> Op cit. note 4, para. 761 - where there was a marked divergence between the specific gravity of the clean urine in the urine bank and the specific gravity of the dirty urine that was to be replaced, a quantity of salt would be added to the clean urine in order to adjust the specific gravity of the clean urine so that it matched the specific gravity of the dirty urine. The objective of this was to ensure that the urine substitution was concealed and to avoid arousing suspicion that would have arisen if there were noticeable changes to the specific gravity of the urine in the sample bottles.

<sup>41</sup> Ibid, para. 767.

“clean” sample; and (b) the athlete provided clean urine in advance of the Sochi Games knowing that it would be used for substitution during the Sochi Games.<sup>42</sup>

iii. *Tampering*: with respect to the accusation of tampering, the Panel noted that since “urine substitution” was already classified as a prohibited method under the Prohibited List prescribed by WADA from time to time, the same act could not be interpreted to be a violation of Article 2.5 of the WADA Code, which requires the subversion of the “*Doping Control Process... which would not otherwise be included in the definition of Prohibited Methods*”.<sup>43</sup>

As such, it found that the IOC erroneously applied a relationship between Article 2.2 and Article 2.5 of the WADA Code in that, satisfying the requirements of Article 2.2 automatically resulted in the satisfaction of the requirements of Article 2.5. In fact, and on the contrary, “*if the elements [sic] Article 2.2 concerning a prohibited method are fulfilled...recourse to Article 2.5 of the WADC is not available.*”<sup>44</sup>

This approach was also adopted in by the Panel in *Zubkov* as well.<sup>45</sup>

iv. *Cover-up, Conspiracy*: The erstwhile Article 2.8 of the WADA Code (2009), comprised two elements, the first being the administration of a prohibited substance or method “*to any athlete*”, with the second covering the “*assisting, encouraging, aiding, abetting, covering-up or any other type of complicity*”.

The Panel in both *Legkov and Zubkov* described this provision of the WADA Code as being “*parasitic*”,<sup>46-47</sup> in that it required the existence of one or more other ADRVs under the code.

Therefore, applying this logic to *Legkov*, the Panel concluded that because he had not committed any other ADRV, the Athlete could not have fallen foul of being complicit in the first place. While there was a possibility that he did assist in the commission of ADRVs by other athletes, the Panel held that mere participation in the scheme would have been insufficient to constitute an ADRV.<sup>48</sup> Similarly, in *Zubkov*, the Panel concluded that there was no evidence that the athlete assisted or encouraged the scheme “horizontally”, i.e. to other athletes; or “vertically”, through coaches and support personnel, and was not comfortably satisfied of the athlete’s culpability in that regard.

<sup>42</sup> Ibid, para. 782.

<sup>43</sup> Article 2.5 of the WADA Code.

<sup>44</sup> Op cit. note 1, para. 838.

<sup>45</sup> Op cit. note 4, para. 825.

<sup>46</sup> Op cit. note 1, para. 843.

<sup>47</sup> Op cit. note 4, para. 830.

<sup>48</sup> Op cit. note 1, para. 858.

#### 4. Conclusions

It is unlikely if the world will ever know exactly what transpired with Russia's alleged State-sponsored anti-doping programme. But if one thing is certain, it is that the Panel's approach in *Legkov* ought to be commended.

Given the modern-day tendency of "media trials", where there is no dearth of expert views, opinions and preferences, the Panel found it imperative to distance itself from the overarching theme driving popular public opinion; namely, that Russia had orchestrated a State-sponsored doping scheme. In fact, it was made explicitly clear<sup>49</sup> that the Panel did *not*:

- i. make a ruling on whether and to what extent the alleged doping scheme during the Sochi Games existed;
- ii. make a ruling on how the scheme operated, if it existed;
- iii. think it possible to conclude that the existence of a general doping and cover up scheme, even if established, would inexorably lead to a foregone conclusion that the Athlete committed the ADRVs alleged by the IOC.

However, at the same time, the Panel recognised the possibility that such doping scheme did exist and did in fact work.

In doing so, the Panel avoided painting all athletes with the same brush. It also sent out a strong reminder to the IOC and other national and international sports federations that adjudication in sports disputes ought to be based on the law, the facts (based only on evidence presented by parties), and the interplay between the two.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Op cit. note 1, para. 867.

<sup>50</sup> P. BILLIMORIA, "The Principles of Natural Justice – Origin and Relevance", India Corporate Law. 28 March 2018, available at: <https://goo.gl/yDswmn> (accessed 10 September 2018).



**LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SPORT PREVISTE DALLA  
LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018: UN IMPORTANTE  
RICONOSCIMENTO PER LO SPORT COME VALORE POSITIVO  
PER LA COLLETTIVITÀ NAZIONALE**

di *Enrico Lubrano\**

*ABSTRACT: The Author offers a comprehensive overview and a systematic analysis of the provisions contained in the Italian "Budget Law" for 2018 affecting Sport. Particular attention is given to the new tax regime reserved to amateur clubs which for the first time in the Italian scenario can be for profit.*

*Then, the analysis is focused on the status of agents and, above all to the access to such a profession: following the implementation of this significant act of ordinary law, those who want to act as intermediaries between clubs and players in every sport (not only in football) are required to pass an exam on ordinary and sports rules, and to offer adequate financial guarantees.*

*Furthermore, the new distribution of TV rights among the sport stakeholders, the incentive measures for women in sport, athletes with disabilities, and in general to all those entities aiming at fostering sports activities are scrutinised in detail.*

*Finally, the Author underlines the importance of this new piece of legislation which for the first time in a primary source of law recognizes sport as a fundamental instrument for the development of the human being.*

*Keywords:* Sport and incentive measures; women in sport; athletes with disabilities; agents; TV rights.

**SOMMARIO:** Introduzione – I. Le disposizioni generali per lo sport – II. Le disposizioni specifiche per il settore del calcio – III. Le disposizioni specifiche per singoli eventi sportivi – Conclusioni

---

\* Avvocato contitolare dello Studio Legale Lubrano & Associati, con attività professionale prevalente nei settori del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport. Titolare di Insegnamento di Diritto dello Sport presso l'Università LUISS Guido Carli in Roma. Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana Avvocati Amministrativisti. Autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di Diritto Amministrativo e di Diritto dello Sport. Organizzatore, Coordinatore e Relatore di numerosi Corsi e Convegni in materia di Diritto Amministrativo e di Diritto dello Sport. Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità. E-mail: [enrico.lubrano@studiolubrano.it](mailto:enrico.lubrano@studiolubrano.it)

## Introduzione

Con la Legge di Bilancio del 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205),<sup>1</sup> lo Stato Italiano ha “varato” un importante “pacchetto” (da intendersi in senso positivo, ovvero come insieme di disposizioni aventi il comune obiettivo di dare una serie di riconoscimenti, anche di carattere economico) per lo sport italiano.

Recenti studi scientifici, a livello nazionale ed anche internazionale,<sup>2</sup> hanno evidenziato il valore dello sport (in senso ampio, come svolgimento di qualsiasi attività sportiva, da parte della collettività nazionale) come elemento di “medicina preventiva”, con effetti molto positivi sullo stato di salute (non solo fisico, ma anche e soprattutto psichico e più ampiamente interiore) dell’individuo e della collettività, con riduzione di una serie di patologie di notevole frequenza e gravità e di una serie di disagi sociali, con conseguenti notevoli ricadute in termini di risparmio anche dal punto di vista sanitario (circa due miliardi di euro annui) e dal punto di vista sociale (oltre trenta miliardi di euro annui).<sup>3</sup>

Dunque, accanto al valore economico dello sport-business, lo Stato Italiano comincia a “muovere i primi passi” verso il riconoscimento dell’importanza dello sport di base come valore sociale, fondamentale per l’espressione della personalità

<sup>1</sup> GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, disponibile sul sito [www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/29/302/so/62/sg/pdf](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/29/302/so/62/sg/pdf).

<sup>2</sup> La letteratura scientifica relativa ai benefici dello sport per la salute individuale e collettiva è estremamente ampia, così come emerge anche dalla bibliografia del Dossier su “*Movimento, Sport e Salute*”, pubblicato da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (come si vedrà oltre più in dettaglio). A titolo meramente esemplificativo, si riportano i seguenti studi, di carattere particolarmente significativo: World Health Organization, *Action Plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Non communicable Diseases 2016-2025*, disponibile sul sito [www.euro.who.int/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0019/170155/e96638.pdf?ua=1](http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/170155/e96638.pdf?ua=1) (6 maggio 2018); World Health Organization, *Health 2020: the European policy for health and well-being*, [www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being](http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being) (6 maggio 2018).

<sup>3</sup> Tali dati sono contenuti in un Dossier predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità Rapporto Istisan 18/9, intitolato “*Movimento, sport e salute: l’importanza delle politiche di promozione dell’attività fisica e le ricadute sulla collettività*” (<http://old.iss.it/publ/?lang=1&id=3128&tipo=5>), che dovrebbe essere presentato ufficialmente presso l’Istituto Superiore di Sanità nel mese di novembre 2018. Per completezza, se ne riporta il relativo *abstract*:

“*L’attività fisica rappresenta uno dei principali strumenti per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età. Il presente rapporto - realizzato da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Comitato Olimpico Nazionale Italiano - evidenzia l’importanza di promuovere l’attività fisica sia a livello individuale e sia a livello di comunità, attraverso un approccio multi-stakeholder e multi-settoriale. Sono descritte le politiche internazionali e nazionali per la promozione dell’attività fisica ispirate alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che rafforzano il principio dell’attività fisica accessibile a tutti e forniscono indicazioni per l’implementazione di programmi intersettoriali, finalizzati alla riduzione del burden of disease e a una riduzione dei costi diretti e indiretti causati dalla sedentarietà. Sono, inoltre, riportati la definizione di attività fisica, i livelli raccomandati per le diverse fasce d’età, nonché i dati sulla pratica dell’attività fisica in Italia. Parole chiave: Promozione della salute; Attività motoria; Salute pubblica*”.

dell'individuo (come riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione) e per la salute psico-fisica del cittadino e dell'intera collettività (diritto fondamentale garantito dall'art. 32 della Costituzione).

Nella Legge di Bilancio in questione emerge, con piena evidenza, la “doppia-anima” dell'evoluzione culturale del concetto di sport, ovvero l'importanza non soltanto di regolamentare lo sport di vertice (per la rilevanza anche economica dello stesso e la delicatezza della materia, anche dal punto di vista dell'esigenza di garantire una corretta esplicazione della concorrenza nel settore), ma anche, e soprattutto, di incentivare lo sport “di base”, per i sempre maggiori risvolti sociali che lo stesso sta assumendo.<sup>4</sup>

La Legge *de qua*, infatti – per quanto articolata in maniera piuttosto disomogenea (elemento “tipico” di tutte le Leggi di Bilancio, con una serie di commi del tutto sordinati tra loro ed aventi ad oggetto profili giuridici, economici e sociali di ogni genere) – presenta, comunque, un “pacchetto” di nuove ed importanti misure per lo Sport. Esse sono contenute in oltre trenta commi, nell'ambito del “classico” art. 1 “*monster*” (dal 353 al 387, oltre ad altri commi “sparsi”, quale, ad esempio, il comma 876 ed il comma 1061), aventi ad oggetto una serie di disposizioni, riguardanti non solo lo sport di vertice (per il quale è previsto un numero di disposizioni relativamente limitato, ma di estrema rilevanza economica: si pensi, ad esempio, ai commi relativi alla distribuzione dei diritti audiovisivi nel calcio, di importanza fondamentale per l'equilibrio finanziario del relativo sistema), ma anche lo sport di base (per il quale sono previste numerose novità normative, volte soprattutto ad incentivare lo sviluppo di tale settore).

Obiettivo del presente scritto è, quindi, quello di fornire una lettura organica di tali norme (anche alterando l'ordine dei commi seguito dal Legislatore, spesso disorganico, in modo da fornire un'analisi “riordinata” delle stesse), evidenziando i contenuti fondamentali delle novità di tale riforma ed approfondendo alcuni profili critici (in termini di valutazioni soggettive personali, del tutto opinabili, ma utili a creare riflessioni), alcuni di carattere senz'altro positivo, altri di carattere meno positivo.

Il presente contributo, proprio ai fini di semplificazione che ci si è prefissi, è strutturato in tre parti essenziali, relative all'analisi rispettivamente delle disposizioni riguardanti:

- I) lo Sport in generale (cfr. para. I);
- II) il settore del Giuoco del Calcio (cfr. para. II);
- III) particolari eventi sportivi, che si terranno in Italia nei prossimi anni (cfr. para. III).

---

<sup>4</sup> L'importanza dello svolgimento di attività fisica risulta sempre più evidente, nella nostra comunità sociale, caratterizzata da disagi giovanili e dall'aumento della durata media della vita, cui dovrebbe corrispondere un miglioramento della qualità della stessa, per la quale lo svolgimento di attività fisica, a tutte le età, risulta fondamentale.

Con riferimento a tale tema, si vedano M.F. SERRA, *La funzione sociale dell'associazionismo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 1/2018, 101-122; M. SFERRAZZA E F. MITE, *La funzione sociale dello sport tra specificità e principi comunitari*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 1/2018, 167-194.

## I. *Le disposizioni generali per lo sport*

Nel quadro di sistema della Legge di Bilancio per il 2018, si è deciso di intervenire in modo significativo nel settore sportivo, introducendo rilevanti novità relative allo Sport in generale.

In particolare, dallo sviluppo molto articolato e disorganico del dettato normativo, la *ratio* del Legislatore può essere ricostruita sulla base di alcuni elementi fondamentali:

- 1) riconoscere una maggiore tutela al settore del c.d. “professionismo di fatto”, con l’introduzione di misure specifiche per le associazioni e gli atleti formalmente qualificati come dilettanti, ma *de facto* professionisti, anche con l’introduzione delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro (cfr. poi para. 1 e 5);
- 2) incentivare gli investimenti delle imprese nello sport e, in particolare, nel settore dell’impiantistica sportiva, al fine di migliorare le condizioni strutturali degli impianti sportivi, secondo gli standard degli altri Paesi europei (cfr. poi para. 2);
- 3) aumentare l’impegno dello Stato nel finanziare il movimento sportivo per il suo sviluppo e la sua crescita (cfr. poi para. 3);
- 4) disciplinare singole categorie di operatori nel settore, anche molto eterogenee, quali gli Stewards e gli Agenti Sportivi (cfr. poi para. 7 e 8).

È, pertanto, opportuno, ai fini della presente trattazione, analizzare l’essenza e la *ratio* delle singole disposizioni della Legge in esame, al fine di rendere un’analisi complessiva e organica delle molteplici questioni trattate.

### 1. *L’introduzione delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro*

Sicuramente una delle novità più rilevanti è costituita dal riconoscimento delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro: tale situazione evidenzia una progressiva “aziendalizzazione” del mondo dello Sport, al punto tale che, anche nel settore dilettantistico, viene ammessa non soltanto la legittimità della circolazione di danaro per lo svolgimento dell’attività sportiva (inevitabile, se si pensa ai notevoli costi di gestione di una società sportiva dilettantistica, che possono essere sostenuti soltanto se, a fronte delle relative “uscite”, vi siano anche delle corrispondenti “entrate”, di entità tale da consentire di chiudere il Bilancio in pareggio, in assenza del quale sarebbe impossibile svolgere attività anche a livello dilettantistico, fatti salvi i sempre più rari casi in cui la stessa sia finanziata da “mecenati”), ma anche la possibilità di perseguire uno scopo di lucro, ovvero di redistribuire eventuali utili tra i soci (anziché essere obbligati a reinvestirli nell’attività sportiva).<sup>5</sup>

Tale previsione costituisce, forse, un paradosso, per un mondo che ha ammesso la possibilità di perseguire uno scopo di lucro a livello professionistico

<sup>5</sup> Con riferimento a tale tema, si veda M. SPERDUTI, *Le società sportive dilettantistiche lucrative a seguito della riforma attuata con la legge di bilancio 2018*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 1/2018, 79-100.

soltanto nel 1996, quando – sulla “scia” della sentenza “Bosman”,<sup>6</sup> mediante la Legge n. 586/1996, con alcune modifiche apposte sulla Legge n. 91/1981 e, in particolare, sugli artt. 6 e 10 della stessa – il Legislatore ha consentito di perseguire uno scopo di lucro per le società professionistiche (sostituendo all’obbligo di integrale reinvestimento degli utili, l’obbligo di reinvestimento del solo 10% di essi nell’attività giovanile, e, per l’effetto, consentendo la “spartizione” del restante 90% di eventuali utili).

Oggi – a fronte della esistenza di un notevole “movimento” del c.d. professionismo di fatto, ovvero del fenomeno per il quale, anche nel settore dilettantistico, avvengono notevoli spostamenti di risorse finanziarie (a volte legittimamente, ovvero con il fine di svolgere attività sportiva, a volte meno legittimamente, con finalità illecite, come noto anche all’intera collettività, in quanto oggetto di attenzione quasi quotidiana da parte dei *media*) ed in una situazione nella quale il mondo sportivo ha sempre negato ufficialmente l’esistenza di tali situazioni – lo Stato riconosce (paradossalmente) addirittura il diritto di perseguire uno scopo di lucro anche a livello dilettantistico, ovvero non soltanto di svolgere attività economiche connaturate inevitabilmente allo svolgimento dell’attività sportiva (la cui organizzazione può avere costi ingenti, come avviene nella Serie D del calcio, o nelle Serie A di altri Sport), ma anche di trarne un utile e di spartirlo tra i soci, con ciò cancellando (anche a livello dilettantistico) l’obbligo di integrale reinvestimento degli utili nell’attività sportiva.

In sostanza, ad oggi, ai sensi dell’art. 1, comma 353, della Legge di Bilancio, “*le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile*”.

### *1.1 La disciplina sugli statuti delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative*

Innanzitutto, è opportuno specificare che la Legge di Bilancio ha disciplinato dettagliatamente quelli che devono essere i contenuti dello Statuto delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative.

In particolare, il comma 354 dell’art. 1, a pena di nullità, stabilisce che lo Statuto deve contenere:

- a) la qualifica di “*società sportiva dilettantistica lucrative*”, nella denominazione o ragione sociale;

<sup>6</sup> La sentenza-Bosman è stata emanata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 15 dicembre 1995: essa ha sancito, tra l’altro, l’illegittimità dell’indennità di trasferimento da pagare per il trasferimento di calciatori anche dopo la scadenza del precedente contratto, con ciò, di fatto, eliminando il c.d. “cartellino” ed il potere di proprietà delle società sui propri calciatori. Si veda Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 15 dicembre 1995, procedimento C-415/93, disponibile sul seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db71e267fcd10c4da5a5caa3076107f57d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKaNr0?text=&docid=99445&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=900213>.

- b) l'indicazione dello svolgimento e dell'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, nell'oggetto o scopo sociale;
- c) il divieto per gli amministratori di ricoprire lo stesso incarico presso società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata ovvero riconosciute da un Ente di Promozione Sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- d) la presenza di un "direttore tecnico", diplomato o laureato nelle scienze motorie, all'interno delle strutture sportive, "in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo".<sup>7</sup>

### 1.2 Le agevolazioni fiscali

Una volta costituita, la società sportiva dilettantistica lucrativa deve essere riconosciuta dal CONI per poter godere dei benefici fiscali previsti dalla legge in favore delle associazioni o società sportive *no profit*.

Ottenuto tale riconoscimento, i commi 355 e 357 dell'art. 1 della Legge di Bilancio consentono rispettivamente:

- a) una riduzione del 50 per cento della base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle nuove società, fino a 200.000,00 Euro;
- b) una riduzione dell'IVA al 10 per cento.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

*«A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:*  
*a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;*  
*b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;*  
*c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;*  
*d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie».*

<sup>8</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

1. Art. 1, co. 355, Legge 27 dicembre 2017, n. 205: *«L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»»;*  
 2. Art. 1, co. 357, Legge 27 dicembre 2017, n. 205: *«Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) è inserito il seguente: «123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società»».*

Su questi punti, si veda C. SOTTORIVA, *Legge di bilancio per il 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205): l'introduzione delle società sportive dilettantistiche lucrative*, in sportbusinessmanagement.it.

### 1.3 *Inquadramento dei rapporti di lavoro (contratti di collaborazione coordinata e continuativa)*

Inoltre, la nuova normativa ha esteso, in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative, la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società dilettantistiche non lucrative.<sup>9</sup>

In particolare, si prevede una notevole differenziazione sui rapporti di lavoro delle società sportive dilettantistiche lucrative e delle società sportive non lucrative, ovvero:

- a) esclusivamente per le società dilettantistiche lucrative, i compensi derivanti da tali contratti di collaborazione sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- b) mentre, per le società dilettantistiche *non profit*, tali compensi sono considerati redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del testo unico sopra citato.<sup>10</sup>

Da ultimo, si evidenzia come la Legge di Bilancio imponga, per i collaboratori coordinati e continuativi delle società sportive dilettantistiche lucrative, l'obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo presso l'INPS, con la corrispondente riduzione del 50 per cento dell'imponibile pensionistico e dei contributi dovuti per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente Legge.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della disposizione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

1. Art. 1, co. 356: “*All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative».*”

2. Art. 1, co. 358: “*Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa*”.

<sup>10</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, co. 359, Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “*I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*”.

<sup>11</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, co. 360, Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*”.

#### 1.4 *La gestione degli impianti sportivi: distinzioni tra società sportive dilettantistiche lucrative e non lucrative*

Con l'istituzione delle società sportive dilettantistiche lucrative, il Legislatore ha tenuto conto delle possibili ripercussioni negative potrebbero determinarsi nei confronti delle tante società dilettantistiche senza scopo di lucro, soprattutto in termini di sviluppo del movimento sportivo dilettantistico, che, per tradizione, ha un'importante componente volontaristica, da parte di appassionati dei vari settori sportivi.

Di conseguenza, il comma 361 dell'art. 1 della Legge di Bilancio ha modificato l'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ora prevede le seguenti disposizioni:

- a) gli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti territoriali locali devono essere aperti a tutti i cittadini e deve essere garantito il relativo utilizzo, sulla base di criteri obiettivi, in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- b) nei casi in cui gli enti territoriali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, la relativa gestione deve essere affidata in via preferenziale alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (secondo modalità di affidamento stabilite dalle relative Regioni);
- c) le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione, in via preferenziale, di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale delle normative citate:

1. Art. 1, comma 361, Legge 27 dicembre 2017, n. 205: "All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, le parole: «a tutte le società e associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

b) al comma 25, dopo la parola: «società» sono inserite le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

c) al comma 26, le parole: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche».

2. Art. 90, comma 24, legge 27 dicembre 2002, n. 289: "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro".

3. Art. 90, comma 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289: "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento".

## 2. *Lo “sport bonus”: nuove agevolazioni fiscali alle imprese per la ristrutturazione degli impianti sportivi*

Tra gli obiettivi primari delle misure per lo Sport, vi sono gli incentivi agli investimenti nel settore dell'impiantistica sportiva, che, come noto, si trova in uno stato di profonda difficoltà, sotto l'aspetto dell'efficacia, della sicurezza e della modernità.

Per tale ragione, al comma 363 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, è stata stabilita una agevolazione fiscale per le imprese, costituita dal riconoscimento di un credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro (effettuate nell'anno 2018), per gli interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.<sup>13</sup>

Tale incentivo, ai sensi del comma 364 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti di tre quote annuali di pari importo, senza che ciò rilevi ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.<sup>14</sup>

I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta hanno l'obbligo di comunicare le somme ricevute all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e devono “*darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici*” (come risulta dal testo della norma, che fa riferimento ad un obbligo di pubblicazione dei dati sopra indicati mediante i siti internet dei soggetti beneficiari).<sup>15</sup>

---

4. Art. 90, comma 26, legge 27 dicembre 2002, n. 289: “*Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti*”.

<sup>13</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

“*A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari*”.

<sup>14</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale di tale disciplina:

“*Il credito d'imposta di cui al comma 363, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive*”.

<sup>15</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale di tale disciplina:

Art. 1, comma 365, Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “*I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del*

Le relative disposizioni necessarie per l'applicazione di tale agevolazione, come stabilito al comma 366 dell'articolo in questione,<sup>16</sup> sono state emanate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2018.<sup>17</sup>

### 3. *I nuovi fondi per lo sport*

Tra le novità principali delle disposizioni della Legge di Bilancio dedicate allo Sport vi è, sicuramente, l'istituzionalizzazione di alcuni fondi che, negli anni passati, erano stati stabiliti come misure finalizzate a progetti temporanei e che ora, invece, con la Riforma in questione, diventano "semi-strutturali", ovvero garantiti in una misura consistente e per un numero di anni già prefissati.

Le finalità di tale scelta (come si vedrà più approfonditamente *infra*) sono orientate al sostegno, da parte dello Stato, del movimento sportivo in ogni suo aspetto, a partire dalla costruzione di impianti sportivi nelle zone periferiche e disagiate delle grandi città, fino agli incentivi dedicati allo sport per i disabili e alla promozione degli eventi sportivi femminili.

Inoltre, vengono sbloccati i fondi per gli enti locali virtuosi che erano stati previsti dalla Legge di Bilancio per il 2017 (come si vedrà più approfonditamente *infra*).

#### 3.1 *L'istituzionalizzazione del Fondo "Sport e periferie"*

Con il comma 362 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, si è voluto dare "*natura strutturale*" al Fondo «*Sport e Periferie*», istituito dall'art. 15, comma 1, del Decreto-Legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9,<sup>18</sup> in una misura complessiva originaria di 100 milioni

---

*Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato*".

<sup>16</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 366, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 364"*.

<sup>17</sup> Si veda il DPCM 23 aprile 2018, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella Sezione Amministrazione Trasparente: <http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html>. Tale Decreto ha disciplinato l'ambito soggettivo (art. 2), l'ambito oggettivo (art. 3), le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali (art. 4), la possibilità di ottenere il beneficio in due finestre temporali annue (art. 5), le modalità di fruizione del credito di imposta in tre quote annuali e negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 (art. 6), nonché le cause di revoca del beneficio illegittimamente erogato (art. 7).

<sup>18</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

*"Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del*

di euro per il triennio 2015-2017 (rispettivamente 20 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 30 milioni per il 2017), che ha provveduto a sostenere progetti di impiantistica sportiva nelle aree periferiche del Paese.

Con la nuova normativa, si autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui da parte dello Stato a partire dal 2018, con l'assegnazione di tali risorse all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: come è evidente dal confronto tra le due normative (quella relativa alla originaria istituzione del Fondo, con previsione di 100 milioni da ripartirsi nel triennio 2015-2017, e quella contenuta nell'attuale Legge di Bilancio), le somme previste per il Fondo in questione sono ora minori (10 milioni annui) rispetto al passato, ma le stesse sono garantite senza limiti di tempo (con l'effetto che, per aumentare o ridurre tale stanziamento annuale, ormai istituzionalizzato, sarebbe necessario un nuovo intervento del Legislatore).

I criteri e le modalità della gestione di tale Fondo dovevano essere stabiliti con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio:<sup>19</sup> con DPCM 4 maggio 2018, è stata data attuazione a tale disposizione, con *“individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del fondo sport e periferie legge 205/2017”*.<sup>20</sup>

### 3.2 *L'introduzione del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”*

Un ulteriore fondo di notevole importanza per lo Sport viene previsto al comma 369 dell'art. 1 della Legge in commento, con l'istituzione del *“Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”*.

---

*Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017”.*

<sup>19</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 362, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*“Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscriverne su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso”.*

<sup>20</sup> Si veda il DPCM 4 maggio 2018, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella Sezione Amministrazione Trasparente, disponibile al seguente link: [http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/DPCM\\_4maggio2018\\_2.pdf](http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/DPCM_4maggio2018_2.pdf).

Tale norma stabilisce che le seguenti risorse statali aggiuntive per lo sport (rispetto allo stanziamento di circa 400 milioni di euro l'anno), volte al potenziamento dell'intero movimento sportivo italiano; in particolare:

- a) per l'anno 2018: 12 milioni di euro;
- b) per l'anno 2019: 7 milioni di euro;
- c) per l'anno 2020: 8,2 milioni di euro;
- d) *“a decorrere dall'anno 2021”*: 10,5 milioni di euro; tale ultima indicazione conferma come anche tale Fondo sia stato reso *“strutturale”*, ovvero senza limiti di tempo (con l'effetto che, per aumentare o ridurre tale stanziamento annuale ormai istituzionalizzato, sarebbe necessario un nuovo intervento del Legislatore).

Tale finanziamento è vincolato ad obiettivi specifici, quali, in particolare:

- a) incentivare l'avviamento allo sport per le persone disabili;
- b) sviluppare eventi calcistici e sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, in particolare modo dedicati allo sport femminile;
- c) sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
- d) garantire il Diritto allo Sport, quale forma insopprimibile di sviluppo e svolgimento della personalità dei minori;
- e) garantire la pratica sportiva per tutti i minori extracomunitari *“anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno”* (art. 1, comma 369, seconda parte), che abbiano frequentato almeno un anno di una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 369, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*“Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:*

- a) *incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;*
  - b) *sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;*
  - c) *sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;*
  - d) *sostenere la maternità delle atlete non professioniste;*
  - e) *garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;*
  - f) *sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.*
- L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani”.*

Tra le finalità sopra elencate, è opportuno evidenziare l'attenzione che il Legislatore ha dedicato al settore dello sport femminile, sia attraverso il finanziamento degli eventi sportivi, sia tramite la prima istituzione di un fondo a sostegno delle atlete non professioniste in maternità.

Un'altra rilevante novità è l'individuazione del "Diritto allo Sport" come *"insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore"* (art. 1, comma 369, lett. e): tale affermazione espressa da un atto di fonte primaria potrebbe considerarsi una prima forma di riconoscimento dello Sport come diritto inviolabile dell'individuo e come interesse generale della collettività.

Infine, si sottolinea come la Legge di Bilancio abbia introdotto il c.d. *"ius soli sportivo"*, ovvero il diritto dei minori extracomunitari, che hanno frequentato almeno un anno le scuole italiane, a tesserarsi presso qualsiasi società o associazione sportiva affiliata a Federazioni, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, a prescindere dalla regolarità del loro permesso di soggiorno in Italia.

I criteri e le modalità della gestione di tale Fondo saranno stabiliti con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno.<sup>22</sup>

### 3.3 *Gli incentivi allo sport per la disabilità da lavoro*

Tra le nuove risorse destinate allo Sport dalla Legge di Bilancio, si annoverano 3 milioni di euro destinati al Comitato Italiano Paralimpico ai sensi del comma 372 dell'art. 1 della richiamata Legge di Bilancio: tali somme vengono erogate annualmente dall'INAIL per la realizzazione delle attività finalizzate al recupero dell'integrità psicofisica ed al reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro.

La disposizione precisa, inoltre, che, con tale previsione, non vi saranno nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si utilizzeranno le risorse dell'INAIL.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Per l'anno 2018, si veda il DPCM 28 febbraio 2018, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella Sezione Amministrazione Trasparente: <http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html>. Tale Decreto ha stabilito dettagliatamente (cfr. anche Tabella riassuntiva contenuta nell'ambito del relativo art. 2) le risorse assegnate alla FIGC per l'organizzazione degli Europei under 21 (art. 3), al CIP per l'acquisto di ausili per lo sport per i disabili (art. 4), nonché le risorse per la maternità delle atlete (art. 5) e per sostenere altri eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale, anche con riferimento allo sport femminile (art. 6).

<sup>23</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 372, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*"Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'INAIL trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico (CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP. Il trasferimento è effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell'INAIL di apposita relazione predisposta dal CIP attestante la realizzazione delle attività previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede*

### 3.4 *L'incremento delle risorse per l'Istituto per il Credito Sportivo*

Da ultimo, la Legge di Bilancio ha stabilito, al comma 1061 dell'art. 1, un Fondo Speciale di notevole consistenza (di 35 milioni di euro, come risultante dalla Relazione del Ministro Lotti, pubblicata sul sito del Ministero dello Sport), per consentire all'Istituto per il Credito Sportivo la concessione di mutui a tassi agevolati per la ricostruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi.<sup>24</sup>

### 3.5 *Lo sblocco dei fondi per gli Enti Locali, nell'ambito del Patto di solidarietà nazionale 'verticale'*

La Legge di Bilancio ha, inoltre, disposto per i c.d. "Enti Locali virtuosi", nuovi c.d. "spazi finanziari" per 100 milioni di Euro, per gli anni 2018 e 2019, da destinare alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva.

Tale norma deve essere letta in combinato disposto con il c.d. Patto di solidarietà nazionale 'verticale', ai sensi dell'art. 1, commi da 485 a 486 *bis*, 487 *bis*, 488 *ter* e commi da 490 a 494, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In sostanza, alla luce della normativa richiamata, vengono considerati prioritari:

- a) gli interventi di sicurezza e di messa a norma per gli impianti sportivi esistenti;
- b) l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) l'efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità degli impianti.

---

*a carico del bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

<sup>24</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 1061, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*"I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295".*

Per completezza, si riporta anche il sopra richiamato art. 5, Legge 24 dicembre 1957, n. 1295:

*"L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso. La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento".*

Pertanto, gli enti devono aver disposto il progetto esecutivo completo del Codice Unico di Progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, purché non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

Successivamente, saranno svolti gli altri interventi relativi a impianti sportivi per cui gli Enti dispongono del progetto esecutivo e, da ultimo, saranno considerati gli interventi per i quali gli enti dispongono solo del progetto definitivo completo del CUP, secondo quanto indicato dal comma 874 della richiamata Legge di Bilancio 2018.

#### 4. *L'adeguamento del contributo dell'Italia all'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA)*

Tra le numerose disposizioni della Legge di Bilancio, il comma 371 dell'art. 1 ha anche autorizzato la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dal 2019 in ottemperanza al contributo dovuto dall'Italia all'Agenzia mondiale antidoping (WADA),<sup>25</sup> con lo scopo di rimediare alla situazione debitoria venutasi a creare per l'aumento del contributo dei Paesi membri a sostegno del fabbisogno della WADA.<sup>26</sup>

#### 5. *Le nuove agevolazioni fiscali per gli sportivi dilettanti*

Un'altra importante novità per il settore dilettantistico, introdotta con il comma 367 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, è l'innalzamento fino a 10.000,00 euro (rispetto al precedente limite di 7.500,00 euro) dell'area di esenzione fiscale dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti, comprese le indennità, i rimborsi forfettari e i premi.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'articolo 1, comma 371, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*“Al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019”.*

<sup>26</sup> Come riportato nel Dossier n. 560/17 del Servizio Studi del Senato *“a causa di un costante incremento del fabbisogno finanziario della WADA, la somma corrispondente alla quota a carico dei governi è cresciuta negli anni, passando dai 4.037.500 USD del 2002 ai 7.059.650 USD del 2017, con un conseguente incremento proporzionale del contributo spettante all'Italia. La predetta somma di 597.000 euro fu stabilita tenendo conto dell'ammontare della quota che a quell'epoca spettava all'Italia e del tasso di cambio tra euro e dollaro allora vigente. Sennonché, tale stanziamento si è dimostrato insufficiente a partire dall'anno 2015, quando, a causa dell'incremento delle contribuzioni spettanti ai Governi e della variazione del tasso di cambio tra le due valute, l'Italia ha cominciato a versare alla WADA somme di importo inferiore a quelle richieste, accumulando un debito residuo di 176.025 USD per gli anni 2015 e 2016”.*

<sup>27</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 367, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*“Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*

## 6. *La riforma del sistema pensionistico per gli sportivi professionisti*

Un'altra disposizione di assoluta importanza è dettata dal comma 374 dell'art. 1 in commento: al fine di riconoscere le peculiarità del lavoro sportivo, con tale previsione si è voluto riformare il sistema pensionistico degli sportivi professionisti, garantendo l'anticipo pensionistico di cinque anni a tutti gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (come risultante dalla Relazione del Ministro Lotti, pubblicata sul sito del Ministero dello Sport).

Il finanziamento di tale agevolazione deriva dal contestuale incremento delle aliquote contributive del Fondo pensionistico istituito presso l'ENPALS, a carico degli sportivi con retribuzione più elevata.<sup>28</sup>

## 7. *La regolarizzazione del servizio di "stewarding": il ripristino del contratto di collaborazione occasionale*

La Legge di Bilancio, al comma 368 dell'art. 1, interviene anche per regolamentare il c.d. servizio di "stewarding" per i grandi eventi sportivi: in particolare, la norma prevede che tutte le società sportive professionistiche (disciplinate dall'art. 10 della Legge n. 91/1981) – nell'esercizio delle attività di controllo della sicurezza agli eventi sportivi<sup>29</sup> – sono responsabili della sicurezza degli impianti sportivi e, al fine del reclutamento degli *steward*, possono ricorrere ai contratti di collaborazione occasionale per i compensi di importo non superiore a 5.000,00 euro.<sup>30</sup>

a) le parole: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67»;

b) le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

<sup>28</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 374, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

«Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore»;

b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore»;

c) all'articolo 3, comma 8, le parole: «ai fini del conseguimento dell'età pensionabile previsto dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico».

<sup>29</sup> Ovvero le "attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007".

<sup>30</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 368, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

## 8. Il nuovo Registro Nazionale degli Agenti Sportivi

Con il comma 373 dell'art. 1, la Legge di Bilancio ha poi previsto l'istituzione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, ovvero una rilevante novità, che interviene anche a seguito dell'abolizione (nel 2015) dell'Albo degli Agenti di calciatori in applicazione della c.d. *deregulation* voluta dalla FIFA.<sup>31</sup>

Peraltro, con la presente normativa, la nuova figura dell'Agente Sportivo non è limitata al settore del calcio, ma si estende a tutti gli sport. Tra le novità dettate dal comma 373 dell'articolo in commento vi è anche la definizione normativa di "Agente sportivo", ossia colui che mette in relazione due o più soggetti – persone fisiche o giuridiche – operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, al fine (alternativamente) di:

- a) stipulare un contratto di prestazione sportiva professionistica;
- b) trasferire un atleta presso altra società;
- c) tesserare un atleta presso una Federazione Sportiva professionistica.<sup>32</sup>

La normativa assegna un ruolo fondamentale al CONI, presso il quale è istituito il Registro, cui possono iscriversi tutti coloro che superino la relativa prova di esame, diretta ad accertare l'idoneità tecnica, nonché tutti coloro che abbiano conseguito il titolo di Agente prima della data del 31 marzo 2015 (ovvero previo

---

*«All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro»;*
- b) *al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91»;*
- c) *al comma 10, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: lettere a) e b-bis)»;*
- d) *al comma 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».*

<sup>31</sup> In particolare, in data 1 aprile 2015, è entrato in vigore il Regolamento della FIGC che disciplinava l'attività di "intermediario sportivo", con abolizione della figura dell'Agente di calciatori e di Società sportive precedentemente regolamentata e con conseguente apertura del "mercato" a tutti i soggetti che volessero iscriversi al relativo Elenco degli Intermediari, aperto a tutti, senza la previsione neanche del "filtro" di un esame per il relativo accesso alla professione.

<sup>32</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

*«È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità».*

superamento del relativo esame, originariamente previsto, prima della emanazione del Regolamento della FIGC per gli intermediari); tale ultima disposizione assume particolare importanza, in quanto fa salva l'abilitazione conseguita (a seguito di superamento del relativo esame) dai precedenti Agenti di calciatori, mentre esclude la validità di ogni abilitazione successivamente rilasciata (senza superamento di alcun esame) ai relativi intermediari.

Come previsto dal comma 373 dell'art. 1 della Legge di Bilancio,<sup>33</sup> con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018, sentito il CONI, sono stati disciplinati i seguenti profili:

- a) le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione;
- b) la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici;
- c) le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro;
- d) i parametri per la determinazione dei compensi degli Agenti sportivi.<sup>34</sup>

Inoltre, il CONI deve provvedere a disciplinare i casi di incompatibilità relativi alla nuova figura di Agente sportivo e il regime sanzionatorio annesso, tramite un Regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio,<sup>35</sup> che è stato emanato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 10 luglio 2018.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Per completezza, si riporta il relativo dato testuale dell'art. 1, comma 373, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*"(...) Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi"*.

<sup>34</sup> Si veda il DPCM 23 marzo 2018, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella Sezione Amministrazione Trasparente: <http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html> (6 Maggio 2018).

Tale Decreto - oltre ad istituire formalmente il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi presso il CONI (art. 1) ed a indicare i requisiti di iscrizione (art. 2) - ha stabilito le modalità di svolgimento dell'esame (art. 3), che consisterà in una prova generale presso il CONI (art. 4) ed in una prova speciale presso le singole Federazioni (art. 5).

Il Decreto ha, inoltre, disciplinato le modalità di iscrizione al Registro (art. 6), la nullità del contratto e del tesseramento posti in essere con l'assistenza di soggetti non abilitati (art. 7), l'obbligo di aggiornamento professionale per i futuri Agenti Sportivi (art. 8), le modalità di rinnovo dell'iscrizione annuale (art. 9), le cause di cancellazione dal Registro (art. 10), la disciplina degli Agenti stabiliti (art. 11), disponendo anche norme transitorie e finali (art. 12), in particolare, facendo salvi i titoli conseguiti prima del 31 marzo 2015 e prevedendo la decadenza al 31 dicembre 2018 di quelli conseguiti successivamente al 31 marzo 2015 (per le ragioni indicate nel testo, con riferimento alla situazione ed alla disciplina degli agenti di calciatori *ante e post* tale data).

<sup>35</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

*"(...) Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo"*.

<sup>36</sup> Con riferimento a tale profilo, il Consiglio Nazionale del CONI, nella seduta in data 10 luglio 2018, ha deliberato quanto segue *"4) Adeguamento normativo Legge di Bilancio 2018: Approvata all'unanimità la delibera sul regolamento degli agenti sportivi, sull'istituzione dell'apposito registro, sulla creazione della Commissione e sull'esame di abilitazione"* ([www.coni.it/it/news/primo-piano/15168-comunicato-del-consiglio-nazionale-12.html](http://www.coni.it/it/news/primo-piano/15168-comunicato-del-consiglio-nazionale-12.html)). La relativa delibera non risulta, però, allo stato attuale, ancora essere stata pubblicata.

Infine, la norma stabilisce espressamente il divieto per gli sportivi professionisti e le società affiliate alle Federazioni sportive professionistiche di servirsi di soggetti non iscritti al Registro Nazionale, pena di nullità dei contratti sottoscritti.<sup>37</sup>

## *II. Le disposizioni specifiche per il settore del calcio*

Tra le novità più rilevanti apportate dalla Legge di Bilancio, vi sono le misure destinate specificamente al settore del Giuoco del Calcio, con lo scopo di affrontare tre grandi tematiche sulle quali da tempo risultavano opportuni interventi di riforma.

In particolare, per quanto riguarda il Campionato di Serie A, la Legge di Bilancio introduce la riforma – più volte richiesta – dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti televisivi del relativo Campionato, con l’obiettivo sostanziale di ridurre lo squilibrio tra le squadre di prima fascia e quelle c.d. “medio-piccole” (cfr. poi para. 1).

Per quanto riguarda, invece, i Campionati professionistici “minori”, vengono introdotte agevolazioni per la ristrutturazione degli impianti calcistici delle società di Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti (cfr. poi para. 2) e misure specifiche per lo sviluppo dei settori giovanili delle squadre di Lega Pro, con l’intento di valorizzare il movimento calcistico italiano giovanile (cfr. poi para. 3).

### *I. I nuovi criteri di ripartizione dei diritti televisivi per la Serie A*

La riforma dei criteri di ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi del Campionato di Serie A nasce con l’obiettivo fondamentale di ridurre le differenze tra i ricavi delle società più grandi (ovvero più solide dal punto di vista finanziario) rispetto alle “piccole”.

Infatti, l’art. 26 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 (la c.d. “legge Melandri”), prevedeva originariamente tale suddivisione sulla base dei seguenti criteri:

- a) la quota da dividere in parti uguali tra le società di Serie A era fissata al 40 per cento;
- b) la quota del 30 per cento, assegnata in base al criterio del “merito sportivo”, era così composta:
  - b1) il 10 per cento, sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947;
  - b2) il 15 per cento, sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive;
  - b3) il 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell’ultima competizione sportiva;

<sup>37</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

*“È fatta salva la validità dei progressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”.*

- c) la quota del 30 per cento, assegnata in base al criterio del c.d. “bacino di utenza”, era così composta:
- c1) il 25 per cento, sulla base del numero di sostenitori di ogni squadra, risultante da indagini demoscopiche incaricate dalla Lega di Serie A secondo i criteri da essa stabiliti;
  - c2) il 5 per cento, sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.<sup>38</sup>

Con tale sistema di ripartizione dei ricavi, si verificavano situazioni di squilibrio tali per cui mediamente la squadra vincitrice del campionato otteneva oltre il quadruplo rispetto all’ultima classificata.

Per ovviare a tali disuguaglianze e al fine di rendere più competitivo il Campionato Italiano di Serie A, è stata inserita il comma 352, lettera b), all’articolo 1 della legge di Bilancio, che ha sostituito integralmente l’art. 26 della c.d. legge Melandri sopra riportato.

Pertanto, attualmente, la ripartizione dei ricavi ottenuti dalla vendita dei diritti televisivi è disciplinata nel seguente modo:

- a) la quota da dividere in parti uguali è stata innalzata al 50 per cento del totale (rispetto al precedente 40 per cento);
- b) la quota assegnata in base al criterio del “merito sportivo” è stata mantenuta al 30 per cento delle risorse, ma stata rideterminata internamente come segue (dando maggiore rilevanza ai risultati dell’ultima stagione rispetto a quelli conseguiti nel passato):
  - b1) il 5 per cento, sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947 (rispetto al precedente 10 per cento);

<sup>38</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale del previgente criterio di ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di Serie A, disciplinato dall’art. 26 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9:

*“Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A*

*1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall’organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.*

*2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell’ultima competizione sportiva.*

*3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall’organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra”.*

- b2) il 10 per cento, sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive (rispetto al precedente 15 per cento);
- b3) il 15 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva (rispetto al precedente 5 per cento);
- c) la quota assegnata in base al criterio del "bacino d'utenza" è stata ridotta al 20 per cento (rispetto al precedente 30 per cento) e viene calcolata considerando:
  - c1) in via principale, il numero di spettatori paganti per le partite casalinghe di ciascuna squadra negli ultimi tre campionati;
  - c2) in via subordinata, l'audience televisiva certificata.<sup>39</sup>

In previsione, dalla stagione sportiva 2018-2019 l'ultima classificata dovrebbe ricevere, in linea di massima, poco meno di un terzo rispetto a quanto otterrà la squadra vincitrice del campionato, con conseguente riduzione della "forbice" tra "ricchi" e "poveri" e maggiore equilibrio competitivo del Campionato, che dovrebbe determinare un maggiore interesse del pubblico (sia da stadio che televisivo) e, di conseguenza, maggiori introiti complessivi per il sistema.

Le modalità applicative di tali disposizioni sono state stabilite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 1 aprile 2018. Tale Decreto ha stabilito dettagliatamente i concetti di "quota classifica finale" e "quota punti ultimo campionato" (art. 4), "quota ultimi cinque campionati" (art. 5), "quota risultati storici" (art. 6), "radicamento sociale" (art. 7), "quota biglietti e abbonamenti" (art. 8) e "quota audience certificata" (art. 9).<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 352, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*"L'articolo 26 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 26 (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A) - 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:*

*a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;*

*b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;*

*c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.*

*2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.*

*3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonché in subordine l'audience televisiva certificata.*

*4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c)»".*

<sup>40</sup> Si veda il DPCM 1 aprile 2018, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella Sezione Amministrazione Trasparente: <http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html>.

2. *Gli incentivi per ammodernare gli impianti sportivi per le società della Lega di Serie B, della Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti*

L'importanza riconosciuta dal Legislatore all'esigenza di ammodernamento degli impianti di calcio delle Serie professionistiche "minori" è evidenziata dal fatto che la norma in questione - che determina nuovi incentivi per l'ammodernamento degli impianti calcistici delle società di Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti - è collocata come la prima tra le disposizioni della Legge di Bilancio dedicate allo Sport: infatti, essa è collocata al comma 352, lett. a), dell'articolo 1, che stabilisce un credito d'imposta in misura del 12% delle somme impiegate per interventi di ristrutturazione fino a un massimo di 25.000,00 euro.

Inoltre, la norma specifica che tali interventi di ristrutturazione devono essere finanziati mediante l'impiego delle somme derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi del campionato di Serie A, ricevuti mediante il sistema della mutualità.

Come previsto dal richiamato comma 352, lett. a), della Legge n. 205/2017,<sup>41</sup> le modalità applicative di tali disposizioni sono state emanate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2018.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 352, lett. a), Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*«Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018»».*

<sup>42</sup> Si veda il DPCM 28 marzo 2018, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella Sezione Amministrazione Trasparente: <http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html>.

Tale Decreto ha disciplinato l'ambito soggettivo dei soggetti beneficiari (art. 2), l'ambito oggettivo (art. 3), l'individuazione delle spese eleggibili al credito di imposta (art. 4), i parametri per la determinazione della agevolazione (art. 5), la procedura di concessione del credito di imposta (art. 6), le modalità ed i limiti di utilizzazione del credito di imposta (art. 7) nonché le cause di revoca del credito di imposta illegittimamente fruito (art. 8).

### 3. *Le disposizioni per i settori giovanili delle società di Lega Pro*

L'ultima disposizione prevista dalla Legge di bilancio per il settore calcistico è indicata al comma 370 dell'art. 1, destinata allo sviluppo dei settori giovanili delle società di Lega Pro.

Lo scopo di detta norma è di incentivare l'utilizzo di giovani calciatori nelle categorie minori, per potenziare il movimento calcistico e la crescita di nuovi talenti.

Infatti, la prima parte del comma 370 prevede che il CONI possa concedere – entro il limite di 1 milione di euro l'anno – alle società di Lega Pro che ne fanno richiesta:

- a) un contributo annuo di 5.000,00 euro;
- b) un contributo pari al 50 per cento del c.d. “minimo federale” di categoria.

Tali agevolazioni possono essere concesse per ogni giovane della squadra in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista di età inferiore ai ventuno anni.<sup>43</sup> Inoltre, la seconda parte della stessa norma consente alle suddette società di ottenere un contributo annuo equivalente al 30 per cento dei contributi previdenziali dovuti per ogni preparatore atletico della squadra.<sup>44</sup>

Come previsto dal richiamato comma 370 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017,<sup>45</sup> le modalità applicative di tali disposizioni sono state stabilite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 24 aprile 2018.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

*“L'importo che residua alla data del 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio (...).”*

<sup>44</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

*“(...) b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico”.*

<sup>45</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

*“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma”.*

<sup>46</sup> Si veda il DPCM 24 aprile 2018, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella Sezione Amministrazione Trasparente: <http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html>.

Tale Decreto ha stabilito dettagliatamente i requisiti oggettivi e soggettivi del contributo (art. 1), le relative modalità applicative (art. 2), i limiti di erogazione ed i criteri per la gestione dei residui (art. 3), nonché la cessazione del rapporto con l'INPS con decorrenza dal 1 gennaio 2018 (art. 4).

### III. *Le disposizioni specifiche per singoli eventi sportivi*

Tra le disposizioni inserite nella Legge di Bilancio, vi sono, infine, anche norme dedicate alla disciplina di singoli eventi sportivi che, per la loro importanza ed imminenza, necessitavano di una serie di misure speciali e derogative rispetto alle procedure ordinarie, al fine di agevolare l'organizzazione di tali manifestazioni.

In particolare, il Legislatore ha introdotto due gruppi di norme dedicate alla realizzazione e al finanziamento<sup>47</sup> delle Universiadi di Napoli del 2019 (cfr. para. 1) ed all'organizzazione delle finali di Coppa del Mondo e dei Campionati Mondiali di Sci Alpino di Cortina d'Ampezzo, previsti rispettivamente per marzo 2020 e febbraio 2021 (cfr. para. 2).

#### I. *Le misure organizzative per le Universiadi di Napoli del 2019*

Le disposizioni contenute a partire dal comma 375 fino al 388 dell'art. 1 sono dedicate all'organizzazione e alla realizzazione delle opere necessarie per le Universiadi di Napoli del 2019.

In particolare, viene affidata la gestione dell'evento interamente ad un Commissario straordinario, da nominarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (allo stato attuale non ancora emanato), scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, che si occupa sia della realizzazione e attuazione dei piani di interventi e dei lavori (anche quelli già attuati dagli Enti precedenti e dalla Federazione Internazionale Sport Universitario), sia di tutto ciò che attiene strettamente allo svolgimento della manifestazione sportiva.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Il comma 388 dell'art. 1 della Legge di Bilancio autorizza la spesa di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

<sup>48</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, commi 375 e 376, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

“375. *Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione.*”

“376. *Il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispose il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio*

Inoltre, il Commissario può esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 61, comma 5, del D.L. del 24 aprile 2017, n. 50, per risolvere quelle situazioni ostative alla tempestiva realizzazione delle opere necessarie,<sup>49</sup> al fine di rispettare il termine di consegna (stabilito dal comma 378 dell'art. 1 della Legge di Bilancio), fissato per la data del 30 aprile 2019.<sup>50</sup>

Inoltre, ai sensi dei commi 379 e 380 dell'art. 1 in commento, il Commissario straordinario ha i poteri di svolgere la funzione di stazione appaltante, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari.<sup>51</sup>

---

*per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla regione Campania e al presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni dalla trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 50 del 2017.*

<sup>49</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 61, comma 5, del D.L. del 24 aprile 2017, n. 50:

*“Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziare, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.”*

<sup>50</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

*“La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Si applicano i commi 6 e 7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.”*

Per completezza, si riportano anche i commi 6 e 7 dell'art. 61 del D.L. n. 50 del 2017 sopra citati:

*“6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine.*

*7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.”*

<sup>51</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 379, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*“Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato alle opere pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della*

Il comma 380 consente poi al Commissario la riduzione di alcuni dei termini stabiliti dal c.d. Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cosiddetto Codice dei Contratti Pubblici, d'ora in poi C.C.P.), indicati per:

- a) le clausole sociali del bando di gara e degli avvisi (art. 50 C.C.P.);
- b) la procedura aperta (art. 60 C.C.P.);
- c) la procedura ristretta (art. 61 C.C.P.);
- d) la procedura competitiva con negoziazione (art. 62 C.C.P.);
- e) la disponibilità elettronica dei documenti di gara (art. 74 C.C.P.);
- f) la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e offerte (art. 79 C.C.P.).

Inoltre, è facoltà del Commissario diminuire fino ad un terzo i termini stabiliti per:

- a) la verifica di congruità relativa alle offerte anormalmente basse (art. 97 C.C.P.);
- b) i casi di finanza di progetto (art. 183 C.C.P.);
- c) i contratti di disponibilità (art. 188 C.C.P.);
- d) gli interventi di sussidiarietà orizzontale (art. 189 C.C.P.).

Lo stesso comma 380 consente di diminuire da 35 fino a 10 giorni il termine per la stipula del contratto (c.d. “*stand still preprocessuale*”), stabilito dalle fasi per le procedure di affidamento di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.<sup>52</sup>

Tuttavia, l'intervento in deroga più consistente riguarda il ricorso alla procedura negoziata, con l'invito a cinque operatori economici, per l'affidamento del contratto (di lavori, servizi o forniture) anche sulla base del progetto definitivo.<sup>53</sup>

---

*quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il commissario straordinario, il Presidente della regione Campania, il sindaco del comune di Napoli, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI e il presidente dell'ANAC”.*

<sup>52</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 380, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*“È in facoltà del commissario: dare applicazione alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.*

<sup>53</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 1, comma 380, Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*“È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture*

Da ultimo, è opportuno indicare che la Legge di Bilancio, ai commi 385, 386 e 387 dell'art. 1, istituisce il Gruppo Interforze Centrale, a garanzia dell'attività di monitoraggio e analisi delle informazioni antimafia e con finalità di assistenza alla Prefettura, abolendo così altri gruppi interforze istituiti per situazioni d'emergenza.<sup>54</sup>

---

*- uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti.*

*I lavori, i servizi e le forniture sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il presidente dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma”.*

<sup>54</sup> Si riporta il dato testuale dei commi 385, 386, 387, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “385. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione dell'Universiade 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

“386. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo”;

“387. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal Gruppo interforze centrale di cui al comma 385. I riferimenti ai Gruppi soppressi, ovunque presenti, si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale di cui al comma 385”.

Infine, per la realizzazione di queste Universiadi, il comma 388 dell'art.1 della Legge di Bilancio autorizza la spesa di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata: “Per le finalità di cui ai commi da 375 a 387 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.”

## 2. *Le misure organizzative per le fasi finali di Coppa del Mondo e dei Mondiali di Sci Alpino di Cortina d'Ampezzo per le stagioni sportive 2020 e 2021*

Le disposizioni dedicate all'organizzazione delle finali di Coppa del Mondo e dei Mondiali di Sci Alpino di Cortina d'Ampezzo, per le stagioni sportive 2020 e 2021, sono finalizzate esclusivamente all'accelerazione delle procedure degli appalti: infatti, già con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il Legislatore era già intervenuto per istituire un Commissario straordinario e disciplinare le operazioni relative allo svolgimento dei lavori per la realizzazione dell'evento.

Pertanto, l'ulteriore intervento, tramite il comma 876 dell'art. 1 della Legge di Bilancio del 2018, è stato necessario solamente per un'ulteriore deroga ai termini indicati dal Codice dei Contratti Pubblici, nello stesso senso e con gli stessi contenuti rispetto a quanto disposto per le Universiadi di Napoli del 2019, al cui commento si fa integrale riferimento.<sup>55</sup>

### *Conclusioni*

La Riforma in questione costituisce senz'altro un fatto "storico", se si pensa che è la prima volta che il settore dello Sport viene interessato da una serie di disposizioni, che lo attraversano *in toto*, a tutti i livelli (ovvero sia professionistico che dilettantistico, con particolare attenzione allo sport di base) e sotto vari profili, estremamente eterogenei, i quali, però, complessivamente, conferiscono allo Sport una maggiore forza e danno atto di una crescita notevole della cultura sportiva, fondamentale per l'intera Nazione.

Tra le tante disposizioni – tutte di notevole importanza per i profili specifici da esse disciplinati (dai vari Fondi istituiti o resi stabili nell'ottica di potenziare il movimento sportivo e l'impiantistica, al fine di consentire una migliore accessibilità all'attività sportiva da parte della collettività, ai nuovi criteri di riparto dei

<sup>55</sup> Per completezza, si riporta il dato testuale della normativa citata:

*«Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 è inserito il seguente: «26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, è in facoltà del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici»».*

diritti-TV per la Serie A del Calcio, alle nuove figure degli Agenti Sportivi e delle società sportive dilettantistiche lucrative, fino ai poteri straordinari previsti per le grandi manifestazioni sportive internazionali di Napoli 2019 e di Cortina 2020 e 2021) – la norma (apparentemente di rilievo minore, ma) che potrebbe assumere una rilevanza notevole nel prossimo futuro, a parere dello scrivente, è quella relativa al riconoscimento del “*Diritto allo Sport*”, quale forma insopprimibile di sviluppo e svolgimento della personalità dei minori, ovvero, in particolare, quella contenuta alla lett. e del comma 369, che si pone l’obiettivo di “*garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione*”.

Per la prima volta, nella storia del nostro Paese, viene riconosciuto (con fonte primaria) “*il diritto all’esercizio della pratica sportiva*” e viene ad esso conferito un particolare valore “*quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità*”: la norma fa riferimento esclusivamente alla personalità “*del minore*”, ovvero riconosce alla pratica sportiva una valenza formativa nella personalità del minore; tuttavia, tale riconoscimento può costituire un primo passo verso l’affermazione del “*Diritto allo Sport*”, come diritto fondamentale di tutti gli individui (minori e anche maggiori di età) e come interesse generale della collettività.

Forse – e questo è l’auspicio conclusivo – non è da escludere che il movimento di cultura sportiva crescente, che si va sempre più affermando nel nostro Paese, possa condurre, in un prossimo futuro, ad un riconoscimento, anche in Italia, nell’ambito della Costituzione Repubblicana, del “*Diritto allo Sport*” come diritto fondamentale dell’individuo (eventualmente anche nell’ambito dell’art. 32, come *species* del *genus* del Diritto alla Salute, vista l’importanza dello Sport per la salute psico-fisica individuale e collettiva, come indicato nell’introduzione del presente scritto), come avviene nella maggior parte delle Costituzioni più recenti, tra le quali, in particolare, quelle di Brasile, Portogallo, Spagna e Grecia, nelle quali il Diritto allo Sport è espressamente previsto e disciplinato.



**L'IMPORTANZA SOCIO/ECONOMICA DELLA  
SCOLARIZZAZIONE NEI SETTORI GIOVANILI. CONFRONTO  
TRA IL MODELLO ITALIANO E QUELLO TEDESCO**

di *Francesco Fenton\**

*ABSTRACT: The purpose of this qualitative study is to explore the impact that schooling can have in a football academy. Particularly, the study attempted to (1) accurately understand how the school education can give further transfer market value to the team and the players, and (2) analyse the differences that can arise between two distinctive cultures within a football perspective like the German and Italian approach and their different viewpoints.*

*Semi-structured interviews were conducted with eleven participants, all of them were white European. Interview transcripts were analysed using an inductive approach to thematic analysis. The narratives produced four principal ways to understand the different aspects of the impact that schooling can have on football academies. When exploring the data for the change that school education can give to the youth players and to the teams, four thematic categories emerged. They were subsequently categorised into cognitive factors, relationship factors, value and resources, and social factors. Furthermore, it is explained how the expression of these factors vary from the German to Italian culture. Nevertheless, this is a new study that implies different sub-arguments due to the nature of school education of giving different skills. However, this theme does not have enough data available to define them and neither a wide narrative. It is suggested that an extension of study is needed in the next 10 years to develop a more contextually based understanding of school education in the football academies in Europe, however, the preliminary results this study provides may account for future research.*

JEL CODE: L83; I26.

*Keywords:* Parental/coaches relationships; double career; cognitive improvements; education.

**SOMMARIO:** Introduzione – 1. Il ruolo della educazione scolastica nello sport: una breve letteratura sul tema – 2. La metodologia di ricerca – 3. Risultati – 4. Discussione dei risultati – 5. Linee di ricerca future

---

\* Dottore in Scienze del Turismo e dello Sport; Master in Management of Sport and the Business of Football – Birkbeck University – Londra; E-mail: francescofenton.ff@gmail.com.

Il presente lavoro è la sintesi della tesi del Master conseguito nel 2017. Uno speciale ringraziamento va al relatore della tesi Prof. Giambattista Rossi e ad un anonimo *referee*.

## Introduzione

La scolarizzazione è da sempre tra i fattori più importanti per la vita quotidiana di un individuo. Essa produce effetti in tutti i campi della vita; la scuola riesce a far pensare in maniera differente, a maturare, a memorizzare, a socializzare, ad apprendere nuove conoscenze, ad elaborare gli errori commessi per capire come non replicarli. La scolarizzazione prepara altresì al raggiungimento di specifici obiettivi professionali<sup>1</sup> in ogni campo lavorativo, e quindi anche al calcio. Grazie alla sua popolarità questo sport è diventato un'attività rilevante a livello economico; grazie alla tecnologia la «partecipazione» ad ogni evento calcistico, in diverse forme, allo stadio, alla televisione, via radio, in *streaming* sul computer portatile o sullo *smartphone*, è diventata globale. Queste modalità hanno generato un'asta al rialzo sui diritti di trasmissione, grazie alla disponibilità a pagare dei fruitori e degli *sponsor* che cercano di sfruttare l'enorme popolarità di questo sport.<sup>2</sup>

Come ricorda Szymanski<sup>3</sup> più un *team* investe più esso può conseguire un alto livello di visibilità, ma nonostante la capacità di generare introiti, lo stesso autore ricorda quanto sia difficile gestire una squadra di calcio che compete ad alti livelli, e di quanto sia facile incorrere in perdite di bilancio vista la dinamica che le spese di ogni *club* hanno registrato negli ultimi anni. Szymanski sostiene che, attualmente, il problema principale per i *club* è il mercato dei trasferimenti dei giocatori e il correlato mantenimento di un tetto di ingaggi adeguato. Un solo giocatore può infatti essere incredibilmente più costoso di una squadra intera. Per esempio, uno degli ultimi trasferimenti della passata finestra estiva di mercato (2017) con il giocatore brasiliano Neymar, ceduto dal Barcellona al Paris San Germain per una cifra di ben 220 milioni di sterline.<sup>4</sup> Una possibile alternativa alla acquisizione di talento da altre squadre è quella di crescere un giocatore nel proprio settore giovanile. In un primo momento molti club hanno trascurato questa possibilità, cioè investire in questa direzione, alimentando molte preoccupazioni tra le più importanti federazioni calcistiche internazionali.<sup>5</sup> Al contrario, alcune squadre, avendo capito la rilevanza del valore formativo «endogeno» hanno incominciato ad investire nei settori giovanili. Il Report della European Club Association (da ora in poi ECA) rileva quanto sia importante effettuare tale tipo di investimenti. Ad esempio nel 2013, a proposito dell'Internazionale di Milano si evidenziava come

<sup>1</sup> J.W. PELLEGRINO, M.L. HILTON, *Education for life and work*, in Rep. B8767, 2012.

<sup>2</sup> A. BOURKE, *The dream of being a professional soccer player: Insights on career development options of young Irish players*, in *J. of Sp. and Soc. Iss.*, vol.27, n.4, 2003, 399-419; S. LEACH, S. SZYMANSKI, *Making money out of football*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol.62, n.1, 2015, 25-50.

<sup>3</sup> S. SZYMANSKI, 2015, *The economic arguments supporting a competition law challenge to the transfer system*, disponibile online in: [www.fifpro.org/attachments/article/6241/Embargoed%20Stefan%20Szymanski%20Transfer%20System%20Analysis.pdf](http://www.fifpro.org/attachments/article/6241/Embargoed%20Stefan%20Szymanski%20Transfer%20System%20Analysis.pdf) (ultimo accesso 6 ottobre 2017)

<sup>4</sup> Football-observatory.com. *Ratings - CIES Football Observatory*. Consultabile online sul sito web: [www.football-observatory.com/-Ratings-eng](http://www.football-observatory.com/-Ratings-eng). (2017).

<sup>5</sup> D. RICHARDSON, M. LITTLEWOOD, D. GILBOURNE, *Homegrown or home nationals? Some considerations on the local training debate*, 2005, Insight Live.

“Over the last five years Internazionale FC has sold players from the academy (from primavera) for EUR 70 mls (including Mario Balotelli to Manchester City FC for approximately EUR 24 mls). The average annual budget is about EUR 6 mls”.<sup>6</sup>

Parallelamente a queste riflessioni è iniziata ad emergere l'importanza della scolarizzazione dei giovani talenti, per i benefici che può conferire a livello di crescita professionale ed umana e, conseguentemente, anche per quanto riguarda l'incidenza economica – diretta ed indiretta – nei confronti del club. Il principale obiettivo di questa ricerca, appunto, è di investigare come i club percepiscono, dal punto di vista sociologico, psicologico ed economico, il ruolo dell'educazione scolastica nei propri settori giovanili e quali effetti può produrre sul club e sui giocatori, sia a breve che a lungo termine. Il secondo obiettivo è quello di confrontare e contrapporre il metodo dell'integrazione scolastica sviluppato dalla federazione e dai club tedeschi rispetto a quelli italiani, in modo da analizzare punti di forza e debolezza dei rispettivi approcci.

### 1. *Il ruolo della educazione scolastica nello sport: una breve letteratura sul tema*

L'educazione scolastica valorizza l'essere umano ed è una delle chiavi principali per affrontare e risolvere le problematiche presentate dalla vita quotidiana. L'educazione fornisce all'individuo le conoscenze e le abilità utili per lo sviluppo della propria carriera lavorativa.<sup>7</sup> Il bisogno di valorizzare il sistema scolastico ha colpito profondamente anche il mondo del calcio. La necessità di soddisfare l'alta richiesta di spettatori ed investitori ha letteralmente trasformato le squadre di calcio, che sono state coinvolte in numerose attività commerciali, di intrattenimento e profitto finanziario.<sup>8</sup>

Questi cambiamenti hanno portato ad una variazione del sistema organizzativo dei *club* e delle federazioni, insieme ad una evoluzione delle relative strategie aziendali.<sup>9</sup> Di conseguenza ci si è spinti verso una ricerca forsennata dei migliori giocatori del panorama internazionale, con una caduta repentina degli investimenti nei settori giovanili.<sup>10</sup> Per questo motivo la *home-grown*, ovvero la crescita e la cura del talento nel proprio settore giovanile, è stata tutelata esplicitamente nel rinnovato regolamento dell'UEFA introdotto nel 2008-2009, il

<sup>6</sup> *Eca Report youth Academy 2013*. Consultabile online sul sito web [www.ecaeurope.com/Research/ECA%20Report%20on%20Youth%20Academies/ECA%20Report%20on%20Youth%20Academies.pdf](http://www.ecaeurope.com/Research/ECA%20Report%20on%20Youth%20Academies/ECA%20Report%20on%20Youth%20Academies.pdf) (2013).

<sup>7</sup> J.W. PELLEGRINO, M.L. HILTON, *Education for life and work*, 2012, cit.

<sup>8</sup> A. BOURKE, *The dream of being a professional soccer player: Insights on career development options of young Irish players*, 2003, cit.

<sup>9</sup> H. GAMMAELSATER, S. JAKOBSEN, *Models of Organization in Norwegian Professional Soccer*, in *Eur. Sp. Man. Qu.*, vol.8, n.1, 2008, 1-25.

<sup>10</sup> D. RICHARDSON, M. LITTLEWOOD, D. GILBOURNE, *Homegrown or home nationals? Some considerations on the local training debate*, 2005, cit.

cui scopo era quello di ovviare al problema dell'investimento senza limiti. Ogni squadra che compete in un campionato europeo, infatti, deve avere un minimo di quattro giocatori provenienti dal proprio vivaio e altri quattro dalla propria nazione di appartenenza.<sup>11</sup>

La FIFA, inoltre, ha previsto la *training compensation* ed il *solidarity mechanism*, per cercare di stimolare i club ad investire in modo oculato e, conseguentemente, arrestare l'incontenibile spesa che le squadre devono sostenere per acquisire i giocatori.<sup>12</sup> La Deutscher Fußball-Bund (la Federazione di calcio tedesca, da ora in poi DFB), nel 2000, aveva già iniziato a sviluppare il *DFB Programme* al fine di migliorare la precedente situazione di difficoltà con scarsi risultati sportivi a livello di nazionale e di club. Tra il 2000 e il 2010 il *youth development programme* (YDP) ha cambiato notevolmente, in termini migliorativi, la modalità di sviluppo del calcio tedesco. Sono stati investiti più di 65 milioni di euro, sono stati creati centri federali di formazione e performance, con una collaborazione stretta tra scuole e *clubs*.<sup>13</sup>

A prescindere dalla strategia seguita la DFB ha individuato come prioritaria l'educazione scolastica, al fine di valorizzare gli atleti sia a livello professionale che individuale. La validità del programma della DFB è stata riconosciuta dall'UEFA, che ha premiato l'allora presidente della Federazione Theo Zwanziger per la sostenibilità del progetto, ed è stata confermata dai brillanti risultati conseguiti sul campo negli anni successivi, culminati con la finale di Champions League tutta tedesca tra il Bayern Monaco ed il Borussia Dortmund nel 2013 e la vittoria della nazionale maggiore ai mondiali del 2014 organizzati dal Brasile.

Conseguentemente al raggiungimento di risultati prestigiosi da parte delle nazionali e dei club, il valore di mercato dei calciatori è aumentato vertiginosamente, come anticipato e auspicato in fase di costituzione del programma.

Sul versante italiano, invece, si è osservato un certo ritardo nel recepire l'importanza dell'investimento nei settori giovanili. Soltanto nello scorso anno (2016-2017) sono stati istituiti i primi centri federali per valorizzare la *home-grown*. Oggi in Italia si contano 30 Centri Federali.<sup>14</sup>

Nell'approntare questi centri il modello tedesco è stato individuato come esempio da seguire; infatti, dal presente studio, emerge come altri aspetti, che non

<sup>11</sup> UEFA.com. (2011). *Member associations - UEFA rankings - Country coefficients - UEFA.com*. Consultabile *online* sul sito web [www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/season=2011/index.html](http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/season=2011/index.html) (2011).

<sup>12</sup> Per una esauriente spiegazione di questi meccanismi che fanno riferimento agli articoli 20 e 21 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) si veda A. SMITH, *A guide to training compensation and solidarity payments in football*, in LawInSport, 2015, consultabile *online* in [www.lawinsport.com/topics/articles/item/a-guide-to-training-compensation-and-solidarity-payments-in-football](http://www.lawinsport.com/topics/articles/item/a-guide-to-training-compensation-and-solidarity-payments-in-football) (24 luglio 2015).

<sup>13</sup> S. SCHMIDT, T. STEGMANN, *Creating World Champions*, Aachen, 2016, Meyer Meyer Sports.

<sup>14</sup> FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, *Figc | News - Salgono a 30 i Centri Federali Territoriali: dal 4 al 30 ottobre la FIGC apre altre 10 strutture*, 2017. Consultabile *online* sul sito web [www.figc.it/it/204/2539286/2017/09/News.shtml](http://www.figc.it/it/204/2539286/2017/09/News.shtml) (2017).

si riferiscono al solo risultato economico e sportivo, sono stati sviluppati per accompagnare la crescita di un calciatore. Questi possono essere sintetizzati nella valorizzazione del fattore sociale. La letteratura sociologica e psicologica,<sup>15</sup> per esempio, sottolinea la rilevanza di buone relazioni familiari del calciatore nel periodo adolescenziale, come condizione necessaria per diventare un giocatore d'élite, insieme ad un certo livello di educazione scolastica. In questo senso diventa fondamentale il ruolo dei genitori, che non possono essere soggetti terzi nel processo formativo del calciatore. Allo stesso tempo si sottolinea il valore della libertà e della responsabilizzazione dell'adolescente il quale, una volta che gli venga lasciato spazio decisionale, trova l'opportunità di migliorare e crescere. Al contrario, quando i genitori non lasciano spazio decisionale ai figli adolescenti, si costruiscono le basi per una prematura distruzione della carriera sportiva.<sup>16</sup>

Un ulteriore aspetto relazionale da sottolineare è quello con gli allenatori. Il loro ruolo si configura come quello di «secondi genitori» per i giovani atleti, visto che questi ultimi trascorrono una considerevole parte della giornata con il *mister*. Qui la qualità e la preparazione di un *coach*, dal punto di vista psicologico, tecnico, tattico ed educativo, può giocare un ruolo fondamentale.<sup>17</sup> L'aspetto privato della vita di un calciatore adolescente è un altro punto basilare; il giovane, infatti, confrontandosi con la ipotesi di diventare solamente un calciatore professionista rischia di compromettere una realistica visione del proprio futuro, una volta completato il proprio processo di crescita.<sup>18</sup> Per questo motivo in Europa è stato creato, per atleti professionisti e non, un programma chiamato *dual career* che cerca di semplificare il problema creato dalla necessità di abbinare la carriera sportiva con l'educazione scolastica, con un possibile sbocco di lavoro alternativo. Specificatamente, per aiutare coloro che sono occupati in modo intenso nella pratica sportiva, è stata creata una piattaforma *online* (web360 di cui si discuterà in seguito) per seguire di pari passo anche il percorso alternativo, senza tralasciare nessun argomento scolastico e professionale. Per esempio, nel calcio è stato creato un programma specifico grazie al quale i settori giovanili collaborano con istituzioni scolastiche e scuole di formazione dalle/alle quali è possibile ricevere e/o rilasciare certificati e diplomi come istruttori sportivi e allenatori in modo da dimostrare che *dual career* non si ferma solo alla flessibilità, ma possiede anche l'obiettivo sostanziale di fornire una formazione professionale anche in altri ambiti sportivi. Ad esempio è possibile concordare i programmi di studio in modo che gli adolescenti possano essere coinvolti in argomenti che riescano ad intercettare i loro interessi

<sup>15</sup> J. COTÉ, *The Influence of the Family in the Development of Talent in Sport*, in *The Sp. Psych.*, vol.13, n. 4, 1999, 395-417.

<sup>16</sup> J. HELLESTED, *The Coach / Parent / Athlete Relationship*, in *The Sp. Psych.*, vol.1, n.2, 1987, 151-160.

<sup>17</sup> M. WILLIAMS, *The Impact of Formal Coach Education Course: A Coach's View*, Doctoral dissertation, Cardiff Metropolitan University, 2017. Consultabile sul sito: <http://hdl.handle.net/10369/6976>.

<sup>18</sup> Si veda a tal proposito *EU Guidelines on Dual Career of Athletes*, consultabile *online* sul sito web: [http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final_en.pdf).

specifici di atleti e calciatori in formazione. Il programma dovrebbe essere (ed in molti casi lo è già stato) preso in considerazione anche per evitare pericolose ricadute psicologiche una volta che il calciatore termina la propria carriera.<sup>19</sup>

L'aspetto relazionale, sociale e psicologico si manifesta come direttamente proporzionale agli elementi cognitivi, conoscitivi e di resilienza. Il processo evolutivo e di sviluppo professionale di un giocatore è quindi strettamente correlato agli stimoli indotti dall'ambiente, familiare e sportivo, in cui è cresciuto.<sup>20</sup> Spesso non è semplice capire in che proporzione l'aspetto psicologico possa essere correlato allo sviluppo di un talento calcistico; il modello di *giftedness* dimostra come elevate doti psicologiche, di seguito esplicitate, possano avere un impatto positivo sulle *performance* degli atleti e nel loro susseguente successo nel calcio.<sup>21</sup> Ad esempio, gli elementi legati all'area motivazionale, alla volontà, alla cognizione autoreferenziale, alla emotività e alla ansietà giocano un importante ruolo per quanto riguarda il successo dei giovani calciatori nella progressione di carriera.<sup>22</sup> Lo «stato di ansietà» è una condizione emotiva in base alla quale il corpo umano risponde con sintomi di tensione muscolare e aumento del battito cardiaco. L'ansietà provoca all'atleta disturbi cognitivi e di concentrazione, difficoltà nel credere nelle proprie capacità e raggiungere obiettivi prestabiliti.<sup>23</sup>

La «cognizione autoreferenziale» può essere riconosciuta quando l'atleta può capire cosa sta realmente realizzando, ed è un fattore molto importante per le prestazioni sportive di un calciatore.<sup>24</sup> La «volontà» può essere assimilata alla motivazione, ma si manifesta nel momento del raggiungimento di un obiettivo; per esempio programmare, introdurre e mantenere azioni, superare le barriere prestabilite.<sup>25</sup> Altri<sup>26</sup> hanno sottolineato come la volontà sia una componente fondamentale per riuscire ad ottimizzare lunghi e differenti periodi di *training* che l'atleta affronta durante la sua carriera sportiva. Infine, la «motivazione» è

<sup>19</sup> B. BREWER, J. VAN RAALTE, *Athletic identity: Hercules' muscles or Achilles heel?*, in *Int. J. of Sp. Psych.*, vol.24, n.2, 1993, 237-254.

<sup>20</sup> F. GAGNÉ, *Motivation within the DMGT 2.0 framework*. In *High Ab. St.*, vol.21, n.2, 2010, 81-99.

<sup>21</sup> R. VAEYENS, A. COUTTS, R.M. PHILIPPAERTS, *Evaluation of the "under-21 rule": Do young adult soccer players benefit?*, in *J. of Sp. Sc.*, 2005, vol.23, n.10, 1003-1012; R. VAEYENS, M. COELHO, C. SILVA, R.M. VISSCHER, A.M. PHILIPPAERTS, *Identifying young players*, in M.A. WILLIAMS (EDS), *Science and soccer: Developing elite performers*, 2013, 289-306.

<sup>22</sup> T. MORRIS, *Psychological characteristics and talent identification in soccer*, in *J. of Sp. Sc.*, vol.18, n.9, 2000, 715-726.

<sup>23</sup> R. SMITH, F. SMOLL, R. SCHULZ, *Measurement and correlates of sport-specific cognitive and somatic trait anxiety: The sport anxiety scale*, in *Anx. Res.*, vol.2, n.4, 1990, 263-280; J.S. RAGLIN, Y.L. HANIN, *Competitive anxiety*, in *Emotions in sport*, 2000, 93-111.

<sup>24</sup> R. BAUMEISTER, *The self in social psychology*, Philadelphia (PA), 1999, Psychology Press.

<sup>25</sup> P. FEICHTINGER, O. HÖNER, *Psychological diagnostics in the talent development program of the German Football Association: Psychometric properties of an Internet-based test battery*, in *Sportwissenschaft*, vol.44, n.4, 2014, 203-213.

<sup>26</sup> A.M. ELBE, B. SZYMANSKI, J. BECKMANN, *The development of volition in young elite athletes*, in *Psych. of Sp. and Ex.*, vol.6, n.5, 2005, 559-569; A.M. ELBE, B. SZYMANSKI, J. BECKMANN, *Talented football players' development of achievement motives, volitional components, and self-referential cognitions: A longitudinal study*, in *Eur. J. of Sp. Sc.*, vol.15, n.8, 2015, 748-756.

considerata come una condotta che viene avviata e mantenuta tenendo fermi gli obiettivi prestabiliti.<sup>27</sup>

Per concludere possiamo definire queste quattro caratteristiche come importanti metri di valutazione, sia per quanto riguarda un'analisi psicologica dello sport che per il susseguente successo degli atleti.<sup>28</sup> Le dettagliate caratteristiche sono preordinate per essere la chiave del metodo psicologico idoneo a classificare il comportamento degli atleti, oltre che necessarie per comprendere la loro influenza, positiva o negativa, sulle azioni di uno sportivo e come questo possa condizionare la relativa carriera sportiva.<sup>29</sup>

## 2. *La metodologia di ricerca*

La natura della domanda di ricerca è l'elemento più importante per determinare quale metodologia applicare e gli strumenti da utilizzare;<sup>30</sup> vanno altresì considerati il livello delle risorse disponibili e le competenze del ricercatore. In questo studio si è cercato di fissare il punto di vista dei direttori delle accademie di calcio sull'impatto che avrebbe la fase di integrazione scolastica nel processo di formazione del giovane calciatore. È chiaro che persone diverse avranno visioni differenti basate sulle esperienze specifiche che ognuno ha sviluppato nel tempo. La ricerca, pertanto, non può adottare una posizione ontologica che affermi l'esistenza di una sola verità oggettiva.

Si deve invece operare partendo dal presupposto che una moltitudine di esperienze e «verità» dissimili possono essere validate. Per tale motivo è stata adottata una metodologia «interpretativa». Il lavoro è il frutto di una serie di interviste condotte per lo sviluppo di una tesi di Master in Management of Sport and Business presso la Birkbeck University di Londra, della cui natura i partecipanti sono stati informati, seppure con loro non fosse stata stabilita alcuna relazione prima dell'inizio dello studio. Va rilevato che le risposte dei partecipanti italiani potrebbero essere state influenzate dal fatto che l'intervistatore è venuto a contatto con dirigenti di altre squadre, tutte in competizione tra loro nello stesso settore. Ad esempio, i partecipanti di alcune accademie di calcio potrebbero aver nascosto alcune informazioni immaginando che queste potessero essere diffuse ad altri *competitors*. Tuttavia, per incoraggiare i partecipanti ad esprimere apertamente le loro opinioni, tutti i soggetti interpellati sono stati informati che ciascuna intervista era strettamente confidenziale e che la proiezione teleologica dello studio sarebbe

<sup>27</sup> U. RUDOLPH, Erwartung und Anreiz, in V. BRANDSTÄTTER, J.H. OTTO (Eds), *Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Motivation und Emotion*, Göttingen, 2009, Hogrefe, 21–28,

<sup>28</sup> O. HONER, A. KEMPFE, K. WILLIMEZIK, *Multiplicity and development of achievement motivation: a comparative study between German elite athletes with and without disability*, in *Eu. J. of Ad. Phys. Ac.*, vol.7, n.1, 2014, 32-48.

<sup>29</sup> A. CONZELMAN, F. HANSEL, O. HONER, *Individuum und Handeln – Sportpsychologie*, in *Sport*, Berlin Heidelberg, Springer Spektrum, 2013, 269-335.

<sup>30</sup> S. BECKER, A. BRYMAN, H. FERGUSON (Eds.), *Understanding research for social policy and social work*, Bristol, 2012, Policy Press.

stata rivolta alla comprensione del modo unico di ogni squadra di spiegare e comprendere la relazione tra scuola e calcio.

Il fatto che l'intervistatore fosse di origine italiana avrebbe potuto influenzare, oltre alla raccolta dei dati, anche il modo in cui questi sono stati analizzati e interpretati. Il rischio specifico era quello, in fase di analisi delle trascrizioni, di attribuire maggiore importanza e riconoscimento al fenomeno tedesco nella descrizione dei risultati finali, determinando una sotto-rappresentazione della situazione italiana. Per ridurre questo pregiudizio è stata prestata maggiore attenzione alla lettura delle trascrizioni dei partecipanti italiani per garantire che importanti concetti non venissero persi. Inoltre, la mancanza di letteratura italiana sull'argomento ha spinto la ricerca verso una predominanza della realtà italiana. Le squadre che hanno partecipato alla ricerca sono *Associazione Calcio Milano* (di seguito per brevità *Milan*), *Juventus Football Club* (*Juventus*), *Internazionale (Inter)*, *Associazione Calcistica Perugia Calcio* (*A.C. Perugia*), *Unione Calcio Albinoleffe S.r.l.* (*Albinoleffe*), e con il contributo speciale del presidente della *Lega Pro* Dott. Gabriele Gravina, il ricercatore è stato in grado di trovare, confermare e scoprire, alcuni nuovi concetti estrapolati da due rappresentanti del settore giovanile della *Bayer 04 Leverkusen Football Club* (*Bayer Leverkusen*) appartenente alla prima divisione della *Bundesliga*.

## 2.1 I partecipanti

Un totale di undici partecipanti ha preso parte alle interviste (dieci uomini e una donna). La maggior parte sono impiegati nella *team* dove lavorano. Solamente tre di essi (i responsabili per l'educazione) collaborano con i rispettivi *club* ma non sono strutturati. I partecipanti alla intervista sono stati contattati utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale trovato sul sito ufficiale della rispettiva squadra o contattando l'ufficio stampa, richiedendo quindi la disponibilità di una figura idonea in grado di supportare la ricerca sui giovani giocatori, ad eccezione degli insegnanti educativi, che sono stati invitati dai direttori delle squadre su richiesta dell'intervistatore. Per prendere parte a questa ricerca i partecipanti dovevano rispettare alcuni criteri quali: *a*) avere una buona padronanza della lingua inglese e italiana; *b*) essere adulti (18-64 anni); *c*) avere esperienza in una delle seguenti leghe professioniste: Serie A, Serie B, *Lega Pro*, *Bundesliga*. Le interviste si sono svolte durante un periodo di dodici settimane, tra giugno, luglio e agosto 2017. Tra le persone contattate, in dieci hanno rifiutato di essere intervistate adducendo come motivazione la mancanza di tempo.

## 2.2 La fase di raccolta dei dati

All'inizio dell'intervista i partecipanti sono stati informati dell'argomento trattato e di tutte le questioni etiche, morali e di *privacy* nelle quali potevano essere coinvolti.

L'approvazione etica è stata ottenuta dal Comitato etico per la ricerca della *Birkbeck University of London*. Ai partecipanti è stato inizialmente consegnato un consenso informativo contenente l'indicazione che il loro intervento sarebbe stato registrato con un supporto audio. Una volta accettate le condizioni i partecipanti hanno riconsegnato il *consent form* firmato. Per garantire elevati standard etici la ricerca è stata condotta in conformità con le linee guida etiche per la ricerca educativa della *British Educational Research Association* (BERA) codificate nel 2011.<sup>31</sup> Le interviste semi-strutturate (*one to one*), condotte dal ricercatore, hanno avuto una durata compresa tra i quarantacinque minuti ed un'ora.

Nella fase iniziale della intervista si è cercato di stabilire un rapporto cordiale con i partecipanti, descrivendo la natura della ricerca e rassicurandoli rispetto ai profili di anonimato e confidenzialità. Successivamente sono state esplicitate domande relative ai dati personali circa età, sesso ed occupazione, fino ad entrare nello specifico rispetto alla modalità di valutare il ruolo dei processi di scolarizzazione nei settori giovanili ed il loro impatto sul percorso di formazione complessiva del giovane atleta.

### 2.3 L'analisi dei dati

L'analisi tematica è stata utilizzata per esaminare i dati dell'intervista. Questa tecnica è stata scelta in quanto non dipende da teorie specializzate, come accade per altre tecniche di analisi dei dati qualitativi, ed è quindi facilmente accessibile agli studenti che hanno familiarità con altri approcci.<sup>32</sup> Tutte le trascrizioni delle interviste sono state analizzate e codificate dall'intervistatore secondo le linee guida della letteratura sul tema<sup>33</sup> per condurre analisi e ricerche tematiche.

La prima fase dell'analisi si è svolta con una lettura dettagliata delle trascrizioni che ha permesso al ricercatore di familiarizzare con il *set* di dati e di valutare l'emergere di eventuali temi generali ricorrenti. Successivamente, le trascrizioni sono state codificate separando i dati in piccoli frammenti di significato, concentrandosi sulla lettura, sottolineando parole chiave o frasi e prendendo note a margine. Un altro punto importante di questa analisi è stata la revisione dei codici per evitare di ripetere lo stesso codice due volte. Alla fine del processo induttivo di codifica, quindi, è stata evidenziata una teoria che doveva essere corroborata da una letteratura in grado di confermare le prove basate sulle ipotesi del ricercatore. I frammenti analizzati variavano in lunghezza da una frase a un paragrafo di testo. Sono stati scrutinati in dettaglio e combinati in temi significativi, utilizzando il software *NVivo*. Mentre i temi sono stati scelti principalmente in base

<sup>31</sup> Le linee guida sono consultabili on line all'indirizzo seguente: [www.bera.ac.uk/researchers-resources/publications/ethical-guidelines-for-educational-research](http://www.bera.ac.uk/researchers-resources/publications/ethical-guidelines-for-educational-research) (2011).

<sup>32</sup> D. HOWITT, D. CRAMER, *Introduction to qualitative methods in psychology*, Harlow, 2010, Prentice Hall.

<sup>33</sup> D.E. GRAY, *Doing research in the real world* (3rd ed), Los Angeles, 2013, Sage.

alla loro frequenza di ripetizione nell'intero *set* di dati, è stata anche intrapresa un'analisi saliente – è stata fatta una *thematic analysis* per raccogliere gli argomenti più importanti – per integrare le idee identificate come altamente significative.<sup>34</sup>

I temi finali sono stati ottenuti attraverso un processo circolare che ha comportato il controllo dei temi iniziali per la bontà dell'adattamento con gli estratti codificati e il confronto tra loro, fino a quando si pensava che i temi includessero la totalità dell'insieme di dati. I temi sono stati identificati a livello semantico in base al significato esplicito dei dati, piuttosto che alle ipotesi o alle idee sottostanti. Inoltre, in tutto il processo, è stato rispettato un punto di vista «essenzialista» per il quale si riteneva che il linguaggio dovesse avere una relazione unidirezionale con un significato.<sup>35</sup> I fautori di questo approccio sostengono che l'analisi tematica nasconde potenziali insidie. Ad esempio, una di queste trappole sta nel parafrasare i dati senza sviluppare una narrativa dello studio, che abbiamo cercato di eludere.

### 3. Risultati

I risultati dell'analisi tematica sono stati organizzati in due sessioni. La prima si focalizza su *l'approccio della scolarizzazione nei settori giovanili* e le differenze tra Germania e Italia. La seconda descrive in che misura *l'impatto della scolarizzazione nei settori giovanili* è valutato e quali sono i fattori principali che lo influenzano.

#### 3.1 *Aspetti dell'organizzazione scolastica tedesca e italiana nei rispettivi settori giovanili*

I risultati hanno indicato che ci sono tre componenti principali nelle quali le caratteristiche del modello tedesco e italiano possono differenziarsi e riguardano:

- come affrontare il tema della scolarizzazione;
- come gestire le difficoltà dei giovani talenti italiani;
- come gestire le difficoltà dei giovani talenti stranieri.

Tutti i partecipanti hanno menzionato i tre temi anche se ovviamente con risposte differenti. Pur nelle differenze, i tre temi hanno anche riscontrato punti di vista simili, se si assume una visione olistica e unitaria di tutti i *club*. Quando ai partecipanti è stato chiesto esplicitamente quale fosse il ruolo dell'educazione scolastica nel settore giovanile e quale approccio avessero le squadre, sono emerse differenti interpretazioni sulla percezione della importanza della scolarizzazione da parte dei giovani giocatori. La maggior parte dei partecipanti ha affermato che la scuola può dare valori importanti e aiutare a superare difficoltà di differente natura sociale, relazionale, oltre che a migliorare la gestione del proprio tempo libero. In

<sup>34</sup> S. BUETOW, *Thematic Analysis and Its Reconceptualization as 'Saliency Analysis'*, in *J. of Health Ser. Res. & Pol.*, vol.15, n.2, 2010, 123-125.

<sup>35</sup> V. BRAUN, V. CLARKE, *Using thematic analysis in psychology*, in *Qu. Res. in Psych.*, vol.3, n.2, 2006, 77-101.

accordo con i partecipanti, una strada per superare queste difficoltà è quella di mettere a disposizione dei discenti uno o più *tutors*, generalmente esperti e qualificati psicologi.

Le difficoltà relazionali sono preordinate a comprendere come le squadre di calcio e i *tutors* dovrebbero individuare per gli adolescenti la scuola più adatta alle attitudini del giovane e anche le modalità di motivazione e di comprensione dei bisogni. Tuttavia gli sforzi non dovrebbero essere finalizzati a fare sentire a proprio agio il giocatore nel posto dove vive, quanto piuttosto a come aiutarlo e farlo crescere nel migliore dei modi. Per esempio, il responsabile *tutor* per l'educazione scolastica e psicologica dell'*Internazionale* spiega come trovare la «giusta» scuola possa essere una opportunità per il giocatore al fine di riconciliare lo studio con il calcio, per restituire la sensazione che lo studio non porta via tempo ed energie al calcio. Il responsabile della *Juventus* aggiunge come sia importante avere un collegio interno, per evitare i tempi morti dei trasferimenti dalla scuola al campo sportivo (da menzionare che la *Juventus FC* è l'unica squadra italiana ad avere un collegio scolastico interno connesso con le attività sportive). Rispetto al secondo tema emerso, quello relativo alle difficoltà scolastiche incontrate dai giovani autoctoni, il ruolo del *tutor* è fondamentale per guidarli nella giusta direzione. Spesso accade, infatti, che i giovani giocatori arrivano nelle squadre di calcio e tendono a focalizzarsi nella sola pratica sportiva trascurando la scuola. In questi casi la modalità di reazione dei club non è sempre omogenea. Tre dei partecipanti, infatti, prendono in considerazione la punizione per coloro che non hanno un buon andamento scolastico (per esempio non facendoli giocare la domenica), mentre otto hanno risposto che la disciplina e l'educazione sono le uniche componenti essenziali per infliggere punizioni, molto più importanti dell'andamento e dei risultati scolastici. Infine, la concettualizzazione della gestione delle difficoltà dei giocatori stranieri è un altro problema associato alla scolarizzazione. I temi principali sono inerenti l'adattamento del giocatore al nuovo ambiente sociale ed il cambiamento in risposta alle nuove accademie calcistiche.

Sono state sollevate differenze tra modello italiano e tedesco. Nel modello italiano a livello giovanile non si fa distinzione nella selezione del paese d'origine del talento vagliato, dando spazio così ad un ampio raggio di scouting che non si limita ai paesi limitrofi. In Germania si tende ad escludere giocatori giovani provenienti dai Paesi del Mediterraneo. Questo fenomeno è legato alle differenze tra la cultura tedesca e quella mediterranea che rende più semplice il processo di adattamento per i giocatori che provengono dagli stati vicini alla Germania. Questi ultimi, sebbene non parlino tedesco, possono raggiungere e familiarizzare in breve periodo con la nuova situazione ambientale. Inoltre, nel modello tedesco la «creazione» di talento è percepita come il risultato di un processo di investimento sui giovani calciatori, la formazione di quelli provenienti da nazioni più vicine rende il processo di investimento meno rischioso, essendo inferiori le difficoltà di integrazione scolastica. Nel modello italiano si crede che anche i giocatori di talento provenienti da un altro paese possano essere educati, seppure con metodi alternativi.

L'attenzione viene posta su ciò che si ritiene debba essere imparato sulla cultura, sulla lingua, o su come comportarsi in determinate situazioni. Tuttavia alcune delle accademie calcistiche italiane (tre in particolare) hanno deciso di non investire più in giocatori stranieri e concentrarsi solo sui talenti italiani.

### 3.2 *Impatto della scolarizzazione sui processi di crescita del talento giovanile*

Sulla base dei dati estrapolati dalle interviste è interessante valutare quanto l'istruzione scolastica sia in grado di influenzare le modalità di crescita del giovane talento e del *team* stesso. In questa direzione sono emerse quattro categorie tematiche classificate in: a) fattori di relazione; b) fattori sociali; c) fattori cognitivi; d) valore e risorse.

*Fattori di relazione.* Le interviste dei partecipanti hanno rivelato una serie di fattori relazionali correlati all'esperienza del giovane giocatore con il suo *background* relativo a genitori, allenatori e tutor. Per tutti gli intervistati è emersa la necessità che famiglia, scuola, giocatore e sistema sportivo si interfaccino per avere l'opportunità di preparare l'adolescente nel modo migliore, in particolare a supportarlo nelle fasi di difficoltà della vita quotidiana.

*Fattori sociali.* Tutti i partecipanti ritengono che la collocazione sociale sia una conseguenza naturale dei fattori di relazione. Questo aspetto ha sensibilizzato l'opinione del ricercatore sull'importanza della doppia carriera e dell'ambiente culturale in cui il giocatore giovanile sta crescendo. L'idea predominante è che il percorso di educazione scolastica sia un elemento cruciale in grado di influire sulla crescita degli adolescenti; addirittura è ipotizzabile che senza un percorso scolastico idoneo ai giovani giocatori potrebbero essere precluse le strade verso il calcio professionistico. Secondo gli intervistati, infatti, la scuola trasmette la cultura dello sforzo, del lavoro, della fatica, delle regole, della gestione del tempo, componenti che, una volta metabolizzate dai giovani calciatori, saranno sviluppate per aumentare la probabilità di diventare giocatori professionisti, e saranno molto utili per gestire la loro professionalità. Il rischio è che, nel progressivo intensificarsi della pratica sportiva, ciascun allievo veda aumentare le difficoltà di conciliare le due realtà «scuola e calcio», e che possa selezionare una sola attività (quella calcistica) a scapito della scuola, ritenuta impegno secondario. Se i fattori relazionali prima ricordati agiranno in modo corretto sarà possibile ricondurre il giovane ad una buona pratica di impegno congiunto, per permettere una crescita completa del talento, sia sotto il profilo sportivo che umano, e per ridurre i rischi delle conseguenze negative legate ad eventi casuali e traumatici come infortuni o altro. Grazie ad un valido percorso scolastico il calciatore è sempre in grado di passare ad un'altra carriera se ha una base culturale solida. Questa pratica prende il nome di *Dual-career* che è un tema ricorrente di tutti i partecipanti all'intervista, ed è centrale nelle accademie di calcio. Ad esempio, il responsabile dell'educazione

scolastica del Milan, professore dell'Università Cattolica di Milano, conferma come i giocatori hanno il tempo di studiare, e quindi di seguire un programma universitario.

*Fattori cognitivi.* Per un giocatore di calcio, dato l'alto livello di competitività tra gli atleti, è diventato molto importante sviluppare fattori cognitivi: concentrazione, miglioramento delle prestazioni, delle caratteristiche individuali. Le incredibili capacità che i calciatori stanno sviluppando oggi sono strettamente correlate alla funzione cerebrale e al modo in cui la scuola mantiene una mente elastica che è alla base del proprio miglioramento. Le narrative dei partecipanti hanno rivelato che mentre un'abilità non può essere sviluppata a parità di talento tra un giocatore non istruito e uno istruito, un giocatore erudito può ottenere risultati migliori sul campo grazie all'arricchimento delle diverse abilità presenti in uno sviluppato sistema cognitivo potenziato dall'educazione scolastica. Un intervistato spiega che un atleta con una mente allenata può essere un atleta migliore in uno sport complesso come il calcio. In una narrativa si sottolinea l'importanza della istruzione per il potenziamento cognitivo del giocatore con una piccola sfumatura alla fine della frase, sottolineando come l'addestramento nel settore giovanile conduca dalla formazione dei giovani giocatori allo sviluppo di veri uomini con una personalità distinta. Infine un altro intervistato, ha tentato di dimostrare come le scuole migliorino l'attenzione, utilizzata per ricordare e decidere, spiegando che queste sono risorse alle quali i giocatori di calcio dovrebbero attingere durante una partita.

*Valore e risorse.* Per quanto riguarda l'impatto economico che la scolarizzazione potrebbe avere sul giocatore sono emerse alcune discrepanze tra gli intervistati. Sono stati individuati fattori plurimi per i quali la scuola potrebbe accrescere il valore dei giocatori e quindi essere portatore di nuove risorse per i club. Ad esempio, come detto in precedenza, un miglioramento del fattore cognitivo può rendere più abile un giocatore. Tuttavia, i partecipanti hanno espresso un'opinione diversa; alcuni (3) hanno sostenuto che non è facile individuare il nesso causa-effetto, che non sono sicuri che la scolarizzazione possa avere un impatto sul mercato dei trasferimenti e che mancano dati per definirlo, mentre altri (5) partecipanti hanno affermato che esiste una possibilità. I rimanenti intervistati (3) hanno affermato che esiste una forte correlazione tra scuola e valore di mercato di trasferimento.

#### 4. *Discussione dei risultati*

Le narrative dei partecipanti hanno fornito una panoramica di come l'istruzione scolastica possa influenzare positivamente e negativamente le accademie calcistiche e i loro investitori, rivelando che ci sono molteplici aspetti che possono essere implementati e molti aspetti che non sono ancora stati esplorati pienamente per coadiuvare il miglioramento degli atleti. I risultati hanno indicato che ci sono diverse modalità di gestione delle accademie di calcio, evidenziando una certa differenza tra Germania e Italia. Va comunque evidenziato come in entrambe le realtà, a prescindere dai club, l'istruzione scolastica è ritenuta un fattore cruciale.

L'aspetto umano del calciatore è tenuto in prim'ordine e l'istruzione scolastica è il fattore che permette ai giocatori di calcio di migliorare sé stessi, prima come individui e in secondo luogo come atleti. Inoltre, gli aspetti sociali, relazionali e di gestione del tempo curati dalla scuola sono il principale strumento offerto all'adolescente, nel suo processo di crescita, per permettergli di elaborare, discernere e risolvere i problemi che si presentano nel suo percorso di avvicinamento al professionismo. In entrambe le realtà si ritiene che i giocatori «in divenire» devono sviluppare e potenziare abilità sempre più complesse che non possono prescindere da un buon livello di istruzione. In questo la scuola aiuta grazie al rigore metodologico offerto dalle discipline studiate e dall'effetto dello studio sulla neuroplasticità del cervello. Uno dei partecipanti ha sottolineato l'importanza della scuola sulla funzione cognitiva, per seguire le istruzioni impartite al fine di migliorare le *performance* atletiche, per decidere quale sia la scelta migliore da fare in un certo momento della partita, per riuscire a gestire lo stress in campo e fuori attraverso un miglioramento dell'autocontrollo.

Tra i diversi aspetti va anche evidenziata la capacità di muoversi in un mondo sempre più governato dai *media* e da nuove e più complesse forme di comunicazione sociale, che possono decidere le sorti di un atleta in ambito lavorativo. Se i calciatori non hanno una mente aperta e libera, non possono sviluppare al cento per cento le proprie abilità. Queste posizioni sono pienamente compatibili con le ipotesi offerte dalla letteratura in tema di istruzione scolastica.<sup>36</sup> Il secondo aspetto analizzato fa riferimento alla descrizione di come i *club* gestiscono o debbano gestire i giovani talenti e in che modo è possibile migliorare le loro abilità. Su tale questione è emersa una posizione comune per la quale è necessario che i club adottino un sistema di *tutoring*. L'adozione di tale sistema non è però sufficiente a garantire un buon servizio di supporto alla crescita del giovane calciatore, perché l'esito dipende anche dal numero dei tutors e dalla loro abilità/competenza in diversi ambiti.

A questo punto entrano in gioco altri fattori che variano da *club* a *club*, che dipendono dalla disponibilità di denaro e dalla capacità organizzativa. Un aspetto peculiare che è emerso dalle interviste è la reazione del club ad un cattivo andamento scolastico. I club adottano modalità di risposta diverse a seconda della nazione considerata e della organizzazione interna. Dalle interviste sono emerse tre diverse risposte; in Germania è obbligatorio, per gli atleti/studenti, avere un rendimento scolastico ottimale per avere speranze di progredire e crescere all'interno del club. Chi non registra buoni voti viene escluso dal club, filosofia perfettamente sintetizzata nel libro "*Creare il campione del mondo*".<sup>37</sup> Esistono però differenze, a livello di club, nella modalità di persuasione dell'atleta per mantenere alto l'impegno scolastico. In Germania sembra dominare una filosofia più indulgente, mentre in Italia il sistema premi/punizioni è piuttosto rigido. Chi non riesce a raggiungere buoni standard scolastici può essere oggetto di sanzioni pecuniarie o venire escluso

<sup>36</sup> J.W. PELLEGRINO, M.L. HILTON, *Education for life and work*, 2012, cit.

<sup>37</sup> S. SCMDT, T. STEGMANN, *Creating World Champions*, 2016, cit.

dalle competizioni per un certo periodo. L'adozione di azioni punitive per il mancato raggiungimento di un buon profitto scolastico è trasversale rispetto alle due nazioni.

Dalle interviste è emerso come molte squadre sono indulgenti rispetto ad un rendimento scolastico non ottimale, evitando sanzioni perché si tende a giustificare un voto negativo con l'eccessivo carico didattico, sempre che il tutor abbia verificato un impegno accettabile per raggiungere gli obiettivi scolastici. Altre, come l'Inter ed il Bayer Leverkusen, sono meno tolleranti. Per i rappresentanti di questi due club un buon rendimento scolastico è correlato con le *performance* in campo del giovane atleta, e quindi saranno applicate penalità ove l'atleta non rispetti gli standard scolastici richiesti.

L'ultimo aspetto analizzato si riferisce alla gestione delle problematiche scolastiche e di ambientamento nelle accademie dei giovani talenti provenienti da altre nazioni. Il pensiero comune di tutti gli intervistati è la difficoltà di integrazione dovuta al fatto che il regolamento FIFA consente di effettuare un trasferimento solo dopo i sedici anni.<sup>38</sup> In una fase di sviluppo cognitivo e delle abilità atletiche/tecniche così avanzata si ritiene che l'inserimento e il profitto scolastico non siano temi centrali da affrontare e risolvere.

Per questo motivo l'idea, in particolare nel contesto italiano, è che per i giovani calciatori sia sufficiente imparare quali sono i propri doveri all'interno del gruppo e seguire studi *online* per continuare la loro formazione avviata nel paese di origine. Alcune squadre italiane, viste le difficoltà di inserimento dal punto di vista culturale e della lingua, hanno deciso di non investire più sui giocatori stranieri.

In Germania prevale il pensiero che esistono contesti culturali che possono essere perfettamente integrabili con quella tedesca, ed altre no; la soluzione è che i giocatori vengono selezionati solo da Paesi che si ritiene idonei alla integrazione, solitamente quelli limitrofi. In questo modo l'obiettivo di una perfetta integrazione può essere raggiunto nell'arco di un anno. È richiesto, prima di arrivare in Germania, un pre-apprendimento della lingua locale. Solo i giocatori che possono seguire adeguatamente il programma scolastico, infatti, possono essere selezionati. Per questa ragione i giovani provenienti dall'area del Mediterraneo sono esclusi dalle selezioni; le differenze culturali e di lingua rappresentano, agli occhi degli intervistati tedeschi, una barriera quasi impossibile da superare; come indicato dal rappresentante del Bayer Leverkusen: "... *non dobbiamo dimenticare che il livello del calcio in Germania è migliorato da quando hanno iniziato con il loro programma che comprende il miglioramento del sistema scolastico ...*", per cui tali elementi culturali/scolastici sono ritenuti fondamentali e non negoziabili.

Il miglioramento si è concretizzato sia dal punto di vista del *ranking* FIFA che in quello UEFA,<sup>39</sup> classifiche attraverso le quali sono monitorate le

<sup>38</sup> FIFA, *Regulations on the status and transfer of player*. (2016). FIFA. Consultabile *online* sul sito web: FIFA U16 [https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016\\_e\\_neutral.pdf](https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016_e_neutral.pdf). (2016).

<sup>39</sup> UEFA, *Member associations - UEFA rankings - Country coefficients - UEFA.com*, 2011. Disponibile *online* sul sito <http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/season=2011/index.html> (2011).

*performance* a livello di squadre nazionali e di squadre di club, che si sostanziano in maggiori risorse a disposizione per l'intero sistema. I risultati sono pienamente coerenti con la letteratura, che in più occasioni ha identificato temi relativi a fattori di relazione, fattori sociali, fattori cognitivi e culturali come alcuni degli aspetti in grado di mettere insieme la scuola e il calcio.<sup>40</sup>

Una peculiarità emersa dalle interviste ai soggetti italiani è la necessità che l'allenatore debba essere scelto sulla base di competenze che non si limitino a quelle tecniche o di preparatore atletico, ma che riguardino aspetti sociali e psicologici, come sottolineato anche dalla letteratura sul tema.<sup>41</sup> Come rilevato da uno degli intervistati «... siamo fermamente convinti che gli allenatori dovrebbero essere qualificati non solo con la patente di calcio, ma anche con la “laurea in scienze dello sport” per avere una forte preparazione su tutti i campi e per essere un esempio di quanto possa essere importante studiare a livello universitario». In questa direzione anche i *tutors* dovrebbero avere un profilo poliedrico per motivare gli adolescenti sia in ambito scolastico che sportivo. Di conseguenza è importante che l'adolescente capisca l'importanza della relazione triangolare tra famiglia, allenatori e *tutors* e che il ruolo di ognuno è ugualmente significativo per la sua crescita. Come sostiene Hellsted<sup>42</sup> il genitore che giudica l'allenatore o l'insegnante non è un genitore che aiuta suo figlio; al contrario, il genitore che supporta l'allenatore e l'insegnante è un genitore che arricchisce l'adolescente, aumentandone la capacità di concentrazione attraverso un miglioramento del clima di fiducia tra le persone che interagiscono con lui.

La centralità del ruolo della scuola è stata ribadita anche rispetto alle dinamiche future del giovane atleta. Il fatto che le possibilità di carriera siano legate anche ad aspetti che esulano dal pieno controllo del calciatore o di chi lo circonda (infortuni o altri eventi imprevedibili) fa sì che lo stesso debba prepararsi ad affrontare la vita oltre le specificità calcistiche, anche pensando ad una ricollocazione dopo la fine della carriera. La connessione tra sport e scuola torna ad essere centrale rispetto a questo tema. Ecco perché l'Unione Europea ha sviluppato il progetto di *Dual Career* con l'obiettivo di formare gli atleti sia come individui che come professionisti. Questo è stato recepito in Italia dal progetto *websport 360*, avente l'obiettivo di evitare la dispersione scolastica dei giovani calciatori e favorire la continuità negli studi. Sorto in collaborazione con il *main sponsor* della Serie A, *websport 360* è una piattaforma online per tutti i giovani giocatori che vanno a scuola, consentendo loro, quando sono fuori città perché impegnati con la squadra nazionale o con il loro club, di accedere al programma scolastico e studiare anche quando non possono essere fisicamente in classe. È un passo avanti molto

<sup>40</sup> F. GAGNÉ, *Motivation within the DMGT 2.0 framework*, in *High Ability Studies*, 2010, cit.

<sup>41</sup> L. WIERSMA, C. SHERMAN, *Volunteer Youth Sport Coaches' Perspectives of Coaching Education/ Certification and Parental Codes of Conduct*, in *Res. Qu. for Ex. and Sp.*, vol. 76, n. 3, 2005, 324-338.

<sup>42</sup> J. HELLSTED, *The Coach / Parent / Athlete Relationship*, in *The Sp. Psych.*, vol.1, n.2, 1987, 151-160.

importante, utile per ridurre le difficoltà create dalla contingenza che un atleta lasci la scuola per lunghi periodi a causa della propria attività sportiva, con il rischio di perdere parti importanti dei programmi scolastici. Il programma è stato presentato al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 30 maggio 2016 dalla Lega di Serie A e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica in occasione delle semifinali del Campionato Primavera. Come ha sottolineato Federico Peluso, difensore del Sassuolo: «Questo è un progetto ideale per arrivare a un obiettivo importantissimo, il diploma. Arrivare alla fine del percorso agonistico con un diploma in mano ed un bagaglio culturale è fondamentale. L'anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare ad un master, lo studio ti permette di affrontare la vita anche dopo la fine della nostra professione di calciatore e ti permette di reinventarti nel mondo del lavoro». In Germania esiste un gruppo di aziende tedesche che offrono *stages* compatibili con la pratica dello sport d'élite a tempo pieno. La fondazione *Sport Aid* supporta finanziariamente le aziende per coprire eventuali perdite dovute alla loro disponibilità ad acquisire stagisti/atleti.

#### 4.1 Punti di forza e debolezza

Diversi sono i punti di contatto tra scuola e calcio che evidenziano il ruolo positivo della prima rispetto alla formazione di un calciatore professionista. Il primo punto di contatto è mediato dal ruolo della famiglia; dalla nostra ricerca è emerso che è difficile sviluppare il proprio talento in presenza di genitori che spingono l'adolescente a concentrarsi sulla sola prestazione sportiva riducendo il ruolo della scuola ai margini. In questa direzione anche la figura dei *tutors* è decisiva; grazie alla loro capacità di ascoltare, interpretare ed intervenire sui bisogni dell'adolescente, lavorando in chiave psicologica anche come «motivatori» scolastici, i *tutors* possono aiutare il giovane calciatore ad affrontare lo stress associato alla propria dualità di studente/sportivo. Ultima, ma non meno importante, la figura dell'allenatore che deve lavorare in sinergia con la famiglia e con i *tutors* riconoscendo il ruolo della scuola sia come strumento essenziale per la comunicazione e la comprensione dei messaggi inviati ai giovani nella fase di costruzione del calciatore, ma anche nella formazione dell'«uomo atleta». Se il rapporto sinergico tra le tre figure si interrompe le probabilità di diventare un calciatore professionista si riducono drasticamente.<sup>43</sup>

La protezione di questa sinergia è cruciale non solo per mantenere elevate le probabilità di diventare un calciatore professionista, ma per preservare, anche in caso di abbandono della attività sportiva, l'«identità dell'atleta», cioè l'attitudine a sviluppare e utilizzare la forza fisica ed emotiva appresa durante il proprio processo di formazione di sportivo nella vita di tutti i giorni.<sup>44</sup> Ancora, tale sinergia è importante per costruire un'ulteriore identità del giovane adolescente che riduca i rischi di

<sup>43</sup> J. HELLSTED, *The Coach / Parent / Athlete Relationship*, in *The Sp. Psych.*, 1987, cit.

<sup>44</sup> B. BREWER, J. VAN RAALTE, *Athletic identity: Hercules' muscles or Achilles heel?*, in *Int. J. of Sp. Psych.*, 1993, cit.

crollò emotivo e psicologico nel caso di abbandono forzato della propria carriera o quando la carriera termina. Il riconoscimento del ruolo della scuola, in questo senso, è stato legittimato dalle iniziative dell'Unione Europea che riconosce il valore aggiunto che un ex-atleta può dare al contesto lavorativo in cui questo dovesse operare. Quest'input è stato colto sia dai club che dalle federazioni, che si stanno muovendo per aumentare il ventaglio di possibili sbocchi lavorativi per gli atleti, per non abbandonarli al triste destino della disoccupazione in caso di fallimento nel tentativo di diventare calciatori professionisti. La scuola, quindi, può aumentare la professionalità in tutti i campi, sia calcistici e non. L'alta correlazione tra la richiesta di talento e quella di professionalità, emersa nelle risposte dei partecipanti alle interviste, ci ha portato a concludere che il calciatore si costruisce anche dentro la scuola, luogo dove forza di volontà, gestione delle emozioni e autoreferenzialità sono fattori necessari per avere successo, gli stessi che, se applicati all'interno del contesto sportivo, possono determinare l'affermazione come calciatore.<sup>45</sup>

La mancanza dei dati e la natura intangibile del fattore psicologico ostacolano il tentativo di dimostrare empiricamente il nesso causale tra caratteristiche formative e miglioramento delle prestazioni dei calciatori.<sup>46</sup> Seppur non sia così immediato, quindi, supportare empiricamente l'ipotesi che un buon percorso scolastico sia in grado di accrescere il valore di mercato di un calciatore, vi sono esempi di buone pratiche come il programma *DFB*, che ha ottenuto ottimi risultati. In Germania, a partire dai primi anni del nuovo secolo, si è assistito non solo ad un miglioramento dei risultati delle squadre nazionali e di club, ma anche ad un incremento del valore commerciale di tutto il sistema calcio. La stessa cosa non è avvenuta in Italia. Unica eccezione è quella della Juventus che si è dotata di un college interno all'Accademia attraverso il quale ha inteso ridurre i tempi morti degli spostamenti rendendo più agevole la vita dei giovani atleti. Questa scelta ha subito, allo stesso tempo, una serie di critiche legate al fatto che i giovani vivono una vita completamente assorbita all'interno della dimensione calcistica, con uno spazio sociale oltre le barriere dell'Accademia davvero limitato. La scelta tra un college interno ed esterno manifesta quindi pro e contro per i quali è rimessa alla strategia ed alla sensibilità della dirigenza la scelta definitiva. La scelta se lasciare agli atleti uno spazio proprio, se prepararli alla vita reale attraverso una organizzazione personale adeguata, come nel caso degli spostamenti tra campo e scuola, se responsabilizzarli nell'ambito della alimentazione, oppure strutturare la loro vita in modo più rigoroso, riducendo al minimo gli spazi di autonomia, è rimessa alla dirigenza; non esiste, al momento, una mole di dati tale da spingere a preferire l'uno o l'altro modello.

<sup>45</sup> F. GAGNÉ, *Motivation within the DMGT 2.0 framework*. *High Ability Studies*, 2010, cit.

<sup>46</sup> A. ABBOTT, D. COLLINS, *Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification and development: considering the role of psychology*, in *J. of Sp. Sc.*, vol. 22, n. 5, 2004, 395-408.

## 5. Linee di ricerca future

L'aumentata complessità del mondo del calcio, unita alla crescente competitività e all'utilizzo sempre più massiccio della tecnologia in qualsiasi ambito, sta imponendo alle federazioni nazionali ed ai club lo sviluppo di nuove strategie e pratiche per adeguare il processo di individuazione e crescita dei giovani talenti. Contemporaneamente, le aspettative dei giovani orientate al raggiungimento del professionismo e quindi di un appagamento anche monetario della propria carriera, devono essere tenute in considerazione, soprattutto quando queste aspettative andassero deluse. Da questi presupposti è nata questa ricerca che si è posta nell'ottica di studiare il ruolo della scuola all'interno dei meccanismi di formazione intellettuale e sportiva e dei giovani in due realtà distinte come quella tedesca ed italiana, ampiamente discussi nelle sezioni precedenti. Per quel che riguarda possibili approfondimenti vanno segnalati senz'altro la necessità di approfondire il tema della *dual career*. Dato il numero davvero esiguo dei giovani che, una volta avviato il percorso calcistico, raggiungono il professionismo, è necessario che i genitori prendano in considerazione anche strade alternative, evitando di concentrarsi solamente in quella calcistica, troppo soggetta a variabili aleatorie. Per questo motivo tutti gli attori che concorrono alla formazione del giovane talento, famiglia, allenatore e tutor devono lavorare per motivare il ragazzo a tenere alta la soglia di attenzione verso la propria formazione intellettuale, sia perché è solo attraverso questa che sarebbe possibile ammortizzare una eventuale delusione legata al mancato raggiungimento degli obiettivi iniziali, sia perché un calciatore con una adeguata preparazione intellettuale ha un talento aggiuntivo rispetto ad uno che ne è privo da spendere sul campo.

Un altro aspetto da approfondire riguarda la modalità con la quale il calciatore deve vivere la propria vita sociale oltre quella sportiva. Uno dei *punctum dolens* è la mancanza di interazione di genere; questo può essere affrontato in due modi: uno è l'inserimento nelle accademie di calcio di atleti di *élite* femminile provenienti anche da altri sport. L'altro è la formazione di scuole interne con classi di genere misto, riservate solo a coloro che hanno voti medi alti, così da creare dei *college* di qualità superiore e stimolare gli stessi ragazzi ad avere buoni risultati a scuola. Un altro possibile percorso della ricerca potrebbe orientarsi verso l'analisi di nuovi approcci formativi all'interno delle accademie. Finora, infatti, l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla preparazione fisica, mentre poco è stato fatto in termini di attitudini psicologiche e cognitive, ad eccezione di alcuni club del nord Europa dove vengono utilizzati alcuni *softwares* in grado di simulare situazioni sul campo e quindi di portare il cervello a confrontare azioni e selezionare opzioni che poi verranno replicate in partita.<sup>47</sup> Ancora, interessanti esperimenti sono stati condotti in nord America dai canadesi del Toronto FC con l'utilizzo della meditazione come

<sup>47</sup> Football Intelligym, *The Football IntelliGym®*, 2017, consultabile online sul sito web <https://football.intelligym.com>; STARS.LIBRARY, 2011.

strumento in grado di aumentare lo sviluppo cognitivo dell'atleta.<sup>48</sup> Tale pratica non solo ha migliorato la capacità di concentrazione, ma ha altresì ridotto i margini di ansia e di paura degli atleti con benefici effetti nella sfera psicologica ed emotiva, in campo e fuori dal campo.

---

<sup>48</sup> C. CRESCENTINI, F. FABBRO, B. TOMASINO, *Editorial Special Topic: Enhancing Brain and Cognition Through Meditation*, in *J. of Cog. En.*, vol. 1, n. 2, 2017, 81-83.

*Bibliografia*

- A. ABBOTT, D. COLLINS, *Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification and development: considering the role of psychology*, in *Journal of Sports Sciences*, vol. 22, n. 5, 2004, 395-408.
- R. BAUMEISTER, *The self in social psychology*, Philadelphia (PA), 1999, Psychology Press.
- S. BECKER, A. BRYMAN, H. FERGUSON (Eds.), *Understanding research for social policy and social work*, Bristol, 2012, Policy Press.
- A. BOURKE, *The dream of being a professional soccer player: Insights on career development options of young Irish players*, in *Journal of Sport and Social Issues*, vol. 27, n. 4, 2003, 399-419.
- V. BRAUN, V. CLARKE, *Using thematic analysis in psychology*, in *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, n. 2, 2006, 77-101.
- B. BREWER, J. VAN RAALTE, *Athletic identity: Hercules' muscles or Achilles heel?*, in *International Journal of Sport Psychology*, vol. 24, n. 2, 1993, 237-254.
- S. BUETOW, *Thematic Analysis and Its Reconceptualization as 'Saliency Analysis'*, in *Journal of Health Services Research & Policy*, vol. 15, n. 2, 2010, 123-125.
- A. CONZELMAN, F. HANSEL, O. HONER, *Individuum und Handeln – Sportpsychologie*, in *Sport*, Berlin Heidelberg, 2013, Springer Spektrum, 269-335.
- J. COTÉ, *The Influence of the Family in the Development of Talent in Sport*, in *The Sport Psychologist*, 1999, vol. 13, n. 4, 1999, 395-417.
- C. CRESCENTINI, F. FABBRO, B. TOMASINO, *Editorial Special Topic: Enhancing Brain and Cognition Through Meditation*, in *Journal of Cognitive Enhancement*, vol. 1, n. 2, 2017, 81-83.
- A.M. ELBE, B. SZYMANSKI, J. BECKMANN, *Talented football players' development of achievement motives, volitional components, and self-referential cognitions: A longitudinal study*, in *European Journal of Sports Sciences*, vol. 15, n. 8, 2015, 748-756.
- A.M. ELBE, B. SZYMANSKI, J. BECKMANN, *The development of volition in young elite athletes*, in *Psychology of Sport and Exercise*, vol. 6, n. 5, 2005, 559-569.
- P. FEICHTINGER, O. HONER, *Psychological diagnostics in the talent development program of the German Football Association: Psychometric properties of an Internet-based test battery*, in *Sportwissenschaft*, vol. 44, n. 4, 2014, 203-213.
- F. GAGNÉ, *Motivation within the DMGT 2.0 framework*, in *High Ability Studies*, vol. 21, n. 2, 2010, 81-99.
- H. GAMMAELSATER, S. JAKOBSEN, *Models of Organization in Norwegian Professional Soccer*, in *European Sport Management Quarterly*, vol. 8, n. 1, 2008, 1-25.
- D.E. GRAY, *Doing research in the real world* (3rd ed), Los Angeles, 2013, Sage.
- J. HELLESTED, *The Coach / Parent / Athlete Relationship*, in *The Sport Psychologist*, vol. 1, n. 2, 1987, 151-160.
- O. HONER, A. KEMPFE, K. WILLIMEZIK, *Multiplicity and development of achievement motivation: a comparative study between German elite athletes with and without disability*, in *European Journal of Adapted Physical Activity*, vol. 7, n. 1, 2014, 32-48.
- D. HOWITT, D. CRAMER, *Introduction to qualitative methods in psychology*, Harlow, 2010, Prentice Hall.
- S. LEACH, S. SZYMANSKI, *Making money out of football*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 62, n. 1, 2015, 25-50.
- T. MORRIS, *Psychological characteristics and talent identification in soccer*, in *Journal of Sports Sciences*, vol. 18, n. 9, 2000, 715-726.
- J.W. PELLEGRINO, M.L. HILTON, *Education for life and work*, in Rep. B8767, 2012.
- J.S. RAGLIN, Y.L. HANIN, *Competitive anxiety*, in *Emotions in sport*, 2000, 93-111.
- D. RICHARDSON, M. LITTLEWOOD, D. GILBOURNE, *Homegrown or home nationals? Some considerations on the local training debate*, 2005, Insight Live.
- U. RUDOLPH, ERWARTUNG UND ANREIZ, in V. BRANDSTÄTTER, J.H. OTTO (Eds), *Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Motivation und Emotion*, Göttingen, 2009, Hogrefe, 21-28.

- S. SCHMIDT, T. STEGMANN, *Creating World Champions*, Aachen, 2016, Meyer Meyer Sports.
- R. SMITH, F. SMOLL, R. SCHULZ, *Measurement and correlates of sport-specific cognitive and somatic trait anxiety: The sport anxiety scale*, in *Anxiety Research*, vol. 2, n. 4, 1990, 263-280.
- R. VAEYENS, M. COELHO, C. SILVA, R.M. VISSCHER, A.M. PHILIPPAERTS, *Identifying young players*, in M.A. WILLIAMS (eds), *Science and soccer: Developing elite performers*, 2013, 289-306.
- R. VAEYENS, A. COUTTS, R.M. PHILIPPAERTS, *Evaluation of the "under-21 rule": Do young adult soccer players benefit?*, in *Journal of Sports Sciences*, vol. 23, n. 10, 2005, 1003-1012.
- L. WIERSMA, C. SHERMAN, *Volunteer Youth Sport Coaches' Perspectives of Coaching Education/ Certification and Parental Codes of Conduct*, in *Research Quarterly for Exercise and Sport*, vol. 76, n. 3, 2005, 324-338.
- M. WILLIAMS, *The Impact of Formal Coach Education Course: A Coach's View*, 2017. Consultabile online all'indirizzo web <http://hdl.handle.net/10369/6976> (2017).

### Documenti online

- ECAEUROPE, *Eca Report youth Academy, 2013*. Consultabile online: [www.ecaeurope.com/Research/ECA%20Report%20on%20Youth%20Academies/ECA%20Report%20on%20Youth%20Academies.pdf](http://www.ecaeurope.com/Research/ECA%20Report%20on%20Youth%20Academies/ECA%20Report%20on%20Youth%20Academies.pdf). (2013).
- EU Guidelines on Dual Career of Athletes, 2013. Consultabile online: [http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final_en.pdf), (2013).
- FIFA, *Regulations on the status and transfer of player*. (2016). FIFA. Consultabile online: FIFA U16 [https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayers\\_june2016\\_e\\_neutral.pdf](https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayers_june2016_e_neutral.pdf). (2016).
- FIGC, *Federazione Italiana Giuoco Calcio, Figc | News - Salgono a 30 i Centri Federali Territoriali: dal 4 al 30 ottobre la FIGC apre altre 10 strutture*, 2017. Consultabile online: [www.figc.it/it/204/2539286/2017/09/News.shtml](http://www.figc.it/it/204/2539286/2017/09/News.shtml).
- FOOTBALL. INTELLIGYM, *The Football IntelliGym®*, 2017. Consultabile online sul sito web: <https://football.intelligym.com>.
- UEFA, *Member associations - UEFA rankings - Country coefficients – UEFA.com*, 2011. Consultabile online: [www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/season=2011/index.html](http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/season=2011/index.html).

**LA STANZA DI COMPENSAZIONE DELLA FEDERAZIONE  
ITALIANA GIUOCO CALCIO: SUA OPPONIBILITÀ ALLE  
PROCEDURE CONCORSUALI.  
LE DUE SENTENZE GEMELLE DEL TRIBUNALE DI PARMA**

di *Ruggero Stincardini\**

*ABSTRACT: The facts commented here concern the multiple actions taken by the official receivers of the bankrupted company Parma Calcio against the Italian football League bodies for supposed mismanagement of the football clubs clearing room. Under the coordination of each responsible League, the clubs compensate or clear the mutual debts and credits made through the buy/sale of footballers.*

*The note comments two twin rulings of the Parma Tribunal on two distinct operations of the clearing room.*

*The Parma Court has upheld the League and Italian football Associations relevant decisions, rejecting the suit of the failed Parma Calcio receivers. The judge, deciding in oral proceedings, stated that those clearing acts have been taken in conformity with the sportive pertinent rules, which override any other law within the sporting legal framework.*

*The legal background may be summarized in two main points. First, the football clearing room's rules are legal provisions originating from the public law. Second, the football clubs are stakeholders subject to the sports laws of the national association, which has the power/duty to control the finances and financial management of the clubs.*

*Therefore, the Parma judge rejected the complaint because the sporting rules on the clearing room have been correctly applied and their force overrides the bankruptcy public laws.*

*Finally, the Author reminds that some other analogous cases are pending before the Parma Court. It will be certainly interesting to see what will be the judges' decisions on these other cases.*

*Keywords:* Clearing rooms – footballer transfers – football rules – public law – supremacy of law

**SOMMARIO:** 1. La *Stanza di compensazione* della Federazione Italiana Giuoco Calcio: fonte, natura, funzionamento e gestione – 2. Il *conto/Campionato* della Lega Nazionale Professionisti Serie A – 3. La sentenza dichiarativa del Fallimento Parma F.C. Spa – 4. La fase dell'esercizio provvisorio – 5. Gli atti di citazione notificati dal Fallimento Parma F.C. Spa alle società professionistiche – 6. L'intervento volontario della Lega Nazionale Professionisti Serie A nei giudizi in cui erano parte le sue associate – 7. Le tesi della Lega Nazionale Professionisti Serie A – 8. Le sentenze "gemelle" n. 888 e n. 889 del 13 giugno 2018 emesse dal Tribunale di Parma – 9. Le precedenti pronunce di merito in analoghe fattispecie – 10. Riflessioni conclusive

---

\* Ruggero Stincardini è avvocato cassazionista del Foro di Perugia; professore a contratto dei corsi di Diritto dello Sport e Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università Telematica E-Campus; membro del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna e membro di Commissioni della Figc e delle Leghe Professionistiche. E-mail: [ruggero@stincardini.it](mailto:ruggero@stincardini.it).

1. *La Stanza di compensazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio: fonte, natura, funzionamento e gestione*

Il tema della cosiddetta *Stanza di compensazione* (di seguito: “Stanza”) è sicuramente noto ad operatori e studiosi del diritto sportivo ma, per meglio comprendere gli aspetti dedotti nelle controversie pendenti avanti il Tribunale di Parma, nonché i confini entro i quali le parti in causa hanno mosso e muovono le loro ragioni, è certamente utile riepilogare introduttivamente l’ambito giuridico-amministrativo nel quale la Stanza nasce ed opera nell’ordinamento sportivo.

Costituita dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito: “FIGC”) nell’esercizio delle funzioni, ad essa attribuite dalla Legge 91/1981,<sup>1</sup> di verificare e di controllare l’equilibrio finanziario delle società professionistiche al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati,<sup>2</sup> la Stanza è la modalità – unica ed obbligatoria per tutte le Società sportive – per regolare tra esse i corrispettivi dei trasferimenti dei calciatori operati nel mercato nazionale.<sup>3</sup>

A partire dal 1981, la Stanza è costituita per ciascuna stagione sportiva con apposito Comunicato Ufficiale, approvato dal Consiglio Federale della FIGC, che è competente per regolamentare le cc.dd. “Modalità Federali” di tesseramento e di trasferimento dei calciatori ed i relativi termini di pagamento.

La gestione della Stanza è delegata dalla FIGC alla Lega<sup>4</sup> di competenza, intesa per tale quella alla quale è associata la società sportiva che nell’operazione di trasferimento del calciatore è cessionaria del contratto di prestazione sportiva del calciatore professionista, ovvero la società sportiva che tesserava come professionista un calciatore dilettante (di seguito, in ogni caso: “Contratto di Trasferimento” o, semplicemente, “Trasferimento”).<sup>5</sup>

Esistono dunque tante Stanze quante sono le Leghe professionistiche,<sup>6</sup> più la Stanza della Lega Nazionale Dilettanti (di seguito: “LND”) seppur, questa,

<sup>1</sup> La cessione del contratto di prestazione sportiva dell’Atleta professionista da una società sportiva ad una altra ed in costanza di durata (*id est* il Contratto di Trasferimento), è espressamente prevista dall’articolo 5 della Legge 91/81 il quale la sottopone a due, specifiche e congiunte, condizioni: il consenso dell’Atleta e l’osservanza delle modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali (cc.dd. Modalità Federali) fissate per la Figc nell’annuale Comunicato Ufficiale noto come “CU/Trasferimenti”.

<sup>2</sup> Legge 91 del 1981, articolo 12: *1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all’articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.*

<sup>3</sup> I trasferimenti internazionali non sono assoggettati alla Stanza. Più volte la FIFA ha pensato ad una Stanza internazionale, ma l’iniziativa è ad oggi senza esito. Probabilmente accantonata.

<sup>4</sup> Lega: è la componente federale che associa le società sportive titolari un determinato titolo sportivo (professionistico o dilettantistico) ed organizza il campionato di competenza.

<sup>5</sup> Un’analisi dei meccanismi contrattuali che sottendono al Trasferimento dei calciatori può essere reperita nella nota dello stesso autore “*La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d’applicazione in ambito calcistico*”, pubblicata in RDES, Vol. IV, Fasc. 3, 2008.

<sup>6</sup> Leghe Professionistiche: Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti B, Lega Italiana Calcio Professionistico (Serie C).

con la peculiarità di avere solo saldi attivi per il fatto che è possibile solo il trasferimento oneroso di un calciatore dilettante verso un club professionistico e non anche un trasferimento oneroso di un calciatore professionista verso un club dilettantistico.

Ciascuna Stanza è gestita dalla Lega di competenza in via del tutto autonoma, generando un saldo finale che può essere, a seconda della tipologia delle operazioni registrate, attivo, passivo o a zero. A zero se non ci sono state operazioni da/per le altre Leghe. Attivo o passivo se sono state registrate maggiori o minori operazioni da/per altre Leghe.

Ciascuna Stanza di Lega deve – poi – compensare il proprio eventuale saldo<sup>7</sup> attivo o passivo con le altre Stanze delle altre Leghe in quella che possiamo ritenere – di fatto – una Stanza “nazionale” che avrà, necessariamente, sempre e solo un saldo complessivo a zero euro.<sup>8</sup>

La gestione della *Stanza di compensazione* si concretizza in un meccanismo:

- a) di verifica della conformità del Trasferimento alle Modalità Federali; verifica che, ove positiva, si estrinseca, all’esito dei pagamenti, nel cosiddetto *Visto di esecutività*;<sup>9</sup>
- b) di verifica delle Garanzie prestate dalle Società portatrici di un saldo passivo per aver operato più acquisti che cessioni;
- c) di contabilizzazione per singola Società appartenente alla Lega di competenza del saldo complessivo di tutte le operazioni stipulate regolarmente nel Periodo/trasferimenti;
- d) di gestione dei saldi plurisoggettivi (obbligatori), derivanti dalla contabilizzazione di tutte le operazioni di tutte le Associate compensate tra di esse, ovvero compensate con le altre Leghe per le operazioni che coinvolgono associate a queste ultime;

---

<sup>7</sup> Saldo eventualmente determinato da trasferimenti tra Club di Leghe diverse, ovvero (*infra*) da saldi pluriennali che seguono i Club in caso di retrocessioni e/o promozioni. Nel momento del passaggio di una Società da una Lega ad un’altra per effetto del meccanismo delle retrocessioni e promozioni, il saldo della Società retrocessa o promossa è, infatti, trasferito dalla Lega di provenienza a quella di destinazione.

<sup>8</sup> In pratica: il Contratto di Trasferimento del Calciatore, dal quale origina il corrispettivo da versare/ ricevere tra i due Club cedente e cessionario, viene registrato dalla Lega alla quale appartiene il Club cessionario/acquirente; se il Club cedente/venditore è della stessa Lega, questa procede alla compensazione diretta chiudendo a ZERO la singola partita; se -invece- il Club cedente/venditore appartiene ad altra Lega, la Lega del Club cessionario/acquirente registrerà un saldo attivo a favore della Lega Club cedente/venditore e questa registrerà un saldo passivo a carico della prima; ciò determinerà come detto che le singole società di una stessa Lega avranno saldi (attivi o passivi) sempre nei confronti della loro Lega, mentre che le singole Leghe avranno saldi (attivi o passivi); solo attivo la LND) sempre nei confronti delle altre Leghe, con una chiusura a ZERO di tutto il “mercato” nazionale.

<sup>9</sup> Il controllo del rispetto delle Modalità federali è rimesso (in base al CU/Trasferimenti) alla Lega competente presso la quale viene effettuato il deposito dei contratti e che concede – all’esito positivo dei controlli – il c.d. *Visto di esecutività* che determina l’efficacia sportiva ed economica dei contratti medesimi.

e) di incasso dei corrispettivi dalle Società cessionarie e di pagamento, alle scadenze rateali di cui alle Modalità Federali, degli eventuali saldi attivi alle Società che hanno operato più cessioni che acquisti.

Ferma l'obbligatorietà per le Società di regolare nella Stanza di compensazione plurisoggettiva (obbligatoria) i loro rapporti afferenti la c.d. *campagna trasferimenti*, la fiscalità di ogni singola operazione resta regolata dalla disciplina statale con la conseguenza che la fatturazione del Corrispettivo del Contratto di Trasferimento è per singola operazione e tra le due Società cedente e cessionaria.

La Società cedente/creditrice, dunque, emette una fattura a carico della Società cessionaria/debitrice, ma riceve il pagamento del Corrispettivo dalla propria Lega di appartenenza atteso che la Società cessionaria/debitrice, per effetto del meccanismo obbligatorio della Stanza di compensazione, ha perso la disponibilità della somma percipienda per averla – appunto – regolata anticipatamente nella Stanza medesima con compensazione con un proprio debito verso un'altra Società sua creditrice, ovvero maturando un saldo a credito rateizzato e garantito con le Modalità Federali.<sup>10</sup>

Di contro e contestualmente, anche la Società cessionaria/debitrice, sempre per effetto della compensazione plurisoggettiva (obbligatoria), perde la “disponibilità” del debito che è per essa regolato con le Modalità Federali.

I rapporti economici trasferiti nella Stanza determinano il cosiddetto “Conto Trasferimenti” (anche: “c/Trasferimenti”).

## 2. *Il conto/Campionato della Lega Nazionale Professionisti Serie A*

I rapporti economico-finanziari della Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: “LNPA” o “Lega di Serie A”) con le Società sue associate si esplicano, oltre che nel Conto Trasferimenti appena descritto, anche attraverso il cosiddetto “Conto Campionato” nel quale vengono accreditate le quote delle risorse collettive di competenza dei Club ed addebitati, in compensazione pre-deduttiva, i costi di funzionamento della Lega di Serie A, le eventuali multe federali a carico delle Società, i versamenti del fondo fine carriera dei tesserati, il contributo Europa League, i premi assicurativi tesserati, le spese per interventi in surroga su impianti sportivi, nonché ogni altra somma dovuta dal Club alla LNPA ai sensi dei suoi Regolamenti e delle sue vigenti delibere assembleari e/o consiliari.

---

<sup>10</sup> La cessione del contratto di prestazione sportiva dell'Atleta professionista da una società sportiva ad una altra ed in costanza di durata (*id est* il Contratto di Trasferimento), è espressamente prevista dall'articolo 5 della Legge 91/81 il quale la sottopone a due, specifiche e congiunte, condizioni: il consenso dell'Atleta e l'osservanza delle modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali (cc.dd. Modalità Federali) fissate per la Figc nell'annuale Comunicato Ufficiale noto come “CU/Trasferimenti”.

### 3. *La sentenza dichiarativa del Fallimento Parma F.C. Spa*

Il Parma Football Club Spa (di seguito: “soc/Parma”) era una società sportiva professionistica costituita ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91 (di seguito: “Legge 91/1981”), affiliata alla FIGC, federazione a sua volta confederata nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: “CONI”).

Nella stagione sportiva 2014/2015, la soc/Parma era altresì associata alla LNPA in quanto detentrica del titolo sportivo per partecipare al Campionato di Serie A.

Con sentenza n. 31/2015 del 19 marzo 2015 (sopravvenuta, quindi, nel momento in cui la fallita doveva disputare ancora 11 gare di campionato su un totale di 38 per l’intera stagione sportiva), il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento della soc/Parma.

Con la sentenza veniva disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa rilevando come, nell’ipotesi in cui fosse stata interrotta l’attività sportiva, *“vi sarebbe stata la revoca immediata dell’affiliazione della soc/Parma alla FIGC ex art. 16, comma 6, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, con conseguente perdita del titolo sportivo e svincolo immediato di tutti i tesserati ex art. 110 delle medesime disposizioni”* e, quindi, il conseguente *“depauperamento e/o azzeramento di pressoché la totalità degli asset aziendali”*.

Al contrario, concluse il Tribunale, l’esercizio provvisorio avrebbe potuto – invece – consentire *“la salvaguardia del titolo sportivo e dei tesseramenti e, quindi, il mantenimento dei valori dell’impresa in funzione di una immediata liquidazione nei termini utili previsti dall’ art. 52, comma 3, NOIF, il tutto nell’interesse del ceto creditorio”*.

Quanto alla provvista necessaria per sostenere l’esercizio provvisorio, il Tribunale fece affidamento sul sostegno finanziario deliberato dalla Lega Serie A.

### 4. *La fase dell’esercizio provvisorio*

L’interesse del Fallimento della società Parma (di seguito: “Fallimento Parma”) a coltivare l’esercizio provvisorio al fine di mantenere il valore dell’azienda acquisita all’attivo fallimentare per il tempo necessario alla vendita a vantaggio della massa, combaciava, infatti, con l’interesse della Lega di Serie A, e delle sue associate, di conseguire la più regolare possibile conclusione del Campionato in corso al momento della dichiarazione di fallimento, ovvero: di conseguire la disputa delle gare ancora mancanti alla fine del campionato.

In ragione di tale proprio interesse, la LNPA deliberò di sostenere l’esercizio provvisorio del Fallimento Parma mettendo a disposizione della Curatela un’importante somma, non a fondo perduto *tout-court* ma da insinuare – poi – al passivo fallimentare in postergazione rispetto agli altri creditori.

Per effetto dell’esercizio provvisorio il Fallimento Parma subentrò necessariamente nel rapporto associativo corrente tra la società Parma *in bonis* e la LNPA.

Conseguentemente la LNPA proseguì nella gestione sia del c/Campionato (addebitandovi/ accreditandovi le entrate e le uscite afferenti il club; cfr. § 2 *supra*) sia del c/Trasferimenti (accreditandovi i saldi attivi derivanti da operazioni di mercato e addebitandovi in compensazione i relativi saldi passivi cfr. § 1 *supra*) già facenti capo alla società *in bonis*, ed a quel momento al subentrato Fallimento.

L'esercizio provvisorio del Fallimento Parma ed il Campionato di Serie A 2014/2015, si conclusero regolarmente.

Al contrario, le aspettative del Fallimento di alienare l'azienda sportiva non furono soddisfatte perché il mercato non reperì acquirenti interessati, per cui gli organi fallimentari conclusero l'esercizio provvisorio e chiesero al Presidente della Figc di deliberare la revoca dell'affiliazione federale del Parma F.C. S.p.A. in fallimento.<sup>11</sup>

5. *Gli atti di citazione notificati dal Fallimento Parma F.C. Spa alle società professionistiche*

Nel maggio 2016, la Curatela fallimentare citò in giudizio dieci società professionistiche tra Serie A e Serie B, per ottenere da esse il pagamento diretto in proprio favore delle rate di corrispettivo dovute nell'ambito di singoli contratti di trasferimento ed ancora in scadenza alla data della fine dell'esercizio provvisorio, che essa riteneva non essere più compensabili nella *Stanza*.

La Curatela sosteneva, infatti, che la Stanza di compensazione era configurabile come un accordo di compensazione volontaria plurilaterale, avente valore negoziale privatistico derivante dal patto associativo tra le società affiliate alla FIGC e associate nelle rispettive Leghe. In considerazione di ciò l'uscita del Parma in Fallimento dal sistema sportivo, in seguito alla cessazione dell'esercizio provvisorio, aveva fatto venir meno, secondo la Curatela, la partecipazione della società fallita sia al patto associativo, sia a quello di compensazione plurilaterale ad esso connesso.

6. *L'intervento volontario della Lega Nazionale Professionisti Serie A nei giudizi in cui erano parte le sue associate*

Come abbiamo visto, la Curatela del Fallimento Parma, invertendo la "prassi" procedurale di tutte le precedenti controversie, che i Fallimenti avevano sempre promosso direttamente contro le Leghe (in unico giudizio, convenendo anche tutte le società interessate), ha – invece – vocato in singoli giudizi le società sportive e non la Lega di competenza.

Tale scelta giudiziale della Curatela indusse la Lega di Serie A a costituirsi volontariamente in ciascuno dei singoli giudizi al fine di sostenere l'opponibilità al

<sup>11</sup> Revoca dell'affiliazione deliberata dalla FIGC, con svincolo dei tesserati, con Comunicato Ufficiale FIGC n. 323/A del 30 giugno 2015.

fallimento della Stanza di compensazione e – quindi – la legittimazione passiva esclusiva della LNPA alle domande della Curatela fallimentare.

La Lega di Serie A, con il suo intervento, rivendicò la funzione istituzionale, demandata dalle istituzioni sportive ad essa preordinate ed in forza di una legge dello Stato, di gestore della *Stanza di Compensazione* quale meccanismo obbligatorio ed esclusivo per le società professionistiche per regolare tra esse i Contratti di Trasferimento nazionali, nonché il proprio interesse (ma anche dovere) istituzionale a che le norme dell'ordinamento sportivo fossero rispettate da tutti i soggetti che l'avevano contrattualmente assunte come obblighi propri, quali erano, nel caso di specie, la soc/Parma *in bonis*, il Fallimento Parma e le società sportive prime convenute.

In sostanza la LNPA rivendicò la qualità di unico soggetto legittimato passivamente rispetto alle domande della Curatela.

#### 7. *Le tesi della Lega Nazionale Professionisti Serie A*

Costituendosi nei giudizi tribunalizi la Lega di Serie A eccepì l'opponibilità al Fallimento della *Stanza di compensazione* sostenendo che questa fosse l'attuazione delle funzioni pubblicistiche di controllo economico-finanziario demandate dalla Legge 91 del 1981 alla Federazione Italiana Gioco Calcio e, poi, dalla Federazione alle Leghe, sue articolazioni interne, attraverso lo strumento della delega attuata tramite il CU/Trasferimenti.

Segnatamente, due sono gli aspetti dai quali promana la natura pubblicistica della funzione in delibazione.

Il primo aspetto, che definiremo *soggettivo*, è rinvenibile nel passaggio di poteri originali dall'ente pubblico CONI (tale qualificato dalla sua legge istitutiva e dal D.Lgs che lo ha riordinato<sup>12</sup>), alle federazioni e, quindi, alle Leghe.<sup>13-14-15</sup>

---

<sup>12</sup> D.Lgs. 23-7-1999 n. 242 sul Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella *Gazz. Uff.* 29 luglio 1999, n. 176. (c.d. Decreto Melandri).

<sup>13</sup> Cons. Gius. Amm. Sicilia, sez. giurisdizionale n.536, in *Cons. Stato*, 1993, I, 1339, secondo cui "Le Federazioni sportive nazionale riconosciute, in quanto operano per le finalità proprie del Coni, sono organi in senso tecnico di tale comitato, e quindi partecipano della sua natura pubblica".

<sup>14</sup> Cons. Stato, sez. VI, 31 dicembre 1963, n. 1112, in *Foro amm.* 1993, 2480, "Le Federazioni sportive, aventi geneticamente natura privatistica di associazioni non-riconosciute, assumendo la veste di organi del CONI e partecipano della natura pubblicistico-autoritativa (e non economica) di quest'ultimo, allorché operano all'esercizio di poteri di organizzazione e disciplina delle attività sportive inerenti alle finalità del CONI".

<sup>15</sup> TAR Lazio, sez. III, 23 giugno 1984, n.1361, in *Trib. amm. Reg.* 1994, I, 2339: "Le Federazioni sportive, che sorgono come soggetti privati (associazioni non-riconosciute), assumono la veste di organi del CONI e ne partecipano di conseguenza alla natura pubblicistica solo per quelle attività in ordine alle quali gli scopi di esse Federazioni vengono a coincidere con gli interessi generali perseguiti dal CONI medesimo". Anche: Cass. SS.UU. 25 febbraio 2000 n.46 in *Guida al diritto*, 16, 68 e Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 12, in *Cons. Stato*, 1999, I, 94.

Ed un altro obiettivo, rinvenibile nelle funzioni che la Federazione/Lega esercita – a monte – in modo autoritativo, emanando – a valle – atti e provvedimenti che incidono su interessi legittimi.<sup>16-17</sup> Tipicamente, tali sono in particolare gli atti connessi all'organizzazione dei campionati e, ancor più particolarmente, quelli connessi alla funzione che la legge regolatrice dello sport professionistico<sup>18</sup> attribuisce alla Federazione di verifica e di controllo dell'equilibrio finanziario delle società professionistiche. Tale funzione, peraltro, si riconnette alla finalità di garantire il regolare svolgimento dei campionati. Essa incarna tipicamente uno di quegli aspetti ai quali l'art. 12 del Decreto Melandri<sup>19</sup> (valorizzando la pregressa giurisprudenza richiamata nelle precedenti note), nonché l'art. 23, comma 1, dello Statuto del CONI<sup>20</sup> che attua il Decreto Melandri, riconoscono valenza pubblicistica.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la prima eccezione opposta ai curatori fallimentari è stata quella (generale) per cui alla valenza/natura pubblicistica della funzione esercitata dalla Lega gestore della Stanza, consegue la resistenza della relativa normativa federale (che ne è l'attuazione pratica, fino al CU/Trasferimenti compreso) anche alle falcidie concorsuali.

La seconda eccezione (più tipicamente fallimentare), opposta ai Curatori, muove dalla considerazione che la normativa federale (pubblicistica) sulla Stanza di compensazione, fa sì che essa sia obbligatoria per le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione, con la conseguenza che il sistema di pagamento in Stanza di Compensazione debba essere considerato un pagamento in termine d'uso, ovvero un atto che è normale che sia svolto nell'ambito dell'esercizio dell'impresa sportiva (art.67.3.a Legge Fallimentare).

La terza eccezione (civilistica) opposta ai Curatori, è stata quella dell'opponibilità al Fallimento della Stanza di Compensazione come obbligo contrattuale per i club associati. La Curatela Fallimentare infatti, al fine di proseguire

<sup>16</sup> TAR Lazio, sez. III, 8 febbraio 1988, n. 135, in *TAR*, 1988, I, p.761; TAR Lazio 20 agosto 1987, n. 1449, in *Riv. Dir. Sport*, 1987, 682; Cons Stato, sez. II, parere 6 luglio 1983, in *Riv. Dir. Sport*, 1984, 480.

<sup>17</sup> M. SANINO E F. VERDE, *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2015.

<sup>18</sup> La più volte citata Legge 91/1981.

<sup>19</sup> Decreto Melandri, articolo 12: *Le federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati.*

<sup>20</sup> Statuto Coni, articolo 23: *Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.*

l'esercizio provvisorio disposto (a vantaggio della massa) dalla sentenza dichiarativa, mantenne<sup>21</sup> l'affiliazione federale necessaria per svolgere l'attività sportiva ufficiale (e percepire il cospicuo finanziamento, messo a disposizione dalla LNPA per sostenere la residua attività sportiva di campionato), e mantenne (*rectius* aveva scelto di mantenere, avendone valutato i pro ed i contro per la massa fallimentare) efficace il contratto associativo con la LNPA e, quindi, assunse in proprio diritti e obblighi connessi al rapporto di associazione alla Lega e di affiliazione alla Figc, tra i quali quello di regolare nella Stanza di compensazione, indipendentemente dalla dilazione delle scadenze alle quali le singole appostazioni erano sottoposte, i Contratti di Trasferimento già conferiti.

8. *Le sentenze "gemelle" n. 888 e n. 889 del 13 giugno 2018 emesse dal Tribunale di Parma*

Poiché il Tribunale di Parma non ha inteso riunire i singoli procedimenti giudiziari (seppur con identica *causa petendi* e parziale identità di *petitum*), ciascuno di essi ha subito sorte autonoma in base anche ai diversi magistrati assegnatari nonché del carico di ciascun ruolo.

Due dei giudizi sono stati decisi con due sentenze<sup>22</sup> pronunciate identicamente dallo stesso Giudice istruttore il quale ha scelto il procedimento ex art. 281 *sexies* c.p.c. che, come è noto, prevede la discussione orale della causa.<sup>23</sup>

Le due sentenze fissano due punti fermi estremamente chiari nel panorama della giurisprudenza in *subiecta materia*.

Il Tribunale di Parma giunge, dunque, a rigettare le domande attoree avendo considerato:

- (i) che la *Stanza di compensazione* è frutto dell'esercizio dei sopra descritti e richiamati poteri della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- (ii) che la *Stanza di compensazione* è una modalità di pagamento unica ed obbligatoria per i Club affiliati alla Figc (sanzionabili ove si sottraessero alla medesima);
- (iii) che la Lega di competenza gestisce la *Stanza di compensazione* per delega (in nome e per conto) della Figc;
- (iv) che, pur affrontando la pari natura pubblicistica della regolamentazione fallimentare, la normativa sportiva, in quanto disciplina speciale, deve prevalere;
- (v) che il Fallimento in esercizio provvisorio aveva di fatto accettato la posizione di affiliato federale anche se al solo fine di mantenere il valore dell'attivo.

<sup>21</sup> Cfr. paragrafi 3 e 4.

<sup>22</sup> Si tratta, appunto, delle sentenze indicate in rubrica.

<sup>23</sup> Il modello decisorio ex art. 281 *sexies* c.p.c., come è noto, è rimesso alla piena discrezionalità del giudice e costituisce, invero, una eccezione alla regola generale, che prevede, invece, la trattazione scritta o mista della causa, ed è rinvenibile in tutte quelle ipotesi in cui il giudice decide di accelerare la trattazione (e quindi la decisione) delle cause che, a suo giudizio, appaiono di più semplice risoluzione, vertendo, ad esempio, su una mera questione di diritto.

Il primo è il riconoscimento che le norme sportive sulla *Stanza di compensazione* trovano tutte origine dalla legge e non già dalla semplice volontà di privati.

Viene specificato, al riguardo, che nell'interpretazione degli effetti afferenti i rapporti riconducibili all'attività sportiva ha rilevanza assorbente il DL 220/2003 nella parte in cui (i) fa obbligo alla Repubblica di riconoscere e favorire l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, (ii) stabilisce che i rapporti tra l'ordinamento dello Stato e quello sportivo sono regolati dal principio di autonomia, (iii) riserva all'autonomia sportiva la produzione normativa di settore.

Nelle sentenze sono, infatti, riportati testualmente tanto i “*principi generali*” dell'art. 1<sup>24</sup> del D.L. 220/2003, convertito in Legge 280/2003, quanto il successivo art. 2<sup>25</sup> intitolato, appunto, “*Autonomia dell'ordinamento sportivo*”.

Il secondo punto fermo è il richiamo alla Legge 91/1981 nella parte in cui (i) assoggetta le società sportive alla potestà normativa della federazione di appartenenza (art. 10),<sup>26</sup> (ii) attribuisce alle federazioni il potere/dovere di controllo delle attività finanziarie delle società professionistiche (art. 12).<sup>27</sup> Sulla base di dette norme il Tribunale – seppur con la *concisa* motivazione richiesta dalla

<sup>24</sup> D.L. 220/2003, articolo 1: *1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.*

<sup>25</sup> D.L. 220/2003, articolo 2: *In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (...).*

<sup>26</sup> L. 91/81, articolo 10: *Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale. L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali. L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote. L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva. Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.*

<sup>27</sup> L. 91/81, articolo 12: *1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.*

procedura di cui all'articolo 281/sexies cpc (cfr. nota 23) – giunge alla conclusione che esse hanno rilevanza anche pubblicistica e che, pertanto, non sia possibile alcuna deroga ad esse.

Il Tribunale di Parma giunge, dunque, a rigettare le domande attoree avendo considerato che:

- (i) la *Stanza di compensazione* è frutto dell'esercizio dei sopra descritti e richiamati poteri della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- (ii) la *Stanza di compensazione* è una modalità di pagamento unica ed obbligatoria per i Club affiliati alla Figc (sanzionabili ove si sottraessero alla medesima);
- (iii) la Lega di competenza gestisce la *Stanza di compensazione* per delega (in nome e per conto) della Figc;
- (iv) pur affrontando la pari natura pubblicistica della regolamentazione fallimentare, la normativa sportiva, in quanto disciplina speciale, deve prevalere;
- (v) il Fallimento in esercizio provvisorio aveva di fatto accettato la posizione di affiliato federale anche se al solo fine di mantenere il valore dell'attivo.

#### 9. *Le precedenti pronunce di merito in analoghe fattispecie*

Va detto che le pronunce di merito sopra esaminate non costituiscono un'assoluta *prima volta* per questo tipo di controversie.

La giurisprudenza ha, infatti, avuto già modo di pronunciarsi su analoghe questioni, rigettando le domande proposte dalle procedure concorsuali nei confronti di Leghe professionistiche.

Già il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 696/2008 affermò la valenza pubblicistica dell'attività svolta dalle Leghe richiamando il D.Lgs n. 242/1999 e gli artt 10 e 12 della Legge 91/1981, rigettando le domande della curatela del Fallimento della U.S. Alessandria Calcio Srl con la motivazione riportata in nota.<sup>28</sup>

Poi, il Tribunale di Venezia (sentenza 1830/2011) e la Corte d'Appello di Venezia (sentenza 2044/2016) rigettavano, invece, le domande proposte dal Fallimento AC Venezia 1907 Srl nei confronti delle Leghe di Serie A e C con riferimento al pagamento dei corrispettivi legati alla proprietà di alcuni Atleti.

<sup>28</sup> Tribunale di Alessandria sentenza n. 696/2008: “...l'attività svolta dalla Lega Calcio convenuta non possa prescindere, poiché in essa è inquadrata, dal complesso normativo che presidia all'attività sportiva nel nostro ordinamento e che trova nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente di diritto pubblico attraverso cui viene organizzato e potenziato lo sport nazionale ai sensi del D.Lgs 23.7.99 n.242 (in particolare attraverso il potere normativo secondario riconosciuto allo stesso), nelle federazioni sportive nazionali (che, pur essendo associazioni di diritto privato svolgono attività di valenza pubblica, partecipando alle predette attività organizzative e di potenziamento), nonché per quanto qui occupa, nelle Leghe delle varie serie di calcio, affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio, un'articolata struttura organica”.

Anche in questa pronuncia la motivazione richiamava il D.Lgs n. 242/1999 e la Legge 91/1981.<sup>29-30</sup>

Da ultimo la Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 2362/2017 ha confermato le prime cure del Tribunale di Forlì (sentenza n. 1337/2011), laddove affermò che il rapporto tra le Leghe e le società è *una funzione para pubblicistica, legata all'esigenza di prevenire "default" nel corso della stagione sportiva di riferimento, garantendo stabilità alla finanza sportiva.*

#### 10. *Riflessioni conclusive*

In conclusione le due sentenze del Tribunale di Parma qui in commento, pur non essendo una novità assoluta, forniscono tuttavia, per la prima volta, una dettagliata disamina delle norme applicabili in *subiecta materia*, fornendone una chiara interpretazione.

Le sentenze, sebbene non richiamino la giurisprudenza citata nel precedente paragrafo, si conformano ad essi, esplicitando – al di là di ogni possibile ritenuto dubbio – la rilevanza anche pubblicistica delle norme che presidiano l'ordinamento sportivo e la loro inderogabilità anche nei confronti delle procedure concorsuali.

In particolare, e con riferimento specifico alla Stanza di compensazione, le sentenze affermano, pur con tutte le riserve dei gravami ancora proceduralmente possibili, che le norme sportive che la regolamentano non trovano origine nella mera volontà di privati, ma nella legge e segnatamente:

- che il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 dispone che soggetti privati, quali sono le Federazioni Sportive Nazionali, sottoposte all'egida dell'ente pubblico CONI, *“svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI”*;
- che gli articoli 10, quarto e quinto comma, e 11 della L.91/1981 impongono alle società sportive professionistiche di affidarsi alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, prima ancora del deposito dell'atto costitutivo;

<sup>29</sup> Tribunale di Venezia sentenza n. 1830/2011: *“... le attività svolte dalle Leghe calcio non possono prescindere dal complesso normativo che presidia l'attività sportiva del nostro ordinamento (V. Legge n.91/81, art.11 L.15.3.97 n.59 e D.Lgs.23.7.99 n.242, L.280/2003, statuti, norme federali ecc.) in forza del quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) demandano alla Lega Nazionale Professionisti e alla L. Professionisti serie C l'organizzazione dei rispettivi campionati ... e la gestione dei rapporti finanziari tra le società loro associate a mezzo della cd. Stanza di compensazione; con l'adesione al campionato vi è stata espressa accettazione di tutte le norme connesse alla citata attività”*.

<sup>30</sup> Corte di Appello di Venezia sentenza n. 2044/2016: *“...la stanza di compensazione opera e consegue in forza dell'adesione all'ordinamento sportivo; non può essere rimessa in discussione in forza di un evento posteriore e accidentale quale il fallimento né essere paragonata al regime dell'art. 56 l.f. che regolerà i rapporti con creditori diversi non affiliati”*.

- che l'articolo 10, settimo comma, della L.91/1981 impone alle società sportive professionistiche di assoggettarsi ai regolamenti sportivi, primi fra tutti quelli in materia di controlli finanziari, pena la revoca dell'affiliazione in caso di gravi inosservanze;
- che l'articolo 12 della L. 91/1981 sottopone le società sportive professionistiche ai *“controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive” per delega del CONI al fine di “verificarne l'equilibrio finanziario”*;
- che il combinato disposto del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e dell'articolo 23 comma 1 dello Statuto del CONI attribuisce espressamente valenza pubblicistica all'attività delle Federazioni in materia di controllo finanziario sulle società sportive.

Si tornerà comunque sul tema allorché anche gli altri analoghi giudizi pendenti in prime cure avanti il Tribunale di Parma saranno decisi, o quantomeno all'esito delle eventuali conseguenti impugnazioni.



NOTA A SENTENZA

---



**Corte di Cassazione, IV Sezione, sentenza 31 gennaio 2018 – 28 febbraio 2018, n. 4160**

*ABSTRACT: The paper comments the Italian final court of appeal's ruling that assesses the criminal liability of the manager of a football pitch for failing to provide the appropriate maintenance for the pitch's conditions.*

*In the case at stake, a player injured himself on uneven terrain during a football match due to standing water hiding the depth of a hole in the ground.*

*The Supreme Court states that it is not the referee's responsibility to guarantee the safety of the soccer field, but only to verify the practicability of it for the match.*

*At the same time, it is the duty of the field manager to ensure that there are no risks for the safety of the players.*

Keyword: *Criminal liability – Referee – Manager of football field – Pitfalls of the pitch*

## **INSIDIE SUL CAMPO DA CALCIO: NON SI DIA LA COLPA ALL'ARBITRO!**

di *Filippo Bisanti\**

*Sommario:* 1. Note introduttive – 2. La fattispecie e i motivi di ricorso per Cassazione – 3. Il reato omissivo proprio e improprio – 4. Il gestore di un impianto sportivo: profili civili e penali – 5. La decisione della Cassazione: l'arbitro non è il garante di tutto! – 6. Conclusioni – Bibliografia

---

\* Filippo Bisanti, iscritto al corso di perfezionamento in “*Giustizia penale minorile: il minore autore di reato*” presso l'Università degli Studi di Milano; Master di II livello in “*Diritto e processo penale*”; specializzato nelle professioni legali; dottore in Giurisprudenza e Scienze Politiche (corso di laurea di primo livello in “*Operatori della sicurezza sociale*”); esito positivo del tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013, presso la Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Trento (dicembre 2014 - giugno 2016); cultore della materia e membro della Commissione di esame di Diritto civile presso l'Università degli Studi di Trento; cultore della materia e membro della Commissione di esame di Istituzioni di Diritto Privato I e II presso l'Università degli Studi di Trento; E-mail: [filippobisanti@hotmail.com](mailto:filippobisanti@hotmail.com).

1. Un torneo di calcio esige una pianificazione dettagliata per organizzarne il calendario e per determinare gli impegni delle squadre partecipanti: oltre alle molteplici incombenze burocratiche-amministrative, si deve scegliere il campo più idoneo allo scopo e si è tenuti a individuare coloro che saranno chiamati a dirigere gli incontri al fine di assicurare il regolare svolgimento della contesa.

Alla luce dell'oggettiva complessità nel programmare i singoli aspetti della disputa e per ridurre a *extrema ratio* l'esigenza di apportarvi delle modifiche in corso d'opera, per discostarsi dalle pregresse statuizioni logistiche è necessario che sussistano specifiche e rilevanti ragioni da vagliare con parsimonia.

Così, a titolo esemplificativo poiché afferenti alla sentenza che si annota, le condizioni climatiche avverse manifestatesi nell'imminenza o durante una partita non potranno costituire di per sé un fattore interruttivo del *match*, giacché non vi è alcuna disposizione regolamentare che subordini l'effettivo svolgimento della gara all'esistenza di condizioni di tempo ottimali (che ovviamente ben si auspicano).

Nell'immaginario ed esperienza collettiva, spesso ricorrono le riprese televisive in cui è protagonista l'arbitro che sotto una pioggia costante e battente verifica come rimbalzi il pallone sul terreno di gioco impregnato visibilmente di acqua.

Solamente il direttore di gara – con giudizio insindacabile – può decretare la sospensione o l'interruzione della partita allorquando le condizioni atmosferiche impediscano di fatto l'ordinaria praticabilità del rettangolo di gioco.

Se quanto appena detto rileva prettamente nel settore sportivo, le implicazioni di un campo non in perfette condizioni, ancorché a causa del maltempo, possono dar luogo a fattispecie di danno attratte nell'orbita della giustizia ordinaria.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione è chiamata a valutare – in punto di diritto – una sentenza emessa dal Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello, che aveva confermato la condanna irrogata dal Giudice di pace di Genova nei confronti del presidente di un'associazione sportiva locale, ritenuto responsabile del reato *ex art. 590 c.p.* per non aver provveduto alla necessaria manutenzione del terreno di gioco ove un calciatore, in occasione di una partita di calcio a sette, si era procurato delle lesioni cadendo in un avvallamento nascosto dal ristagno della pioggia.

Il compito primario del giudice, prima di formulare considerazioni di diritto in ordine al fatto materiale, è dunque di inquadrare l'accadimento nel suo complesso, per valutare se l'episodio occorso durante una gara (come nel caso in esame, di lesioni personali) possa effettivamente interessare la giustizia ordinaria e non risolversi esclusivamente in un sfortunato accadimento ricompreso nell'insita alea sportiva che ogni giocatore accetta quando scende in campo.

Sovente non è agevole tracciare il labile confine tra l'ordinamento giuridico statale e quello sportivo, come noto ricco di specifici regolamenti e norme disciplinari.

2. Il Giudice di pace di Genova dichiarava la responsabilità penale di S., presidente di un'associazione sportiva che, tra l'altro, era gestore del campo sportivo ove si verificò un sinistro in pregiudizio di un giocatore intento a disputare una partita di calcio a sette.

Nell'imputazione, la Procura della Repubblica contestava all'imputato il reato *ex art. 590 c.p.* nella forma omissiva, tenuto conto che non avesse provveduto adeguatamente a ripristinare il manto erboso sul quale si era venuto a creare un avvallamento del terreno di gioco, nascosto – però – dalla presenza di una pozzanghera di acqua e pertanto non immediatamente percepibile.

Per l'effetto, in corrispondenza di tale depressione del terreno di per sé oscurata (e quindi qualificabile come un'insidia) il giocatore scivolava procurandosi delle lesioni.

In sede di appello, il Tribunale di Genova confermava la condanna sulla scorta della sussistenza, in capo al gestore del campo, di una posizione di garanzia rinvenibile a mente del combinato disposto *ex artt. 2051 c.c.* (responsabilità per cose in custodia) e 40 c.p., comma 2.

Ciò premesso, l'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione di legge con riguardo all'inapplicabilità alla fattispecie *de qua* dell'art. 2050 c.c. e, per contro, all'applicabilità dell'esonero di responsabilità in relazione all'accettazione del rischio da parte del giocatore che, scientemente, partecipando alla partita, aveva consapevolmente e implicitamente accettato il rischio connesso alla disputa della stessa, derivante dal fatto che notoriamente nessun campo di calcio è perfettamente piano e privo di avvallamenti e che il formarsi di una pozzanghera costituiva evento naturale accidentale.

Secondariamente, si dogliava della violazione di legge per l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., atteso che il Tribunale non avrebbe dovuto qualificarlo come custode del campo, asserendo che tale posizione era riconducibile a colui che aveva assunto l'affitto del campo sportivo che ben poteva e doveva valutare se, per effetto del fattore pioggia, insorgessero rischi nell'utilizzo della struttura.

Con un terzo motivo l'esponente lamentava nuovamente la violazione di legge in riferimento all'art. 2051 c.c. e travisamento del fatto in ordine all'onere della prova sul nesso di causalità fra cosa in custodia ed evento dannoso: a suo dire, le testimonianze raccolte sull'accaduto avevano escluso che sul campo vi fossero buche anomale.

Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente accusava la sentenza di appello di violazione delle norme organizzative interne federali (N.O.I.F.) in base alle quali era compito dell'arbitro, a fronte del fattore pioggia, disporre che non si giocasse la partita a causa dell'impraticabilità del campo, impedendo così che si verificasse l'incidente.

La struttura del ricorso introduttivo il giudizio di cassazione permette di evincere – sin da ora – gli spunti di riflessione promananti dalla vicenda.

In primo luogo, per accostarsi al ragionamento compiuto dai giudici nomofilattici, è d'uopo analizzare brevemente la struttura del reato omissivo, nella duplice accezione di proprio e improprio, per poi verificare quale sia l'interpretazione giurisprudenziale formatosi sul tema della responsabilità del gestore di un impianto sportivo, con una trattazione trasversale che dia contezza sia dell'orientamento civile sia di quello penale.

La necessità di una visione globale trae conferma proprio dall'annotata sentenza in cui si riscontra come il giudizio di merito abbia ravvisato la posizione di garanzia del gestore del campo proprio in forza di una relazione giuridicamente rilevante conosciuta dal codice civile e disciplinata all'art. 2051 c.c.

Una trattazione isolata ai singoli rami dell'ordinamento civile e penale non può dirsi soddisfacente, sicché i punti di contatto sono molteplici e concorrono a delineare la fisionomia della responsabilità del gestore di un impianto sportivo.

**3.** Il reato contestato all'imputato è di lesione di lesioni personali colpose per non aver provveduto adeguatamente alla manutenzione del terreno di gioco.

Il rimprovero mosso consiste nel non aver compiuto ciò che egli avrebbe dovuto in ragione della sua qualità di gestore dell'impianto sportivo.

In premessa, tenuto conto dell'immanenza del principio di colpevolezza delineato dall'art. 27 Cost., comma 1, per cui la responsabilità penale è personale, non tutte le omissioni sono in grado di integrare una fattispecie di reato, ma esclusivamente le inerzie che contravvengono a uno specifico obbligo giuridico di fare [*rectius*-di attivarsi] sempre che l'agente avesse la possibilità (giuridica e materiale) di compiere l'azione doverosa.

In breve, la condotta omissiva è stata inizialmente spiegata in termini fisico-naturalistici, cercando di identificarla ora in una mera inerzia, ora in un *aliud facere*, oppure nel movimento interno nervoso con cui si arresta l'impulso di agire.<sup>1</sup>

Si preferisce, però, inquadrare la struttura della condotta omissiva in accezione normativa, ravvisandone l'essenza nel *non facere quod debetur*, superando così le obiezioni mosse alla teoria prima descritta che esponeva il fianco a una serie di critiche, tra cui l'impossibilità di distinguere la mera inerzia (di per sé irrilevante) dalla violazione specifica di un obbligo giuridico di attivarsi.<sup>2</sup>

In scia con la concezione normativa, allora, il reato omissivo si configura allorché in capo all'agente sussista un obbligo giuridico di compiere l'azione: si distinguono i reati omissivi propri e i reati omissivi impropri.

Per ciò che concerne la prima categoria, l'ordinamento pone a carico un obbligo giuridico che si sostanzia nel dovere di compiere un'azione tipica espressamente prevista dalla fattispecie incriminatrice, configurando di conseguenza illeciti penali di mera condotta e non richiedendo, al contempo, la verifica di un evento.

I requisiti strutturali sono: la situazione tipica, ovvero l'insieme di presupposti da cui scaturisce l'obbligo di attivarsi; la condotta omissiva, cioè il mancato compimento dell'azione doverosa e, infine, il termine entro cui l'azione deve essere compiuta.

In relazione a siffatto ultimo aspetto, appare evidente che il termine possa essere puntualmente indicato oppure desumibile dal tenore della disposizione (si parla di termine esplicito o implicito).

<sup>1</sup> A. TRINCI, *Compendio di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2017, 212-213.

<sup>2</sup> M. GALLO, *L'elemento oggettivo del reato*, Torino, 1969, 69.

I reati omissivi impropri non riposano su norme tipiche che tratteggiano uno specifico dovere di agire, bensì si creano attraverso una lettura combinata tra l'art. 40 c.p., comma 2, e una norma di parte speciale.

Per la disposizione di parte generale, “*non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*”, ma per individuare con precisione la corporeità del precetto si deve volgere lo sguardo alle singole fattispecie di parte speciale.

I requisiti strutturali per il reato omissivo improprio sono: la situazione tipica, ovvero l'insieme dei presupposti da cui scaturisce la situazione di pericolo per il bene da proteggere; l'obbligo giuridico di impedire l'evento; la condotta omissiva di mancato impedimento dell'evento; l'evento non impedito e il nesso di causalità tra l'omissione e l'evento.<sup>3</sup>

La categoria dei reati omissivi impropri ha dato corso all'insorgere di taluni dubbi applicativi, trattandosi di un istituto complesso che, come detto, deve essere costruito volta per volta: così ci si è interrogati sull'effettiva ammissibilità di conversione di tutte le norme incriminatrici di parte speciale facendo ricorso alla clausola di equivalenza *ex art. 40 c.p., comma 2*.

La soluzione del quesito osserva con parsimonia il tenore letterale della clausola di equivalenza, da cui si evince che un primo limite sia proprio la tipologia di reato di parte speciale, non suscettibile di conversione qualora statuisca un reato di pura condotta; sarebbe, invero, un'aporia interpretare la locuzione “*non impedire l'evento*” come anche “*non impedire la condotta*”.

In realtà, in giurisprudenza sovente ricorrono orientamenti di pensiero in cui sono stati ritenuti pienamente convertibili i reati di mera condotta: spicca, tra gli altri, l'illecito di favoreggiamento personale *ex art. 378 c.p.*

Per la Cassazione il favoreggiamento omissivo consiste in una condotta penalmente rilevante sulla scorta del fatto che l'evento di cui parla l'art. 40 c.p. non andrebbe inteso in senso necessariamente naturalistico, potendolo anche interpretare come un'offesa al bene giuridico tutelato.<sup>4</sup>

Residua da analizzare in che cosa consista la posizione di garanzia, requisito coesenziale del reato omissivo improprio.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> La qualificazione di una condotta come giuridicamente rilevante presuppone sempre un confronto fra ciò che avrebbe dovuto essere e ciò che è stato e perciò implica un giudizio di carattere essenzialmente normativo, ossia da formularsi alla luce della presupposizione di una regola comportamentale; sul tema, si sono contrapposte correnti di pensiero: c'è chi ha sostenuto una differenza tra un giudizio fattuale, caratteristico della causalità commissiva, e un giudizio ipotetico, caratteristico della causalità omissiva (G. GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, 415). Per converso, altri orientamenti di pensiero riconoscono la natura congetturale di tutte le ricostruzioni teoretiche, al più distinguendo fra un'astrazione semplice e un'astrazione di secondo grado (C.E. PALIERO, *La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici*, in RIML, 1992, 824).

<sup>4</sup> Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2010, n. 37757 e Cass. pen., Sez. Un., 5 giugno 2007, n. 21832, in cui il favoreggiamento è integrato anche dal silenzio serbato dall'acquirente di sostanza stupefacenti che si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria le informazioni circa l'identità dello spacciatore.

<sup>5</sup> Cfr. G. CREA, *Le posizioni di garanzia*, in rete [www.diritto.it](http://www.diritto.it).

Ancor prima, però, si deve determinare con precisione la fonte di tale obbligo giuridico.

Una prima corrente di pensiero, legata a una concezione formale espressione del liberalismo giuridico classico, individuava le posizioni di garanzia in base alla fonte giuridica formale che poteva essere costituita dalla legge, sia penale sia extrapenale (per esempio obblighi di garanzia derivanti dal diritto di famiglia), dal contratto e dalla propria precedente attività pericolosa.<sup>6</sup>

Altra concezione, definita sostanzialistica-funzionale, sorse in Germania negli anni Trenta e si sviluppò nel dopoguerra, per cui la fonte dell'obbligo di garanzia sarebbe derivata dalla medesima posizione di fatto che ricopre il garante nei confronti del bene, avendosi così un vincolo tra essi (teoria non accolta giacché incardina l'obbligo di garanzia su criteri fattuali, generando una frizione inaccettabile del principio di legalità e di riserva di legge).

La terza teoria, definita mista o formale-sostanziale e attualmente prevalente nella dottrina italiana, ha coniato una doverosa sintesi tra il criterio formale ed il criterio funzionale, affermando che la selezione degli obblighi di garanzia deve essere effettuata sulla duplice base della loro previsione in una fonte formale e della loro corrispondenza alla funzione sostanziale di garanzia.

Si può allora affermare che *“è idonea a disciplinare lo svolgimento dei compiti connessi ad una posizione di garanzia qualsiasi norma capace, per sua struttura, di regolamentare un fenomeno, avente un minimo di riconoscibilità e di seguito pratico nei destinatari indipendentemente dalla sua fonte d'origine”*.

Ulteriore fonte dell'obbligo di garanzia è il contratto (tipico o atipico), purché l'obligato sia messo in contatto con la specifica situazione pericolosa che deve neutralizzare, ad esempio come nel caso del bagnino che deve proteggere la vita dei bagnanti solo dopo essersi recato sul posto di lavoro ed avere assunto le funzioni previste dal contratto stipulato con il concessionario dello stabilimento balneare cosicché l'eventuale mancata presentazione dello stesso darà luogo soltanto ad una responsabilità civile per inadempimento degli obblighi contrattuali.<sup>7</sup>

Illustrata la disciplina del reato omissivo, proprio e improprio, sorge un quesito a cui la giurisprudenza ha già più volte risposto, ossia se il gestore di un impianto sportivo sia titolare di una posizione di garanzia.

A tal fine, appare opportuno passare in rassegna dei precedenti giurisprudenziali di rilievo.

Illustrata la disciplina del reato omissivo, proprio e improprio, sorge un quesito a cui la giurisprudenza ha già più volte risposto, ossia se il gestore di un impianto sportivo sia titolare di una posizione di garanzia.

A tal fine, appare opportuno passare in rassegna dei precedenti giurisprudenziali di rilievo.

<sup>6</sup> G. FIANDACA, *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, Giuffrè, 1979, 10 ss.

<sup>7</sup> G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, parte generale, Milano, Giuffrè, 2003, 136 ss.

4. Il gestore di un impianto sportivo<sup>8</sup> è indubbiamente titolare di una posizione di garanzia volta a salvaguardare l'incolumità dei fruitori e degli eventuali terzi interessati dal relativo utilizzo.<sup>9</sup>

La giurisprudenza ha già dato piena conferma in tal senso, attraverso una serie di pronunce che hanno contemplato sport le cui modalità di attuazione sono differenti tra loro, così a riprova che sia indispensabile osservare il singolo caso concreto per dissipare ogni dubbio interpretativo (previo ovviamente stabilire che il fatto lesivo si sia effettivamente verificato su di un vero e proprio impianto sportivo e non in un ambiente estraneo alla definizione<sup>10</sup>).

In tema di gare automobilistiche è stato sancito il principio per cui gli organizzatori hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> L'art. 2 del d.m. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, fornisce questa definizione di impianto sportivo: "insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive".

<sup>9</sup> Per una ricognizione dogmatica, si rimanda a F. BISANTI, *La responsabilità civile del gestore di un impianto sportivo nella recente giurisprudenza: orientamenti consolidati e prospettive future*, in questa *Rivista.*, vol. X, fasc. I, 2014, 13-31, v. anche V. PORZIA, *Gli impianti sportivi pubblici*, in *Rivista di diritto sportivo*, articolo in rete [www.rivistadirittosportivo.coni.it](http://www.rivistadirittosportivo.coni.it), 113-115.

<sup>10</sup> Sul punto, v. N. BASSI, *La proprietà e la gestione degli impianti sportivi*, in rete [www.giurisprudenza.unipr.it](http://www.giurisprudenza.unipr.it): "in casi di questo genere, ovviamente, il compito primo dell'interprete è di cercare nell'ordinamento qualche spunto positivo che, anche indirettamente, gli consenta di giungere a una risposta basata non su preferenze soggettive, ma su dati il più possibile oggettivi. Ebbene, nella materia di cui ci stiamo occupando un ausilio di questo genere può essere rinvenuto nella lista delle pratiche riconosciute come sportive dal CONI, che, come è risaputo, è l'ente pubblico statale cui è affidato il compito di curare l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale in armonia con le istituzioni e le regole sportive internazionali. Si può discutere sul carattere esclusivo o meno delle attribuzioni del CONI (se, cioè, sia legittimo organizzare e svolgere eventi sportivi al di fuori del sistema istituzionale incentrato sul CONI): certo è, in ogni caso, che sarebbe a dir poco illogico non considerare sport ciò che lo è invece (in una delle diverse possibili forme) per il CONI. Sulla base di questo criterio, così, il giurista deve qualificare come pratiche sportive a tutti gli effetti, per esempio, anche il tiro a volo, a segno e con l'arco, la pesca sportiva, le bocce, il paracadutismo, il biliardo, il bridge, gli scacchi e la dama; non vi rientra, proseguendo nell'esemplificazione, il gioco delle freccette".

<sup>11</sup> Cass. pen., sez. IV, 21 marzo 2017, n. 27304; anche in tema di gare di motociclismo, si richiama un caso in cui gli organizzatori non avevano ottemperato alle cautele imposte dall'ordinanza prefettizia, che aveva autorizzato la gara (nello specifico, l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza aveva richiesto che il percorso di gara fosse segnalato dalla presenza di personale qualificato munito di bandierine di segnalazione). La Cassazione ha ritenuto, tra l'altro, che non costituisse causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento colposo del conducente di un autobus che, nell'approssimarsi ad una intersezione con una strada compresa nel percorso di gara e non adeguatamente segnalata con la presenza di apposito personale, aveva ommesso di fermarsi e dare la dovuta precedenza, così cagionando la morte di uno dei motociclisti concorrenti (Cass. pen., sez. IV, 24 novembre 2009, n. 4912).

In un drammatico episodio occorso in un “kartodromo” era stata affermata la colpevolezza sia del legale rappresentante della società gerente sia del responsabile della pista per il decesso di una cliente, alla quale era stato consentito di accedervi nonostante indossasse una sciarpa che le cingeva il collo, la quale, impigliandosi nei meccanismi del circuito, ne aveva provocato la morte per soffocamento.

Nel confermare la declaratoria di condanna, la S.C. aveva statuito che il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del *neminem laedere*, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature, come tale civilmente responsabile, fuori dall’ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa *ex art.* 2051 cod. civ., sia quando l’uso delle attrezzature dia luogo a un’attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso.<sup>12</sup>

Anche il gestore di un *luna park* è stato ritenuto titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possano derivare dalla fruizione delle relative attrazioni, laddove abbia assunto di fatto la qualità di gestore dell’intera struttura, attraverso la presentazione della richiesta di licenza per conto di tutti i proprietari delle strutture installate nel parco e garantito, mediante relazione tecnica allegata alla domanda, la conformità di ciascuna di esse alle prescritte regole di sicurezza.<sup>13</sup>

Si ricorda che, nella casistica giurisprudenziale, tra gli sport ritenuti attività pericolosa sono stati ricompresi anche l’attività venatoria, l’attività degli aeroclub, e l’attività equestre da parte di dilettanti.<sup>14</sup>

Passando a scenari invernali (ma anche estivi se la pratica viene svolta su di un ghiacciaio) è traluzio in giurisprudenza che il gestore di impianti sciistici abbia l’obbligo di prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita, ove la situazione dei luoghi renda probabile tale evenienza accidentale; parimenti, la posizione di garanzia che assume prevede l’obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l’elevata probabilità di un’uscita di pista dello sciatore, apparendo inesigibile pretendere che tutta la pista sia recintata o che tutti i pericoli siano rimossi.<sup>15</sup>

Dallo studio dei diversi accadimenti – in ambito sportivo – fin qui narrati, si ricava una linea interpretativa comune, per la quale la posizione di garanzia derivante dalla relazione di governo intrattenuta con una fonte di pericolo deve essere individuata alla luce delle specifiche circostanze del sinistro, dovendosi accertare

<sup>12</sup> Cass. pen., sez. IV, 27 novembre 2013, n. 2343.

<sup>13</sup> Cass. pen., sez. IV, 08 ottobre 2013, n. 7949.

<sup>14</sup> Trib. Cassino, 8 novembre 2017.

<sup>15</sup> Cass. pen. sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 10822; da ultimo, Cass. pen. sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 14606, con nota di F. BISANTI, *La delimitazione “giuridica” di un tracciato sciistico: una precisazione di legittimità*, in questa *Rivista*, vol. XIII, fasc. I, 2017, 187-196.

l'effettiva titolarità del potere-dovere di gestione nella sequenza di accadimenti alla quale accede l'evento, senza che possa ritenersi sufficiente una valutazione sul piano astratto.

A suffragio, deve essere qui richiamata la recente sentenza della S.C., sezione IV penale, 1 dicembre 2016, n. 19029.

La vicenda del processo traeva origine dal decesso di un minore che, unitamente ad alcuni compagni di giochi, era entrato nel campo da calcetto di una parrocchia. Si era dunque appeso alla traversa della porta che, non essendo fissata al terreno o in altro modo, si era ribaltata finendo sul giovane, che riportava lesioni mortali. Illuminanti le digressioni della Cassazione in merito: *“la giurisprudenza di legittimità, da tempo orientata a riconoscere che la posizione di garanzia può derivare sia da fonti formali che dalla concreta titolarità di poteri dispositivi, propende quindi per la valorizzazione di quest'ultima, poiché ove è la disponibilità giuridica e fattuale di una fonte di pericolo per gli altrui beni vi è normalmente anche il potere di impedire il pregiudizio che ne può derivare per questi ultimi. Non si può seriamente dubitare, quindi, che il parroco abbia in generale il dovere di assicurare che dall'uso delle aree e delle pertinenziali attrezzature sulle quali si esercita il suo governo non derivino offese alla salute di quanti sono ammessi a farne uso. Tuttavia, la persistenza al momento dell'evento illecito della titolarità di una posizione di garanzia predicabile in linea astratta - tipologica, verrebbe da dire va comunque verificata in concreto, pena l'elevazione di un rimprovero in realtà per fatto altrui. E' sufficiente considerare che ove nel “governo” di una fonte di pericolo si inseriscano ulteriori soggetti, deve pur sempre essere esaminata la natura ed estensione dei poteri che questi ultimi hanno acquisito. Si pensi alla relazione tra proprietario e conduttore di un immobile; a quella tra proprietario e custode di un'area; a quella tra delegante e delegato nel settore della sicurezza del lavoro. Ove si affermasse la responsabilità del proprietario in quanto titolare di poteri dispositivi senza verificare se per alcuni di essi sia intervenuta una qualche vicenda modificativa e se i poteri impeditivi richiesti dal caso non fossero proprio quelli nella titolarità degli ulteriori soggetti, il giudizio mostrerebbe evidenti profili di illegittimità Occorre anche tener presente che, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purché l'agente assuma la gestione del rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto”*.

**5.** Illustrati gli istituti giuridici sottesi alla decisione della Cassazione e acclarata la posizione di garanzia di un gestore di un impianto sportivo, è ora possibile accingersi ad analizzare la decisione nel caso concreto.

In primo luogo, la Corte disattende le censure difensive che facevano leva sull'inapplicabilità dell'art. 2050 c.c.

Invero, la visione dell'imputato ricorrente era limitata e inconferente con le valutazioni di diritto da compiere nella fattispecie in esame: in tal proposito, non prendeva in considerazione l'assunto oramai tralazioso in giurisprudenza per cui il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, non solo in forza della clausola generale *ex art. 2043 c.c.*, riassumibile nel brocardo "*neminem laeder*", ma altresì nei casi in cui si possa ravvisare quel rapporto di custodia sancito dall'*art. 2051 c.c.*, sempre che l'evento che abbia generato il danno non possa qualificarsi come caso fortuito.<sup>16</sup>

Più in termini generali, chiosa il Collegio che l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda non solo le attività pericolose (dovendosi intendere per tali non solo quelle così identificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì ogni attività che per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno), ma anche i pericoli atipici, cioè quelli che siano tuttavia diversi da quelli connaturati alla pericolosità insita nell'attività sportiva in corso di svolgimento.<sup>17</sup>

In applicazione delle coordinate ermeneutiche indissolubili nell'esperienza della Cassazione, il responsabile di una società sportiva, che abbia la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, non può che essere riconosciuto come titolare di una posizione di garanzia che gli impone di garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo.<sup>18</sup>

In ordine al secondo motivo di doglianza, ovvero il trasferimento di responsabilità in capo a colui che aveva affittato il campo per il torneo, la Corte richiama i principi enunciati in tema di riparto di responsabilità tra titolare del bene e conduttore *ex art. 2051 c.c.*

Seppure vi sia in vigore un rapporto contrattuale tra il gestore del bene e l'effettivo utilizzatore, rimane comunque in capo al primo l'obbligo di vigilare sui pericoli che possano recare nocumento a terzi e che dipendano da caratteristiche strutturali dell'impianto.

Nella fattispecie in esame era l'imputato a dover governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo e, nella specie, a dover impedire che esso

---

<sup>16</sup> Per completezza definitoria, v. Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008 n. 858, per cui "*la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa*".

<sup>17</sup> Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2007, n. 9619; Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2013.

<sup>18</sup> Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2015, n. 22037.

presentasse rischi nell'utilizzo in condizioni meteorologiche avverse: non costituiva certo un'eventualità imprevedibile il fatto che, su un campo di calcio all'aperto ove erano presenti avvallamenti, si raccogliesse l'acqua piovana in occasione di eventi atmosferici.

con la conseguenza che l'imputato ben poteva rappresentarsi che sul campo si potessero formare pozzanghere d'acqua.

Il terzo motivo addotto dal ricorrente è ritenuto infondato con una brevissima digressione: per la Cassazione *“ben poco è a dirsi: avuto riguardo alla pacifica ricostruzione della dinamica dell'incidente, è di tutta evidenza che, ove lo S. avesse gestito correttamente il rischio connesso al prodursi di pozze d'acqua sul campo di gioco in occasione di eventi piovosi, l'incidente occorso al C. – che in base al conducente percorso argomentativo della sentenza impugnata è legato all'insidia nascosta nel terreno dal formarsi della pozzanghera – non si sarebbe verificato”*.

Infine, trattando del quarto e ultimo motivo, la Cassazione analizza i compiti del direttore di gara di una partita di calcio e lo fa muovendo i passi all'interno del NOIF, ovvero le *Norme organizzative interne federali*.

Ai sensi degli artt. 60 e 64 sussiste in capo all'arbitro il potere di disporre la sospensione o il rinvio della partita.

I presupposti per l'adozione del provvedimento non sono connessi all'esigenza di garantire l'incolumità e la sicurezza degli atleti, bensì sono funzionali al gioco, accordando all'arbitro la facoltà di valutare le condizioni di praticabilità del campo e di intervenire in caso di eventi atmosferici in grado di ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'incontro (invero, nel corso dell'istruzione probatoria di merito era proprio emerso che l'arbitro avesse fatto rimbalzare il pallone all'evidente scopo di accertare se la partita si potesse disputare regolarmente).

Parimenti, il direttore di gara assume un ruolo primario per tutelare la propria incolumità, quella dei giocatori e dei guardalinee, non già per le conseguenze di eventi atmosferici, ma per ragioni di ordine pubblico (si fa infatti riferimento, nella norma citata, a situazioni come il lancio di oggetti o di materiale pirotecnico).

Deve quindi ritenersi interpretazione creativa attribuire all'arbitro di gara una posizione di garanzia da cui scaturisca per costui l'obbligo di attivarsi in caso di eventi atmosferici al fine di tutelare l'incolumità dei giocatori.

Sulla scorta di quanto detto, la Cassazione rigettava il ricorso dell'imputato.

**6.** La sentenza annotata offre spunti di riflessione che confermano orientamenti giurisprudenziali già consolidati e non si limita a una mera rivisitazione di pregressi principi, bensì delinea delle regole indubbiamente interessanti per il prosieguo dell'ermeneutica nel settore sportivo.

Si è detto che tracciare la linea di confine tra l'ordinamento giuridico e quello sportivo è un ruolo che spetta all'interprete chiamato a giudicare eventi lesivi, ancorché integranti illeciti penali, conferenti al mondo degli sport.

Il riconoscimento di una posizione di garanzia è un dogma oramai scevro da plausibili critiche e costituisce un principio che deve esercitare una pressione nei confronti

dei gestori di un impianto sportivo, così da indurli ad adottare tutte le cautele volte a ridurre al minimo la possibilità di verificazione di un sinistro.

Parimenti rappresenta un monito nei confronti degli avvocati, disincentivando eventuali tesi difensive che mirano ad escludere, come nel caso in esame, proprio la sussistenza di tale obbligo di garanzia.

L'infondatezza delle censure difensive è accertata – e motivata – in sole quattro pagine di sentenza, a riprova che disattendere i principi cardine formati in materia è compito alquanto ostico.

Ma vi è un *quid pluris* nella pronuncia: infatti, determinante e di pregio la digressione formulata dalla Cassazione in merito alla funzione dell'arbitro e dei suoi doveri di "protezione".

La vicenda ha permesso all'ordinamento giuridico statale e a quello sportivo di entrare in contatto tra loro e di "collaborare" alla redazione di una sentenza che abbia preso in considerazione ogni aspetto della vicenda.

Vi è da precisare, però, come la giurisprudenza abbia da sempre attribuito allo Stato la piena potestà sulle eventuali controversie riguardanti il risarcimento del danno derivante dall'esercizio di una attività sportiva e la conseguente valutazione circa la sussistenza della responsabilità civile, sicché *"le controversie aventi ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale devono essere ricondotte alla giurisdizione ordinaria, in quanto concernenti un diritto che trova la sua unica tutela nell'ordinamento giuridico positivo"*.<sup>19</sup>

Nonostante sia integralmente esclusa l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo in termini di attribuzione della facoltà di definire i risarcimenti per egli eventi lesivi afferenti al suo settore, l'ordinamento giuridico osserva e prende spunto dai suoi paradigmi normativi.

Tale intreccio interpretativo lo si trae bene nella decisione in esame, in cui vi sono espressi richiami della Suprema Corte alle specifiche regole che delineano gli obblighi dell'arbitro, parametrando in tal modo le eventuali implicazioni civili o penali delle condotte poste in essere.

L'estraneità della posizione di garanzia del direttore di gara in ordine all'incolumità dei giocatori per pericoli connessi alle condizioni climatiche non è stata sancita ricorrendo alle massime di esperienza, bensì analizzando le regole dettate dall'ordinamento sportivo.

Questa forma di collaborazione non può che comportare giovamento per la giustizia (ordinaria) applicata in ambito sportivo.

---

<sup>19</sup> Si vedano le pronunce Cass. civ., sez. Un. 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro it.*, 1990, I, 899; Trib. Trento 14 marzo 1980, in *RDS*, 1981, 60.

### *Bibliografia*

- N. BASSI, *La proprietà e la gestione degli impianti sportivi*, in rete [www.giurisprudenza.unipr.it](http://www.giurisprudenza.unipr.it).
- F. BISANTI, *La delimitazione "giuridica" di un tracciato sciistico: una precisazione di legittimità*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. XIII, fasc. I, 2017, 187-196.
- F. BISANTI, *La responsabilità civile del gestore di un impianto sportivo nella recente giurisprudenza: orientamenti consolidati e prospettive future*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. X, fasc. I, 2014, 13-31.
- G. FIANDACA, *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, Giuffrè, 1979, 10 ss.
- M. GALLO, *L'elemento oggettivo del reato*, Torino, 1969, 69.
- G. GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, 415.
- G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, parte generale, Milano, Giuffrè, 2003, 136 ss.
- C.E. PALIERO, *La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici*, in RIML, 1992, 824.
- V. PORZIA, *Gli impianti sportivi pubblici*, in *Rivista di diritto sportivo*, articolo in rete [www.rivistadirittosportivo.coni.it](http://www.rivistadirittosportivo.coni.it), 113-115.
- A. TRINCI, *Compendio di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2017, 212-213.



## GIURISPRUDENZA ORDINARIA

---



**Corte di Cassazione, Quarta Sezione,  
sentenza 31 gennaio 2018 – 28 febbraio 2018, n. 4160**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -  
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -  
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -  
Dott. BRUNO Maria Rosaria - Consigliere -  
Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
S.S., N. IL (OMISSIS);  
avverso la sentenza n. 5/2016 TRIBUNALE di GENOVA, del 11/01/2017;  
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2018 la relazione fatta dal Consigliere  
Dott. GIUSEPPE PAVICH;  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CENICCOLA Elisabetta, che ha  
concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
Udito il difensore avv. Vernazza Andrea, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.  
Svolgimento del processo  
1. Con sentenza resa l'11 gennaio 2017, il Tribunale di Genova in composizione  
monocratica, in funzione di giudice dell'appello, ha riformato unicamente quoad  
poenam, confermandola nel resto, la condanna alla pena di giustizia emessa a  
carico di S.S. dal Giudice di pace di Genova in relazione al reato p. e p. dall'art.  
590 c.p. (lesioni colpose in danno di C.C.), contestato come commesso il  
(OMISSIS).

Allo S., nella sua qualità di presidente dell'associazione sportiva denominata (OMISSIS), che gestiva il campo sportivo ove si verificò l'incidente, si contesta di non avere adeguatamente ripristinato il manto erboso, sul quale si era venuto a creare un avvallamento del terreno di gioco che, nell'occorso, era nascosto dalla presenza di una pozzanghera d'acqua; in corrispondenza di detto punto del terreno di gioco, in occasione di una partita di calcio a sette, scivolava il giocatore C.C., che in dipendenza dell'incidente si procurava le lesioni meglio descritte nell'imputazione.

1.1. La sentenza d'appello ha in sostanza confermato l'impianto probatorio posto a base della decisione di primo grado, fondato nell'essenziale sulle dichiarazioni testimoniali della persona offesa e di altre persone presenti, che ne hanno corroborato le affermazioni in ordine alla dinamica dell'incidente: il C. rimaneva in sostanza intrappolato nell'avvallamento occultato dalla pozzanghera durante un'azione di gioco, senza che vi fosse stato alcun contatto fisico con altri giocatori. Quanto alla responsabilità dello S., essa è stata fondata dal Tribunale sulla posizione di garanzia dallo stesso ricoperta, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e art. 40 c.p., comma 2, quale gestore di un impianto sportivo, cui era perciò imputabile l'omessa manutenzione del terreno di gioco, con esclusione quindi della responsabilità dell'arbitro, che aveva consentito lo svolgimento della partita verificando unicamente se vi fossero le condizioni perché essa si svolgesse con regolarità.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre lo S., per il tramite del suo difensore di fiducia. Nel ricorso vengono proposti quattro distinti motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo all'inapplicabilità alla fattispecie de qua dell'art. 2050 c.c. e, per contro, all'applicabilità dell'esonero di responsabilità in relazione all'accettazione del rischio da parte del C.. La (OMISSIS) aveva ceduto in affitto all'(OMISSIS) il campo sportivo, in erba sintetica, e non aveva il compito di fornire alcun supporto né di personale, né tecnico; nella specie, poi, l'attività calcistica non rientra tra le attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c., per cui gli organizzatori e i gestori non rispondono dei danni riportati dagli atleti nella normale alea dell'attività sportiva, ove abbiano predisposto le normali cautele atte ad evitare l'incremento anomalo dei rischi. Il C., da parte sua, partecipando alla partita aveva consapevolmente e implicitamente accettato il rischio connesso alla disputa della stessa, derivante dal fatto che notoriamente nessun campo di calcio è perfettamente piano e privo di avvallamenti e che, quindi, il formarsi di una pozzanghera costituiva evento naturale accidentale.

2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge per l'inapplicabilità alla fattispecie de qua dell'art. 2051, atteso che lo S. non poteva qualificarsi come "custode del campo".

Tale posizione era, semmai, ricoperta dall'(OMISSIS), che aveva assunto l'affitto del campo sportivo e ben poteva e doveva valutare se, per effetto del fattore pioggia, insorgessero rischi nell'utilizzo della struttura.

2.3. Con il terzo motivo l'esponente lamenta nuovamente violazione di legge in riferimento all'art. 2051 c.c. e travisamento del fatto in ordine all'onere della prova sul nesso di causalità fra cosa in custodia ed evento dannoso: le testimonianze raccolte sull'accaduto hanno escluso che sul campo vi fossero buche anomale, sì che l'accusa - cui incombeva l'onere di provare la dipendenza causale dell'occorso dalle condizioni del campo - ha solo potuto provare che il C. cadde scivolando nella pozza d'acqua, formatasi per ragioni estemporanee e per un fattore esogeno.

2.4. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione delle norme organizzative interne federali (N.O.I.F.) in base alle quali era compito dell'arbitro, a fronte del fattore pioggia, disporre che non si giocasse la partita a causa dell'impraticabilità del campo, impedendo così che si verificasse l'incidente. Era l'arbitro, quindi, a ricoprire la posizione di garanzia erroneamente attribuita allo S..

### Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato in tutte le lagnanze in cui esso si articola.

1.1. E', innanzitutto, inconferente il richiamo all'art. 2050 c.c. di cui al primo motivo di ricorso, atteso che l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda non solo le attività pericolose (dovendosi intendere per tali non solo quelle così identificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì ogni attività che per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno), ma anche i pericoli atipici, cioè quelli che - benché prevedibili - siano tuttavia diversi da quelli connaturati alla pericolosità insita nell'attività sportiva in corso di svolgimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 39619 del 11/07/2007, Bosticco; Sez. 4, Sentenza n. 26239 del 19/03/2013, Gharby e altri): tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del *neminem laedere*, sia nella sua qualità di "custode" delle stesse attrezzature, come tale civilmente responsabile, fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa ex art. 2051 c.c., sia quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso (Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, S. e altro, Rv. 258434); dunque, non è solo la natura "intrinsecamente" pericolosa dell'attività sportiva a fondare la posizione di garanzia del soggetto che abbia in custodia un impianto utilizzato da terzi, ma più in generale il possibile verificarsi, in dipendenza dell'utilizzo dell'impianto medesimo, di danni che rientrino nell'area della prevedibilità (e che non siano perciò qualificabili come "caso fortuito").

In ragione di siffatti principi, il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2,

ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo (Sez. 4, Sentenza n. 22037 del 21/04/2015, Muraca, Rv. 263823).

Più specificamente, in tema di lesioni colpose patite da un calciatore, si è affermato che il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature (Sez. 4, Sentenza n. 18798 del 20/09/2011, Restelli, Rv. 253918).

1.2. Ora, venendo alla posizione dello S. (e con particolare riguardo alle doglianze di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso), a nulla rileva che egli, in qualità di presidente della (OMISSIS), avesse ceduto in affitto all'(OMISSIS), in occasione del campionato che vi si stava disputando, il campo sportivo a fondo sintetico ove si verificò l'incidente: l'assunzione della disponibilità del campo da parte dell'(OMISSIS), limitatamente alla durata del torneo organizzato dalla stessa (OMISSIS) (come si ricava dagli atti: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), non significava in alcun modo che lo S. avesse cessato dalle sue responsabilità di gestore dell'impianto e, in specie, dall'obbligo di mantenere il campo sportivo in buone condizioni d'uso: è appena il caso di rammentare che, sulla scorta del riparto di responsabilità tra titolare del bene e conduttore ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi al primo la responsabilità per danni cagionati dalla cosa a terzi che dipendano da caratteristiche strutturali dell'impianto; e, dunque, come nella specie, anche da difetti di manutenzione dell'impianto medesimo tali da impedirne od ostacolarne l'utilizzo in sicurezza. Invero, nella fattispecie considerata, era lo S. a dover governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo e, nella specie, a dover impedire che esso presentasse rischi nell'utilizzo in condizioni meteorologiche avverse: non costituiva certo un'eventualità imprevedibile il fatto che, su un campo di calcio all'aperto ove erano presenti avvallamenti, si raccogliesse l'acqua piovana in occasione di eventi atmosferici; con la conseguenza che lo S. ben poteva rappresentarsi che sul campo si potessero formare pozzanghere d'acqua (caratterizzate da infiltrazioni d'acqua sotto la moquette presente sul campo, in modo tale da occultare i dislivelli presenti sul terreno di gioco, con i rischi che ciò comportava: vds. le dichiarazioni dei testi Ce. e B. richiamate a pag. 1 della sentenza, in fine), ed era quindi tenuto ad attivarsi per impedire che ciò si verificasse.

1.3. Nè rileva l'obiezione difensiva (di cui al terzo motivo di ricorso) secondo la quale è stata esclusa la presenza di buche anomale sul campo di gioco: per come si evince dallo stesso atto d'impugnazione, i testimoni avevano riferito che nelle pozze presenti sul terreno il piede affondava fino alla caviglia, e ciò indiscutibilmente rende l'idea di quale fosse il dislivello del terreno di gioco in corrispondenza di quei punti, e di come ciò comportasse la possibilità che i giocatori vi scivolassero accidentalmente, come in effetti accadde al C..

1.4. Sul piano della causalità omissiva, ben poco è a dirsi: avuto riguardo alla pacifica ricostruzione della dinamica dell'incidente, è di tutta evidenza che, ove lo S. avesse gestito correttamente il rischio connesso al prodursi di pozze d'acqua sul campo di gioco in occasione di eventi piovosi, l'incidente occorso al C. - che in base al conducente percorso argomentativo della sentenza impugnata è legato all'insidia nascosta nel terreno dal formarsi della pozzanghera - non si sarebbe verificato.

1.5. Da ultimo, e con precipuo riguardo al quarto motivo di ricorso, va sgombrato il campo dalle asserzioni del ricorrente circa l'attribuibilità all'arbitro di una posizione di garanzia e, conseguentemente, di una qualche responsabilità per l'incidente oggetto del processo. Ed invero, la lettura degli artt. 60 e 64 delle Norme organizzative interne federali richiamate nel ricorso conclama con evidenza che l'esercizio, demandato all'arbitro, della facoltà di disporre la sospensione o il rinvio della partita (art. 60) non è, chiaramente, riferibile a obblighi di garanzia dell'arbitro stesso per ragioni di incolumità e sicurezza dei giocatori, ma alla valutazione circa la possibilità di disputare o meno la partita stessa in condizioni di praticabilità del campo, in occasione di eventi atmosferici che possano ostacolare o impedire il regolare svolgimento delle azioni di gioco: ciò che, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata (pag. 2) lo stesso arbitro aveva dichiarato di avere fatto, verificando se il pallone rimbalzasse, all'evidente scopo di accertare se la partita si potesse disputare regolarmente.

E' invece palesemente inconferente il richiamo all'art. 64 delle NOIF, che fa bensì riferimento alle responsabilità e ai compiti dell'arbitro in ordine all'incolumità propria, dei giocatori e dei guardalinee, ma non già per le conseguenze di eventi atmosferici, ma per ragioni di ordine pubblico (si fa infatti riferimento, nella norma citata, a situazioni come il lancio di oggetti o di materiale pirotecnico).

1.6. Del resto, quand'anche siffatta posizione di garanzia fosse stata astrattamente ipotizzabile, essa non avrebbe comportato ex se l'esclusione degli obblighi di garanzia gravanti sullo S. e in precedenza illustrati (riferiti al mantenimento in idonee condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo da lui gestito e locato), atteso il pacifico orientamento giurisprudenziale in base al quale, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (cfr. ex multis Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850).

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018



**SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS**

VIA GIOVANNI PASCOLI 54  
84014 NOCERA INFERIORE SA  
CF/P.IVA 05283020658

Web site: [www.sportslawandpolicycentre.com](http://www.sportslawandpolicycentre.com) – E-mail: [info@sportslawandpolicycentre.com](mailto:info@sportslawandpolicycentre.com)

**ORDINE D'ACQUISTO**  
**RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT - ANNO 2018**

*da inviare via email ([info@sportslawandpolicycentre.com](mailto:info@sportslawandpolicycentre.com)) o via Fax (06.92912678)  
allegando ricevuta di pagamento*

**DATI CLIENTE PER CONTATTI**

Nome e Cognome Referente	
Tel. - Fax	
Indirizzo	
E-mail	

**DATI FATTURAZIONE**

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Codice Fiscale / Partita IVA	

**DATI SPEDIZIONE**

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

**TIPOLOGIA ORDINE**

Abbonamento Anno 2018 – n. 3 Volumi Cartacei	Euro 200,00
Abbonamento Anno 2018 – n. 3 Volumi Versione Ebook	Euro 100,00
Singolo Volume Cartaceo	Euro 70,00
Singolo Volume versione Ebook	Euro 35,00

**NOTE**

--

**DATI PAGAMENTO**

Bonifico Bancario: SPORTS LAW AND POLICY CENTRE S.r.l.s.  
Presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT 47 Y 01030 76480 000063220265 - BIC: PASCITMMSAR

Data e Luogo, \_\_\_\_\_

Timbro e/o Firma \_\_\_\_\_



Finito di stampare il 12 ottobre 2018  
presso Press Up s.r.l.

Sports Law and Policy Centre  
[www.sportslawandpolicycentre.com](http://www.sportslawandpolicycentre.com)  
[info@sportslawandpolicycentre.com](mailto:info@sportslawandpolicycentre.com)